MVTIO
IL
DVELLO
6
40 G
29

MVTIO
IL
DVELLO

DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO.

CON LE RISPOSTE CAVALARESCHE, DI NVOVO CORRETTO, ET RISTAMPATO.

Con Priuilegio del Sommo Pontefice Giulio III. & dello Illustriss. Senato Veneto, & d'altri Prencipi.

IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL GIOLITO DE FERRARI ET FRATELLI. M D LIIII.

ALLO ILLVSTRISS. S. DON EMANVEL PHILIBERTO PRINCIPE DI PIEMONTI.

HIERONIMO MVTIO
IVSTINOPOLITANO.

ONSIDERANDO *io molte uolte fra me ſteſſo i diuerſi ſtudij, et le uarie operationi de' mortali quanto piu con diritto occhio quelle uengo eſaminando, tanto piu chiaramente à me par di comprendere, che due principalmente ſiano quelle coſe, dalle quali regolata eſſer ſi uegga la uita humana: & queſte altre non ſono, che*

temenza di uergogna, et disiderio di honore; dellequali l'una affrenando, et l'altra sospingendo gli animi nostri, si fattamente gli gouernano, che d'altro morso, ne d'altro sprone non par che si sentano hauer alcun bisogno. Ilche cosi essere manifestamente potrà apparire a chiunque uorrà andar discorendo per le molte maniere del uiuer tenute da ogni sesso et da ogni età, et per tutte le arti meccaniche, et liberali. Ne solo questo che detto ho, potrà egli uedere, ma scorgerà anchora, che quanto ciascuno è di piu gentile spirito, tanto a questi due affetti piu si sente essere sottoposto: et che essi non solamente nelle humane creature, ma fra gli animali bruti si fanno anchor sentire, et maggiormente in quelli, che piu sono di generoso cuore. Ma si come fra ogni terreste animante l'huomo sopra tutti gli altri nobilissimo piu si troua a tali pas-

ſioni eſſere ſoggetto, coſi fra gli huomini non ueggo conditione di alcuna perſona, laquale piu ſi moſtri di uergogna timoroſa, ne di honore diſideroſa, di coloro, i quali fra caualieri honorati cercano di douer eſſere degnamente annouerati. Concioſia coſa che eſſi per guardarſi dall'una, & per fare dell'altra acquiſto, non che altro, ma la perſona, & la uita non rifiutano di ſpendere, & di gettare. Et queſto ſi puo apertamente uedere in quelle querele, che tutto di naſcono fra loro: le quali con tutto che aſſai ſouente ſiano leggieriſſime, pur non dimeno con prontiſſimi animi corrono a diffinirle con armata mano: & a cio fare con tanta pompa, & con tanta feſta ſi conducono, che moſtra bene, che eſſi a gran felicità ſi attribuiſcano, che a loro ſia uenuta opportunità di moſtrare quanto ſiano bramoſi di honore. Ma percio che gli intelletti no-

ſtri dalla graue, & tenebroſa ſoma de'
terreni corpi oppreßi, & adombrati, non
potendoſi alla eccellenza della lor natu-
ra inalzare, malageuolmente poſſono an-
chora diſcernere la uerità delle coſe, ſpeſ-
ſe uolte adiuene, che da falſa apparen-
za ingannati quello abbracciamo per buo-
no, che è da fuggire, & quello come ma-
la coſa ſchifiamo, che doueremmo con ogni
noſtra affettione ſeguitare. Et cio ſi co-
me nelle altre coſe, coſi nella diſtintione del-
le opere uergognoſe dalle honorate ci ſuo-
le anchora interuenire; che i caualieri piu
da uolgare openione tirati, che da giudi-
cio di ragione conſigliati prendono l'arme
à tale hora, che per auentura non meno
ſarebbe lodeuole il laſciarle. Ilche hauen-
do io ueduto, & tuttauia uedendo la mol
ta licenza, & il poco ordine, che intorno
à gli abbattimenti ſi ſerua, ho uoluto,
quanto è in me, porger mano à coloro, i-

quali per la uia dell'honore cauallerescο disiderano di caminare, per uedere s'io con alcun modo in su la diritta strada gli potessi ritornare. Et percioche questa materia da due maniere di persone è comunalmente trattata, cioè da caualieri & da dottori: de' quali gli uni da quelle cose, che per sola esperienza apprendono, usano di pigliare il lor gouerno: & gli altri secondo quel solo, che trouano nelle loro carte dicono il lor parere; io della dottrina di questi, & della esperienza di quelli mi sono affaticato di fare una nuoua mescolanza; alla quale hauendo anchora aggiunto il condimento delle mie inuestigationi, & di altri miei studij, spero che ella habbia ad esser tale, che per auentura potrà aggradire à chi non haura il gusto troppo fastidioso. Or percioche à prendere questa honoreuole fatica non picciolo sprone mi è stato Illustrissimo Prencipe

l'hauere io ueduto quanto il gentilißimo ani mo uostro fosse disideroso, che io alcuna cosa scriuessi in questo suggetto (che nel tempo, nel quale io mandato dal mio signor Marchese a Nizza di Prouenza a ser- uire il S. Duca uostro padre & uoi, non una sola uolta da uoi imposto mi fu, che douendoui io mandare delle mie scritture, ue ne mandaßi in materia di Duello) Per tal cagione gia ui appresentai io, & hora ho publicati questi miei libbri, giudicando che le cose scritte in suggetto di honore ad honorato Prencipe ottimamente si con- uengano. Et qual piu honorato doueua io poter trouare, che uoi nato di legnaggio chiarißimo, uera progenie di eccellentis- simi Prencipi, di Serenissimi Re; & di sacratissimi imperadori; & che in età anchor puerile cominciaste a dar ma- nifesti segnali di chiarißima uirtù. Io & da quelli infino all'hora, qua--

si da odoratissimi fiori concepetti spe-ranza di pretiosissimi frutti, et poi di giorno in giorno mi sono andato auuedendo, che con le opere ui andate tuttauia faticando per uincere quella openione, la quale sapete che si ha al mondo honoratissima di uoi. Ilche fin ad hora ui è si bene succeduto, che in una cosi cauallerescа corte, come è quella, nella quale uoi uiuete, sete in pochissimo tempo diuenuto uno specchio di ualore, et di gentili costumi. Là onde ne è seguito, che hauendoui CARLO QVINTO IMPERADORE *gloriosissimo costituito capitano de' caualieri della sua corte, et di parte anchora dello, essercito suo per commune consentimento è giudicato, che uoi a que' gradi aggiungete maggiore honore, che da quelli non riceuette. Come a Prencipe honoratissimo adunque ri-*

torno io ad appreſentarui queſti miei libri di materie di honore con ferma ſperanza, che ſi come hora ſcriuo à uoi delle coſe che a ualoroſi caualieri ſi appartengono; coſi (ſe al ſuperno Signore piacerà di concedermi tanto di uita) ſcriuerò anchora a caualieri i notabili eſſempij del uoſtro ualore.

I CAPI DI QVELLE COSE, CHE IN QVESTI LIBRI SI CONTENGONO.

NEL PRIMO LIBRO.

NEL SECONDO LIBRO.

NEL TERZO LIBRO.

DEL DVELLO

LIBRO PRIMO.

DELLA ORIGINE DE' DVELLI.

CAPITOLO PRIMO.

A MATERIA *del Duello da diuersi diuersamente infino ad hora è stata trattata: che quale ne ha scritto delle opere in generale, & quale ha fatto de' consigli in querele particolari. & di quanti per adietro hanno scritto in questo suggetto, non ce n'ha ueruno, ilquale nel principio de' suoi uolumi non si sia faticato per dimostrare con molte ragioni, che il uenire alla proua delle battaglie priuate è cosa dalle legge Imperiali non approuata, & dalle christiane dannata. ilche si come io confesso esser uero, cosi mia intentione non è di spendere hora molte parole in dimostrarlo: che quando io sperassi per disputare copiosamente in questa sentenza di poter persuadere a' caualieri, che essi a gli abbattimenti douessero dare il bando, a questa sola impresa uolgerei lo stilo, senza entrare a parlar di alcuna regola di quelli: ma conoscendo, che quanto io intorno a cio tentassi di adoperare, sarebbe fatica perduta, non mi uoglio hora senza speran-*

za di fare alcun profitto mettere a parlare contra quello, di che mio intendimento è di douer ragionare. Ne *incontro al nome del* Duello *mi stenderò io con molta scrittura in dimostrare, quale fosse appresso gli antichi Latini la significatione di questa uoce: ma solamente dirò, che quello, che noi hora chiamiamo* Duello, & *delquale io in questi libri di parlare intendo, non è altro, che una battaglia fatta da corpo a corpo per pruoua della uerità. non dico fatta piu da due, che da piu persone; percioche anche piu di due condurre si possono in cotal pruoua che & due, & tre per parte, & piu anchora possono prender querela, & sopra quella in uno steccato uenire ad abbattimento.* Or *donde habbiano hauuto origine i* Duelli, *per uolerlo io inuestigare non andrò ricercando ne la historia de gli* Horatij, *ne de'* Coruini, *ne de'* Torquati: *ne gli abbattimenti scritti da gli antichi* Poeti *fra* Caualieri *de gli eserciti nimici:* Ne *reciterò la battaglia di* Dauid *con* Golia: *ne altra cosa simigliante: percioche que' tali esempij a me sembra, che sotto questo titolo mal si possan riporre: conciosia cosa che quelle battaglie le piu nõ erano per querele speciali, che hauessero fra se coloro, che combatteuano; ne a quel fine le faceuano, alquale si fanno hoggi gli abbattimenti ne gli steccati; & se pur alcuna somiglianza in quelle di questi si truoua, si come appresso* Homero *in quella di* Menelao *con* Alessandro, & *appresso* Virgilio *in quella di* Enea *con* Turno, *per essere fra loro stata la quistione delle moglieri: pur la loro principale intentione non par che fosse di uenire a quegli abbattimenti per le loro particolari querele: ma dopo molta*

po molta guerra di prendere essi il carico di terminare le battaglie di amendue gli esserciti. Questo non uoglio tacer io, che se sotto il nome del nostro Duello possono uenire dirittamẽte esempij di alcuna antica historia, quelle battaglie ci doueranno esser riceuute, lequali sotto Scipione furono fatte in Hispagna ne' giuochi da lui fatti per le esequie del padre, & del zio, doue per uia di disfide si uenne a diuerse battaglie: et fra le altre essendo fra due cugini nata contesa per cagion di alcuna giuriditione, si condussero alla diffinitione della spada. Ma cotali essempij sono nelle historie radissimi; & quello, che cerchiamo noi, è, donde questo costume di combattere per querele particolari in Italia sia uenuto; ilquale sappiamo, che sotto la Signoria de gli antichi Romani non era in alcuna consuetudine. Anzi per differenza di honore si legge appresso Cesare, che Pulfio, & Vareno si sfidarono a douer mostrare contra le nemiche gẽti il lor ualore. Ne qui de' gladiatori si conuiene far mentione, che lasciamo hora stare, che quello era nome uergognoso, la doue hora le persone infami da gli steccati debbono essere ributtate, ma quelle loro batttaglie non entrano nella diffinitione, che noi habbiamo data al duello. Coloro ueramente, i quali à questi abbattimenti in Italia diedero introduttione, furono i Longobardi, si come ageuol cosa è comprendere per le loro leggi. Et Aliprando uno de loro Re in una sua legge fa fede, che questo era loro antico costume. Essi adunq; cõbatteuano per alcuni casi speciali nelle lor leggi conceduti, et espressi: et combatteuano dauanti i loro legittimi giudici: & secondo che erano perdẽti, cosi erano dãnati dalla giustitia; si

come anchora nelle loro leggi si troua esserne fatta mentione. & noi di questi casi nel secondo libro piu chiaramente tratteremo a conueneuol luogo. Et combatteuano coloro non da Caualieri, ma per ordinario con i scudi, & con bastoni (eccetto che per querela di infidelità) si come manifestamente si dichiare nel libro secondo del la Longobarda alla legge trentesima del titolo cinquantesimoquinto. di che non par che la principal loro intentione fosse il rispetto dell'honore; ne che i uinti per qualunque cagione rimanessero ne infami, ne prigioni del uincitore. Ma poscia procedendo il tempo di mano in mano tra dal costume de' Longobardi, & dall'arte della guerra, & dalle regole, che hanno formate, o approuate le corti, il Duello a tal segno è peruenuto, che non ci ha cosi honorata persona, ne priuata, ne publica, che non habbia per cosa honoreuole il saperne ben ragionare; o che non degni di mettere in scrittura il suo parere. La onde noi come ad honorata impresa hauendoui posto mano, ne andremo di parte in parte scriuendo secondo che piu giudicheremo esser necessario, & opportuno, parlandone pure come in suggetto di honore.

REGOLA DELL'ATTORE ET DEL REO, CAP. II.

Er entrare a ragionar delle cose al Duello appartenenti, poi, che a quello si uiene per lo mezo della disfida; questo principalmēte mi par che sia da inuestigare, quale debbia essere colui, a cui il richiedere si appartenga. Et percioche questo capo uariamente da gli scrittori è stato trattato, uolendosi da loro regolar questa parte con l'ordine delle questioni ciuili, sapendo io che in cose di caualleria alle leggi ciuili si ha da ricorrere in caso che stilo d'arme non ci habbia, et non altramente; dal costume de' caualieri la legge prendendo, cercherò di dargli quella, che per me si potrà piu spedita, & piu chiara determinatione. Et dico, che due sono le maniere delle ingiurie. L'una de parole, & l'altra di fatti, & che delle ingiurie di parole lo ingiuriante è l'attore, & di quelle de' fatti l'attore è lo ingiuriato. Come per cagion di essempio di ingiuria di parole. Antonio dicea Lucio, che egli è traditore; Lucio risponde che egli mente. Ad Antonio tocca di prouare il detto suo, & cosi a lui s'appartiene di richiedere Lucio alla battaglia. La ingiuria ueramente de' fatti è tale. Antonio da una bastonata a Lucio. Lucio a uolersene risentire bisogna che dica, che colui ha fatto malamente, o oltre parole di tal significato; & cio dicendo, Antonio gli risponde con la mentita; & cosi anche nelle ingiurie de' fatti la querela pure con le parole si contesta: & a Lucio ne rima-

ne il domandare Antonio alla battaglia. Et in somma tutto questo tratto si risolue, che colui il quale legitimamente è stato mentito, habbia ad essere attore, et con questa uia si recidono tutti que' casi, quali possono altrui parere piu malageuoli à determinare. Ma percio che non ci mancano de' dottori, i quali questa sentenza non solamente dannano, ma anchora con ignominiose parole biasimano coloro, che cosi tengono, non mi par di douere questa parte con silentio trappassare. Et dico primieramēte, ch'io desidero maggior prudēza in loro; che si usurpano titolo di prudenti, da che non cōtenti di dire la loro openione, si inducono a dir uillania caualieri, et a Prencipi, che sentono disparsamente da loro. Et per uenire a quello, che da loro si dice, E propongono contra questa regola la legge di Federigo Imperatore per la quale chi di homicidio fosse cōdannato, dicendo hauerlo fatto difendendosi, sarebbe attore. Et non intendono, che anche questo caso sotto la regola nostra si comprende: conciosiacosa che se colui, ilquale ha l'altro accusato di homicidio, non è egli l'attore, è percioche non si ha da combattere sopra la querela mossa da lui, ma sopra quella, che propone l'accusato; la quale proponendo egli ne diuiene accusatore, opponendo al morto, che lo habbia assalito: & a chi il morto difende, si appartiene di ribbuttar quella accusa, & puo dir che colui mente; & cosi colui che legittimamente uiene ad essere mentito, rimane attore. Et quando l'accusato di homicidio quello potesse negare, a lui sarebbe lecito di rispondere all'accusatore con la mentita, per la quale al mentito medesimamente toccherebbe il carico del prouare. A questo ag-

giungono, che se altri dira a me, che io sia traditore, & io li risponda che mente, colui non sera percio richieditore insin che non mi richiede, il che puo forse altrui parere ingeniosamente detto: ma io non so che si uogliano per quelle parole significare, ilche sia contra la regola data di sopra, & so che chi non richiede, non è richieditore; ma dico bene, che a colui di richieder me s'appartiene, & non a me di richieder lui: & che conseguentemente il mentito douera essere attore: & non richiedendomi egli, o il detto suo non prouando uero, per mal caualiero hauera da esser reputato. Dicono anchora pur per abbattere la nostra regola, che se altri dira, che io sia traditore, & io dica, che egli mente, & che io gliele uoglio con le arme prouare, che in tal caso saro l'attore io, & non il mentito: & io se risponder uolessi, come ad una si nuoua allegatione si conuerrebbe, direi, che quando il mentito replicasse, il prouare non tocca a te, ma a me, che io ho da mantenerti con l'arme, che tu se traditore, & tu da difendere che non se tale, in tal caso ad altrui che al mentito non si douerebbe dare il carico del prouare. Ma percioche a me sembra che questo non sia molto di scriuere ne con degnita, ne con grauità, lasciando queste cosi lieui contese, dico che io parlo del diritto, & ordinato procedere de' caualieri: che se altri si uorra pregiudicare a se stesso, & non uorra seruare ne stilo, ne legge, io a lui non scriuo questa regola, ne so se essi, che uogliono dar nuoui ordini alla caualleria sanno limitar le formule de' tribunali ciuili in maniera, che qual uorra a se stesso pregiudicare, non possa uscir fuori del termine prescritto. Posso io mostrare altrui il

buon camino, & perche egli a boschi si trasuij, o uada ne fossi a traboccare, non si douera percio dire, che la strada da me mostrata gli sia men che buona. Per costu= me di honorati caualieri a qualunque di parole offeso basta rispondere con la mentita senza multiplicare in ciancie, ne di uoler prouare, ne di far mention di arme, ne di campi. Et chi questo ordine seruera, trouera esser uerissimo quello, che io di sopra ho detto: cio è che il le= gittimamente mentito sempre douera essere attore. Ne uoglio io andare rispondendo a tutti que' particolari, che da dottori a questo proposito si disputano, per non esser tedioso col souerchio parlare, & per non esserne alcuno di maggior peso, che qual si sia di quelli, a quali ho risposto, douendosi massimamente da' caualieri tene= re per ferma conclusione quello, che da me è stato detto delle due maniere delle ingiurie; & per conseguente a quale si appartenga il difendere, & a quale prouare. Et toccando la pruoua al mentito, non mi par se non ben fatto, che noi delle mentite habbiano alquanto a ragionare, percioche conosciuta la loro natura, & le loro maniere, piu age uolmente sopra la quistione dell'attore, & del reo si potra deter= minare.

PER QVAL CAGIONE IL MENTITO SIA ATTORE: ET QVAL SIA LA NATVRA DELLE MENTITE. CAP. III.

Molti puo parere strana cosa, donde questo sia, che per dire altri altrui ladro, o traditore, o quale altra parola è piu tenuta ingiuriosa, egli non gli fa carico tale, che con mentita non se ne possa scaricare: ma come ci è data una mentita uon ui ha piu parola, che da quel carico ci possa solleuare. Et *ad alcuno pare, che à cui è detta la maggior uillania; quegli douerebbe essere attore, & non a chi è detta la minore: & chiara cosa è, che maggiore eccesso è il fare un tradimento; che il mentire, essendo massimamente nel tradimento la menzogna anchora cõpresa: di che sarebbe conseguente, che nõ il mentito, ma colui, che tradittore fosse chiamato, douesse essere il richieditore.* Per *tanto è da sapere, che la cosa è stata ben cosi ordinata, che le leggi non tãto al peso delle parole hanno uoluto hauer risguardo, quanto hanno mirato di prouedere, che non lo ingiuriato, ma colui che fa la ingiuria debbia sentire il carico del prouare, che primieramente si presume ciascuno esser buono, se non si pruoua in contrario: & percio parlando altri di altrui contra quello, che di ragione si presume, ragioneuol cosa è, che gli pruoui il detto suo,* Poi *se a dicitori delle ingiurie la proua non toccasse, la porta uerrebbe ad essere aperta a mille false accuse, dalle quali gli huomini pur si guardano per la malageuolezza del pro*

uare. Qui mi potrebbe alcuno rispondere, se a gli ingiu rianti si richiede essere attore, donde è che nelle ingiurie de fatti non a colui, che fa, ma a cui uien fatta l'ingiuria, si conuien di prendere la proua? Et a questo rispondo io, che perche io dia bastonate altrui, se ben l'offendo, non percio gli appongo mancamento di cosa, della quale pruoua si habbia a ricercare, ma egli uolendo dare biasimo a me, ch'io habbia tristamente adoperato, ha da mantenere le sue parole. Et hanno i lettori da notare, che & di sopra, & nel presente capitolo & in altri luoghi io uso questa parola ingiuria nel suo larghissimo significato per ogni offesa, o carico di fatti & di parole: & parlo de gli abbattimenti secondo la hodierna usanza: che della propria significatione di quella uoce ci riserbiamo a douerne parlar nel secondo libro: doue anchor tratteremo quali siano le ingiurie cosi di parole, come di fatti; che meritino & che non meritino abbattimento. & in questo primo libro lo scriuere nostro non molto si dilunga dalla uolgare consuetudine. Et per tornare alle mentite dico, che non per forza di ingiuria, che in quelle sia, il mentito è attore, ma percioche col negare l'altrui detto si da repulsa alle ingiurie; & si opera, che chi altrui accusa di alcuna colpa, ha da mostrare che colui di quello sia colpeuole. Et percioche ne' giuditij ordinarij, cosi al tribunal ciuile, come al criminale, ogni negatione, con la quale altri risponda, ò dicendo che l'auuersario menta, ò che non dica il uero, ò che non sia uero quello che egli dice, fa che colui che nega, uiene ad essere il reo, non altramente nel giudicio cauallaresco ogni uolta che altri dira altrui parole ingiuriose, & che lo ingiuriato

risponda negando, in qualunque modo che egli neghi, lo ingiuriante ha da essere egli lo attore. Ne da una semplice negatione ad una mentita ui è altra differenza, che del piu, & del meno honesto parlare. Ma percioche del negare le forme sono diuerse, che negationi sono: tu menti, tu non di il uero; tu di il falso; tu ti parti dalla uerita; cio non è uero: questa è bugia; la cosa non sta cosi, & altri tali modi di dire, si come tutte le negationi sono repulse di ingiurie rispõdendo ad ingiurie, cosi rispondendo à parole, che non offendano altrui, molte di esse diuentano ingiurie. Che se ragionando io alcuna cosa, come si usa tutto di senza far carico ad alcuno, altri mi risponderà, che io non dica il uero, o che io mi parta dalla uerita, ò in alcuna altra cosi fatta maniera, con questa forma di rispõsta uerrà à darmi imputatione di bugiardo, & per conseguente à farmi ingiuria. Et dapoi che ogni ingiuria di parole per una uolta può esser ritorta, à me sarà lecito con ogni negatione ripulsar quella ingiuria: & la mia negatione seconda hauerà forza di mentita, & la sua prima di ingiuria; & a questo modo egli con carico uerrà a rimanere. Ma se mi farà rispõsta, cio non è uero, o la uerita sta altramente, o in altro cotal modo, questa non sarà parola ingiuriosa, ne mi farà alcun carico; anzi se io replicherò con una di quelle forme, le quali io ho detto che possono diuentare ingiurie, esso con una altra negatione la potrà ributtare, & allhora col carico me ne uerrò à rimanere. Et la differenza dell'essere una parola ingiuriosa, et altra no, procede da questo; che il dire: tu non di il uero, rimprouerà altrui che egli parli contra la uerita; & cosi le al-

tre ſimili maniere: la doue il dir, cio non è il uero, & le altre riſpoſte tali uiene a ſignificare, non che colui dica il falſo, ma che poſſa credere di dire il uero, cõ tutto che la coſa coſi non ſia, & che egli ne debbia eſſere male in formato: che anche queſta è riſpoſta da far ſenza carico. Ben è uero che in un caſo falla queſta regola: che ſe io di ceßi di hauer fatta alcuna coſa & che altri mi riſpon=deſſe, non è uero, mi farebbe carico, non potendoſi dire che io foßi male informato, parlando di quello, che diceßi di hauer fatto io, & percio queſta tal riſpoſta con una altra negatione ſi conuerrebbe ributtare: & la negation mia ſarebbe la repulſa, & quella di colui la in giuria, ſaluo ſe in quel dir mio che io haueßi fatto coſa ueruna, io faceßi carico altrui; che in tal caſo non è il uero; ſarebbe repulſa, & io col carico me ne rimarrei. Et da tutto queſto diſcorſo ſi uiene in queſta concluſione che ſe altri ſi guarderà di offendere altrui col ſuo parlare, egli in maniera alcuna non potrà eſſer mentito. Ma & di que ſta materia ſi ragionerà an=chorà al Cap. XI. di queſto Libro.

DELLE MANIERE DELLE MENTITE. CAP. IIII.

Ora accioche ogniuno possa delle mentite hauer chiara contezza, di quelle ci stenderemo a ragionare, piu particolarmente dimostrando quante siano le loro maniere, & come dar si debbiamo, & come rispondere a ciascuna. Delle mentite adunque alcune ne sono certe, & alcune conditionali, & di quelle, & di queste, altre sono generali, & altre speciali & ne aggiungeremo noi una altra spetie anchora, di quelle, alle quali daremo nome di sciocche, & queste nelle maniere dette di sopra si potrebbono forse mescolare: ma pur per piu chiara dimostratione, ne uogliamo noi anchora separatamente parlare. Et prima che ad altro si passi da noi, habbiamo da dire, che questa materia di mentite è non meno malageuole da trattare, & da intendere, che necessaria da essere intesa: perche ella potra per auentura piu noiare, che dilettare altrui. Ne io mi assicuro di potere con lume alcuno di parole leuar si fattamente l'oscurita di questo suggetto, che io speri douer fare, che ogni condition di persone pienamente se ne possa di tutte le diffi culta chiarire. Et di cio ho uoluto io ammonirne per tempo i lettori, accio non forse la nuoua asprezza di passar piu auanti gli spauenti: che dopo questa spinosa entrata assai piaceuole corso alla loro lettura trouerranno. Ne dee altrui piu increscere la fatica del leggere, che a me quella dello scriuere, alla quale mi ha indutto desiderio

di fare giouamento altrui, facendomi prendere impresa, nella quale, oltra la durezza delle ſentenze, per la nouita delle coſe, che ui ſi ragionano, mi è conuenuto anchora uſare di quelle parole; che uſate di leggieri non ſi trouano da approuati ſcrittori: il che iſtimo che debbia eſſer lecito di fare in tutte le maniere delle ſcritture, acciò non altri per diffetto di lingua ſi rimanga da eſprimere i ſuoi concetti. Et tanto baſtandoci di hauer detto per altrui chiarezza, & per iſcuſa di noi, alla materia delle mentite ritorneremo: & con quello ordine, che propoſte le habbiamo, di capitolo in capitolo partitamente ne tratteremo.

DELLE MENTITE CERTE CAP. V.

LE mentite certe chiamiamo noi quelle, che ſono date ſopra parole, le quali ſi affermi, che altri habbia dette di noi. come ſe io diceſſi, o ſcriueſſi ad alcuno. Tu hai parlato contra lo honor mio, la onde ti dico, che hai mentito. Et queſta è mentita certa per affermare io, che cotale ha detto mal di me. Vero è che per non eſprimerſi nel parlare mio la coſa, che è ſtata detta, la mētita è generale, & percio non è di uolere, che a uolere, che ella ſia legittima, conuien che ſi dichiari quello, ſopra il che ſi intende di darla. Et le mentite che ſopra certe, & eſpreſſe parole ſi danno, ſono quelle, che ueramente obligano il mentito alla proua; quando egli negar non poſſa di

hauer detto quello, di che è stato mentito. Et la forma di questa è tale. Aurelio tu hai detto di me, ch'io nel tale atto son mancato di fede al mio Signore. Di che ti rispondo, che ne hai mentito. Questa è certa, & ispeciale mentita, & per conseguente legittima; che queste sono le conditioni principalmente necessarie alle legittime mentite. Et questo solo ci bastera di hauerne parlato in questo capitolo, che a pieno ne ragioneremo sotto il titolo delle speciali: che delle conditionali, & delle generali ci conuiene parlare in prima, per douere hauere appresso di queste piu chiara conoscenza.

DELLE MENTITE CONDITIONALI, CAP. VI.

E mentite conditionali sono quelle, lequali sotto alcuna cõditione si mandano fuori, come sarebbe a dire; Se hai detto ch'io sia ladro: hai mentito, o hauendo detto, o dicendo ch'io sia mancato di fede al mio signore, hai mentito, menti, & mentirai, che tanto è dire hauendo detto, quanto se hai detto: & tanto è, dicendo, quanto se dici, & dirai. Conditional modo di parlare è ancora quell'altro. Quante uolte hai detto, che io habbia dishonestamente la tua donna tentata, tante hai mentito, che quel dire quante uolte hai detto la tal cosa, & la cotale di me, tante hai mentito, altro non significa, che se una uolta la hai detta, hai mentito una uolta, & se due, due; & se tre uolte l'hai detta, hai mentito tre

uolte: & se dieci, dieci. Or queste mentite in cotal modo date, sono molte uolte cagioni di molte dispute, delle quali non se ne uede de leggieri il fine; che elle non hanno forza infin che la conditione non è uerificata: & cioè, infin che non si giustifica, che quelle parole siano state dette: & colui, a cui uien data in uoce, o in scrittura una tal mentita, secondo che egli colpeuole si sente cosi puo rispondere: & hauendo quelle cose dette, puo con parole generali cercare di sfuggirla: & se puo sopra alcuna cosa detta da colui formare nuoua querela, & dare a colui una mentita certa, non dee rimanersi di farlo. Se ueramente non le ha dette, puo o dire di non le hauer dette, & aggiungerui anchora una altra, mentita o generale, o conditionalmente detta; chi dice, che io habbia le tali cose dette, ne mente: o uero, se tu, o altri dice, che io le habbia dette, mente. Benche questo modo di scriuere è un procedere di mentita in mentita, & di conditione in conditione. E in questa guisa in parole multiplicando, non se ne trahe conclusione altra, che di hauere i lettori fastiditi, & imbrattati i muri. Non mancano di quegli scrittori, i quali danno per consiglio, che alle mentite conditionali rispondere si debbia, tu non se proceduto bene, ne secondo il costume de' cauallieri: quando bene proceder ai, ti risponderò. Nella quale openione io non concorro; percioche colui potrà replicare, che io mento ch'egli non sia cauallerescamente proceduto: & allegherà molti essempij di cauallieri, che hanno quella maniera tenuta nello scriuere: & cosi per non hauer saputo rispondere alla mentita conditionale, hauerò aperta la uia all'auersario mio di dar

mene una certa. Egli bisogna essere bene accorti nelle risposte, maßimamente insin che la querela non è in modo contestata, che sia manifesto quale sia l'attore, & quale il reo: altramente per poco auuedimento si cade in molti errori con non picciolo disuantaggio. Et quanto nelle risposte essere accorti si conuiene, tanto auanti, che altri si metta a scriuere, & ad auuentar mentite, se egli è di honore disideroso, si ha da giustificare in modo, che non ui habbia bisogno di disputare, se le parole dell'oltraggio siano, o non siano state dette: & chi altramente si regge, mostra di esserſi mosso piu leggiermente, che honoratamente.

DELLE MENTITE GENERALI. CAP. VII.

LA mentita generale è di due maniere per rispetto della persona, et per rispetto della ingiuria. Per rispetto della persona è generale la mentita quando nõ si nomina alcuno, a cui ella si dia. come è a dire, chi ha detto di me, ch'io habbia fatto ribellione al mio Signore, ha mẽtito. Et a questa mentita si tiene da caualieri, che persona non sia obligato a rispondere: ilche a me par che sia ottimamente inteso: cõciosiacosa che questo carico potrebbe toccare a molti, potendo molti hauere quelle parole dette, et così uno con molti hauerebbe da combattere, il che non è conueniente: ne combattere per una querela piu di

una uolta si concede, & altri nell'aspada altrui non ri=metterebbe l'honor suo. Senza che potrebbe anchora auuenire, che tale prendesse la querela, che intention di colui non fosse stata di dare a lui quella mentita. La onde per cessare tãti disordini è il migliore, che questa tal mẽtita non sia per legittima approuata. L'altra mentita, la quale habbiamo detto esser generale per rispetto della ingiuria, è tale. Quintilio tu hai detto male di me; o tu hai parlato in pregiuditio dell'honor mio, et per tanto ti dico, che hai mentito. Questa mentita per non essere data sopra parole, nelle quali si dichiari qual sia quella cosa, che dicendosi sia stato detto male, o parlato in pregiuditio dell'honore, è generale; che in molte maniere si puo dir male di altrui, & parlare in pregiudicio dell'altrui honore; & potrebbe auuenire, che chi che sia hauesse di altrui tenuto ragionamento in uarie materie, lequali colui, di cui fosse stato parlato, si potesse tenere ad onta: et per tanto è necessario di esprimere la cosa, dõde l'huomo si tiene offeso, accioche altri possa deliberarsi se egli uuole prendere a prouare il suo detto, o se egli il uuole con l'arme prouare, o pur ciuilmente. Per queste cagioni adunque nõ dee essere per legittima riceuuta cotal mentita: & colui, che data la ha, se intende di douer uenire a diffinitione di querela, ha da tornare a scriuere particolarmente, dichiarando quello, perche egli a douere scriuere s'è mosso; se pur di tornarui à tempo gli sara conceduto. Et questo dico io, percioche una cosi fatta mentita non solamente non lega, ma anchora è molto pericolosa di essere ritorta; alla qual cosa mi marauiglio, che alcuno infino a questo giorno (ch'io sappia) non

habbia

habbia aperti gli occhi, se nõ quanto io (non ha molti an ni) ne diedi un poco di lume. Et il pericolo, ch'io dico, è tale, quale formandosi un caso si potra ageuolmente uedere. Sempronio a sentito che Sulpitio ha detto di lui, che egli è un'usurario, et sopra queste parole hauendo in tendimento di rispondergli gli scriue. Sulpitio tu hai det to male di me; & per tanto ti dico, che hai mentito. Sulpitio che per auentura sapra piu che un solo difetto di Sempronio, gli potra dire in risposta: io confesso hauer detto male di te, ma ho detto di quel male, che tu fatto hai: & ho detto, che gia commettesti il tal misfatto, & il cotale, et isporra quali: & con questi producera le testimonianze de' suoi detti: senza far mẽtione di quel particolare, del qual Sempronio intende di risentirsi. Et sog giungera, si che tu menti, che io, dicendo male di te habbia mentito. Qui se ben Sempronio tornando a scriuere dicesse, io dico che hai mentito, dicendo ch'io sia usurraio, non percio la sua mentita uerrebbe a farlo rimanere reo, conciosia cosa, che patendo eccettione la general mentita, ella sarebbe bene stata ritorta, conoscendosi, che in dir male di Sempronio Sulpitio non hauesse menti to. Et da poi che la prima mentita fosse stata conosciuta falsa sarebbe da presumere, che la seconda anchora in se falsita contenesse, percioche chi una uolta è cattiuo, sempre si presume esser cattiuo nel medesimo genere di cattiuità. Et essendo contra Sempronio la presontione, a lui si richiederebbe essere attore, di maniera, che per difetto della generalità della mentita egli uerrebbe a cadere in un cotal pregiudicio, oltra che tale potrebbe essere il mancamento, ilquale contra colui fosse stato ciuil

mente prouato, che ne come reo, ne come attore non potrebbe entrare in Duello. Conchiuda io adunque, che si per lo poco ualore, ilquale ha in se la mentita generale, di mettere altrui obligation di pruoua, come per lo pericolo, che ella porta con se debbono i caualieri guardarsene del tutto. Et quando per altro guardare non se ne douessero, si se ne douerebbono guardare, per non hauer cagione di multiplicare in iscritture, conuenendo si a caualliere piu lo stringersi alle opere, che lo stendersi nelle parole.

DELLE MENTITE SPECIALI.

CAP. VIII.

E mentite speciali sono quelle, che sono date a speciali persone, & sopra cose espresse, & particolari, & l'essempio è questo. Siluio tu hai detto, che il giorno della battaglia di Pauia io abbandonai le insegne. Di che ti dico, che hai mentito. Et questa è quella mentita, la quale di sopra habbiamo chiamata certa, & legittima. Vero è che si uuol uedere prima che cosi si scriua, di hauere tali pruoue, & tali testimonianze del detto, al quale si intende di dar repulsa con la mentita, che altri non possa negarlo, che se io non hauro le pruoue conuenienti, colui mi potra risponder che io mento, che egli habbia quelle parole dette, & in tal caso tocchera a me non il difendere che io non habbia le insegne abbandonate, ma il prouare, che colui mi habbia tal biasimo appo=

sto. Se ueramente colui non potra negarlo, non ne rimarrà dubitatione alcuna, che a lui il prouare non s'apparatenga. Et quando egli pur negasse di hauer detto quelle parole, et che io gliele prouasse cō legittime testimonianze, uolendo egli appresso prendere il carico di prouare per battaglia, che io haueßi quel mancamento commesso non si douerebbe percio uenire ad abbattimento: che in negando di hauer detto quello, che egli hauesse detto, uerrebbe ad esserßi disdetto; & la presontion sarebbe, che egli cosi foße bugiardo nella accusa, come nella negatione. Et in quelle querele, doue apparisce falsita manifesta nō debbono permettere i Signori, che ad abbattimento si possa uenire. Ne i caualieri debbono i tali casi uergognarsi di rifiutare la battaglia, essendo molto piu honoreuole lo schifarla con ragione, che il farlesi incontro fuori di ogni douere, & di ogni obligatione. Or essendo questa, della quale in questo capitolo habbiamo parlato, la uera & legittima mentita, con questa sola debbono cercare i caualieri di dar repulsa alle ingiurie, quando da alcune si sentiranno offesi, & uolendo eßi darle in uoce, o in scrittura, debbono si fattamente chiarirsi delle parole, delle quali si tengono oltraggiati, & in tal maniera fondare la loro intentione, che ueruno loro detto non possa essere negato, ne ritorto, se sopra la questione dello attore, & del reo non uogliono appresso hauere a disputare.

DELLE MENTITE SCIOCCHE.

CAP. IX.

L uulgo, intendendo, che colui, al quale è data la mentita, perde la elettion delle arme, pur che dica al=trui, che mente, senza hauer risguar do alcuno al modo del dire, si crede di fare una bella opera. Et di qui è, che ogni di dalle bocche del popolo alcuna nuoua scioc=chezza si sente riuscire; che quale da delle mentite prima che altri fauelli: Se tu di, che io non sia huomo da bene, tu menti per la gola; il che è un mutar l'ordine della na=tura: che essendo la mentita non altro che una risposta, in questo modo si uiene a rispondere prima che altri hab bia parlato. Vero è, che altri talhora udendo, che alcu no, pogniamo caso, dica di lui, che egli è un ladro, suol rispondere. Se tu di che io sia ladro, tu menti: la qual mentita uniuersalmente si tiene, che incontanente faccia carico altrui: ma la forma di quella pare a me che sia tale, che dia commodita al dicitor di quelle parole di risoluersi bene, se uuole continuare in quelle, quasi di=cendo guarda bene, se uuoi affermare quello, che detto hai; che affermandolo, intendo di darti mentita: & non ritornando colui a dirlo, per parer mio, quella mentita non è da stimare che leghi; che l'huomo dee pure alcuna uolta poter pentirsi, hauendo cosa ueruna detta, o in co=lera, o con poca consideratione. Ma per tornare alle mentite sciocche; quale anchora con maniera piu da ri=dere dice: se tu uuoi dire, ch'io non sia tuo pari, menti;

doue non solamente si risponde auanti che altri habbia parlato, ma si da anchora la mẽtita in su la uolontà: che per uolere io dire cosa che sia, in fin che io non la dico, non mento; Si come per hauer uolontà di andare a Roma non si puo dire, ch'io uada infin ch'io non mi metto in camino. Et *di queste tali mentite ne habbiamo noi ueduto anchora usare a de gli huomini non uolgari.* Ne *uie piu legittima di queste è da stimare quell'altra, che è stata alcuna uolta usata;* Hauendo *detto male di me, hai mentito; & negando di hauerlo detto, menti che se io ho detto male di te, o puoi prouare, ch'io l'habbia detto; o no, se puoi prouarlo, a te si conuien dire.* Tu *hai detto (sia per essempio) ch'io sono heretico; & dimostrare, ch'io detto l'habbia; & sopra la espressa, & particolare ingiuria darmi la certa & ispetiale mentita; se non puoi prouare, ch'io di parole ti habbia ingiuriato; & uuoi entrare in querela meco, a te si richiede di apporre a me che io habbia detto male di te: & a me tocca di rispondere, & di dare repulsa al biasimo, che tu mi dai.* Et *non è cosa conueneuole, che tu uoglia imporre a me titolo di maldicente, & occupare il luogo della mia risposta; & della mia repulsa; & fare officio di attore, & uolere essere reo.* Ma *queste sono maniere di scriuere trouate da huomini o troppo ingeniosi, o poco intendenti, & io questa mentita istimo non solamente non essere legittima, ma anchor come ingiuriosa parola douersi potere con una altra mentita ributtare: che io, il quale mi sentiro non hauere oltraggiato colui, potro sicuramente rispondergli, che mente, ch'io negando di hauer detto male di lui menta.* Et *che diro di quell'altra?*

che altri incontrando un suo nimico dira? Metti mano, ch'io ti mostrero, che se un poltrone: & colui risponsdera tu menti, & senza altramente mettere mano pensera di hauere fatto un ben gran carico all'aduersario suo: & non intendera, che quel dire, metti mano, ch'io ti prouero che se tale, uiene a significare, io il ti prouero se metterai mano: & non mettendosi mano, colui non è tenuto di fare piu auanti. Egli s'è anchora ueduto, che domandando altri altrui alcuna cosa, come sarebbe a dire; non hai tu dette le tali parole? non fosti tu il tale giorno nel cotal luogo? in uece di rispondere si, o no, s'è dato per risposta una mentita; le quali tutte, et delle altre cosi fatte, che ricordarle di una in una non è mia intentione, & raccorle sarebbe troppa fatica, el le, dico, non uogliono punto piu di quella di colui, che hauendo perduta la cintura, disse che chi gliele haueua tolta mentiua, o quella di quell'altro, che hauendo altrui sentito far uento con le parti di dietro, disse, Se tu di a me, tu menti per la gola. Et a queste cose si aggiunga, che non meno uane, & isciocche sono quelle altre, delle quali hora daro gli essempii. Io diro da pari a pari a chi che sia, che egli è uno adultero: & colui non fara altro motto allhora; ma uno altro giorno con soper chiaria di arme, o di persone mi dira ch'io mento. Vno altro sentendosi medesimamente ingiuriare, si stara senza far risposta: & poi da una finestra dira al dicitor della ingiuria, che ha mentito; o anchora publichera un cartello con mentite. Queste dico, & le simiglianti non sono di ualore, percioche date non sono caualerescamen te. Ne' biasimi dati altrui in presenza, & senza soper=

chiaria, o uantaggio, non si uuol cercar uantaggio alle risposte: ma alle ingiurie, che presentialmente sono dette, presentialmente si uuole rispondere; a quelle che dette ci sono di lontano, di lontano posiamo fare risposta: & a quelle che sono scritte, ci è lecito di rispondere in iscrittura, ne io hauerò io mai per legittima quella mētita, che sia data con piu uantaggio, che non è stata detta la ingiuria: percioche rispetto alcuno non mi dee ritenere da rispondere a chi presente mi oltraggia, saluo se colui non fosse cosi armato: o cosi accōpagnato, che respondendogli io, mi potesse fare soperchiaria, che in tal modo ingiuriandomi, a me non si disdirebbe cercare il mio uantaggio. Ben è uero, che se persona alcuna, hauendo io il modo di fare soperchiaria a lui, mi desse carico di infamia, io non douerei rimanermi da rispondergli, che mente: & sarebbe la mia mentita legittimamente colui potrebbe allegare, che l'atto mio fosse stato soperchieuole, douendone la colpa essere data a lui, ilqual uedendomi a se superiore, fosse uenuto a farmi oltraggio. Ma fuori di questo caso hanno i caualieri da osseruare, che le mentite uogliono essere date cosi, o piu honoratamēte, come sono state dette le ingiurie. Che se altri lontano da te di te haurà detto male; & tu di lontano potrai dare la mentita, potrai scriuergli, che ha mentito, & in presenza gliele potrai dire. Et se egli haurà scritto cosa in pregiudicio del tuo honore, & tu scriuendo potrai fargli risposta: & honaratamente farai, se a lui presente darai la mētita. Et poi che qui mi è uenuta fatta mētione dello scriuere a colui; che lontano da altrui dice mal di lui, uoglio io aggiungere, ch'io so, che da alcuno si suol dire,

che quale è il primo allo ſcriuere, quegli è l'attore; la quale openione in maniera alcuna non è da approuare; che l'attore è colui, il qual muoue la querela, & colui muoue la querela, il quale dice la ingiuria; o ſia in uoce, o ſia in iſcrittura, o preſente, o lontano: & pur che altri non ſi faccia pregiudicio col modo dello ſcriuere, lo ſcriuere piu primo, che ſecondo non ha da pregiudicare. Anzi ho io ueduto diſputarſi fra caualieri intendenti, et honorati, che eſſendoſi di qua, & di la publicati cartelli con mentite, ogniuno difendeua di eſſere ſtato il primo a publicare; pretendendo da loro, che quale primo foſſe ſtato a ſcriuere, foſſe in ſul uantaggio. Et percioche de le ſoperchiarie habbiamo parlato; & ſoperchiarie ſi fanno non ſolamente per eſſere ſuperiori di arme, o di perſone, ma per lo riſpetto anchora de' luoghi priuilegiati, o del coſpetto de' Prencipi, doue altrui non è lecito di poterſi liberamente riſentire; qui mi potra dire alcuno, che douero fare io, ſe nel coſpetto di alcuno Prencipe mi ſara detta parola di oltraggio? A queſto riſponderò ſempre, io, che ne egli douerebbe mancare di ributtarla con mentita: ne il Prencipe douerebbe punto hauerlo a ſdegno; che piu dee eſſere comportato altrui il dar repulſa alle ingiurie, che il farle. Et ſe egli ſoſtiene che in preſenza ſua io ſia offeſo, maggiormente dee ſoſtenere, ch'io mi diffenda. Vero è che per riuerenza ſi douera riſpondere con una di quelle mentite, le quali habbiamo detto, che piu di moleſtia in ſe contengono. Et queſto aggiungero, che tanto piu mi terrò eſſer tenuto a riſpondere, quanto ſe quello, di che mi fie dato il biaſimo, ſara di intereſſe di quel Prencipe, dauanti al qua-

le io saro accusato. Ma io non prescriuo legge ad alcuno: anzi dico la mia openione, laquale chi seguitera sara honoratamente; a chi non parrà di seguitarla, la consuetudine sara per legge. Ben torno a dire, che i Prencipi douerebbono piu patientemente comportare il discarico, che il carico altrui fatto alla loro presenza.

SE AD INGIVRIATO NEL COSPETTO DI ALCVNO PRENCIPE BASTA RISPONDERE IN PRESENZA DI CAVALLIERI PRIVATI. CAP. X.

T percioche del parlare nel cospetto de' Prencipi ho fatto mentione, mi torna a mente una dubitatione, la quale suole nascere fra caualieri, et cioè; se mi perueranno a gli orecchi parole dette in biasimo di me fuori della presenza mia dinanzi ad alcun Prencipe, dando io per repulsa di quelle parole mentita dauanti a gentilhuomini, che titolo di Signoria non habbiano; se dire si potrà, che io habbia all'honore mio sodisfatto. Et openione di molti è, che le risposte dar si debbiano in presenza di dignità o eguale, o maggiore di quella, che le parole della ingiuria ha udite. Pur non dimeno essendo sopra questo dubbio a me accaduto di ricercarne gia il giudicio di Francesco Maria Duca d'Vrbino; alquale la nostra età, mentre gli uisse, diede il primo nome nelle leggi de gli abbattimenti, da lui ne riportai cotal rispo

sta. Ne punti dell'honore come altri all'honore ha sodis= fatto, cosi ha sodisfatto al douer suo: & il parer mio è, che benche le parole dishonoreuoli siano uscite udendo= le un Precipe, l'hauere risposto con mentita, che da orec chi di gentilhuomini sia stata raccolta, debbia esser pie= nissima sodisfattione; & dirò maggiore, che se Pren= cipe, o Re ne fosse stato testimonio. Et la ragione, che a così douer dire mi muoue a questa, che i Signori sono molte uolte poco seruanti delle cose, che all'honore s'ap= partengono, auenga che male adoperino coloro, che per qual che si sia la cagione ad operare contra quello si la= sciano trasportare: ma pur così assai souente usano di fare, che tratti dalle bisogne de gli stati non riguardano che si disdica, o che si conuenga: il che de' gentil'buomi ni non auuiene, iquali altra cosa non hanno che da loro al pari dell'honore sia hauuta cara: la onde io conchiudo in punto di honore essersi al douere pienamente sodis= fatto qual hora si è sodisfatto in presenza di persone, che a quello hanno principalmente risguardo. Tale fu la ri= sposta di quel Signore: & io a quella aggiungerò, che in materia d'arme i Re, & gli Imperadori altro non sono, che gentilhuomini, & caualieri: ne essi medesimi si uer= gognano di chiamarsi di così fatti nomi: & per tanto in opera di cauallería si douerà haue re fatto assai ogni uolta, che in pre senza di gentilhuomini, et di caualieri si haurà fatta la conueneuole risposta.

CONCHIVSIONE DELL'ATTORE, ET DEL REO: ET DEL RITORCIMENTO DELLE MENTITE, CAP. XI.

T per uenire ad un fine di questo trattato di mentite, & per conchiuder la question dell'attore, & del reo, poi che di sopra habbiamo determinato che a cui è data la mentita per ripulsa di ingiuria, colui è attore, accioche piu chiara cõtezza se ne possa hauere, habbiamo ben diligentemente da esaminare quali siano le legittime mentite: & per questa esaminatione ricordarci si conuiene di quelle cose, che trattando delle loro maniere habbiamo di sopra ragionato: & principalmente della propria natura della mentita; la quale è di riputtare la ingiuria; & che quando ella non fa questo offi cio, essa diuenta ingiuria, & con un'altra mentita gli si puo dar repulsa; & con questo fondamento dico, che la mentita si puo legittimamente dare alcuna uolta sopra la affermatione, & altra sopra la negatione; & auuiene talhora, che sopra la affermatione dar non si puo: & talhora sopra la negatione non ha luogo: & per conseguente & qui: & quiui essendo data, ella puo essere ritorta. Ne manca anchora che ella in una medesima querela & sopra la negatione, & sopra la affermatione si puo dare senza soggiacere a repulsa in alcuna delle parti. Et qui del detto nostro a mano a mano soggiungeremo gli essempij. La mentita adunque legittimamente da

ta sopra la affermatione è tale, di quale habbiamo di so pra posto piu di una forma: altri dice di altrui che egli è ribello del suo signore, colui gli risponde, che men= te. & questa mentita non puo essere schifata per esser data in repulsa del biasimo, che è stato apposto. Ma se io diceßi di alcuno, che egli fosse huomo da bene, & che altri sopra queste parole mi desse una mentita, in questo luogo ella non sarebbe repulsa, ma ingiuria; & io po= trei dire che colui mentisse ch'io mentißi; & a lui si ap= parterebbe di far la pruoua, che colui non fosse huomo da bene, si per la ragion, che ho detta della ingiuria, co= me anchor, percioche di ogniuno si presume che egli sia buono, non si prouando il contrario: & ci dice, che al= tri non è buono, ha da prouare il mancamento da lui commesso, per lo quale egli huomo da bene non debba esser riputato. Paßiamo hora alle mentite, le quali date sopra la negatione o sono legittime, o possono legittima mente esser ritorte. Se alcuno dicesse di me, che in un fat to d'arme io non haueßi fatto il debito mio, & io gli ri= spondeßi con mentita, quella sarebbe legittima risposta che con quel dire ch'io non haueßi fatto il mio douere, uerrebbe a pormi addosso nō picciolo carico di infamia; della quale lecita, & conueneuole cosa sarebbe, ch'io con la mentita scaricare me ne doueßi: & essendo qui la mentita repulsa di ingiuria, & essendo anchora la presontione in fauor mio (che da presumer non è di al= trui, se non che egli faccia il suo douere) per ogni rispet to a chi tal biasimo hauesse tentato di darmi, si richiede rebbe, che egli fosse attore. Ma se altri dicesse di non esser mancato di fede al suo signore, & io gli rispon=

deßi che mente, dir mi potrebbe egli tu menti ch'io men=
ta; & ragione solmente si dourebbe dire, che cosi ri=
sposto mi hauesse, percioche con quelle parole non facen
do colui ingiuria a ueruno, ne di alcuno presumere do=
uendosi, che egli sia di fede mancato, io con la mentita,
che gli do, non difendo me, ne altrui di alcuna ingiuria,
anzi uengo ad oltraggiar lui: di che egli quella mentita
puo legittimamente ritorcere: & io uengo ad essere di=
rittamente mentito; & per conseguente a rimanere at-
tore. Ci resta hora a dimostrare quale sia l'essempio di
que' casi, ne quali in una medesima querela & sopra la
affermatione, & sopra la negatione si possa dare la men
tita. che ne da questa, ne da quella parte luogo a repul=
sa non ui rimanga, egli è adunque tale. Due caualieri si
conducono allo steccato per combattere, sono appresen
tate arme, sopra le quali disputandosi se elle siano, o non
siano da rifiutare, la giornata trapassa senza battaglia;
nasce quistione se elle di ragione siano state rifiutate, o
no: chi dice che con ragione si sono potute rifiutare, fa
carico a colui, che le ha portate; chi dice che di ragione
rifiutare non si doueano, fa carico a chi con quelle cõbat
tere non ha uoluto: & per tanto facendosi cosi con la ne
gatione, come con la affermatione carico o all'una, o al=
l'altra parte cosi sopra la negatione, come sopra la af=
fermatione, si può dar mentita: & non piu sopra la ne=
gatione che sopra la affermatione puo ella esser ritorta,
essendo in una, & in altra maniera data per repulsa, &
non per ingiuria. Et tanto ci puo bastare di hauer detto
in questo suggetto: che hauendo detto delle maniere delle
mentite, come darle si conuenga, & quali ritorcere si

possano, quali no, ci pare di hauere assai a pieno dimostrato, quali habbiano da essere tenute legittime, & legittime conoscendosi si uiene conseguentemente a conoscere, quale habbia ad essere l'attore. Et cosi (la Dio merce) ci trouiamo hauere presso che ispedita questa materia non meno malageuole (come di sopra s'è detto) da trattare, & da intendere, che necessaria a douere essere da caualieri intesa.

DELLE INGIVRIE COMPENSATE, O RADOPPIATE. CAP. XII.

Asce anchora una nuoua quistione pure in materia di attore, & di reo, laquale non uogliamo senza alcuna dichiaratione lassar passare. Et questa è di que' casi, quando dall'una parte si dicono, & dall'altra si rispondono delle parole ingiuriose: & che o le medesime si replicano, o delle altre ui se ne aggiungono, di che fatto ne ho io questo titolo di ingiurie compensate, & radoppiate. Et per le compensate intendo, quando altri replica solamente la ingiuria, che a lui è stata detta, & altra non ue ne aggiunge: si come, Tu se un ladro: ladro se tu. Et le raddoppiate chiamo quelle, quando altri non contento di hauer detto all'aduersario suo la medesima parola di oltraggio, ue ne aggiunge appresso una altra, o delle altre; come se io dicessi altrui, che egli è un falsario, & egli dicesse a me, ch'io sono falsario, & homicida. Sopra questi casi muouono questione gli scritto=

ri di Duello, *se ui habbia da seguire abbattimento, o no;& seguendone abbattimento, quale debbia essere il reo, & quale l'attore.* Di che *per dimostrar quello, ch'io ne sento, prima che dirne altra parola, mi risoluo che male accorto caualiere sara colui, il quale sentendo si imporre alcuna macula di infamia, non tanto sara intento a leuar quella, quanto a uoler con pari, o con maggiore ingiuria maculare l'aduersario suo; che egli doue ra anzi con mentita ributtar quella, che a lui sara stata detta, che o quella medesima replicare, o con altra moltiplicare in parole.* Et *cosi facendo, due frutti ne uera egli a conseguire: l'uno, che con la mentita incarichera il suo nemico di obligatione di attore; l'altro, che si fara conoscere per persona lontana, dalle ingiuriose contentioni.* Pur *quando il caso seguisse in alcuna delle gia dette forme, è anchor da uedere come egli si habbia a regolare.* Dico *dunque, che quando altri mi dica traditore, & io dica, traditore se tu, non aggiungendo parola, che habbia forza di mentita, abbattimento non ne ha da seguire: & se colui tornasse bene a replicare la medesima ingiuria piu altre uolte; tanto ne sarebbe, che di ingiuria una uolta ritorta non si da piu ritorcimento: ma se si rispondesse; tu menti ch'io sia traditore, che il traditor se tu, non ueggo perche abbattimẽto non ne habbia a seguitare: che con queste parole scarico me del carico, che egli mi ha fatto: & do a lui biasimo di traditore. Il che è che io ributto la ingiuria fatta a me, & dico ingiuria a lui con la repulsa obligandolo alla pruoua, & se bene egli replicasse, anzi tu menti tu, che io sia il traditore, non percio si sarebbe scaricato: ma haurebbe risposto a*

quella ingiuria, la quale io haueßi detta a lui: & per essere la mentita data a me prima in tempo, haurebbe anche miglior ragione: & a lui si richiederebbe di prouare la uerita del suo detto. Ma se hauendomi chiamato traditore, io gli rispondeßi, il traditore se tu; & egli appresso soggiungesse, Tu *menti:in questo caso l'attore douerei essere io:percioche egli non si ferma in su la prima ingiuria, ma risponde a quella, che io ho detta a lui; & a me non rimane piu modo da potere obligare lui alla pruoua, essendo gia con la mentita da lui datami fatto attore.* Ne *si puo dire, che quella risposta,* Traditore *se tu, habbia forza tanto di repulsa, quanto di ingiuria. che la repulsa sta nella negatione: et se la negatione non ha forza di mentita, non fa carico: & essendo quella risposta,* Traditore, *ingiuria, con una mentita si dee potere legittimamente ributtare, che anchora che uero sia, che una ingiuria una uolta ritorta non patisce piu ritorcimento, è da sapere, che dal ritorcimento alla repulsa ui è differenza assai, che col ritorcimento io dica di te quello, che hai detto di me: ma con la repulsa non do a te il biasimo, che tu a me dato hai, ma solamente libero me di quella, incaricãdo te non di biasimo alcuno, ma della obligation della proua.* Et *che quello, che dico cosi sia;* Se *altri dira che io sia un ladro, & che io gli risponda, che mente, questa si dira ingiuria non ritorta, ma repulsata, & se ad una mentita di quelle, che di sopra habbiamo mostrate, che hanno natura di ingiuria, si dara risposta con una altra mentita, questo si chiamera ritorcimento.* Et *questa è risolutione uera, & secondo lo stilo de' caualieri da douer essere approuata, et seguitata.* Et *quello*

che lo

che ho detto delle ingiurie compenſate, dico anchora del le raddoppiate; che non dalla multiplicatione delle ingiurie, ma dalle mentite ſi douera regolare chi douera eſſere l'attore, hauendo gia detto per adietro, che non allo ingiuriato, ma allo ingiuriante in quiſtione di parole la pruoua dalle leggi è ſtatuita. Vero è, che quando ne di quà, ne di là mentita non ui foſſe, non ſenza alcuno carico rimarebbe colui, a cui le ingiurie foſſero ſtate dette o prima, o piu molte, o piu graui. Ne è da riceuere per buono quel conſiglio, che uiene propoſto da alcuno ſcrittore: che ſe io diro altrui traditore, & egli riſponda a me ch'io ſon traditore, ladro, & aſſaßino, io debbia ſoggiungere. Io ti prouarò con l'arme, che io non ſono ne traditore, ne ladro, ne aſſaßino; ma che tu ſe bene traditore: che pazza impreſa ſarebbe la mia potendo con la mentita farmi reo, uolermi fare attore, offerendomi alla proua; oltra che mal procedere ſarebbe queſto uoler uenire alla diffinitione di tante querele con una ſola battaglia, non douendoſi concedere abbattimento inſieme per coſe diuerſe; percioche potendo auuenire che una di quelle foſſe uera, & altra falſa, ſi uerrebbe a combattere inſieme con ragione, & fuori di ragione, intorno allaqual coſa debbono bene penſare coloro, i quali formano le querele: & ſe ſono non dirittamente formate, i Signori prima che diano le patenti de' campi, le hanno a far riformare, o almeno a prouedere quando i caualieri al campo ſaranno condotti, che i padrini in capitolando diano loro conueneuole forma.

CHE PER LE MENTITE NON SI DEE CORRERE INCONTANENENTE ALLE ARME CAP. XIII.

R se bene nel ragionamento, ilquale intorno alle mentite fatto habbiamo, da noi è stato cõchiuso, che il mẽtito habbia essere l'attore; non intendiamo percio, che si intenda, che per la mentita si debbia incontanente correre alle arme; percioche essendo la pruoua della spada dubbiosa, & la ciuile certa, la ciuile è quella, per la quale ogni persona di honore dee piu cercare di potersi giustificare. che piu honorato dee essere tenuto colui il quale con certa pruoua approua l'honor suo, che quell'altro, ilquale con incerta testimonianza si crede di hauere all'honore sodisfatto. Ma io ueggo fra caualieri introdutta una cotale openione, che par loro di commettere uilta, altra pruoua tentando che quella della spada. Di che quanto si ingannino coloro, che cosi tengono, altro non diro al presente, se non che essendo la pruoua ciuile pruoua di ragione, & quella de gli abbattimẽti pruoua di forza, & la ragione essendo propria dell'huomo, & la forza delle fiere, lasciando noi la pruoua ciuile, & quella delle arme prendendo, lasciano quella che si richiede a gli huomini, per ricorrere a quella degli animali bruti. Ilche forse non farebbono molte uolte i caualieri, quando bene intendessero quale sia l'officio loro; & quando considerar uolessero, che cosa non meno cauallceresca è il sapere ben riporre, che il sapere ben trar

re la spada. Doueranno adunque coloro, *i quali legitti=mamente si sentiranno mentiti, se haueranno modo da prouare per uia di ragione il detto loro, doueranno dico per quella mettersi in camino, & non prendere la strada delle arme se non da necessita costretti, & in caso che al=tro mezo non habbiano da potersi giustificare. Quegli altri ueramente, iquali si sentiranno da non legittima mentita essere offesi, quella potranno o ritorcere, o in al tro modo leggiadramente riprouare.*

DELLA FORMA DE CARTELLI. CAP. XIIII.

Correndo altrui che egli habbia da scriuere cartelli, douera scriuere con quella maggior breuita che egli sie poßibile, formando la querela con certe, proprie, & semplici parole; & quella specificando, o sia stata la ingiuria di fatti, o di parole, ha da uenire a particolari di quella, bene esprimendo le persone, le cose, i tempi, et i luoghi, che alla chiarezza di quella si appartengono; ac=cioche altri della risposta si possa risoluere, che essendo il Duello *una forma di giudicio, si come ne giudicij ciui li, ne criminali, & nelle attioni delle ingiurie, la par=ticolare specificatione si richiede: non meno è da dire che ella si conuenga ne' giudicij caualereschi, non essendo la loro importanza minore.* Et *chi sara attore richiedera l'aduersario a battaglia; chi sara reo ui aggiungera la sua mentita: & non dee alcuno in tal maniera di scriue=*

re uoler mostrare di essere eloquente, & copioso, ma con ignudo,& ischietto parlare ha da stringersi alla cõ clusione. Et cio dico io principalmente de' rei, i quali col soperchio scriuere si sogliono molte uolte pregiudicare, percioche non contenti di hauere con la mentita dato re pulsa alla ingiuria, propongono, che loro siano manda= ti i campi,& dicano che difenderanno con le arme il det to loro. Le quali cose sono non solamente superflue, ma pericolose; percioche come altri ha data la sua mentita legittima, certa,& speciale, cosi incontanente il mentito è fatto attore, & a lui toccando la pruoua, a lui s'ap= partiene di eleggere qual uia piu gli aggrada da douer prouare il detto suo, o la ciuile, o quella delle arme,& eleggendo l'aduersario mio la pruoua delle arme, a me ne uiene la elettion di quelle. Or se io do la mentita, et ap presso propongo la pruoua delle arme, io entro nella giu riditione di colui,& fo officio di attore; Di che è ragio neuole, che a lui ne rimanga l'officio mio: & poscia che io eletta ho la pruoua delle arme, la elettione di quelle a lui ne uiene a rimanere. che non è cosa honesta, ch'io chia mi lui alle arme,& uoglia etiandio la elettione di quel= le. Et qui ho io da aggiungere anchora una altra cosa, che con tutto che ordinariamente chi ha la elettione del le arme si intenda essere reo, io direi che ciò douesse ces= sare in questo caso: che se bene per parlare di arme io uẽ go a pregiudicare a me medesimo nella elettione di quel le, non percio la querela si uiene a mutare: anzi colui, che mi ha data la accusa di alcuno mancamẽto ha pur da prouare il detto suo,& non io da prouare la mia repul= sa. Et per tanto diremo, che per uigore della ingiuria

fatta a me, & da me ributtata colui habbia pure ad esſere attore; & che io per hauere chiamato lui alla uia delle arme, ne perda la elettione. Di che ne ſeguira, che colui haura da fare la pruoua della ſua intentione con quelle arme, che ſaranno elette da lui. Et benche ſouerchio mi paia di ricordarlo pur per non paſſar con ſilentio coſa, che poſſa uenire a conſideratione, ſi douera anchora hauer riſguardo quali parole ſi uſino ogni uolta, che ſi faccia mentione di battaglia: che il prouare, & il mantenere ſi prēdono nella medeſima ſignificatione, & ſi appartengono all'attore: là doue il reo non dee proferirſi ſe non a difendere, & a ſoſtenere, & quando di mantenere, o di prouare faceſſe proferta, egli ne diuerrebbe ſenza alcun rimedio incontanente attore. Ne delle riſpoſte, lequali ſi hanno da fare a cartelli; intendo io di douere altro dire, ſe non che da quello, che di ſopra ho ſcritto delle mentite, le riſpoſte anchora ſi potranno regolare: & che quando ſopra le mentite diſputatione non occorra, al mentito altro non rimane, ſe non diſporſi alla giuſtificatione, o alla pruoua, o alla ſodisfatione della ingiuria, & di queſta parte che nel terzo luogo propoſta habbiamo, nel terzo libro ne ragioneremo. Et qui non uoglio io rimanermi di dire, che coſa molto caualereſca ſembra a me che ſia in tutte le maniere dello ſcriuere il parlare honoreuolmente del ſuo nimico: che coſi il caualiere fa honore a ſe ſteſſo, moſtrando di hauer querela con perſona honorata. La doue chi altramente fa, dishonora ſe medeſimo, & ſi moſtra uoluntaroſo di combattere piu con la penna, che con la ſpada.

DEL MANDARE I CARTELLI. CAP. XV.

Oleuano gia i caualieri mãdare per disfida un guanto,& cõ poche paro le se ne spacciauano,quando haueua no a uenire ad abbattimento;che nõ era per auuentura stimato cosi gran de il uataggio di esser reo fra loro, non usandosi quella(non so s'io debbia dire ingegnosa o cauillosa) elettione di arme,la quale a nostri tempi si co= stuma. Dapoi uenne la usanza del mandare i cartelli: nel qual modo di procedere occorreuano anchora delle difficultà,& delle nouità, & spesse uolte con offesa del portatore. Et ultimamente s'è presa la maniera della publicatione:la quale è piu sicura,& piu spedita, maßi= mamente dapoi che i Signori ueduta tanta multiplicatio= ne di querele hanno proueduto, che ne' loro stati cartel li non si habbiano ad apprefentare, il qual modo essendo homai si fattamente introdutto,che da ciascuno si usa,nõ è necessario di dire intorno a cio molte parole.Tanto di ro,che come un cartello è publicato,et fede si ha della pu blicatione di quello,cosi dal di di quella si ha per intima to et per notificato,ne ui ha luogo ad iscusa,ne ad allegar di ignoranza. La onde con questo mezo è leuata la uia del nascondersi,et tutti quegli altri sfuggimenti, che usa re si poteuano quãdo duraua il costume di apprefentar gli.Questo diro anchora,ilche ho toccato di sopra par= lando delle mentite sciocche,che quãdo chi che sia mi ha ura detta una ingiuria presente, & senza uantaggio di

arme, o di persone, se io presente non gli hauro risposto per publicare poi appresso un cartello con mentite non mi terrò sodisfatto: che hauendomi colui senza soperchiaria incaricato, ne hauendogli io risposto, & uolendo di lontano rispondere uengo a confessare di non essere huomo da stare a fronte a fronte con esso lui, & cosi con opere consentendo, che egli mi sia superiore, non so come la scrittura a lui mi possa fare eguale. Et openione *mia è, che tal mentita per legittima non debbia essere tenuta.* Vero *è che se bene io non rispondo incontanente alle parole ingiuriose, non percio auuiso, che mi debbia esser disdetto di potere uno altro giorno far risposta a colui, che le mi haura dette, solo ch'io non mi conduca a farla con alcun uantaggio.* Et *se alcuno sara talmente stroppiato, o debole, che rispondendo si uegga manifestamente, che l'altro senza fatica nol potrebbe offendere, a costui douera esser lecito di cercare il uantaggio da potere sicuramente rispondere: & cosi di tutte le ingiurie, che sono dette altrui con soperchiaria, anchor che dette siano in faccia, chiara cosa è che in iscritura rispondendo, & per uia di publicatione, legittimamente ui sara risposto.* Et *quando altri con una altra soperchiaria rispondesse, legittima sarebbe anchora quella risposta.*

DEL MANDARE I CAMPI.

CAP. XVI.

Er le leggi è stato ordinato in fauore del reo, che a lui cosi del campo, come delle arme si appartenga la elettione: & cosi si usò gia di fare per alcun tempo. Poscia essendo stato conosciuto che il ritrouare de' campi non è minor peso, che beneficio, i rei hanno questa fatica lasciata a gli attori: & hora ordinariamente gli attori sono quelli, i quali i campi procacciano: ma uolendo nondimeno il reo usar della ragion sua, quella a lui non dee esser negata: & l'attore douera non mandare, ma riceuere la patente del campo. Et mandando il campo l'attore, se non lo mandera in termine di sei mesi dal di che egli attore sara conosciuto, piu non potra sforzare l'aduersario suo a battaglia, non essendo piu tenuto colui a rispondergli: che le querele non si debbono mantenere eterne; ne altri ha da hauere altrui immortale obligatione, eccettuato nondimeno quando ui fosse legittimo impedimento. Vero è che per istilo de' caualieri è stato ordinato, che non solamente dopo i sei mesi, ma dopo gli anni anchora accettino le richieste altrui, per non mostrare che uogliano in alcun modo fuggir la battaglia. Se ueramente il reo uolesse mandare il campo, l'attore per sei mesi douerebbe aspettare: et non mandandolo il reo in quello spatio di tempo, mancherebbe grandemente all'honor suo: ne per tanto douerebbe l'attore in termine di altri sei mesi mancare di

mandargliele egli a lui, & perciochè di giusto impedimento ho fatto mentione, intendo giusto quello, che euidentemente si potra conoscere: che meriti scusa; come graue infirmità, guerra della patria, o del suo Signore, essendo la persona sua euidentemente necessaria a quella impresa; o anchor prigionia, della qual dubitare non si possa, che ella da lui sia stata procacciata, o che schifare potendola, non habbi uoluto. Delle quali cose anchora in tempo conueniente se ne douera dar notitia, & farne la legittima scusa, come piu ampiamente tratteremo nel secondo libro.

DEL NVMERO DE CAMPI, ET DELLE SOSPITIONI. CAP. XVII.

Gli è introdutto un tal costume, che si mandano tre patenti di campo: il che è fatto, accioche altri habbia maggior testimonianza di sicurezza. Ne di quelle pare che rifiutar si possa di accettarne una; saluo se (come già ho detto) il reo uolesse prendere il carico del mandarle: nel qual caso haura da mandarne egli altrettante. Vero è che quando altri una sola ne mandasse, & che da allegar sospittione legittima non ui fosse, non so come honoreuolmente facesse colui, ilquale per non essersi seruato il costume di mandarne tre, riceuere non la uolesse, et sempre stimerei io che piu hauesse all'honore sodisfatto chi l'una mandata hauesse, che qual le tre hauesse domandate. Il che tanto maggior=

mente dico, quanto ella fosse di maggior Signore. Che quando Imperadore, o Re, o loro Luogotenente, o Capitano generale, o altro gran Prencipe concedesse campo franco, non ueggo come senza uergogna rifiutar si potesse di andarui, non ui apparendo manifesta sospitione. Et i Re uien tenuto da alcuno che non possano essere al legati sospetti. La quale quanto sia approbabile sentenza lascerò giudicarlo ad altrui, & percioche con questo mio scriuere non intendo di acquistare particolar gratia, ne fauore, ma con la penna ho da fare solamente ritratto uero di quello, che ho nell'animo, dico, che se i Re non possono essere cattiui, sopra loro non dee poter cadere sospitione. Quando i Re, & gli altri Prencipi fossero eletti a Regni, & a Prencipati per merito di uirtu, si come fu la loro prima institutione, direi, che in loro douesse hauere luogo questa sentenza: ma essendo quella elettione in successione mutata; & i moderni da gli antichi Prencipi i piu di gran lunga degenerati: & leggendosi, & iscorgendosi de gli esempij, per li quali si uede, che molti di coloro, che nelle sedie reali sono costituiti, non seruano legge di fede, ne di uirtu; & che hanno i loro appetiti per legge; la mia openione è, che come chi che sia allega la sospitione, il Signore, quale, et quanto grande che egli si sia, contra cui ella sara allegata, piu auanti procedere non debbia: & che procedendo tutti quegli atti, che fara contra l'una, & in fauore dell'altra parte, ne questa rileuino, ne quella grauino di cosa ueruna: anzi che prouando la cagione della sospition legittima, quel tal prencipe per non competente giudice debbia esser giudicato: & che al caualiere non

debba pregiudicare, che altri sia ne di corona ado. ..ra to, ne di mitra coronato. Et questo uoglio io aggiungere, che sono sicuro, che qual prencipe sara piu uirtuoso, & piu innocente, quegli con piu quieto animo softerrà, che altri lo alleghi sospetto, & inuiolabilmente seruera l'ordine, che da me è stato detto: Et quale incontrario si uedera operare, sara da dire che sia di diuersi costumi, & di diuersa natura da quella, che a uero Prencipe si conuenga. Et che in lui dee ueramente poter cader cagione di legittima sospitione.

CHE DOPO LA DISFIDA NON E' LECITO OFFENDERSI I CAVALIERI, SENON NELLO STECCATO. CAP. XVIII.

Apoi che altri ha altrui richiesto à battaglia, cosi ne al richieditore, ne al richiesto non è piu lecito in alcun modo offendere il suo aduersario: che quella richiesta obliga i caualieri a caminare per la uia ordinaria. Et anchor che tra loro nascessero delle dispute, & delle liti, da seruare hanno questa regola: percioche pendente la quistione, cosa alcuna non si ha da innouare. Et quale fra questo tempo all'aduersario suo facesse assalto, per mancator di fede dourebbe esser tenuto, giudicato, & dichiarato: & da altri caualieri per inanzi in altre querele come mal caualiero douerebbe esser ributtato. Et è questa sentenza cosi uniuersalmente approua-

ta, che a me con piu parole non è mestiero di douerla piu auanti confermare.

QVANDO ALTRI ALTRVI RI= CHIEDE PER OFFESA FATTAGLI DA TERZA PERSONA. CAP. XIX.

Vole alcuna uolta auuenire, che altri offeso da altrui di parole, o in altro modo, fara da uno altro dar ferite, o bastonate all'offenditor suo. Et si cerca se il ferito, o bastonato debbia richiedere l'auttore, o pur il percussore, alla quale domanda habbiamo pronta la risposta. Che si come le leggi ciuili in simili casi cosi cõtra l'uno, come contra l'altro procedono, cosi permettendosi in tal caso abbattimento, dourebbe il caualier poter procedere cosi contra l'uno, come contra l'altro di loro. Vero è che questo si dice, quando certo sia che l'uno habbia indutto, & che l'altro sia stato indutto. Che quando la cosa non fosse piu che manifesta; non douerebbe esser lecito all'offeso lasciar la querela certa per pigliare la incerta. Et certo essendo che egli è aggrauato da alcuno, la dubitatione, o presuntione sua non fa che egli sia atto a richiedere altra persona di honore, se prima non si disgraua contra chi gli ha fatta la grauezza, & risentendosi contra chi lo ha con mano offeso, et uincendo lo, chiara cosa è, che disgrauato ne rimane. Ma per uccidere o uincere quello, che egli hauesse richiesto come auttore principale, nol so come fosse rileuato; che quel

l'altro potrebbe ſempre dire, che egli per ſuo particola=re intereſſe lo percoſſe: & che la pruoua delle arme è pruoua incerta, ma la percoſſa è ſtata certa. Et in tal modo a lui ne rimarrebbe ſempre quella grauezza. Per che io mi riſoluo pur a dire, che il facitor manifeſto del la offeſa, & non l'occulto attore ſi dee richiedere: Et queſto raffermo anchora quando ui foſſero alcuni indi=tij, che di quelli dubitar ſi puo che ſiano falſi, ma du=bitar non ſi puo dello offenditore.

IN CASO, CHE NASCA DISPVTA SOPRA LA QVERELA, O SOPRA LA PER=SONA DEL RICHIEDITORE, QVELLO CHE SI HABBIA A FARE. CAP. XX.

Olte uolte accade che altri richiede altrui a battaglia, et che il richieſto non accetta la disfida, ma riſponde con alcuna eccettione: opponendo o che egli la querela nõ intende, o che ella a lui non tocca, o la perſona del richieditore è infame, o ha altro carico, non è pa=ri di conditione, o alre coſe tali. Nel qual caſo non è da dire, ſe non che prima che ſi paſsi piu oltre è neceſſa rio, che le difficultà nate ſi chiariſcano: et il modo di chia rirle è, che i caualieri di comune concordia ſi rimettono al giudicio di alcun Prencipe, o di caualieri confidenti eletti da amendue le parti: & ſecondo che da loro è giu=dicato; coſi la querela ſi ha da laſciare, o da perſeguire

Et quando altri non uolesse accettare il proposto giudicio, la openione de' caualieri sarebbe di lui, se fosse attore, che le oppositioni fattegli giustamente gli fossero state fatte. Et se fosse reo, che egli conoscesse hauer ingiusta querela da difendere. Et quando l'attore fosse egli, che il giudicio rifiutasse al reo, nõ rimarrebbe da far altro se senon starsene; quando ueramente il reo schifasse la determinatione, all'attore sia apparterrebbe di passar piu oltre; che hauendogli mandate, o notificate le patenti di campo, dourebbe tornare a mandargliele, o a notificargliele richiedendolo che o ne accetti una, o ne mandi tre altre a lui da eleggerne una, con protesta che non si risoluendo colui di accettare, o di mandare, esso gli fa intendere che accettera, & ha per accettata la tale, specificando una delle sue patenti; & che inconueniente termine si trouera a quel campo per diffinir con arme la querela con lui, se ui sara; altramente in contumacia procedera alla sua infamia, con quelle clausule che in tali casi si sogliono usare. Et è questo ordine cauallaresco, & ragioneuole: che se un tal modo di procedere non si fosse trouato, ad ogniun sarebbe lecito come egli fosse a battaglia ricercato non uolere accettare ne battaglia, ne giudicio: & il richieditore senza rimedio ne rimarrebbe schernito. Et questo rimedio è lecito ad usare, quando il reo fugge il giudicio da douerne essere dalle parti eletto di comune concordia; o quando la querela è contestata, & chiara, ne piu ci rimane cosa da determinare: che rimanendo articolo da determinare, nõ si puo obligare altrui ad accettare, ne a mandare patenti di campo: che quelle hanno luogo, quando finite le dispute altro non rimane

che il uenire alle mani.

SE IL SVDDITO DEE OBEDIRE AL SVO SIGNORE CHE GLI VIETI IL COMBATTERE. CAP. XXI.

I suol domandare da gli scrittori di questa materia, se essendo alcuno a battaglia ricercato, et uietandoglie le il suo Signore, egli habbia a segui tare la disfida, o il comandamento. Intorno alla qual dubitatione i caua lieri sono risoluti, che per i loro Signori uogliono ben mettere la uita ad ogni pericolo, ma l'honore il si uoglio no a se stessi conseruare immaculato, & cosi hanno in costume di fare; che come a battaglia sono richiesti, o co me intendono, che altri sia per richiedergli, o hauendo essi intentione di richiedere altrui, cosi si riducono in parte doue in potere del Prencipe loro non sia di fargli arrestare: & senza hauer risguardo ne a gratia di Si= gnore, ne a perdita di beni, ne ad esilio di patria, a gli abbattimenti si conducono, & chi altramente facesse fra persone che delle arme facciano il mestiero, sarebbe sti= mato hauere un gran mancamento cõmesso, et che degno non fosse di usare fra caualieri: & quando egli uolesse tentare poi con altrui di prendere nuoua querela, da quella sarebbe legittimamente ributtato: & contra que= sto stilo per lungo uso confermato, et uniuersalmente, da caualieri approuato, non è mestiere che altri a disputare

s'affatichi. Ne in questo proposito si conuiene allegare la antica disciplina della guerra, per laquale non era lecito a soldato a uscire a combattere con soldato di esercito nimico contra il comãdamento, o senza licenza del Capitano: che questo si osserua anchora a nostri di in quella guisa, che da gli antichi si usaua di osseruare, ma i casi sono molto diuersi: conciosiacosa che altro è essere in uno esercito, doue si habbia obligatione di intendere a quella speciale impresa; & altro, starsi nella patria otioso. Poi gran differenza è da quelle disfide, che si leggono nelle antiche historie, a quelle del nostro Duello: lequali non hauẽdo hauuto in costume ne quasi in cognitione gli antichi Romani, non hanno potuto dar loro ne legge, ne regola alcuna. Appresso gli antichi i caualieri di due contrarij eserciti, i quali a questo proposito da dottori sono allegati, a battaglie particolari si conduceuano per una di due cagioni: o perche dalle parti era rimessa la diffinitione della guerra in alcuni pochi caualieri, si come fu fatto ne gli Horatii, & ne' Curiatij, & in tal caso il fare elettione de' combattenti s'appartiene a superiori, & non è lecito a ciascun che uuole il pigliarne la impresa, o uero si faceuano per dimostratione di ualore: di che se ne leggono de gli antichi, & se ne ueggono tutto di de' nuoui essempij: & in questa maniera non è ueruno ne gli eserciti, che habbia piu obligatione uno, che uno altro, facendosi le cotali disfide in generale. Si che in questo caso soldato non ha da combattere senza licenza: ne per tal cagione non combattendo carico alcuno gliene rimane: conciosiacosa che egli ha da adoperare il ualor suo in quella guerra non secondo il suo

appetito,

appetito,ma secondo il comandamento di colui, cui egli
si è per prezzo,& per fede obligato, non hauendo esso
obligatione di interesse particolare. Colui ueramente, il
quale ha carico speciale di querela di honore,a quella si
tiene hauere tanta obligatione,che molte uolte abbando=
na l'essercito, la patria,& il natural suo Prencipe, &
Signore. Intorno alla qual cosa io dirò partitamente
quello,che a me ne occorra. Vero è che quando in due ni
mici eserciti fossero due cauallieri,i quali hauessero l'u=
no cō l'altro querela,non douerebbono ne l'uno richiede
re,ne l'altro rispondere senza l'auttorità de' loro Capi=
tani:che senza la loro licēza nō è lecito a ueruno di trat
tare cosa con persona dell'esercito nimico, ma quando
l'honore a perseguire la querela gli stringesse, & la li=
cenza hauere non potessero, eßi da quella seruitù come
il più potessero honestamente allontanādosi, douerebbo=
no metterſi per quella uia,per la quale dall'honore fosse
ro inuiati:& ciò dico io tanto maggiormēte,quanto al=
tri si sente essere incaricato: percioche infin che egli da
quel carico non s'è diliberato, dee fuggire ogni pericolo
sa fattione,per nō rimanere anchor morendo dishonora=
to:et dee guardarsi,che altro carico non gli soprauenga,
per lo quale colui, col quale egli ha la prima querela,
non habbia occasione di ricusare di uenir con lui alla dif
finitione.Di che si tiene da caualieri, che trouandosi al=
cuno in città assediata, & non potendo hauere licēza di
uscirne,debbia gittarsi dalle mura, per andare a difende
re il suo honore, non uoglio negare che quando si trat=
tasse dello interesse della patria, o del natural Signore,
non ui si douesse hauere alcuna consideratione,maßima=

mente quando nella persona di quel tale consistesse buona parte del carico, o de consigli di quella fattione, ma in altri casi per comandamenti, ne per pene non dee caualiero ne mancar di richiedere, ne rimanersi di rispõdere, ne schifare di andar alla battaglia. Ne i Signori per parer mio douerebbono uolere da' loro soggetti cosa, che sia contra il loro honore, Et percio io non lodo le ordinationi di que' Prencipi, i quali fanno gli statuti, che da loro sudditi non si muouano abbattimenti, & che altri anchor che ui sia chiamato, non ui debbia andare: che in questa guisa mettono i caualieri in necessità o di essere condennati, o di rimanere dishonorati. La onde perauuẽtura piu lodeuole sarebbe, se facessero legge, che alcuno non mouesse Duelli senza darne loro notitia: che questo sarebbe honestißimo comandamento: & eßi intendendo le querele, potrebbono tentare in alcun modo di troncarle, o di assettarle con compositione, & con conueniente sodisfattione. Et quando cio fare non potessero, se quelle diffinition di arme meritassero, le douerebbono lasciar passare innanzi: & quando no, imporre loro silentio sotto grauißime pene, et castigare i disubidienti con ogni seuerita. Et il medesimo fare anchora quando altri hauendo o malamente, o ingiustamente offeso altrui, non uolesse dargli conueniente sodisfattione.

COME DEBRIANO I CAVALIERI PRENDER LE QVERELE PER COMBATTERE LEGITTIMAMENTE. CAP. XXII.

Ogliono i caualieri, i quali alcuna querela prendono a diffinire, prenderla con una tale intentione, che anchor che giusta sia la cagione, per la quale a combattere si inducono, non percio essi per la giustitia combattono, ma per odio, & per desiderio di uendetta, o per altra particolare affettione. Di che molte uolte auuiene, che altri, tutto che la ragione sia dalla sua parte, rimane della battaglia perditore. Che Dio, il quale uede tutti i piu riposti secreti de' nostri cuori, & che de beni, & de mali da le giuste retributioni, uuol punire quella mala intentione, & si riserba a castigare il malfattore, quando lo incomprensibile suo giudicio conosce il tempo douere essere piu opportuno. Che un huomo non dee egli presumere di douer castigare un'altro huomo per fidanza del suo ualore: conciosia cosa, che (come dice lo scrittore dello spirito santo)

„ Et non sara il possente liberato
„ Nella grandezza delle forze sue.

Ma nel giudicio delle armi si dee il caualiero, appresentare nel cospetto di Dio, come uno istrumento, ilquale la sempiterna sua Maestà habbia da adoperare in fare la giustitia, & in dimostrare il suo giudicio. Non douero

io, se altri alla donna mia haurà uoluto far uiolenza, chiamare colui alla pruoua della spada principalmente per uendicare me di quella ingiuria. Ne se alcuno contra il Prencipe, o contra la patria hauerà commesso mancamento, douero accusarlo, & richiederlo a battaglia per odio ch'io porti a lui; o per acquistare la gratia di quel Signore: o per riportarne honore. Ne, se alcuno parente, o amico mio sarà stato morto, douero io chiamare a Duello l'ucciditore per la amista, o per lo parentado, ch'io hauessi con colui: ma la intention mia douera esser tale, che quando anchora io non fossi specialmente offeso; ne alcuno affetto, o rispetto particolare a cio mi inducesse, per amore di uirtu, & per bene, & utile uniuersale io sarei per prendere la medesima querela. Che douero io in una ingiuria particolare hauer dinanzi a gliocchi non la persona, che fatta la ha, et non quella, a cui ella è stata fatta; ma hauer risguardo quanto un tale atto dispiaccia a Dio; & quanto danno, & quanto male ne possa seguitare alla humana generatione. Et sopra uno adulterio si conuerrà prender le armi non come per una speciale persona, ma si hauerà a considerare quanto santo, & quanto religioso sia il nodo del matrimonio: il quale essendo un legame di legittima compagnia da Dio instituito, acciochè in quello il maschio et la femina non come due, ma come una sola persona habbiano da uiuere in tal congiuntione, che da altro che dalla morte non possano essere separati; & acciochè per quello il marito, & la moglie ne' figliuoli da loro generati habbiano da riconoscere se stessi, et da uiuere in quelli anchora dopo la uita, & da degnita di quello consi=

derando, & come per lo mezo dell'adulterio la diuina istitutione uenga ad essere uiolata, & la matrimoniale congiuntione separata, & la generatione corrotta, douera il caualiero non tanto per uendicar se, ne per castigare altrui, quanto per conseruatione di un legame cosi inuiolabile disporsi a prendere in mano le arme con ferma speranza, che col mezo di quelle Dio; ilquale (come dice Paolo) ha da giudicare gli adulteri, sia per darne seuerissima sentenza. Non altramente se alcuno contra il Prencipe, o contra la patria hauera tenuto alcuno trattato, douera pensare il caualiero, che i Prencipi sono da Dio stati sopra noi ordinati, accioche come ministri di lui habbiano da reggere, & da gouernare noi sua humilissima gregia: & che essendo a Dio gratissime sopra tutte le altre cose le ragunanze de gli huomini, iquali sotto le medesime leggi congregati regolano la loro uita & i loro costumi: noi dopo Dio obligatione alcuna non habbiamo maggiore ad altrui, che a' Luogotenenti di lui; iquali sono i Prencipi nostri, & a quelle congregationi de mortali, sotto le cui leggi siamo nati, & alleuati; le quali sono le patrie nostre; & che maggiore sceleritа non puo comettere alcun mortale, che ribellarsi a colui, che da Dio gli è stato dato per rettore; o a colui anchora, a cui egli si è obligato per fede; o tradir quella citta, alla quale egli per origine, & per le molte congiuntioni ha cotanta obligatione. Et per tanto douera come publica peste, & non come particolare nimico perseguitare il cōmettitore di cosi odioso eccesso, alla pruoua delle armi chiamandolo con certa fede, che Dio, ilquale ci raccoglie come figliuoli per fede, habbia da castigare

il uiolatore della publica fede . Il medesimo dico ancho= ra quando altri hauera alcuno homicidio commesso , & che pruoue ciuili non ui siano, che a colui , ilquale di tal delitto intendera di accusarlo , & di douergliele con abbattimento prouare , si richiedera di mettersi auanti la nobilta della humana creatura , la qual chi con homi= cidio dissolue, dissolue la piu bella opera , che da noi si veggia essere stata fatta da Dio ; Et , *quanto è in lui , dissolue la imagine di* Dio , & *la sua somiglianza .* Et *percioche* Dio *gia nella sua santissima legge statui , che i homicidiali del suo altare fossero leuati , & alla morte condutti , sapendo il caualiero quanto per tal peccato* Dio *si senta offeso, potra chiamare colui a* Duello , *non per uolerlo egli uccidere , ma per farsi ministro di ese= quire la diuina uoluntà , & il suo santissimo comanda= mento.* Et *per non andare per tutte le maniere de man= camenti discorrendo, con gli esempij , che dati habbiamo dell'adulterio, del tradimento , & dell'homicidio , potra il caualiero anchora gouernarsi in qualunque altra spe= cie di oltraggio, per lo quale egli intenda di douere chia mare altrui alla pruoua dello steccato .* Et *quello , che detto ho dello attore, dico medesimamente del reo : che egli non con altra intentione douera condurcersi alla battaglia , che per difendere l'innocenza , & l'honore: le quali sono cose, che si come leggiermente si macchiano cosi con ogni studio dee cercare ciascuna persona di con seruarle immaculate, & a difesa di quelle non solamen= te si dee mettere per lo proprio amore di se , & per lo suo interesse particolare, ma con openione , che liberan= dosi egli da quella particolare ingiuria , & sopra quel=*

la la diuina giustitia dimostrandosi, i maluagi accusatori habbiano ad essere men pronti a douer per innanzi apporre alcuno misfatto a persona, che habbia le mani innocenti, & mondo il cuore. Che habbia le mani, & con questa intentione doueranno i caualieri, o siano attori, o pur siano rei (sentendosi combattere per la giustitia) prendere le querele & da prouare, & da difendere: che in tal maniera meriteranno di essere ueramente tenuti ualorosi: percioche (secondo che dice Cicerone) l'animo, ilquale non schifa i pericoli, se per suo appetito, & non per comune utilita è sospinto a quelli, audace anzi che forte douera essere nominato. Et qual caualiero con tal mente, con quale habbiamo detto, si condurra a battaglia, potra andare con animo franco, & sicuro, che Domenedio, di cui infallibili sono i giudicij, dara la sentenza in fauore di colui, ilquale combattera per la giustitia.

CONCLVSIONE DEL PRIMO LIBRO. CAP. XXIII.

Abbiamo fin qua assai pienamente ragionato delle mentite, & dello attore, & del reo, & di alcune altre cosette particolari necessarie a sapersi, & a seruarsi da' caualieri prima che essi a gli steccati si conducano: le quali se diligentemente saranno notate, & messe in opera, lo [illegible] che [illegible]n uolte occa

ſtoni rimaranno a coloro, che ſi dilettano di diſputare. Et intorno alle materie, delle quali habbiamo parlato ci ſono anchora non poche coſe degne di non poca conſideratione: le quali noi a bello ſtudio habbiamo in altra parte rimeſſe da potere trattare, ſi come diremo appreſſo ſeguitando. Et tanto ci douera baſtare di hauer detto in queſto primo libro per parte della propoſta materia del Duello.

IL FINE DEL PRIMO LIBRO.

DEL DVELLO

DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO

LIBRO SECONDO.

PROEMIO.

Avendo il creatore di tutte le creature da principio produtta la maſſa de' cieli, & della terra, & di quella formati prima i piu nobili intelletti, & appreſſo il celeſte, & dapoi queſto baſſo noſtro mondo, si come a quello dato hauea il mouimento delle continue, uarie, & contrarie reuolutioni, & ornatolo di infiniti lumi, coſi a queſto diede diuerſi mouimenti, et di molte maniere di animãti lo fece adorno. Che nell'aere collocò da tutte le parti i uenti, i quali per quello diſcorrendo haueſſe a tenerlo eſercitato: & ui aggiunſe i uaghi augelli, accioche per quello le penne battendo le andaſſero ſolcando, & con dolciſſimi canti luſingandolo lo faceſſero riſonare. Et hauendo il mare intorno alla terra diſpoſto, & per quello ſeminate le molte & belle Iſolette, che quello di[illegible] cielo ſparte,

gli diede secondo la diuersita delle regioni diuersi corsi, & diuerse alterationi, & uolle, che i fiumi andassero quasi partendo & [illegible]o, & che pace non hauessere infino a tanto che con quello non si mescolauano. Et quello, & questi riempie di molta uarietà di pesci, & di cosi fatti animali, che di mostri appresso di molti hanno ottenuto il nome. Alla terra ueramente hauendo poco, o nullo mouimento conceduto, & hauendo quella istessa in pianure, alzata in montagne; & abbassata in ualli; & nelle uiscere di quella poste le maniere delle gioie, de' metalli, et altre: et quella coronata di piante, uestita di herbe & ornata di fiori, la fece essere albergo di innumerabili fiere, et di altri mansueti animali, & ultimamente accioche qua giu non mancasse chi intentamente contemplando il mirabile suo magistero, a lui ne rendesse gloria & honore, formò l'huomo alla imagine sua, & alla sua simiglianza: & quello uestì di spoglia terrena, laquale essendogli comune co' bruti, a fine che egli da quelli potesse separarsi, & conseruarsi nella naturale sua nobilta, a lui diede la ragione, & la fauella, accioche intendendo & iscorrendo potesse i concetti suoi fare manifesti. Et si come la celeste parte con la terrestre insieme fanno una creatura, non altramente uolle la diuina sapienza che congiunta fosse la lingua con la mente, perche essendo essa somma uerita, noi la uerita celebrando, quella hauessimo continuamente da honorare. Essendo noi adunque stati fatti tali, se non uogliamo a Dio, & a noi medesimi essere ribelli, ci debbiamo con ogni studio guardare da parlar cosa altra da quella, che sentiamo nello animo. Chi, come [illegible] stesso commetta

tere maggior mancamento, che da se medesimo separandosi, hauere nella lingua il contrario di quello, che egli ha nel cuore; E qual possiamo noi fare a Dio ribellion maggiore, che essendo egli (come detto habbiamo) suprema uerita, lui abbandonando congiungerci con l'aduersario suo? del quale è ueramente stato scritto,

„ *Ch'egli è bugiardo, & padre di menzogna.*

Et è fermamente il uitio del mentire uitio cosi abomineuole, che non so quale altro poßa esser piu pernitioso alla humana generatione: che per non mi stender breue in dirne tutto quello, che dire ne potrei; ilche sarebbe troppo lungo, tanto ne diro io, che questo solo leua dal mondo la fede, & leua il conforto della humana conuersatione. Il perche essendo la menzogna cosa cosi brutta, dee chiunque uuole essere ueramente huomo, tenere un cosi sporco uitio da se lontano: & quanto altri desidera di essere piu eccelso, & piu raro fra gli altri huomini riputato, tanto piu di tal mancamento dee egli procurare di douere uiuere separato. Et come che a ciascuno di fuggire un tal difetto si appartenga, cio principalmente è richiesto a coloro, i quali per essercitio di arme, & per opere di caualleria disiderano di uenire gloriosi: che hauendo eßi da difendere la giustitia, a quella, & all'officio loro s'oppongano ogni uolta che si partono dalla uerità. Là onde per fuggire un cotal biasimo per inuecchiata consuetudine da loro è stato introdutto, che a qualhora uiene loro apposto che eßi mentono (quando per altra uia la uerità del detto loro non possano giustificare) hanno da ributtare quel carico con mano armata. [illegible] in qual maniera si debbia regola-

re,noi,come il meglio habbiamo potuto, nel passato libro ci siamo affaticati di dimostrarlo. Et hora la incominciata materia continuando di mano in mano trattere mo quali siano quelle querele, che meritino abbattimento, & quali siano le arme caualeresche, & appresso di quelle altre cose,che nel cospetto de' Signori,i quali danno i campi franchi,& ne gli steccati, & fuori di quelli o possono interuenire, a loro possono in alcun modo appertenere.Di che essi haueranno a sapere,che non tanto a caualieri combattenti, quanto a loro sara scritto questo secondo libro; & come a cosa che a loro si richieggia doueranno porgerui orecchie con attentione.

DELLA INGIVRIA, ET DEL CARICO. CAP. PRIMO.

Arrà forse strana cosa ad alcunò, che hauendo noi gia trattato nel precedente libro assai copiosamente la materia delle mentite, & hauendo detto la loro propria natura essere di ributtar le ingiurie,et essendo ingiurie prima che le repulse di quelle, parrà dico forse strana cosa, che hauendo delle repulse ragionato, hora con ritroso ordine delle ingiurie torniamo a ragionare.Ilche anchora che cosi sia,nòi non senza euidentissima cagione habbiamo uoluto questa materia a questo libro riserbare. Conciosiacosa che iscorgendo il peruerso costume, il quale intorno a gli abbattimenti uniuersalmente si [illegible] uia, & senza

alcuna legge osseruare i caualieri corrano alle spade sen za considera[illegible] se quelle querele per uia ciui= le si possano prouare o se elle meritino, o non meritino, che per quelle a battaglia si debbia uenire: Ne sperando noi ageuolmente di potergli dal loro strabocchevole cor so riuocare. Douendo in questo secondo libro ragionar di quelle cose, le quali co' Signori de' campi, & nella lo ro presenza si trattano, habbiamo uoluto indugiare a parlare in questo luogo distesamente delle ingiurie, per proporre innanzi a gliocchi di eßi Signori la natura, & la consideratione di quelle, ricordando loro che ragione ueruna non cõporta, che diano a persona alcuna paten= te di campo, se prima la qualità della querela non inten dono, & non conoscono, che ella meriti pruoua di arme, & se non sono giustificati, che ella per altra uia non si possa prouare. Et a queste cose, che dette ho, di una in una è officio loro di riuolger bene l'animo con tutta la in tentione; che altramente facendo, secondo che ueduto è far molte uolte, eßi non pur non aprono la strada alla uerita, per giustificatione della quale il Duello è stato istituito, anzi contra la giustitia operando, de' loro cam pi fanno beccarie di carne humana. Ma dello officio de' Signori piu distintamente si dira nel processo dello scri= uer nostro, secondo che il suggetto ci portera la oppor= tunita. Et hora la proposta materia seguitando, dico, che tutte le querele, lequali nascono fra caualieri nascere sogliono per sentirsi altri ingiuriato, o incaricato: & per le bocche de gli huomini si sentono tutto di queste pa role, & perauentura pochi sono quelli, che intendano quello, che elle significano, come [illegible]. Di che noi

diremo incontanente quanto per la loro intelligenza ci pare essere necessario. Ingiuria adunque non è altro, se nõ cosa fatta fuora di ragione, o, come diciamo noi, a torto: la onde ingiuriato uiene a dire, quanto offeso a torto. Et *carico altro non è, che obligatione di ributtare, o di trouare, o di riprouare alcuna cosa.* Et *questa uoce è cosi detta, percioche i giurisconsulti dicono, che all'attore sopraſta il carico del prouare; perche ne seguita, che quando udiamo che altri rimane incaricato, altra cosa non habbiamo da intendere, senon che egli sia l'attore.* Et *intorno a queste due uoci è da sapere, che alcuna uolta altri fa altrui ingiuria et carico insieme; & altre uolte carico senza ingiuria: & si puo anchor fare ingiuria senza carico.* La *ingiuria aggiunta al carico è in questa maniera, che a me uiene apposto da chi che sia alcuno mancamento, ilquale da me non è stato commesso, con questo biasimo colui mi fa ingiuria in quanto contra tutte le ragioni del mondo cerca di darmi mala fama: et mi fa carico, in quanto mi obliga a douer quella ingiuria ributtare, & rispondere a quelle oltraggiose parole, se uituperato non ne uoglio rimanere: & per tanto io rispondo con la mentita, & uengo ad iscaricare me, & a dare carico a lui: ilche è leuar me di obligatione, & ad obligare lui alla pruoua del suo detto; & cio è a fare, che egli diuenga attore.* Doue *e da notare, che io a lui fo solamente carico, & non ingiuria: percioche ragioneuolmente fo io tale risposta, et gli metto addosso il peso, che pur dianzi ho detto.* La *ingiuria senza carico è di due maniere, cioè di parole: & di fatti.* Di *parole, come se altri dicesse alcuna cosa la quale manifesto fosse,*

che ella fosse falsa, & a questa non sarebbe necessario far risposta: che il dicitore di quella senza alcuna repulsa per bugiardo, & per falso accusatore sarebbe conosciuto: anzi di parole cosi uane a me parrebbe, che piu honoreuole saria il lasciarle senza risposta: che rispondendo mostrare di farne conto alcuno. Et in cio lodo io la sentenza di Q. Metello Numidico, *ilquale essendo stato in presenza del popolo* Romano *di parole lacerato da uno de'* Tribuni *della plebe disse, che ne per amico lo uoleua, ne uoleua guardarlo come nimico, ne fare alle sue parole risposta, indegnissimo riputandolo, che i buoni dicessero di lui bene, & non atto suggetto, del quale ne hauessero a dir male.* Et *quando pure sopra cosi false, et uane parole dette per altrui onta altri si conducesse a dar mentita, ella sarebbe souerchia: si come quella, alla quale abbattimento non si richiederebbe; che dandosi gli abbattimenti per cagione di dichiaration di uerita, poi che la uerità è manifesta, non si ha da metterla in quistione ne gli steccati.* La *ingiuria ueramente de' fatti senza carico è quando altri o con soperchiaria, o in altra guisa malamente la fa; & che chiara cosa è, che quello è stato atto tristamente fatto, & da mal caualiero; & questa ingiuria dico io, nõ meno di quella delle parole esser senza carico:* Percioche *si l'ingiuriato richieder uolesse colui, che quell'oltraggio fatto gli hauesse, che potrebbe egli dire di uolergli prouare, se non che colui gli hauesse usata soperchiaria, o che tristamente hauesse adoperato.* Et *se gia è chiaro che cosi sia (si come gia s'e detto) che si richiede piu di uenirne alla pruoua?* Et *se altri mi dicesse, Adunque douero io rimanermene con la*

ingiuria senza dargli il conueniente castigamēto? A questo risponderei, che gli steccati sono stati ordinati per giustificatione di uerità, & non per dare altrui modo di far uendetta: & che le punitioni delle così fatte ingiurie a Prencipi di darle si richiede per mantenere in pace i loro soggetti. Ilche quando essi facessero, & lo facessero seueramente, forse men molte sarebbono le querele, delle quali si ueggono tutto dì impastricciati i muri, & le colonne. Et per tornare alle uendette dico, che chi a quelle pensa, dee cercare altra uia, che quella del Duello, & in questa materia non mancano di coloro, i quali dicono, che ad una soperchiaria si conuiene una altra soperchiaria, & ad uno tradimento uno altro tradimento: ne' quali casi io torrei anzi a difendere chi fatto l'hauesse, che io dessi consiglio, che si facesse.

QVANTA SIA LA VERGOGNA DI CHI FA ALTRVI INGIVRIA CON SOPERCHIARIA, O IN ALTRO MODO MALAMENTE. CAP. XI.

IO so che a molti, i quali uanno piu presso al corrotto costume, che alla ragione, potrà parer nuouo quanto io ho detto nel capitolo precedente; Perche ho da dire anchora tanto auãti, che in una ingiuria tristamente fatta nõ solamente lo ingiuriato nõ è egli l'incaricato, ma che il facitor della ingiuria cõ uituperio ne rimane,

che nelle cose di cauallaria non facendo altrui atto uergo gnoso, o uile, non si puo dire, che egli al debito del caua= liero sia mancato: & il guardarsi, che altri non gli fac cia una soperchiaria, o un tradimento, a me sembra che sia cosa impoßibile; & percioche altrui interuenga co= sa, dalla quale egli guardare non si possa, non dee essere stimato cosa uergognosa. Cosa uergognosa, & uitupero sa dee bene essere reputato, quando l'huomo non si guar da da fare di quelle tristitie, dalle quali in suo podere è il guardarsene. Io posso guardarmi da fare ingiuria al= trui: posso guardarmi da fare uno atto cattiuo: posso guardarmi da mancar di fede: posso guardarmi di fa= re un tradimento: & guardar potendomene, & non guardandomene, trabocco in infamia, & in uituperio tanto grande, quanto non è uergogna maggiore di quel= la, che l'huomo si fa a se medesimo. La uergogna adun= que douerà essere di colui, che hauerà fatto l'atto brut= to, non di colui, uerso ilquale sarà stato fatto. Il che con quell'altro argomento anchora si puo confermare; che non procedendo altri cauallerescamente mostra di non essere ardito di uenire da pari a pari a pruoua cō colui, cui egli di aßaßinare s'affatica. Et di questa mia openio= ne ho io auttori antichi philosophanti, da' quali è stato detto, che la ingiuria non è di colui, a cui ella è fatta, ma di chi la ha fatta. Perche non mi rimarrò anchora di dire una altra cosa del mio parere; che in uso di altra querela io direi, che il facitore della dishonesta ingiuria da gli steccati potesse essere legittimamente ributtato, co me colui, che hauesse mancamento commesso: & che il ri ceuitore di quella ui douesse ragioneuolmente essere ac=

colto preſupponendo ſempre nondimeno, che il manca= mento dello ingiuriante ſia manifeſto. Ne uoglio paſſare in queſto luogo un peruerſo coſtume de' noſtri tempi, il quale coſi dalla ragione dee eſſere dannato, come egli è dal uulgo cō molta affettione ſeguitato. Et queſto è, che come altri ſi ſente eſſere legittimamente da altrui men= tito; coſi egli per diſgrauarſi dalla pruoua cerca di fa= re una offeſa di baſtone, o altra malamente, & in qua= lunque modo per lui ſi puo a colui, che gli ha data la mentita: & molte uolte uolge le ſpalle, & ſi mette in fu ga, accioche l'offeſo non ſe ne poſſa incontanente riſenti re; & in tal maniera gli pare di eſſerſi ben ualoroſa= mente ſcaricato. Et la openion uolgare iſtima, che coſi ſia: & non s'auuede il cieco mondo in quanto errore egli ſi truoui immerſo; & quanto ſia falſo il giuditio di coloro, che coſi tengono. Che primieramente ſe io per cagion di honore mi conduco a fare alcuno effetto, quel= lo ho da fare honoreuolmente, & da caualiero; & non uergognoſamente, & da traditore; & credere non deb= bo che una opera uituperoſa mi debbia honorare, ne ſca ricare; anzi ho da eſſere ſicuro, che il carico fattomi da colui mi rimane addoſſo, & che io ſopra quello con quel la opera biaſimeuole mi aggrauo anchora di una mag= gior uergogna. Poi ſe in uno ſteccato non poſſo fare co= ſa piu danneuole che fuggire (ſi come ſi dira appreſſo) come debbo io penſare fuggendo di hauere all'honor ſo= disfatto? Et perche non ſi dee tenere da tutto l'ordine di caualleria piu honorato colui, dal quale io fuggo, che io ilquale fuggo quantunque io fatto gli habbia ogni graue offeſa? che l'offendere altrui non è coſa honore=

uole; & il fuggire è uergognoso. Pertanto io non diro mai, che uno dirittamente mentito per hauer fatto uno atto tal, si sia percio dal carico liberato: & che egli non sia obbligato a prouare quello, sopra che la mentita gli è stata data: anzi sempre lo hauero io per attore. Et questa è la sentenza mia fondata sopra le ragioni, le quali detto ho: & le quali mi par che da caualieri piu si debbiano abbracciare, ch'una openione di uulgo, dellaquale non si uede ne legge, ne fondamento di ragione. Et con queste regole douerebbono per mio auuiso i Signori, a quali per hauer campo franco si ricorre, esaminar bene le cagioni, per le quali altri intende di uenire a Duello. Et torno a dire, che concedere non debbono alcune patenti, se prima bene non conoscono la natura delle querele: & se elle abbattimento meritano; & selle per altra uia prouar si possono, che per quella della spada Ne si dee alcun Signore muouere a prieghi di chi che si a dare abbattimenti non necessarij: percioche oltra la offesa, che si fa a Dio, si fa gran torto altrui, tirando alla battaglia chi a combattere non è obligato: & si fa ingiuria a que' tribunali, dauanti a' quali quelle differenze diffinire si douerebbonno, mettendo le mani nella loro giuriditione. Et non con minor baldanza dee altri ricusare di compiacere altrui nelle men che honeste domande, che altri a domandare le cose men, che honeste si conduca.

CHE NON SOPRA OGNI MENTITA SI DE CONCEDERE ABATTIMENTO CAP. III.

Abbiamo nel primo libro fatto uno assai lungo ragionamento intorno alle mentite per mostrare altrui quali debbiano essere leggittime giudicate. in questo habbiamo parlato della ingiuria, & del carico, dimostrãdo, che il carico sia quello, che per obligatione di honore sforzi altrui a ributtare, o prouare, o a riprouare alcuna cosa. Et per quello che delle mentite, delle ingiurie, & de carichi si è discorso, conchiudere si puo, che la mentita legittimamante data, è quella, che fa il carico per lo quale altri è obligato alla pruoua: & alla pruoua dico io semplicemente, & alla pruoua delle arme; percioche come ho gia detto, & ridetto: & sono per dire, & ridire, in caso che altra pruoua si possa hauere, che quella delle arme, la mentita non solamente non obliga a battaglia, ma ogni caualiero è tenuto lasciando la proua della forza, di ricorrere a quella della ragione. Hora qui ho io da aggiungere, che ne anche ogni mentita, della quale non si possa hauere giustificatione per uia ciuile, merita incontanente abbattimento. Che nõ uorrei, che alcuno si desse a credere, che nella mentita fosse questa forza di astringere altrui a douer uenire a Duello; come pare, che introdutta ne sia la openione: la quale non altronde procede, senon della corrotta usanza, alla quale ha dato origine il poco auuedimento di alcuni

primi Signori, iquali fuori di ogni legge, fuori di ogni ragione, & fuori di ogni dritto stile di caualleria da principio apersero gli steccati a persone infami, & senza cagion legittima, uaghi di farsi spettatori nelle battaglie de gli huomini in quella guisa, che altri suol dare a popoli le feste de' tori, o di altre saluatiche fiere. Et i successori le maniere de'loro predecessori di mano in mano seguitando, ci trouiamo condotti in tal termine, che comunalmente si tiene, che come altri è mentito, per qualunque cagione egli sia stato mentito, cosi senza altro rimedio egli sia obligato a leuarsi quella mentita da dosso con la spada. Et a questo disordine, ilquale è homai passato tanto auanti, quanto si uede, a' Signori, che danno i campi, principalmente si conuiene di prouedere: accioche per quella medesima porta, donde i caualieri dal diritto camino si sono trasuiati, apparino, ritornando a rimettersi in su la smarrita strada. Et perche altri si possa con sano giudicio regolare, dico, che la mentita non è quella che induce abbattimento, ma la cagione, per la quale ella è stata data. Et se al mancamento del quale altri è incolpato, non si richiede pruoua d'arme, la mentita non puo altrui obligare a battaglia. Perche alla qualita delle ingiurie, & non alle mentite si ha da riguardare. Io so, che ad alcuni parrà nuoua questa openione: ma que' tali hanno da sapere, che piu nuoua è la openion loro, et la loro usanza. Anzi che antica è la mia, & la loro nuoua; conciosiacosa che legge alcuna non si truoua, per la quale si dichiari, che altri per esser mentito debbia all'arme uenire. Ma tutte quelle leggi, per le quali abbattimenti sono stati conceduti, hanno espresse le cagioni

ſpeciali ſenza fare di mentite alcuna mentione. Et queſta è la uera, & antica conſuetudine approuata per le leggi de' Longobardi. & per conſtitutioni di Imperadori. Et ſe per le mentite dar ſi doueſſero abbattimenti, uana ſarebbe ſtata la fatica prima de' Lõgobardi, & appreſſo de gli altri Prencipi, che hanno ſtatuiti i caſi particolari, per liquali ſi habbia a combattere, & eſpreſsi anchora di quelli, per li quali non debbia eſſer lecito di uenire in pruoua di arme, ſi come nel ſeguente capitolo chiaramente intendiamo di douer moſtrare.

IN QVALI CASI PER LEGGI LONGOBARDE ET ALTRE SIANO STATI CONCEDVTI ET VIETATI ABBATTIMENTI. CAP. IIII.

Olti ſono i caſi nelle leggi Longobarde eſpreſsi, per li quali abbattimento ſi concede. Et noi di uno in uno cercheremo di recitargli.

I. Et percioche i dottori, iquali in materia di Duello hanno ſcritto, dicono che per quelle ſi determina che per diletto di Maeſta offeſa, & per tradimento della patria ſi debbia combattere; io queſta ordinatione nõ truouo in alcun luogo per particolar legge chiaramente eſpreſſa. Ben dico, che ſe per cagion ueruna ſi ha da concedere battaglia, per quelle principalmente conceder ſi dee. Ma quello che in queſto propoſito ho ritrouato, è una legge, della quale

queste sono le parole. Se alcuno hauera accusato chi che sia al Re di cosa, che al pericolo dell'anima sua s'apparatenga, all'accusato sia lecito di difendersi per battaglia. Et sopra questa legge diuerse sono le sentenze de' dotto ri: che altri dicono quelle parole: Di cosa, che al pericolo dell'anima sua s'appartẽga, douersi intẽdere dell'ac cusato; & altri dicono del Re: & questa seconda par che sia piu da approuare. & se bene la chiosa tiene altra openione, dicendo che gia di sopra è stato dalla legge ordinato di colui, ilquale ha pensato, o cõsigliato con tra l'anima del Re, cio non fa al proposito, che di sopra si è parlato, come di delitto prouato, o manifesto: & qui si tratta della sola accusa. Vero è che in uno altro luogo si fa mentione de gli abbattimenti che si cõcedeuano per infidelità senza altra espreßione; ne altra mi ricorda di hauer letto in quelle leggi, che faccia per questo caso. Questa è adunque una delle cagioni, per le quali dir si puo che concedono Duello le costitutioni Longobarde.

II. Vna altra ne è; Se Donna è incolpata di hauer tenuto trattato di far morire il marito. Et qui è da notare che per una altra legge si determina, che se huomo è accusato di hauere uccisa la moglie innocente, non per cio si dee uenire ad abbattimento.

III. Caso di battaglia è anchor, se altri chiama altrui cornuto.

IIII. Se alcuno accusa persona che gli habbia il padre ucciso di ueleno, o in altro modo furtiuamente.

V. Se a ueruno uiene apposto, che egli habbia ucciso co lui, con cui egli era in tregua.

VI. Et anchora quando altri sia incolpato di hauere

uccifo o fatto occidere padre,o madre,o fratello,o forel-la,o altro parente per confeguire i loro beni.

VII. *Si ha appreffo da uenire a battaglia, fe altri dara nome di dishonefta,o di ftrega a donna libera,che fia in altrui podeftà.*

VIII. *Se alcuno accufera perfona, che habbia con la fua donna adulterio commeffo.*

IX. *Se dira hauer trouato che altri alla moglie fua habbia pofte le mani nel petto,o nel feno.*

X. *Et fe dara alla moglie fua biafimo d'adulterio.*

XI. *A quefte cofe fi aggiunga, Se alcuno fara accufato per incendiario.*

XII. *Se altri fara accufato di giuramento falfo.*

XIII. *Se fara detto, che ueruno habbia fatto furto di prezzo da fei ducati in fufo.*

XIIII. *Et fe a feruo fara appofto, che egli habbia fatto furto,& il fuo Signore il nieghi, al Signor fuo fi richiedera di difenderlo per battaglia.*

XV. *Se fara negato depofito di piu di uenti ducati.*

XVI. *Se il figliuolo neghera il debito del padre morto.*

XVII. *Se alcuno fara detto poffeffor di mala fede di cofa mobile,o immobile,fe per cinque anni la hauera pof feduta potra difenderla per Duello.*

XVIII. *Et in cafo di contrarie et pari teftimonianze fi ha da eleggere uno de' teftimoni dell'una parte, et uno altro dell'altra,& que due hanno da combattere.*

XIX. *Contendendofi anchora di alcuna poffeßione, & producendo una parte,o amendue iftrumenti, & allegandofi quelli effere falfi,fi determina per battaglia.*

XX. *Et il medefimo fi fa in controuerfia di chi pri-*

mo di alcuna poſſeßione ſia ſtato inueſtito.

XXI. *Et ſe altri dira eſſere ſtato ſforzato a fare alcuno iſtrumento.*

XXII. *Et ultimamente ſe alcun ſeruo dira di eſſere libero.* Queſti ſono i caſi, ſopra i quali per le leggi Longobarde (che coſi chiameremo tutte quelle, le quali in quel uolume ſono compreſe) è determinato, che uenir ſi poſſa ad abbattimento.

I. *Et Federigo Imperatore in una ſua coſtitutione di mantener la pace, uuole, che ſe alcuno ſtante la pace hauera altrui ucciſo, eſſendo manifeſto l'homicidio, & allegando colui di hauerlo ucciſo difendendoſi, poſſa prouarlo per Duello.*

II. *Et lo medeſimo ſtatuiſce anchora, auuenga che ucciſo non l'habbia, ma ferito ſolamente.* Or da queſte tali ordinationi ſi pruoua eſſer uero quello, che noi nel capitolo di ſopra habbiamo ſcritto, che ne per ogni parola (come a noſtri di è uſanza di fare) ne per mentite, ma per cagioni delle leggi eſpreſſe & approuate ad abbattimento ſi poſſa uenire. Il che ancho per una altra uia di contrarie ordinationi intendo di moſtrare.

I. *Ho detto dauanti, che per le le leggi Longobarde in caſo che al marito ſia appoſto, che egli habbia la moglie innocente ucciſa, non percio ne ha da ſeguir Duello.*

II. *A' queſto aggiungo, che per quelle anchor ſi dichiara, che ſe ſeruo, o ſerua hauera ſeruito trenta anni, & che di queſto ne ſia uera contezza, non poſſa tentar battaglia per liberarſi.*

III. *Se alcuno hauera poſſeduto beni per iſpatio di trenta anni, non poſſa eſſer per cagione di quelli chiama*

lo ad abbattimento.

IIII. Et se ad alcuno da' suo parenti uiene apposto, che egli sia bastardo, per usurpargli i beni.

V. O se altri dira che la faculta dell'altrui moglie a lui s'appartengono, non percio si concede, che si habbia a combattere. Onde si mostra manifestamente, che non per ogni fuscello si ha da uenire ad abbattimento, dopoi che coloro, iquali hanno gli abbattimenti istituiti, hãno specialmente espreßi casi da douersi per quelli uenire a battaglia; & per altri il combattere hanno uietato. Et queste leggi, per le quali ne' casi proposti il Duello fu uietato, non per altra cagion furono fatte, se non percioche ad alcuno douete essere tentato di condursi per quelle in pruoua di arme. Et a que buoni Re non parue che quella si conuenisse, & percio ne fecero quelle ordinationi. Et perche altri hauesse in que' casi data alcuna mentita, non percio abbattimento ne saria seguito: che si come la mentita è una tal repulsa di ingiuria, la quale obliga altrui alla pruoua; ella nondimeno non induce obligation di pruoua, se la cosa, sopra la quale ella è data, non merita di esser pruouata. Et cosi a nostri di si dourebbe usare, che combatter non si doue rebbe, senon per querele, che ueramẽte meritassero giustification di arme. Et quali queste possano essere, nel seguẽte capitolo ne diro quale sia la mia openione.

PER QVALI CAGIONI SI DEBBIANO POTER CONCEDERE ABBATTIMENTI. CAP. V.

HAbbiamo uiste le leggi di coloro, che del Duello in queste uostre parti furono i primi auttori: dall'ordine delle quali s'è tanto ampliãdosi lontanata la licẽza moderna, che a uolerla restringere in casi particolari sarebbe cosa non che malageuole, ma impoßibile. Et pertãto io dirò quello che a me parrebbe, per regola generale, che seruar si douesse, sotto due capi tutti gli abbattimenti raccogliendo. Dico adunque, che cosa conueneuole nõ mi pare, che alcuno si debbia mettere a pericolo di morte senon per cagione, che meriti morte. La onde accusando altri altrui di mancamento, alquale per pena la morte si richiedesse, Duello si potrebbe concedere. Appresso percioche da persone di honore l'honore alla uita suole essere preposto, quando ad alcuno fosse apposto tal difetto, che per quello dalle leggi ciuili persona fosse dichiarata infame, & fosse da tribunali ributtata, sopra tal querela anchora direi, che non gli douesse essere disdetto il difendersi con le arme; Intendendosi sempre nõdimeno, che per uia ciuile non se ne possa uenire a giustificatione. Et per querela, che in una di queste due maniere compresa non sia, non ueggo come Signore, saluo il diritto della ragione, & con honor suo possa nella giuridition sua abbattimento concedere. Et questo è in questa parte il mio parere: il quale se bene in due capi è ristretta

to, que ſono tali, che io temo piu toſto di riceruerne biaſi mo di eſſermi troppo allargato, che altri ragioneuolmẽ te mi poſſa riprendere, che io fuori di alcuna conueneuo lezza mi ſia ritratto. Ma in tanta licenza uniuerſale non ſono potuto contenermi, che anche io alla mia openione non habbia allargato il freno. Et quella ben uorrei io che s'intendeſſe in tal maniera, che io non tanto dico, che per tutti i caſi, iquali ſotto i due capi propoſti poſſo no eſſer compreſi, ſi debbia dar campo da combattere, quanto, che per quelli, che compreſi non ui ſono, in alcun modo non ſi debbia laſciar combattere. Et tanto intorno a cio baſti a me di hauer detto in generale, laſciando a Signori il carico della piu particolare eſaminatione.

DELL'OFFICIO DE' SIGNORI INTORNO ALLE QVERELE.
CAP. VI.

OR è da notare anchora, che con tutto che i Re Longobardi formaſſero le leggi, per le quali era permeſſa la battaglia, non baſtaua che la legge ui foſſe. Ne perche ui foſſe legge altri ſenza altro poteua altrui richiedere, ſenon ricorreua al legittimo giudice, ilquale dichiaraſſe quello eſſere caſo, per lo quale non ſi doueſſe negare di laſciare che ſi ueniſſe a Duello. Et cio era dirittamente fatto, percioche a chi intende di douere eſ ſer parte, non dee eſſer lecito il giudicare: & pur giudicio ſi richiede, ſe queſta, o quella querela per uigor

delle leggi merita abbattimento, o no. Oltra di questo Messer Paris fa mentione, che anchora ne tempi suoi si usaua di uenire à Duello con licenza de' Prencipi: i quali conosciuto che la querela meritasse battaglia doueuano concederla, & non altrimente; dicendo pure anchora il medesimo, che non si concedeua se non per grauissime cagioni: Perche uoglio dire io, che i Signori, i quali danno i campi, sono essi giudici delle querele in questo modo, che a loro si appartiene di conoscer principalmente se elle meritano diffinitione di arme, o no: Se la persona è sospetta del mancamento che le è apposto, & se indicij ui sono. Et non ui occorrendo queste cose ben prouate, & ben giustificate, non debbono concedere alcune patenti. che essendo la pruoua delle arme ordinata come per una tortura da esprimere la uerita, se ne' ciuili giudicij doue la pruoua è ragioneuole, & certa non si puo metter persona al tormento senza le debite informationi, et senza gli indicij conuenienti, meno si dee cio fare nel giudicio delle arme, il quale è perauuentura cosi poco ragioneuole, come egli è molto dubbioso. Appresso hanno essi Signori da intendere se quella querela è stata altra uolta tentata da alcuna delle parti di prouare ciuilmente, o in altra guisa: & se è stata tentata, o prouata, o non prouata che si sia, non è piu lecito di riducerla ad abbattimento: Anchora, & questo diligentissimamente è da inuestigare, se ella per altra uia si puo giustificare, o no. Et potendosene ciuilmente uenire alla pruoua, le arme non ui hanno luogo; che se da' tribunali ciuili le quistioni sono dall'uno all'altro rimesse, per cõuenirsi le attioni di quelle piu all'altro che all'uno,

maggiormente è da far cio dal giudicio dell'arme al ci= uile, essendoui la disconueneuolezza molto maggiore. Et sopra questi due ultimi articoli debbono i Signori pren derne il giuramento da chi il campo loro domanda: ne senza giustification di quelli uuol ragione, che lo hab= biano a concedere ad alcuno. Il che tanto maggiormen= te dico esser da fare, quanto publica cosa è, che delle que rele occorrono, le quali si potrebbono ciuilmente dif= finire; et chi alla proua delle arme si sente chiamare, di· schifar quella si uergogna, essendo nella openione del uulgo, che il ricercar la uia della ragione a caualieri non si conuenga. Piu diro, che s'è uisto ne' cartelli far men= tione; che non ostante che con ciuili testimonianze altri potrebbe la sua intention prouare; pur con le armi in= tende di dimostrarla. Et con tutto cio i Signori le loro patenti non negano a persona. Debbono anchora i Si= gnori prendere il giuramento di calunnia, cio è, che non malitiosamente, ne con animo di infamare altrui pren= dono la battaglia, ma percioche tengono ueramente di pigliar le arme per la uerità. Et questo giuramento fu ordinato, & usato da' Longobardi, & dapoi anchora lungamente è stato in uso: ma la negligenza de' Signori ha anchor questo tolto uia; che non hanno mirato ne a di ritto, ne a torto, ne a giustitia, ne ad ingiustitia: ne hãno hauuto rispetto al douere, & all'honor loro, ne alcuna riuerenza a Dio, & cosi hanno strabboccheuolmente ogni ordine confuso: & hanno indutto questa uituperosa li= cenza di aprire gli steccati ad ogni qualita di persone, & per ogni cagione, & senza alcuna cagione, & senza alcun ritegno. Di che quanto ne meritano biasimo colo=

ro, i quali ne furono i primi auttori, tanto sarebbono degni di eterna commendatione quelli, che gli abbattimenti ritornassero sotto le loro diritte leggi. Che questo facendo, il grado della caualleria nella pristina dignità uerrebbono a ritornare, & renderebbono i loro steccati piu riguardeuoli, & farebbono conoscere se stessi per Signori di giustitia, & di equità. Et a questo è anchora da aggiungere, che i Signori con sacramento debbono chiarirsi da coloro, che i campi domãdano, se quella, che ispongono, è la uera loro querela: percioche non mancano di quelli, iquali chiudono nell'animo quello, di che è la loro intentione di combattere, & una altra cosa di fuori fanno sentire. Allaqual falsità debbono i Signori cercare con ogni industria di douerui prouedere. Et questo dico io, percioche trouato mi sono là, doue io ho cosi fatta malitia discouerta.

DELLA FORMA DELLE PATENTI DE' CAMPI. CAP. VII.

Ogliono uniuersalmente i Signori, quando alcuna patẽte di campo fanno espedire, usare un tal proemio; Che per esser stati pregati da persone, alle quali cosa ueruna non possono negare, si sono condutti a concedere campo franco. Il che non altrõde procede, senon dalla poca cura, che hanno di conoscere le querele; che se di quelle hauessero conueniente contezza, o le patenti

no darebbono,o sotto piu honorato titolo le farebbono espedire: percioche quando a concedere abbattimento si lasciassero con ragione inducere, farebbono anchor fede che la querela fosse di graue biasimo,et che meritasse in quisition di uerita: & sopra questo piu che sopra le altrui preghiere si douerebbono fondare. Et questo sareb be honoratißimo proemio, per quello comprendendosi che hauessero non tanto hauuto risguardo alle persone, quanto alle querele:ilche è proprio officio di uero giudice,& di legittimo Signore. Vsano anchor di passar le querele con parole generali,senza quelle altramente dichiarare:il qual costume nõ mi par punto da commendare;che si come non hanno a dar campo senza cagione legittima,cosi quella debbono nelle patenti esprimere, accio che la loro giustitia si conosca: & accioche colui che è richiesto,non possa essere ingannato,non potendosi sotto quella patente cõbattere altra querela,che quella, laquale ui si uede essere scritta. Ne cio dico io senza grandißimo fondamẽto di ragione,percioche (secõdo che anchor nel precedẽte capitolo ho fatto mentione) io so che ci sono stati di coloro,che a Signori hanno fatto sporre una querela,et sopra una altra hanno combattuto. Ilche non so come possa passare senza biasimo di chi nella giuriditione sua, & dinanzi a gli occhi suoi lascia uccider si gli huomini senza saperne egli il perche. Si doueranno adunque nelle patenti esprimere le querele: & si dovera prendere il giuramento,del quale io ho di sopra parlato; accioche il giudicio dirittamente proceda;& che a' Signori non sia dato a uedere una cosa per una altra. Appresso una altra cosa non men danneuole

ueggo

ueggo io usarsi nelle piu delle patenti:che non uogliono i Signori esser giudici delle cose, lequali fra i caualieri hanno da passare:il che da tutte le parti a me sembra cosa uergognosa per esser Signori. Che se coloro, iquali domandano i campi cercano le patenti tali,fanno ingiuria a cui le domandano,in quel modo mostrando di dubitare del loro sapere, o della loro fede.Se i Signori sono quelli dessi,che a cosi scriuere si muouono, fanno poco honoreuolmente a priuar se stessi della loro giuriditione,& di Signori,& di giudici leggittimi che sono, farsi priuati testimonij.Oltra che non so quanto conueniente cosa sia, che dinanzi al loro tribunale s'ammazzino gli huomini, & che essi uogliano farsi spettatori dello spargimẽto del sangue,et delle anime altrui,& essere appresso si dilicati, che loro graui di prendere il pensiero di giudicar sopra quelle differenze, che nascono in presenza loro. Onde poi ne segue quella altra mala usanza; che ad ogniuno è lecito di stratiare l'aduersario suo, & di farlo consumar le hore,& il giorno intero disputando,con biasimo, & con disprezzo della caualleria. Il che è anche molte uolte cagione,che tali entrano in querela di arme, che non ui entrarebbono, se pensassero di douer combattere:& se non haueessero piu speranza nelle penne, & nelle lingue de' consultori,& de' padrini, che nel proprio lor ualore,& nelle proprie loro mani. Voglio io adunque dire, che alcuno non dee ricorrere a domandar campo franco a persona,in cui egli non habbia intera fede.Et qualunque Signore si sente,che altri patente di campo gli richiede,& libera non gliele richiede,non dee una cotale onta comportare: & inten=

dendo, che due huomini hanno da andare ad uccidersi sotto la sua giuriditione, non dee lasciarli procedere a tal diffinitione, senon sotto il giudicio suo, & sotto la sua determinatione. Et se la querela non merita inquisitione di uerita, non dee dar campo, & se la merita, dee troncare le dispute, & far che se ne uenga alla conclusione. Et se altri non si asficura di sapere egli giudicare, o di hauere chi nol possa consigliare, lasci star di dar campo: che il mettere due huomini in uno steccato, nõ è altro (come gia habbiamo detto) che mettergli alla tortura per trarne la uerita: & alla tortura non si de mettere alcuno senza giudice, & senza giudicio. Ma per auentura dubitano alcuni, che se essi uorranno giudicare, sopra loro non cada la sentenza, & che altri appresso sopra quella gli debbia alle arme ricercare. Il che in alcun modo non dee essere lecito di fare altrui. Che primiera mente coloro, i quali al campo uengono di alcun Signore, anchor che per altro a lui possano esser pari, o anchor di lui maggiori, in quello atto di quella querela, & di quel giudicio sono minori, & soggetti, & egli è giudice, & Signore. La onde di quello atto per la molta disaguaglianza non puo essere a battaglia ricercato. Poi se il Duello è una forma di giudicio, & l'ordine de' giudicij è tale, che se bene altri si appella di alcuna sentenza, egli, percio non chiama il giudice in contradittorio giudicio; ne contra il giudice, ne contra i beni di lui procede in quella causa, ma contra la parte sua contraria, Non altramente in differenza d'arme contra il giudice non ha da prender la quistione: Et se pure altri contra il Signor del campo si uolesse risentire, altro rimedio non

gli rimarrebbe,che di andarne a dare la querela al supre mo Signore,ilquale conosciuta la ingiustitia di colui, lo hauesse a condennare,in quella forma che de' giudici or dinarij si fanno i sindicati. Et quando il signor del campo fosse egli il supremo Signore,altro non ci sarebbe che fa re. Si che per tal rispetto non debbono i Signori rimaner si dal douerli liberamente giudicare.

CHE FRA PADRINI NON HANNO DA NASCERE QVERELA. CAP. VIII.

IN tutte quelle cose, intorno alle quali puo nascer differenza, & contentione si debbono gli huomini guardare di contentarsi del loro proprio sapere, & hanno da ricorrere al consiglio de gli amici, & delle persone prudenti. Et se in materia alcuna questa cosa si dee stimare necessaria,cio principalmente è da dire che sia in quelle,nelle quali della uita,& dell'honore si ha da trattare; perche ueggiamo anchor da piu sauij caualieri usarsi maggior diligenza in prouedersi di persone che siano esperte & intelligenti di stilo di caualleria, & di ragion di arme:iquali gli habbiano da consigliare, et da indirizzare nelle loro scritture:et al cãpo gli habbian da gouernare in modo,che in parte alcuna nõ perdano delle loro ragioni. Et questi cosi fatti officij tra due maniere di huomini sono cõpartiti:tra letterati,et caualieri:de'quali gli uni cõsultori,et gli altri padrini usiamo di nominare. Et

quando alcuno letterato hauesser dello stilo delle arme intelligentia, o caualiero di lettere, un solo a queste due opere potrebbe bastare. Or percioche il carico principal mente a padrini soprasta, de' consultori altro che dir non ci occorrendo (che le cose trattate nel primo libro a loro principalmente s'appartengono) de' Padrini parle remo in questo capitolo. Et se di questo uocabolo hab = biamo da dire alcuna cosa, auuiso io che siano cosi chia = mati, o perche i caualieri, che nelle mani loro si rimet = tono, gli habbiano da hauere in luogo di padri; o pur che questa uoce per mutation di lettere sia uenuta da la tini, iquali chiamauano patroni coloro, che prendeua = no altrui sotto la fede della loro difesa. Non uoglio ta cere, che non ci manca chi non Padrini, ma pattini gli usa di appellare. Ilche se si uorra concedere, si dira essere, percioche eßi al campo fanno i patti insieme. ma comunque eßi si chiamano, o donde che si sia deriuato il loro nome, molto necessaria è l'opera loro; & il uero lo ro officio è il difendere come aduocati i loro caualieri: & si come questo è ueramente l'officio loro; cosi mi pa= re anchora, che eßi non meno debbiano essere priuilegia ti, che gli aduocati delle quistioni ciuili. Et si come nel le quistioni ciuili essi non hanno da pagare, ne da so = disfare parte alcuna di quello, a che i principali loro sono condannati, o obligati, cosi ragion non uuole, che per querele, nelle quali eßi sono procuradori possano es= sere incaricati, ne chiamati ad abbattimento. Le ingiu = rie, le mentite, & i cartelli, & le disfide sono gia pas= sate fra i principali; & i padrini parlano come procu = radori: ilche è tanto quanto se gli isteßi principali par =

lassero: & se i principali parlassero dopo la querela gia contestata, piu non ui haurebbe luogo a nuoui carichi, ne a nuoue mentite: & se fra loro luogo non ui hauereb be, meno ui dee fra coloro hauere, iquali parlano per lo= ro. Ilche si come è ragioneuole, cosi anchora si ha da ser= uare per conseruatione del diritto stilo di caualleria, & acciochè altri liberamente il suo officio possa essercitare. Et questo dico io, percioche egli auiene alcuna uolta, che tali prendono il carico di esser padrini, che non tanto il fanno per difendere i loro caualieri, quanto per attac= care nuoua querela. Et questa è cosa fuori di ogni conue= neuolezza, si per quello, che gia detto se n'è, come an= chora per essere la natura del Duello tale, che si dee an= zi ristringere, che allargare, non essendo ragioneuole che di una battaglia una altra ne habbia a seguitare. Et essendo la cosa cosi come ella è ueramente, da' caualieri con infallibile ordine si dee questa regola osseruare. Et i Signori de' campi, quando a loro si ricorrà per diffinir querela, che fra Padrini sia na ta, quella debbono essi dannar per non leggittima, & per non querela, & troncar tutte le uie da po= tersi peruenire a cosi dishoneste im= prese.

DE MALEFFICI ET INCANTI. CAP. IX.

Er la legge Longobarda uiene prò = ueduto, che coloro, iquali per com = battere si conducono in campo, non portino herbe, che a malie s'appar = tengano, ne altra cosa di incantesi = mo. Et a cio par che non senza ra = gione si habbia hauuto risguardo. Et non senza ragione i moderni Padrini fanno spogliare i caualieri, che han = no da entrare in battaglia, & iscuotere, et diligentemen te esaminare i loro panni. Che nõ mãcano di coloro, iqua li si danno a cotali arti facendo una pestilentiosa compa= gnia insieme co' dimoni, & facendosi indouini (come di = ce il poeta).

,, Fanno malie con herbe, & con incanti.

Et queste cosi fatte arti sono da essere in maniera fuggi te da huomini Christiani, che non solamente coloro, iqua li le essercitano, ma chi con loro usa, chi uisita le loro ca se, & in casa di cui essi si riparano, per sentenza di Agostino, adopera contra la Christiana fede, & contra il sacro battesimo, & diuiene pagano, apostata, & nimi co di Dio. Et pur tuttauia a queste cattiuità uanno gli huomini appresso. Et quale per curiosità, & quale per malitia non ci sappiamo nella uera religion nostra man = tenere. Et in tutti i tempi, & tutte le religioni & super = stitioni si è dilettato il mondo di si fatti studi, che nel = la antica legge di Dio è registrato che Saul Re andò a trouar la femina incantatrice. Et de Maghi di Egitto si

leggono le marauiglie fatte nel cóſpetto di Pharaone cõ tra le uirtuoſe operationi di Moſe. Et da Gentili ſi teneua, che, non che altro, ma la luna ſi poteſſe di cielo tirare in terra per forza di incantamenti. Et a di noſtri non pochi ſono coloro, che a cotali infedelità hanno riuolti gli animi: & nella materia, laquale trattiamo di Duello ſi uſa di far diuerſi maleficij. Et percioche per rimediare a quelli altri ſi fa quella diligẽte inquiſitione, laqual io ho detta de panni; & altri fa dar giuramento al caualiero; io non ho per molto profitteuole rimedio quello ſcuotere de ueſtimenti; che et in quelli ſi poſſono ſcriuere delle parole ſenza che ſi poſſano poi uedere: & in ſu la carne ignuda ſo io che ſi ſcriuono parole di incantagione la notte precedente al di della battaglia; & ſo che ci ſono delle altre parole, che i caualieri entrati ne gli ſteccati in ſul mouerſi, che fanno l'uno contra l'altro, mormorando le dicono mirando nel uiſo i loro nimici. Lequali tutte ſono coſe malefiche, & di diaboliche inueſtigationi. Et io ho conoſciuto di quelli che ſotto la fidanza de gli incanti ſono andati a gli abbattimenti, & ho parlato con de gli huomini altramente ualoroſi, iquali con ſicuro animo entrati in campo dicono, che al primo aſpetto dell'aduerſario ſono rimaſi abbagliati, & iſtorditi. Et ho uiſto tale, che proferiua di incantar due ſpade, che non poteſſero ferire, & come foſſero ſtate fra i combattenti compartite, di diſincantare (per coſi dire) quale a lui piaceua. Et altre coſe ſi ſanno di arte magica infinite, Et per tanto eſſendo elle coſe, che ſcorgere per uia di alcuno ſentimento non ſi poſſono, uorrei anzi far dare al mio aduerſario il giuramento, che egli non ha addoſſo, ne è per

portare, ne per adoperare alcuno incanto. Che sentendosi huomo Christiano douere andare al giuditio di Dio, & auuendosi di hauer per iscorta il Diauolo, non so con quale animo debbia uolere per cominciamento di giornata lasciarsi inducere a pigliar un sacramẽto falso. Et se pure alcuno fosse di poca religione, che egli non se ne facesse punto stima, sappia, che è Dio è onnipotente; & che nelle mani sue è la uittoria de gli eserciti non che di una spada particolare; & che egli non è da schernire, anzi contra gli schernitori si suole dimostrare acerbissimo uendicatore. Et percioche per le mani de' Padrini soglion ordinariamente passare queste malie, & queste ciancie, non sarebbe perauentura mal fatto, che a loro anchora si desse giuramento, che ne essi a caualieri loro hanno dato, ne fatto, ne sono per dare, ne per fare incanto alcuno: ne sanno che egli, ne altri ne habbia alcuno da adoperare in alcuna maniera quella giornata. Et che risapendolo non sono per comportarlo; anzi che incontanente al signor del campo & alla contraria parte il tutto faranno manifesto. Et cosi conforterei io ogni Signore che ad ogni richiesta di qualunque s'è l'una delle parti, & à caualieri, & à Padrini cosi douesse far giurare, se uolessero uenire à battaglia ne' loro steccati. Et percioche nelle historie si legge di Milone, che egli in tutte le battaglie fu uincitore per uirtu dello Alettorio, che egli portaua addosso: ilquale dicono essere una gioia, che ha sembianza di Christallo, laquale si truoua ne uentrigli de' galli de grossezza di una faua, anchor ch'io non intenda quanto questo altrui possa parere uerisimile, nondimeno dirò, che quando o

questa, o altra simile cosa si trouasse, anche quella da gli steccati douerebbe essere sbandita.

CHE NON SI DEE COMBATTERE SENZA ARME DA DIFESA.

CAP. X.

Critto è nella legge Longobarda, che dapoi che ad alcuno per legge è giudicato che possa uenire a Duello, in ogni altro caso, che in caso di infidelità, si debbia combattere con bastoni, & con iscudi. Delle quali parole tornerò io pure a dire, che ageuolmente si comprende la institutione del Duello non essere stata fatta per honore di caualleria, come uogliono tirarla i moderni combattenti, ma solamente per inquisitione di uerità, da che non con arme cauallaresche, ma cõ bastoni da coloro si usaua di uenirne alla diffinitione. Et perciòche il uoler ritornare le maniere, che hoggi si usano al costume de Longobardi, sarebbe cosa più da ridere, che possibile da fare, noi pur le arme cauallaresche a gli steccati lasciando, di quelle tratteremo. Et di quelle ragionar douendosi, primieramente è da sapere, che non meno uirtù di huomo ualoroso è la prudenza, che sia la magnanimità; o la fortezza. Anzi tanto è uirtù la fortezza, & la grandezza dell'animo, quanto sono alla prudenza accompagnate, & gouernate; che senza quella non ualoroso, ma furioso più tosto douera essere l'huomo reputato. Et magnanimo non è colui, ilquale senza con=

glio alcuno si mette alle grande imprese, ne chi di esporsi a pericoli si diletta, ma quegli, ilquale con sano auuedimento nelle opere generose si gouerna: & che doue il publico beneficio, o l'honor suo il richiede, da' pericoli non si ritrahe: Che, come ben dice Aristotile, non è forte ne colui, ilquale teme ogni cosa, ne quell'altro, il quale le paure non misura. Or si come la grandezza dell'animo ad assalir l'inimico ci fa arditi, cosi la prudenza a difender noi stessi ci ammaestra. Perche io uoglio dire, ch'io non hauero mai per ualoroso caualiero colui, ilquale senza arme da difesa si conducera a combattere. Et con tutto che dal uulgo siano riputate honoreuoli le spade sole in camiscia, o pugnali, o altre tali arme, nelle quali la morte si uede manifesta, non percio concorrero io in quella sentenza. Ne istimero coloro, che in quella guisa entreranno a battaglia piu honorati che cinghiari, iquali da furore trasportati, ne gli spiedi uadano ad inuestire. Et di coloro, a cui par cosa honoreuole non solamente il non istimare, ma il gittar la uita, istimero io che di poco prezzo debbia essere la loro uita, facendone essi medesimi cosi poca stima. E' reputata cosa sopra tutte l'altre uergognosa, se essendo altrui commessa da un prencipe la guardia di alcun castello, egli senza licenza lo abbandona; & noi, le cui anime hanno hauuto in guardia dal creator nostro, et dal nostro Signore questo cosi bel ricetto de' nostri corpi, non habbiamo alcuno rispetto, quello gittãdo, di farci a lui ribelli, et di perdere i corpi insieme con le anime. Poi se caualliero alcuno ua alla guerra, quegli pare essere piu honorato, ilquale nelle battaglie meglio armato si appresenta. Or perche ne

le publiche querele sia bene comparir coperto di arme, & nelle priuate ignudo, io non lo intendo : Mi *par ben di intendere che & qui & quiui l'huomo habbia parimente da mostrar ualore, & da desiderare uittoria.* Et *se cosi è, medesimamente armati anchor nell'una, & nell'altra impresa si douerebbono mostrare.* Et *se pure i caualieri uogliono hauere questo risguardo di usar cortesia al nimico suo di dargli arme, con lequali si possa uenire alla diffinitione, rispõderò, che per dire io, che si debbiano armare, intendo di dire; che si armino in maniera tale, che siano armati & non di arme caricati.* Che *officio di caualiero è di accompagnar si l'ardire con la prudenza, che si possa conoscer, che ne egli la uita ha tanto cara, che per guardar quella uoglia commettere atto uile; ne si poco l'apprezza, che senza ligittima cagione si uoglia di quella priuare.* Benche *non hauerei io mai per atto dishonoreuole il uenire armato da huomo d'arme, essendo quelle le proprie arme de' caualieri, & sotto quelle uccidendosi de gli huomini, & sotto quelle essendo ageuole a* Dio *dimostrare il suo giudicio.* Vero *è che uorrei anchor che le armè portate fossero incontanente & che non si entrasse nello steccato quando fosse tempo uscirne, & principalmente che le arme da offesa fossero medesimamente da huomo d'arme, & da guerra.* Et *quando altri con sole arme da offesa uolesse combattere a'* Signori *da campi si apparterebbe di prouederui, non permettendo, che douessero sotto la loro giuriditione conbattere senon come a caualieri si richiede, seguitando in cio gli essempij da* M. Paris *recitati, che uolendo due cõbattere con spade sole, il* Signore *uietò loro la battaglia.*

Et che il medesimo fu fatto anchora di due altri; che ha ueuano da uenire ad abbattimento con spade, & con pu gnali; i quali esempij tanto piu sono da essere lodati, che alcuni altri, iquali in contrario si potessero allegare, quã to questi sono di honore, & di essaltatione, & quegli al= tri di uituperio, & di diminution dell'honore del grado di cauallerìa.

DELLA ELETTION DELLE ARMI. CAP. XI.

Ran uantaggio è ueramente quello del reo: ne senza ragione è a lui gran uantaggio conceduto: ch'essendo egli & accusato, & a combattere costret to, è ben cosa conueneuole, che go = da di ogni honesto fauore. Et fer = mamente non poco fauore è quello, che solo, che egli non sia uinto, rimane uincitore: la doue all'attore conuien uin cere se egli non uuol perdere la querela. Et questo an = cor di ragione, percioche all'uno si appartiene di pro = uare, & all'altro è assai se egli difende. Poi minor non è quell'altro fauore, che egli habbia da elegger le arme, con lequali si difenda, ilche è pur da ragione accompa = gnato: che se altri elegge di chiamarmi per la uia delle arme, la elettion di quelle a me si appartiene. Vero è che in questa elettione io non istimo, che debbia essere lecito tutto quello, che altri crede, che lecito gli sia: percioche anche questa, si come le altre parti del Duello, dalla ra = gione par essere regolata. Et se noi uorremo far dili =

gente inquisitione con qual uia alla elettion delle arme si possa metter legge, a me sembra, che discorrere si debbia in questo modo. Le pruoue delle armi, alle quali i caualieri ricorrer possono, in caso che per altra uia da loro alla giustificatione non si possa uenire, sono stimate che dal diuin giudicio debbiano riceuere la sentenza. Et uolendo aspettare la determinatione di quella, è necessario, che ogni uiolenza, & ogni inganno debbia essere tolto uia, essendo quelle proprie (come dice Cicerone) l'una del Leone, & l'altra della uolpe, & dalla natura dell'huomo in tutto lontane. Or queste se in tutta la uita nostra da tutte le nostre operationi debbono esser tenute separate, cio maggiormente mi par che si debbia cercar di fare nella inquisition della uerità, & nella dirittura de' giudicij. Et quanto alla uiolenza, a me sembra, che assai bene sia stato dalle leggi proueduto, dando il uantagio delle arme al reo; che quando cio non fosse stato ordinato, ogni huomo robusto si sarebbe aßicurato di apporre falsi biasimi, et di tirare a battaglia ogni men forte, promettendosi per fermo di douerlo potere atterrare. Et poscia che a quella è stato cosi bene proueduto, dapoi che lo ingano è anchora (secondo il detto del medesimo scrittore) degno di maggiore odio, a questo etiandio conueneuole cosa è, che si debbia rimediare. Perche al reo nella elettione delle arme di dare alcuna legge ci appartiene. Et quella dee essere tale ch'egli ingãno nõ habbia ad usare; ne possa dare arme, le quali dalla dispositione del corpo suo ragioneuolmente non si possano aspettare. Che se bene altrui puo dire, che naturalmẽte noi siamo formati tali, che posßiamo adoperare in ogni

esercitio cosi l'una come l'altra mano, pur nondimeno in questo essere noi destri & mancini è fermamente da tenere che

,, Nostra natura è uinta dal costume.

Et per tanto se io saro destro, & per tale saro conosciuto, no douero uoler costringere il mio nimico a combattere con una arme da mancino, non essendo quella la disspositione della persona mia, secondo la quale l'aduersario mio ha con me da combattere. Et se io non hauero difetto nelle braccia, ne nelle coscie, ne nelle gambe, non douero apprefentarmi a battaglia con bracciali, ne con arnesi, ne con schinieri, che impediscono il piegare del gomito, o del ginocchio, o il contrapassare; che questo è manifesto inganno, & da gli steccati dee essere del tutto ributtato: & i padrini non debbono tali arme accettare, se hanno giudicio, ó contezza di ragion di caualleria. Se io saro zoppo, o stroppiato di un braccio, o di una mano, o senza un'occhio, potro ben dare all'aduersario mio una arme, che gli leghi similmente la gamba, il braccio, o la mano; o che gli asconda uno occhio. Ma se colui che mi sfida sara senza uno occhio, non douero dargli una celada, che gli asconda l'altro occhio; ne se egli sara stroppiato di uno braccio, douero dargli bracciale, che gli impedisca il sano. Et in conclusione mi douera esser lecito di dare al mio nimico arme, che lo impediscano di quella maniera, che io mi trouero impedito: ma se io impedito non saro, non douero impedir lui. Dichiarando, che se io saro priuo dell'occhio destro, & egli del manco, io non douero percio uolere a lui chiudere anche il destro; che questo non è uolerlo pareggiare alla mia dispositio=

ne,ma priuarlo di ogni dispositione. Et *questo,che detto ho de gli occhi, intendo medesimamente delle altre membra.* Non *parlo di quella quistione, di far che altri si debiliti al pari del richiesto, o si lasci cacciare uno occhio o fare delle altre cosi fatte follie;che questa è disputa souerchia,& uana.* Bene *è da sapere, che gli impedimenti, i quali detto habbiamo, che sono leciti di porre altrui hanno da esser tali, che impediscano solamente, & non offendano: che le arme o sono da difesa, o da offesa: & quelle da difesa hanno da coprire colui,che le porta: & quella da offesa sono per offendere l'aduersario: & chi le adopera in guisa, & a fine che elle habbiano da fare effetto cōtrario,opera contra natura: ilche in alcun modo non si dee consentire. Questi ritrouatori ueramente di arme nuoue,come di celade, che habbiano la cherica, di spade mozze, & di altre arme lontane da ogni uso di caualieri,nō so quanto siano degni di molta lode.* Che *se per essere io grande uorro questo uantaggio di ferire l'aduersario mio in su la testa, io combattero col capo ignudo* Et *se temero,che l'arme nō mi pungano, mi mettero indosso tal corazza, che non hauero paura ne anche de gli archibugi;et non daro da ridere a gli spettatori?* Et *percioche se si sogliono usare alcune pūte per difesa de'deboli da non uenire alle prese,quelle par, che siano homai si approuate,che piu dir nō si possa,che si habbiano a rifiutare.* Nel *rimanēte quelle saranno arme piu honoreuoli,che piu sarāno cauallaresche:et quelle piu sarāno cauallaresche,che piu sarāno da'caualieri usate in su la guerra.* Et *percioche intorno alle arme da difesa si suole alcuna uolta disputare dell'armar piu, & meno; che*

il picciolo portando esso le arme, non uorrebbe, che il bracciale, o lo scheniere dell'aduersario fosse piu lungo del suo; io mi marauiglio come alcun Padrino a dispu= tar sopra questa differenza si conduca. che il deritto è che le arme del grande armi lui tanto a proportione del corpo suo, quanto è armato il corpo del minore. ne si debbono le arme, una con' altra misurare, ma addatarle a corpi. Et *se il bracciale mio arma me infino al nodo del la mano, infino al nodo dee esser armato il mio aduersa rio.* Et *infino al nodo della mano ha scoperto il braccio, medesimamente dee essere anchora il braccio del mio ni= mico.& cosi di parte in parte a proportione delle mem bra,& non con pari lunghezza di arme si hanno da ar mare i caualieri, che arme eguali si hanno da dir quelle, lequali armano egualmente.* Ma *chi mette in campo le cosi fatte dispute, da segno di non uoler combattere; & il tempo, che in quelle si consuma, dee correre in pregiu= dicio di chi di quelle è auttore.* Et *il medesimo è anchor da dire di quello, che si spende in far rassettare arme, por tandone il reo di nuoue, & inusitate: che passando le ho re per colpa sua, debbono correre a danno di lui.* Et *per cioche cosa manifesta è, che in potestà del reo è di appre sentar le arme quanto prestamente piace a lui, per tanto ogni uolta che elle non sono appresentate tutte, tanto in tempo, che l'attore possa essere armato, & habbia tem= po conueniente da poter con quelle la sua inten= tion prouare, direi io sempre, che il combat tere del reo fosse mancato.* Et *i dichia rerei, che l'attore al douer suo hauesse sodisfatto.*

DEL DI DELLA BATTAGLIA, CAP. XII

IL tempo ordinato alla battaglia senza altro dubbio per approuato costume è dal leuare, al coricar del Sole: et chi in tal tempo non pruoua la sua intentione, non ha piu luogo da combattere sopra quella querela. Et se la giornata trapassa senza battaglia, non percio si ha da rimettere la pruoua nel seguente giorno, senon con consentimento del reo: ilquale essendo stato per quel di richiesto, & essendosi in tempo appresentato, all'honore & al douer suo ha sodisfatto (se per colpa sua la battaglia non è mancata) da ogni obligatione di quella querela rimane assoluto. Ne basta, che il reo consenta: ma è da uedere se il Signor del campo ui uuole anche egli acconsentire: che hauendo il campo conceduto per quel di determinato, passato quello egli piu auanti non è obligato: ma alla richiesta dello attore non concorrendo la uolunta del reo, et quella del Signore insieme, ogni cosa che altri tentasse, sarebbe in uano. Ben potrebbe la patente del campo essere stata ispedita con tal forma, che per lo partirsi del Sole la battaglia non si douerebbe partire, o il seguente giorno si douerebbe rinouare: ma se nuoue conditioni non sono espresse per ordinario stilo, quello, che di sopra habbiamo detto si ha da osseruare.

DELLE COSE, CHE NE GLI STECCATI OCCORRONO. CAP. XIII.

LO *scriuere nostro è in materia di Duello a tutto transito, secondo che ordinariamẽte si usa a nostri giorni. Et percio tutte le sentenze nostre a quello si uanno indirizzando. Entrati dunque in isteccato i caualieri, se non hanno altra capitolatione tra loro, per toccar palo, o corda, o per uscire con un membro fuori, non è ne prigione, ne quel membro gli de essere tagliato: anzi la battaglia si ha da perseguire infino a morte, o fuga, o disdetta. Se il combattente esce tutto fuori di steccato è prigione. I caualli si possono ferire & uccidere. & se una arma si rõpe, non ha da renderserne una altra. Et se arme cade all'uno di mano, all'altro è lecito di ferirlo cosi disarmato: è lecito dico percioche atto honoreuole sarebbe dare a colui che ripigliasse l'arme sua, & starsene senza offenderlo infino che egli hauesse quella recuperata. Ben che hauendo poi che la uittoria fosse appresso colui, hauendo egli potuto uincere al sicuro, si direbbe, che la sua fosse stata sciocchezza, et che gli fosse bene inuestito. Queste cose dico io per ordinarie si hanno da seruare, ma quando altramente fosse ne capitoli stabilito, a quelli inuiolabilmente si douerebbe stare, sotto la pena, che in quelli fosse stata espressa; & quando pena alcuna per quelli espressa non fosse stata, chi contra la capitolatione hauesse cosa adoperato, per traditore douerebbe esse-*

condannato. Tanto ho da dire della capitolatione anchora, che ella si fa concordia di amendue le parti: & che uno non puo costrignere l'altro ad accettare conditione che sia fuori della legge del tutto transito. Mi par super fluo ricordare che all'attore primieramente di muouersi conuenga per andare a ferire il suo nimico, che hauendo egli da prouare, & all'altro bastando difendersi, chiara cosa è, che non si mouendo colui, questi nõ ha da fare mo uimento ueruno, & tutto quello che egli adoperasse ãuati che uedesse l'attore inuiato per andare ad assalirlo, sa rebbe di souerchio.

CHI FA MOTTO DE CIRCONSTANTI ALLO STECCATO DEE ESSERE CASTIGATO, CAP. XIIII.

Ostume ordinario è, che allo entrar de' caualieri nello steccato si mandi il bando che alcuno sotto la pena della uita nõ debbia parlare ne far motto, ne segno alcuno: & in quella maniera, che egli uien fatto, seueramẽte senza alcun risguardo dee essere mandato ad esecutione, trattandosi dello interesse della uita, & dell'honore altrui: di che altro maggiore non puo hauere. Vero è che M. Paris propone un caso di due, che intrati in campo l'uno essendo di uno incontro caduto, & l'altro senza essersene aueduto per lo campo scorrendo, dal fratello sgridato tornò, & uinse il suo nimico: & che sopra questo caso il Signor del campo dichiarò, che chi uinto haue

ua haueſſe la uittoria; & che il fratello il quale haueua fatto contra il bando foſſe decapitato: ma il uincitore uolle anzi renuntiare la uittoria, che uedere morto il fratello: Et ſopra queſto caſo allegando molte ragioni uuol conchiudere contra il giudicio del Signore, che ne il uincitore haueua ben uinto, ne il fratello di lui meritaua di eſſer morto. Intorno alla qual coſa ſi come in una parte concorro con la openion del dottore, coſi nella altra lodo la ſententia del Prencipe, che a me non pare che la uittoria debbia eſſere di colui, ilquale uince contra la ordinatione, & contra la fede del Signore. Et parmi che il fratello ammonitore meriti di perder la uita, hauendo diſobidito al bando, nel quale era ſtatuito pena di uita. Ne in queſto caſo è da dire che la affettione lo debbia ſcuſare potendoſi ſtar lontano, & non metterſi a tal pericolo; che da perſone di intelletto ſi uſa di non ſi uoler trouar a coſi odioſi ſpettacoli la, doue perſone a loro congiunte uengono alle mani. Et in caſo, doue ſi tratta della uita, & dell'honore altrui, non ho io per legittima ſcuſa, che altri per affettione debbia inſidiare all'altrui uita, & all'altrui honore ſenza cadere egli nella pena a tal fine ſtatuita. Ne ueggo come faccia a propoſito quello, che egli allega, che eſſendo alcuno preſo contra gli ſtili, & contra gli ordini della corte, ſi debbia per giuſtitia relaſſare. Che queſto concedo io, & da queſto ne traggo concluſione contra colui, cui egli difende: che ſe quale è preſo contra l'ordine dee eſſere relaſſato, queſto altro in eſecution dell'ordine è ſtato ben condannato. Et meno nel rileua quell'altra coſa, che egli aggiunge, che ſe alcuno ha deliberato di amazzare un ſuo nimico, & io conſi

glio, che uada ad ucciderlo. ſeguendo l'homicidio, io non ſarò per queſto, come micidiale caſtigato: che anchor che coſi ſia uero, queſto nõ è caſo pare al caſo noſtro: perciò che ſe colui non è caſtigato come micidiale, è percioche egli nõ ha cõmeſſa coſa, per laquale ſia ordinata pena di homicidio. ma colui, ilquale contra il bando ha dato il cõſiglio, al datör del quale è impoſta la pena della uita, merita in eſecutione di quell' ordine, che gli ſia tolta la uita. Et queſta ſeuerità in tali caſi da' Signori ſi dee uſare ſenza alcun riſparmio: percioche chi una uolta uno atto tale laſciaſſe impunito, ſi introducerebbe una licẽza tale, che à gli ſteccati torrebbe ogni franchezza, & ogni ſicurtà.

SE DENEGANDO, O INTERROMPENDO IL SIGNOR DEL CAMPO LA BATTAGLIA, ELLA SI HABBIA PVRE A PERSEGVIRE CAP. XV.

N o altro dubbio propone M. Paris, ilquale a me ſembra, che habbia biſogno di nuoua conſideratione. Et cio è: Eſſendo due condutti al campo & non uolendo il Signore laſciarli combattere, ſe ſi douerà prouedere d'uno altro campo per diffinitione della querela, & conchiude di ſi. Ma è da notare, che egli parea ſecondo il uecchio cõſtume, quando il reo ordinariamente il campo mandaua: perche è da dire che buona è la ſua ſentenza: percioche eſſendo coſa propria de' rei il fuggi

re, sarebbe uerisimile che colui, ilquale reo essendo haueße il campo trouato, haueße anchora quella malitia procurata: la quale essendo in pregiudicio dell'attore, conueneuole cosa è, che all'honore di colui sia proueduto. Ma mandando il campo all'attore, a cui si appartiene di procacciare, che all'abbattimento si habbia a uenire, cessa quella sospitione; conciosiacosa che si come non combattendo, il reo col solo conducersi al campo si puo tenere d'hauere all'honor suo sodisfatto, cosi l'attore se non combatte, non puo uenire al fine della sua intentione: & per tanto non è da pensare, che colui, ilquale non combattendo rimane con carico, habbia da procurare di non douer combattere. & quando pure egli il procurasse, in cio non sarebbe pregiudicio ad altra persona, che a se medesimo: di che non rimarrebbe a cui di fauoreuole rimedio si doueße altramente prouedere. Et quando egli anchor non ne haueße alcuna colpa, & che il Signor del campo gli mancaße, dir si potrebbe che egli doueua esser piu diligente in ricorrere a Signore, della cui fede poteße esser sicuro. Et per parte del reo si potrebbe rispondere, che egli nõ dee essere aggrauato per una querela di conducersi piu di una uolta ad isteccato. Et percioche non è cosa conueneuole, che caualiero da Signore alcuno debbia essere ingannato, ne sotto la fede sua rimanere uituperato, a colui, cui dal signore mancato fosse, sarebbe lecito di richieder quello a battaglia, come mancatore di fede: essendo questo mancamento tale, che rompe i priuilegij delle maggioranze, secondo che poi diremo al luogo suo; ne potrebbe il Signore la battaglia rifiutare, per che colui haueße il carico di altra querela, hauendogli

esso interrotta la diffinitione di quella. Benche il rompimento della fede si potrebbe perauuentura mostrar cosi manifesto, chedi pruoua di arme non hauerebbe mestiero. Et per tornare a' caualieri al cāpo cōdotti, dico, che ricusando il reo piu di andare ad altro campo, pagando gli l'attore le spese & mandandogli nuoue patenti, non so come potesse con honore rifiutar di tornare a difendere il suo honore. Et questo che detto ho di coloro, che fossero al campo condutti, dico anchora di quelli, iquali nello steccato fossero entrat i, & che alle mani uenuti, prima che la battaglia, o il di fosse finito, dal signore fossero separati. che douendosi l'abbattimento fare a tutto transito, per esser dal signore interrotto, non si puo dire, che sia finito. & come che cosi fatti casi auuenir nō si ueggano, ne io pensi, che habbiano da interuenire, pure hauendone altri parlato, & auuenir potendo, non gli ho uoluti lasciar passare senza ragionarne, hauendo massimamente per la uariatione de' costumi bisogno la età nostra di nuoua dichiaratione. Et a' Signori ho io da dire, che o non debbono patēte di campo concedere, o poi che concedute le hanno, non debbono ne uietare, ne interrompere la battaglia. Bene hanno essi da usare ogni studio di non dar cāpo, se le querele battaglia non meritano, & in quelle, che meritano diffinitione di arme, poi che i caualieri sotto la loro giuriditione sono ridutti, debbono con ogni industria faticarsi per uedere, se potessero con concordia dar lor fine: che questo è ueramente honoreuole officio, & da caualier generoso, & da Prencipe uirtuoso. Et quando egli auuenisse, che altri hauendo la querela falsamente esposta, & che con false pruoue hauesse il Si=

gnore dato a uedere, che abbattimento le si conuenisse: che uenuto i caualieri al campo la cosa si trouasse stare in altra guisa, & quella informatione falsa si discoprisse; in tal caso direi, che non solamente giusta cosa fosse il negar la battaglia, ma che colui, il quale le patenti domandate hauesse, il principale dico, douesse essere arrestato, et non relassato se non hauesse prima pagate le spese alla parte contraria, per hauerla indebitamẽte molestata, & non dirittamente tentato quel giudicio. Et quando ancora contra di lui, & contra qualunque altra persona in quella querela hauesse la man posta, si procedesse di pergiuro, & di falsità, questa direi io che fosse opera di honoratissimo, & di giustissimo Signore; che cosi si darebbe a cattiui il conueniente castigamẽto; & si uerrebbe insieme a dare un notabile esempio, che altri non hauesse ardire di andar con colorate menzogne ad ischernire la auttorità de riuerendi tribunali:

SE I CAVALIERI NE GLI STECCATI PENTIRE SI POSSANO DI COMBATTERE. CAP. XVI.

Si muoue anchora una altra quistione, et questa è tale, se caualieri in cãpô condutti pentire si possano di cõbattere. Il che primieramente non mi par che tra persone honorate possa in alcun modo auuenire. che come si potra pentire l'attore di uoler diffinire la sua querela, senza rimanere con perpetuo biasimo, et dishonore, non

douendo più potere altrui a battaglia richiedere, per nõ hauer prouato uero il detto suo, per loquale egli gia le arme prese haueà? Io conforterei ben ciascuno, che sentẽ dosi douer prendere ingiusta querela, quella non pigliasse, & prima che combattere contra la uerita, che egli douesse allo ingiustamente offeso dare ogni debita sodisfattione, come nel terzo libro diremo piu ampiamente. Ma questo si dee far per tempo, & per amore di uerita, & per zelo di uirtu: che il perseuerare, o per dir meglio lo stare ostinato in un proponimẽto fin che l'huomo si truoua cõ le armi in mano; & poi uoler mutar proposito, mi par che sia opera non meno di animo uile, che di maluagio. Ne ueggo come questo pentimẽto dalla parte del reò possa uenire, saluo se egli non uuole cedere la querela, & confessarsi tale, per quale egli è stato incolpato: ilche (come dell'attore ho detto) con men uergogna potrebbè egli fare prima che egli le arme prendesse, che dapoi che fosse armato. Et a qual'hora senza altra sodisfattione tra loro si uenisse alla pace, nõ ui ha dubbio alcuno; che all'attore ne rimarebbe il uituperio. Si che come un tal caso possa auuenire io non l'intendo. Ma pur quando egli auuenisse, il parer mio sarebbe che se la querela fosse di cosa, che a prencipe si apartenesse, o fosse di interesse altrui, il Signore gli douesse costringere o alla battaglia, o a chiarire la uerità del fatto, quando ueramente fosse di cosa loro propria, et particolare potrebbe senza battaglia, ma non senza uergogna licentiarli. Bene è uero, che quando anchor la querela abbattimento richiedesse, & che essi uoglia di combattere non hauessero, non so come a far da douero potessero esser costretti: eccetto

che nõ uoleſſe alla guiſa, che gia fece Aſtiage Re de' Medi contra Ciro combattendo, mettere loro dopo le ſpalle chi con gli ſpiedi gli faceſſe andare auanti.

SE I CAVALIERI NELLO STECCATO POSSONO MVTAR QVERELA. CAP. XVII.

E quella altra dubitatione intendo io di paſſar con ſilentio, nella quale ſi propone, che combattendo due l'uno dice: difenditi traditore; & l'altro riſponde, Io ti cedo la prima querela, & ſopra queſta ſeconda combatto hora con te. Nel qual caſo nõ ho io dubbio alcuno che colui a cui la querela è renuntiata, di quella non ſia uincitore: Ne che uincendo l'altro la ſecõda, non debbia medeſimamẽte uincitor di quella eſſer giudicato. Ma ben dico, che ne l'uno, ne l'altro di quello ſteccato nõ uſcirebbe con honore: anzi che l'uno, & l'altro ſarebbe caduto in biaſimo di mal caualiero, per hauere amẽdue preſo a cõbatter per giuſta querela; il che dell'hauere l'uno, & l'altro perduto ſi preſumerebbe. Et perciochè l'una uittoria dall'altra perdita ne rileua, ſi come chiaramente dimoſtreremo nel terzo libro, come mali caualieri in altre querele potrebbono eſſer ributtati. Ma in ſimili auuenimenti, colui che uoleſſe attaccar la nuoua querela non douerebbe dire, ti renuntio la prima, ma ſolamente, Tu menti ch'io ſia traditore, e ſopra queſto da hora innanzi mi difendo. & uincendo queſta, non ſi potrebbe dire,

che haueſſe l'altra perduta; anzi ſarebbe la preſuntione in fauor ſuo, che hauendo l'aduerſario tolto a cõbattere il torto in queſta, haueſſe il torto hauuto anche nell'altra. Ma colui, a cui tornarebbe meglio combattere ſopra la prima querela, non douerebbe alla ſecõda acconſentire, anzi riſpõdere, ch'egli finiſſe la prima battaglia, et che del rimanente appreſſo ſi parlerebbe. Et dicendo l'altro di renuntiargli la prima, Egli accettar douerebbe tal renuntiatione, & al Signor del campo haurebbe da domandare le patenti della uittoria, & piu non combatterebbe con colui. Ne il Signore piu gli douerebbe laſciar combattere. Et queſto è quanto mi occorre a dire in queſto ſuggetto di quello, che a caualieri s'appartiene. Et uenendo al l'officio de Signori dico, che ſe dapoi che le patenti de' campi ſono eſpedite o in campo, o fuori di campo, i caualieri uogliono mutar querela, eſſi poſſono riuocar le loro patẽti, & uietar loro il combatter; percioche nõ ſono tenuti di dar campo ſe non ſopra quella ſpetial querela, che a loro è ſtata portata, & ſopra la quale eſſi hanno le loro lettere concedute; la onde anche per queſta cagione non ſarebbe ſe non bene, che la querela nelle patenti foſſe eſpoſta. Et piu diro io anchora, che mutando i caualieri querela nello ſteccato ſenza licenza del Signore & ſeguendone morte, il Signor potrebbe punir l'ucciditore di homicidio, hauendo egli un'huomo ucciſo nella giuriditione ſua ſenza la ſicurta del campo franco, non ſi intendendo quel cãpo eſſer franco & ſicuro ſe non per quella ſpetial querela, per la quale foſſe ſtato cõceduto. Saluo chi non uoleſſe dire, che ſentendogli il Signore prendere la battaglia ſopra nuoua differenza, & loro

non la uietando, uenisse tacitamente a consentire: il che non approuo, ne condanno.

DI QVELLI, CHE NON RISPONDONO, O AL CAMPO NON COMPARISCONO CAP. XVIII.

Ome altri da altrui a battaglia è richiesto, cosi dee disporsi a rispondere non cō parole solamente, ma con arme anchora, eccetto se il richieditore fosse tale, che ragioneuolmente potesse essere rifiutato, o ributtato. della qual cosa nel terzo libro serbiamo il luogo a douer ne ragionare. Intendendo sempre nondimeno, che altri per uia ciuile non si possa difendere: & che la querela meriti battaglia. Ma cessanti questi rispetti, chi richiesto non risponde, o senza giusta cagione non accetta patente di campo, o quella accettata, senza cagion legitima non cōparisce, cade in grauissima infamia nel cospetto di ogni honorato caualiero. Et il richieditore al tempo conueniente dee appresentarsi al campo, & far le usate solennità. Che il giorno precedente al di statuito alla battaglia, il padrino si suole appresentare al Signor del campo; & dire che il suo principale è uenuto per prouare la sua querela; & che per tāto esso procurador suo comparisce per uedere se la parte contraria è uenuta, & se intende di capitolare, o di dire altro, accioche il giorno seguente siano piu espediti per uenire alla determinatione protestando che da lui non manca: Et preghera il

Signore che faccia uedere se egli, o altri per lui è uenuto: Et che non hauendosi notitia della uenuta sua, uoglia per un publico bando comandare che chi è per la contraria parte debbia comparire, & quando il richiesto alla battaglia non si appresenti, si procedera contra lui come contra contumace, & mancatore. Il che il Signor del cãpo nõ gli douera negare. Et il di ordinato alla battaglia douera ad hora conueniente il caualiero appresentarsi allo steccato, & il padrino rappresentarsi al Signore, isponendo che il suo principale è al campo condutto per douer combatter facendo nuoua istanza di un nuouo bando a perseguir la querela: Et il medesimo tornerà a fare in sul mezo giorno, & uerso la sera: & insieme fara mostra di arme, & di caualli, co' quali era uenuto apparecchiato per combattere. Et ultimamente hauera da accusare la contumaccia dell'aduersario: et da domandare che il suo principale sia lasciato correre il campo, et che per uincitor sia dichiarato. Et che l'altro per contumace, per mancatore, & per uinto nella querela sia condannato, et che il dichiarato uincitore possa usar de' termini, i quali contra cosi fatti contumaci per istilo di caualleria sono permessi. Lequali cose tutte dal Signore gli douerãno esser concedute. Et il caualliero con honoreuole põpa di caualli, & di arme, trombe, & di tamburi entrato nel campo quello intorniera tre uolte, & ne riportera le patenti. Dopo il quale atto il contumace dall'auersario suo potra esser portato dipinto. Et quello che detto habbiamo dello attore potra medesimamente fare il reo conducendosi egli al campo, & non comparendo la sua parte contraria.

QVANDO S'ALLEGHINO IMPEDIMENTI DEL NON COMPARIRE AL CAMPO, COME SI HABBIA A FARE CAP. XIX.

R ſe alcun caualiero al termine ſtatuito al campo non compariſſe, & mandaſſe a fare la ſcuſa, che da giuſto impedimento foſſe ſtato ritenuto, è anchora da uedere quello, che in queſto caſo ſi habbia a fare. Intorno alla qual propoſta diro io primieramente, che quando lo impedimento occorreſſe a tal tempo, che auāti che la parte contraria ſi metteſſe per andare al campo, di quello le ſi poteſſe dar notitia, cio ſi douerebbe fare leuando a colui la fatica, & la ſpeſa, & a lui ſi douerebbe mandare la giuſtificatione della ſua legittima ſcuſa, offerendoſi anchora a lui in conueniente termine de douergli egli prouedere di altri campi biſognando, & di ſodisfare a quello, di che per tal prolungation dì termine l'altra parte patiſſe detrimento. Quando ueramente lo impedimento coſi ſubito ſopraueniſſe, che non gliele poteſſe far ſapere auanti il di della giornata, non percio non douerebbe la ſcuſa eſſere approuata per buona, pur che ella foſſe di impedimento legittimo: & a colui, il quale al campo foſſe uenuto ſi douerebbe la ſpeſa riſtorare: che ſe io mi ſono con te cōuenuto di eſſer teco il cotal giorno nel cotal luogo per la tal determinatione, & io quiui mi appreſento, & altro intereſſe ti ritiene, douendo io per tale effetto a nuoua ſpeſa ritornare, honeſta coſa non è,

che la tua commodita ritorni a me in incommodità, et dan no. Ma scusa di impedimento legittimo sarebbe gran infirmita tempesta, o acque, che il cammino gli impedisse ro, guerra della patria, o del suo prencipe, o contra infi= deli, & cose altre simiglianti, lequali ogni giusto Signo re per giuste cagioni potesse giudicare. Vna prigionia potrebbe anchora essere legittima scusa, quando ella non fosse tale, che egli uerisimilmente schifarla potendo, non la hauesse schifata, che il caualieri secondo i luoghi, ne' quali si trouano, douendo in querela entrare, se ui è so= spetto alcun, che il Signore gli habbia ad impedire, essi prima di là si partono, & in parte ricouerano, doue pensano di esser sicuri di non douere essere dalla loro in tentione impediti, che in casi di honore chi non procura per tutte le uie di sodisfare all'honore, & chi ad altra cosa pensa, che all'honore, contra l'honor suo commette mancamento. Perche quando altri per uedere starsi a ca= sa fosse dal Principe suo fatto arrestare, io hauerei quel la scusa tanto per legittima, quanto se egli quella prigio nia si hauesse procurata. Ne per legittima cagione di prolungatione di tempo hauerei io, se altri dopo la que= rela gia contestata prendesse un nuouo carico di maestra to, o altro, che questa istimerei io che fosse a questo effet to mendicata, & non da douersi approuare per buona: percioche hauendosi obligatione di honore, a quello dee ogni huomo sodisfare prima, che andarsi a procaccia re nuoue imprese. Vero è che se in quel mezo tem= po occorresse, che ad altrui, o per successione o per al tra buona fortuna in mano gli cadesse alcuna Signoria, & che quella fosse tale, che l'aduersario suo di pari, che

egli era iui, non pari ueniſſe a rimanere, queſto dir ſi potrebbe, che foſſe un nuouo, & giuſto impedimento, et non tanto di tirare il tempo in lungo, quanto d i cometere con la propria perſona; che in tal caſo per perſona ſuſtituita, uogliamodire per campione a determinare cō le arme la incominciata querela ſarebbe obligato. Et ſe foſſe tirato ad honoreuole grado di eccleſiaſtica degnità ne per ſe, ne per campione piu gli ſarebbe lecito di prendere, ne di accettare querela di arme. Quando ueramente trouandoſi altri in ambaſciaria, o in maeſtrato gli accadeſſe entrare in querela, potrebbe tardare la diffinitiō di quella al fine dell'officio ſuo: ne quello oltra l'ordinario termine ſi douerebbe prolungare.

IN QVANTI MODI SI POSSANO VINCERE LE BATTAGLIE NE GLI STECCATI. CAP. XX.

LE battaglie ne gli ſteccati poſſono hauere diuerſi fini, che puo auuenire, che combattendoſi inſino al tramontar del Sole il richieditore non uinca il richieſto, ne anchor ſia uinto da lui: & in tal caſo il reo per uincitore douera eſſere giudicato, & aſſoluto dal biaſimo, che dall'aduerſario gli ſara ſtato dato; & l'attore per perditore ſara ſententiato; & come mal caualiero uolendo appreſſo richiedere altrui per altra querela potra eſſere ributtato. Ma non ſara percio prigione del reo, ſe egli non lo ſi haura conquiſtato. Et queſto caſo è

ſolo

solo quello, nel quale combattẽdo, & non uincẽdo si uince, & è solo del reo. Gli altri all'attore, & al reo sono comuni. Et uno è uccidendo il nimico: uno altro è quãdo altri si rende, o uogliam dire si da per prigione, cõ quali maniere di parole si uoglia dandosi per uinto: il terzo è quando altri si disdice espressamente, sponendo la querela, & di quella confessandosi o della uerita accusato, o falso accusatore. Et ultimamente uinto, & prigione è colui, ilquale fugge dello steccato. Et di questi modi di perdere ciascuno è tanto piu uergognoso, quanto l'habbiamo piu basso in ordine riposto. Non è da tacere, che si come il morire nello steccato da' caualieri e reputata la perdita nõ mẽ uergognosa, cosi è ella la piu pericolosa, et la piu dãnosa: percioche coloro, che cosi muoiono, dalla chiesa sono ributtati; & i corpi loro a sepoltura in luogo sacro non sono riceuuti. Ma potrebbe anche auuenire, che alcuno per uiua forza facesse prigione l'aduersario suo, & quello tenesse legato, o in altra maniera in tal modo lo hauesse in suo podere, che ad ogniuno fosse manifesto, che egli uolendo uccidere il potrebbe: & cosi stando finisse la giornata. Or cosi tenendolo, & facendo istãza, che si disdicesse, o che si rendesse, & colui ad alcuno di questi partiti consentire non uolendo, chiara cosa è che lecito gli sarebbe dargli la morte. Ma pur quando egli non l'uccidesse, & il giorno al suo fine fosse arriuato, dubitar si potrebbe, che giudicio in cotal caso si douesse fare. Et quando il reo fosse superiore, non è punto da dubitare, che egli per uincitore non douesse esser dichiarato, uincendo egli (come detto habbiamo) per minor pruoua, che questa nõ è. Ma quãdo l'attore fosse

egli colui, ilquale in sua mano hauesse il reo, non cosi di leggieri se ne potrebbe fare la determinatione. Et in questo caso primieramẽte a' loro capitoli saria di riguardare, che potrebbono essere in tal modo formati, che con quelli ageuolmente si potrebbe senza altro fare diritto giudicio. Che quando nella capitolatione fosse espresso, che l'attore non si intenda hauer uinto, se egli nõ uccide, o non fa disdire il reo, in tal caso non potrebbe essere detto uincitore. Ma se si dicesse, che il reo non si intendesse essere uinto, saluo se egli nõ fosse morto, o disdetto, io non condannerei gia lui per uinto, ma ben direi, che l'attore al douer suo hauesse sodisfatto, essendo in sua mano stato di uccidere il suo nimico. & uolendo il reo in altra giornata rinfrescar la battaglia sopra la medesima querela, o sopra l'abbattimento di quella giornata, non mi parrebbe, che douesse essere da giusto giudice ascoltato. Et quando pur ne capitoli non fossero parole a quel caso appartenenti, tenendo uno un'altro in sua balia (come di sopra è detto) a me pare, che l'altro nõ sarebbe mẽ prigione dell'uno che se egli si fosse renduto; et che uinto et prigione douerebbe essere giudicato. Et il uincitore di doppia gloria sarebbe da essere honorato, si come colui, ilquale della sola uittoria contentandosi, cõtra l'altrui uita non fosse uoluto incrudelire.

DI COSE CHE SVCCEDONO ALLE VITTORIE DE GLI STECCATI, CAP. XXI.

IL uinto in isteccato è prigione del uincitore. Et del prigione tutte le arme, ueste, sopraueste, caualli, & altri arnesi di qualunque maniere si siano, che siano stati portati nello steccato o per cõparire honoreuole, o per combattere, sono di colui, che ha uinto. Et questa è la uera openione in questo suggetto: percioche le spoglie del uinto sono le insegne del uincitore. La persona del uinto per honorato costume uiene da' caualieri donata o al Signore del campo, o ad altro Prẽcipe, a cui egli, o colui sia seruidore, o raccomandato. Et questa consuetudine, come che io la cõmendi, & conforti ciascuno a douerla seguitare, non percio dico; che quando il uincitore uoglia nõ possa usare delle sue ragioni, & tenerlosi per prigione. Ne cio gli dee essere negato da ueruno, cõciosia cosa che egli si puo di lui seruire, ma non gia a uili officij, ne ad altro, che a cose a caualieri appartenenti. Et i prigioni fatti in isteccato possono essere constretti a pagare le spese fatte per quella battaglia. Et si possono essi riscattare appresso per danari non altramente, che caualieri presi in guerra. Et chi dal suo uincitore alcuno ne riscuotesse, potrebbe farlo guardare, & imprigionare infino che egli prouedesse del riscatto. ma non sarebbe lecito di accrescergli taglia oltra quella, che egli pagata hauesse per lui. Et chi non ha da pagare, seruendo

cinque anni in opera a conuenienti, è libero, & pagamento de gli alimenti non gli si puo domandare. Et quãdo altri a uili eserciti uolesse adoperarlo, lecito gli sarebbe fuggire. Et hauendosi un prigione in dono non gli si puo metter taglia, ma si dee cortesemente liberare. A queste cose ho da aggiungere, che il uincitore nõ puo donare il uinto a persona pari, o di minor conditione di se senza la uoluntà di lui. Et quando altri essendo in prigionia crescesse in faculta, o in istato, nõ gli si douerebbe domandare il riscatto, senon secõdo l'hauer del tempo, che fu fatto prigione. Et uenendo a morte il uincitore di lui, egli nella heredita del morto uiene a rimanere. In caso ueramente che prigione sotto fede di douer tornare ad ogni richiesta sia in libertà rimesso, richiesto non dee mãcare di seruar la fede. ma quando il uincitor suo fosse o ribello del comune Signore, o scomunicato, o fra lui et esso fosse nuoua nimistà, non sarebbe obligato a douere a lui tornare: Et se il relassato fosse appresso Signore di tenuto non sarebbe tenuto al ritorno, ma riscuoter si douerebbe. Et se stãdo in prigionia fosse stato mal trattato, & il Signor suo nõ si fosse contẽtato di taglia conueniente, potrebbe rimanersi da tornare a lui, ma non percio da pagar la conueneuole taglia si douerebbe rimanere. Et occorrendo, che il prigione liberi il Signor suo di alcun gran pericolo, dee per le leggi esse re incontanente posto in libertà.

DELLA DIVERSITA DELL'ANTICO ET DEL MODERNO COSTVME INTORNO A VINTI. CAP. XXII.

On uoglio lasciar di dire, che quello, che di sopra ho detto de' prigioni, è stato introdutto anzi per costume di caualieri, dapoi che per punto d'honore hãno cominciato a prender le querele, che per alcuna antica ordinatione di Duello. Che per le leggi de' Longobardi, chi era uinto in battaglia era non dato prigione, ne dichiarato infame per ogni querela; ma uariamente condãnato per quella colpa, della quale egli era stato accusato. Che secondo che in quella chiaramente si truoua scritto, quale di homicidio incolpato rimaneua uinto, perdeua una mano: & chi era dannato di adulterio, era a morte sententiato. Et de' testimoni, iquali per confermatione de' loro detti combatteuano, al uinto era tagliata una mano, & gli altri compagni le loro mani per danari ricomparauano. Questo si seruaua per le loro leggi. Con tal seuerità essercitauano essi i giudicij de' loro Duelli. Et dicono i nostri dottori, che per essere questa pruoua incerta, quando ad altrui in isteccato fosse prouato mancamento degno di estremo supplicio, non si douerebbe percio dargli morte, ma parte della pena gli douerebbe essere rimessa, dandogli punitione piu leggiera. Il che si come essi dicono ueramente, & lodeuolmente, cosi è anchor da dannare il costume di coloro iquali in caso di Duello fanno le forche apprestare, & il per-

ditore fanno appiccare incontanente. Ma per dio quale puo essere maggior punitione di quella, che le leggi de' nostri abbattimenti usano di dare a coloro, che sono uinti? Esse gli castigano non in danari, non in mozzar di membra, & non nella uita: ma in quello, che sopra tutte queste cose è caro ad ogni persona di intelletto, conciosiacosa che nel priuano dell'honore, per amor del quale non è cuore alcun generoso, che non corra ad ispendere la uita. Coloro che de gli steccati escono uinti tanta uergogna ne riportano, con quanto disiderio di honore ui poteuano essere entrati. Et cio non per essere uno l'huomo stato uinto da uno altro huomo, che necessario è, che combattendo due, uno rimanga superato: & (come di sopra habbiamo detto) l'attore anchora non perdendo perde, si che non per essere combattendo uinto, rimane il caualiero dishonorato, ma percioche egli è hauuto per mal caualiero, il quale habbia uoluto prendere ingiusta querela, & combattere contra la uerità, la quale egli principalmente a difendere è tenuto. Et pertanto considerata la grandezza del pericolo, alquale si mettono coloro, iquali alla pruoua delle arme ricorrono, debbono i caualieri esser piu lenti prendere la spada in mano, et non mouersi, se grande sforzo non gli constringe, & se non sono cosi sicuri di cõbattere per la giustitia, che possono hauere fermissima speranza di douer conseguire il fauore del diuin giudicio.

DELLA GIVSTITIA, CHE HANNO A FARE I SIGNORI.

CAP. XXIII.

IL uoler parlare d' giudici & a Signori di giustitia douerebbe esser cosa tanto souerchia, quanto ella è necessaria. Ne di tenerne ragionamento sarebbe mestiero, quando essi se medesimi conoscessero, & il loro officio intendessero & a quello attendessero, come si richiede. Ma essi il piu non sanno, che si siano, ne che habbiamo a fare, & anzi ad ogni altra cosa sono intenti, che a quello, che a loro si appartiene. Perche io ho a dire a que' tali che debbono sapere di hauere hauuto da Dio que' gradi, d' quali fra gli altri huomini si truouano inalzati, non per maggioranza, ma per officio, accioche siano esecutori della uoluntà di lui in premiar i buoni in castigare i rei, in liberare gli oppressi, in soccorrere a bisognosi, & in somma a dare a ciascuno quello, che per giustitia, et per equita gli si conuiene. Et queste cose uuole Dio, che siano messe in opera cosi sinceramente, che egli nella santa sua legge comanda, che non si habbia risguardo a cittadino, o forestiero; percioche nō ui è differenza di persone. Che non hanno i signori, & i giudici da considerare chi sia ne costui, ne colui, ma solamente da mirar quello, che alla ragione sia richiesto. Et quel medesimo giudicio si dee fare in una conditione di persone, che in una altra si farebbe. Et tale ha da esser la sentenza, la quale si da per lo cittadino contra lo stra-

*uiero, qual ſi darebbe per lo ſtraniero contra il cittadi=
no quando quegli foſſe in quello ſtato di giuſtitia, che è
queſti, & che coſtui in quello di colui ſi ritrouaſſe. Et
intanto è queſta legge di giudicio dalla diuina legge con
fermata, che in quella non ſolamente ſi comanda, che non
ſi debbia ne' giudicij honorar la faccia de' potenti, ma
eſſendo uſata in piu di un luogo di raccomandare i poue
ri, eſpreſſamente comanda, che ne' giudicij a' poueri non
ſi debbia hauer compaßione. Or eſſendo i Prencipi, &
i Signori, & i giudici; & i maggiori, & i minori a tal
fine ſtati ordinati, a queſto loro officio douerebbono di=
rizzare tutti i loro penſieri, riconoſcendoſi per afficia=
li, & per miniſtri del ſupremo Signore, & ne gli ani=
mi loro andar ſouente riuolgendo, che di quelle coſe le
quali eßi giudicheranno, le appellationi ne andranno al
uero, & ſempiterno giudice. Et (ſecondo che dice la
ſcrittura) tutto quello che haueranno giudicato, ſopra di
loro hauera a ritornare. Il che dee eſſere ad ogniuno
troppo piu che chiaro: che non che le ſacre, ma ancho=
ra le mondane lettere concorrono in queſta ſentenza, &
dice Phocilide*

„ *Chi fara mal giudicio contra altrui,*
„ *Fara giudicio Dio contra di lui.*

*La onde ſecondo che diſſe Ioſaphat, ricordarſi debbono
i giudici, che non giudicano per huomini, ma per Dio, et
che il timor di Dio dee eſſere ſopra di loro. In quiſtione
adunque, della quale habbiamo a far giudicio, non debbo
no portare ne da' letti, ne dalle camere alcuna coſa pen
ſata, o preparata loro dalla loro affettione prima che le
ragioni delle parti habbiano inteſe: ma ſecondo quello*

che haueranno udito, douerãno [illegible]. Et per tanto si conuiene che da gli ani[illegible] tema, & rispetto di ogni persona, a cui [illegible] riuerenza, o desiderino di compiacere; [illegible]o desiderio di cosa, la qual pensino per quel giudicio piu in uno che in altro modo di douer consequire, & che diano bãdo ad amore, et ad odio, che portino ad alcuna delle parti, tra lequali pẽda la quistione, dellaquale a loro si richiegga di giudicare, sapendo che a niuno si dee hauer piu risguardo, ne piu si dee riuerire di esso Dio*; & che ricchezza alcuna maggiore nõ si puo acquistare, che conseruarsi la gratia di colui, che in quella sedia di giudicio gli ha posti, et che di tutte le ricchezze è donatore, et che amare si debbono, & fauorire gli amici in quanto l'amore, & la affettione al debito, & all'officio non ci fa mãcare:* Et *che non debbiamo con si acerbo odio altrui perseguitare, che cõtra noi medesimi uogliano far riuoltare la ira di* Dio. Opera *sarebbe la mia da altra scrittura, che da un solo capitolo, quando io uolessi dire tutto quello, che mi ditta l'animo in questa materia: ma & in altri luoghi delle nostre scritture piu copiosamente ne habbiamo ragionato, & alle menti ben disposte questo puo essere assai, et alle altre non basterebbe un grandissimo uolume.* Or *quello, che intendo di dire a questo proposito di* Duello, *è che se nelle cose lieui, & di poco ualore, che lieui, et di poco ualore sono tutti i danari, & tutte le ricchezze per lequali tutto dì si uiene in contentione, comparate con la uita, & con l'honore dell'huomo; Se in quelle dico per ogni legge diuina, & humana a* Signori *si richiede esser delle leggi cosi [illegible], & cosi [illegible] della giustitia, quanto*

doueremo noi dire, che ſi conuenga loro di eſſere immaculati, quanto ſinceri, quanto giuſti, & quanto ſeueri la doue ſi mettono in bilancia coſi rare gioie, che theſoro alcuno al mondo non le puo compenſare. In queſti giudicij hanno i Signori principalmente da moſtrarſi Signori: in queſti hanno da ſcacciare de gli animi loro ciaſcuno affetto, & non conoſcere ne ſuperiori, ne amico, ne perſona di ſangue congiunta. Non mirare ad alcuno ſuo particolare; ne penſare a coſa, che in giudicando piu a queſta che a quella guiſa ne poſſa ſeguire: ma ſolamente che giudicano della uita dell'huomo, che uale piu che tutti gli ſtati, & giudicano dell'honore, che ual piu che tutte le uite; & che giudicano in luogo di Dio; & che a Dio ne hanno da rendere ragione.

CONCLVSIONE DEL SECONDO LIBRO. CAP. XXIIII.

Veſte ſono quelle coſe, che & in preſenza de' Signori, & nel campo, & dopo la uittoria ci pare che ordinariamente poſſano occorrere, delle quali ſi habbia a trattare; & ſopra le quali habbiamo ſtimato eſſer neceſſario di ragionare. Or al terzo libro paſſando, paſſeremo inſieme ad alcune quiſtioni, alle quali habbiamo giudicato che piu ſi conuenga luogo ſeparato, che uolere nel primo, o in queſto ſecondo libro tenerne confuſo ragionamento.

DEL DVELLO DEL MVTIO IVSTINO=POLI[illegible].

LIBRO TERZO.

PROEMIO.

Nelle leggi de' Longobardi ancho che molti capi si ritrouino, per liquali da' loro Re erano gli abbattimenti conceduti, pur nondimeno ui sono anchora di quelle ordinationi, per liquali si mostra, che la pruoua delle armi da loro era non meno dubbiosa, che odiosa giudicata; & che ingiusta cosa parea loro, che sotto uno scudo si douesse uenire alla diffinitione di cosa, la quale fosse di grande interesse. Et questa dichiaratione non in un solo luogo uien da loro fatta, & confermata: & fra gli altri da Aliprando Re in una sua legge si dicono cosi fatte parole. Noi siamo incerti del diuino giudicio: et gia udito habbiamo, che molti per battaglia senza giusta cagione hanno la lora giusta querela perduta: ma per la consuetudine della gente nostra de' Longobardi nō possiamo uietar l'empia legge. Io non so qual e piu conuene

uole testimonianza di questa douermi rendere a'Duel=li, dapoi che da quei medesimi, che gli hanno ordinati sono condannati: & il giudicio di quelli per uero non è approuato; & la legge, per la quale si concedono, per empia uiene biasimata. A questa sentenza si conforma=no le leggi nostre canoniche, & ciuili: che da quelle in tutto a'Duelli è dato il bando: & da queste per molto pochi casi, & assai malageuolmente sono permessi. Ne natione alcuna è barbara, o christiana; dallaquale gli ab=batimẽti cosi siano frequentati, come sono da gli huomi=ni Italiani. Et quella natione, laquale altre uolte ha da=to alle altre le diritte leggi, con più barbare leggi, chè alcuna altra si uede essere gouernata, che per ogni fu=scello i caualieri nostri corrono alle battaglie: & senza intendere le querele i Signori senza alcuno risparmio aprono gli steccati. Et questo costume di combattere è stato introdutto sotto titolo di honore, quasi altri che i nostri, & che i moderni huomini di honore nõ siano sta ti, o non siano studiosi. Habbiamo nel primo libro alle=gato l'esempio de'Romani, iquali in querele d'honore si rimetteuano a dimostrare contra i loro nimici il lor ua=lore, di che ne seguitaua, che loro contese in beneficio della patria si conuertiuano, la doue le spade nostre con=tra le uiscere nostre ritorcẽdosi, contra le patrie nostre adoperiamo quelle forze,

,, Che spender si douriano in miglior uso.

Ma di tutte queste sconueneuolezze non si puo dire che altra ne sia la cagione, senon la terrena nostra ignoran=za, dallaquale diuersità di openione nascendo, conuiene, che ne seguiti contentione, & da questa alienation di

mente ſeguitandone, ſi genera la nimiſta, per la qual fra gran Prencipi hanno origine le guerre, & fra caualieri i Duelli non ſi prẽdendo da loro le querele in quella guiſa, che nel fine del primo libro da noi è ſtato dimoſtrato, che elle ſi douerebbono pigliare. Perche eſſendo queſta cattiua uſanza tanto auanti trapaſſata, ne ſperando io che gli huomini noſtri per alcuna perſuaſione ſe ne habbiano a rimouere, tanto maggiormente ho io da ricordare a' ſignori, iquali i cãpi concedono, che eſſi prendano quella uera perſona di giudici, che la materia richiede, & che a loro ſi appartiene, & che habbiano conſideratione ſopra le qualita delle querele, ſopra le conditioni delle perſone, & ſopra tutte quelle altre, coſe che da queſte due dependono ſecondo che da noi è ſtato per adietro dimoſtrato, & per innanzi ſiamo per dimoſtrare. Et quelle diligentemente conoſciuto giudichino, & determinino con quella dirittura, & ſeuerita, che a giudice ſi conuiene, ſenza affettione, & ſenza eccettione di perſone. Che nel uero io non ſo qual coſa piu honoreuole, & piu caualleresca da loro ſi poteſſe adoperare. Mi danneranno perauuentura alcuni, ch'io pur torni a dir quell o, che io ho detto, & ridetto. Et ſi dorranno forſe i Signori, che io torni, & ritorni pure a ricordare loro il loro officio. Ma i molti diſordini, i quali io ueggo ſenza fine eſſer multiplicati, & il deſiderio di uedere la religione della caualleria nella ſua priſtina dignita ritornata, fa che non mi pare di hauer mai detto coſa alcuna tante fiate, che di piu replicarla non ſia meſtiero. Ne ſo uedere uia, per laquale piu commodamente la ſi poſſa porgere gioueuole rimedio, che per

le mani di coloro, a cui le querele hanno da capitare; i quali quando fedelmente ui si uogliono adoperare, io sono sicuro, che fra non molto tempo le apporteranno salutifera medicina.. Et tanto in questa materia bastandoci di hauer non tanto detto, quanto accennato, la incominciata nostra impresa andremo seguitando.

CHI NON DEE ESSER RICEVVTO ALLA PRVOVA DELLE ARMI. CAP. PRIMO.

Essendo il Duello pruoua di arme, che a caualieri si appartiene, & essendo la caualleria grado honoratissimo, non è conueneuole, che alla pruoua delle arme senon da honorate persone si habbia a uenire. & per tanto si come dauanti a tribunali ciuili non è permesso, che persone infami possano altrui accusare, cosi nel giudicio cauallerescho persona honorata da altrui, che da persona honorata non potra essere accusata, percioche come dee uolere apporre altrui mancamento di honore colui, che contra l'honor suo hauera mancamento commesso? Et essendo il mestiero delle arme stato istituito ad honoreuol fine, & per punire i cattiui, come doueranno essere a questo officio riceuuti coloro, i quali sono degni di punitione? Per ferma conclusione adunque sara da tenere, che alla pruoua delle arme non debbiano entrare coloro, iquali contra il Prencipe, o contra la patria loro haueranno fatto tradimento, o anchora co'nimici ha=

ueranno hauuto alcuno intendimento, che il pregiudicio di quelli potesse riuscire: Et quegli, che presi da nimici tornar potendo non sono tornati; o mandati a uedere che facciano nimici, con loro si sono rimasi; o hanno fatto spia doppia; o hauendo obligatione di giuramento, o non hauendo seruita la paga, sono passati all'essercito nimico; o anchora non hauēdo alcuna obligatione ui passano in quel tempo, che le genti dall'una, & dall'altra parte sono alle mani; che questo atto ha forma di tradimento; percioche mostrando tu di essere in mio fauore, & io di te fidandomi, tu al tempo del bisogno mi riuolgi le arme incontra. Anchora saranno da esser ributtati coloro, che nelle battaglia haueranno i loro Signori, o le loro insegne abbandonate: & qual di dì, o di notte malitiosamente hauera lasciata la guardia a lui commessa dell'essercito, o della persona del Prencipe. A questi si aggiungeranno abbuttinatori, & tutti quelli che per alcuno militare eccesso saranno stati cacciati. Ne lasciere mo di dire, che assaßini, & ladri, & ruffiani, & osti, & tauernieri, scomunicati, heretici, et usurieri, & ogni persona esercitante mestiero a gētilhuomo, & a soldato non conueniente, uiene ad essere da gli abbattimenti legittimamente ributtata, Et in somma tutti quegli, che di grande mancamento sono infamati, & che della legge ciuile alle testimonianze non sono riceuuti, in questo numero sono compresi. Et di questi dico io, che non solamente eßi richiedendo altrui poßono essere rifiutati, ma che da ogni persona honorata debbono eßere ributtati. Et quale con loro combattesse farebbe mancamento, facendosi pari a persone honorate. Bene è uero, che quale per

cagion di infamia uuole altrui ributtare, dee uedere, che colui di quel fallo sia stato condannato, o che la cosa sia cosi notoria, che egli non la possa negare. Che in altra guisa colui potrebbe appigliarsi alla querela del mancamento, che apposto gli fosse: & a chi gliele apponesse, si richiederebbe di farne la pruoua. Et si come alle conditioni de gli huomini di sopra espresse non è lecito richiedere altrui, cosi richiesti non possono poi per cagione di tale infamia esser ributtati. Ne hauerei io per buona la scusa di chi dicesse, che prima non l'hauesse risaputo: che chi a uoler chiamare altrui a battaglia si conduce, dee maturamente considerare, che egli si obliga a tale obligatione, che poi non ui si concede pentimento. Non dico gia, che se dopo la disfida altri facesse opera, che recasse infamia, o attore, o reo che egli si fosse, non potesse esser ributtato, si come appresso diremo in uno special capitolo. Non lascero anchor di dire, che quando honorato caualiero richiedesse pur persona macchiata, o richiesto la battaglia non rifiutasse, trattandosi in quello atto non solamente di particolare interesse, ma del pregiudicio anchora del grado della caualleria, officio sarebbe del Signore, a cui il campo fosse domandato, di non lasciar passare auanti un cosi fatto abbattimento: & patenti non ui si douerebbono cō cedere.

SE FA

SE BASTARDI POSSANO MVOVER DVELLO. CAP. II.

I *suole anchor cercare se bastardi a Duello debbiano esser riceuuti; che per esser nati di non legittimo congiungimento, & dalle leggi non riceuuti a gli honori, ne alle heredita, par che nõ senza ragione dalla pruoua delle arme debbiano esser rimoßi. Poi considerato, che io del non mio fallo non debbo essere condannato; ma colui come huomo uile, & infame dee essere ributtato, il quale commette esso atto di uilta, o di infamia, par che altramente si debbia tenere, maßimamente che sentenza di Hieronimo è, che del nascimento di questi tali la colpa è non di colui, che nasce, ma di colui che genera. Et dice Chrisostomo, che uergognare non ci debbiamo de' uitij de' padri, & delle madri nostre, ma solamente debbiamo noi essere intenti ad abbracciar le uirtu: & che se bene altri è nato di bagascia, o di adultera, la uergogna di chi lo ha generato a lui non partturisce uergogna. Poi essi per lungo costume alla arte della guerra sono riceuuti, & di molto honoreuoli carichi si sono uisti essere da loro uirtuosamẽte stati sostenuti. Et non solo a' gradi delle arme, ma a' Prencipati, & a' Regni, & [illegible]o imperio de cosi fattamente nati ne sono [illegible] e loro successori tuttauia di honorati stati [illegible] ori. Il che se è (come ueramente è) par ch[illegible] ingiustamente loro uenga ad essere uietato, che non possano risentirsi delle ingiurie che loro da altrui saran*

no fatte, ne possano prender la pruoua della uerita. Et pure non di meno è da dire, che se bene la colpa del loro nascimento non è la loro, essi non sono nati nobili: & nõ ottenendo per ragione la paterna nobilta, non posso= no ne anche questo fauore di honor di arme cosi sempli= cemente conseguire. Che non come infami, ma come non nobili a tal pruoua non saranno riceuuti. si come quelli altri, che di legittimo matrimonio, & di humi= le conditione sono nati, quantunque essi non sieno in colpa della bassezza del nascimento loro, pur tra nobi= li non sono annouerati. Et se de gli altri non honesta= mente nati hanno hauuto de gli honorati gradi, uerisi= mile cosa è, che col mezzo delle loro uirtu gli si habbia no acquistati. Di che essi anchora si debbono faticare di auanzarsi col mezo delle opere ualorose, & de gli stu= dij uirtuosi. Et coloro, i quali o saranno di uitij macu= lati, o non daranno segno di ualore, ne di lodati costumi, istimero io sempre, che possano essere in quella stima, che huomini di uilissima conditione, come di animo con formi al nascimento. Quelli ueramente, che o per ope= ra di arme, o per altro honorato esercitio hauerãno da to, o daranno segno di nobilta; o che alla corte di alcun Prencipe tra caualieri uiueranno costumatamen= te; o che per priuilegio di Signore saranno stati legittimati, que' tali dico, in ogni atto di caualleria insie me con gli altri gentil huomini doueran no essere rac= colti.

DE' VINTI, ET DELLE RESTITVTIONI DI HONORE. CAP. III.

Abbiamo detto nel secondo libro, & qui torniamo a dire, che il richieditore, ilquale non uince il nimico suo nello steccato, rimane egli perditore, non hauendo prouato quanto douea prouare: & che egli piu non puo richiedere altrui: ilche si conferma con questa ragione, che chi il detto suo non pruoua esser uero, falso accusatore uiene ad essere giudicato; & per conseguente per mal caualiero uiene stimato, & ributtato. Et cio dell'attore auuiene non uincendo, auuiene di ognuno, o reo, o attore, che egli si sia, essendo per forza d'arme conquistato, o fatto, o disdirsi, o fuggire; che piu non potra domandare alcuno a battaglia: & domandando non douera essere ascoltato. Io so che tra alcuni è una cotale openione, che se io hauro uinto uno in isteccato, & rimessolo in liberta, occorrendogli nuoua querela con altrui, dandogli io licenza, potra chiamare l'aduersario suo a Duello*: alla qual cosa nõ dee alcuno di ragione consentire. che se io uincendo hauero colui per infame condannato, come douerò io poi uolerlo fare atto a combattere con persona a me per nobilta eguale, & che me richiedendo, io non la potrei rifiutare? Io nõ posso tor uia la macchia a colui, il quale è stato uinto da me, saluo se dire non uoglio di hauerlo mal uinto, & condannare me per infame, & la macchia leuar non potendoli, non posso farlo pari a persone honorate; perche tale openione*

dee essere in tutto da' caualieri riprouata. Et poi che di *ritornare altri all'honore mi e uenuto fatto mentione, mi torna alla memoria quella restitutione, la quale da'* Prencipi *si suol fare de' tradimenti, & delle ribellioni, che a loro sono fatte, & de gli altri mancamẽti.* Et per *dire quello, che io ne sento, a me sembra che se bene il* Prencipe*, dopo il tradimento da me commesso, mi puo far gratia, ch'io non perda le mie faculta, & puo darmi de gli honori, & farmi mille altri fauori, nõ percio puo fare, che quello che fatto è, non sia fatto: ne che il mal fatto non sia mal fatto: ne che io non habbia fatto il tradimento, ne che io non habbia l'animo maculato; ne che io non sia un ribaldo.* Et *il medesimo* Prencipe*, che mi hauera restituito, non douera piu tempo alcuno prendere fede di me: anzi sempre di me si douera presumere, che essendomi una uolta condutto a tradire il mio* Signore*, con poca malageuolezza sia anchora per lasciarmiui tirare.* Et *ogni honorato caualiere douera hauermi in mala openione, & ischifare la mia compagnia.* Et *si douera dire, che io sia anzi restituito ne' miei beni, & nella gratia del* Signore *(se pur egli nella gratia sua mi uorra raccorre) che al pristino honore; percioche cõ tutto che'il* Prencipe *mi ritorni a tutti quei gradi, che per lui render mi si possono, nõ mi puo egli percio restituire alla mia prima innocẽza, si come per dichiaratione alcuna, che egli cõtra me facesse nõ mi potrebbe far tristo, quando io fossi buono, non essendo in mano sua il riformare l'animo mio.* I Prencipi *non possono a buoni torre la loro bonta, ne possono spogliare i rei della loro malitia, istendendosi il poter loro sopra l'hauere, & sopra*

le persone; & sopra gli animi non hauendo giuriditione. Pouero, & ricco mi puo ben fare il mio Signore: ma il farmi buono, o reo non è in sua balia, hauendo solo Dio podere sopra le nostre uolunta, & quelle anchora rimettendo in liberta. Voglio io dire adunque che quando uno restituito di manifesto, & notabile mancamento uolesse a Duello richiedere alcun caualiero, & che colui ricusasse di combattere con quel tale restituito, io istimerei, che egli honoreuolmente si gouernasse; & che ragioneuolmente potesse ributtarlo. Or se (come detto ho) mal legittima mi pare che sia la restitutione de' Prencipi all'honore, meno consentiro che un caualiero col licētiare un uinto da se in battaglia possa legittimarlo a douer combattere con persona honorata. Et tornando alla restitutione, della quale ho parlato di sopra, che da' Prencipi si usa di fare, tengo bene per ferma openione, che ella debbia ualere ne' figliuoli, & ne gli altri discendenti, si come in coloro, che della altrui colpa non debbono la pena sostenere: essendo massimamente i battezati per legge diuina liberati da' peccati de' padri loro.

SE VNO VINTO, ET POI VINCITORE POSSA ALTRVI RICHIEDERE CAP. IIII.

Vbitano alcuni, essendo uno uinto in isteccato, & appresso a battaglia ricercato, rimanendo uincitore, se si debbia dire, che egli l'honor suo habbia ricouerato, & se per l'auenire potra ad abbattimẽto richiedere persona di honore. & pare ad alcuno, che con l'honore della seconda battaglia egli habbia leuata la macchia della prima. ma pur nondimeno per piu uera cõclusione si dee tenere, che per nuoua uittoria la prima perdita non si possa ristorare. Et *sopra questa quistione ne ho io giudicio di* Alfonso d'Aualos Marchese del Vasto Prencipe *di caualieri, dal quale in questa materia ne ho riportata una tal determinatione. Il douer de'caualieri è anteporre l'honore alla uita: & colui, il quale dello steccato esce perditore, mostra che egli ha fatto piu conto della uita, che dello honore: & per tanto se bene una altra uolta entra in pruoua d'armo, & uince, non percio si dee dire, che habbia l'honore racquistato, potendosi presumere, che ui si sia condutto con intentione di tẽtar la fortuna, se la giornata gli potesse uenir uinta, con animo nondimeno di uolersi in ogni auuenimento saluar la uita, non potendo dell'honore uenire a peggio di quello, che egli è, hauendolo una uolta perduto. Et tal cosa di lui presumer potendosi, & douendosi per fermo tenere che egli entra in campo con intentione di fare ogni cosa*

prima che di morire, non ſi dee dire che in modo alcu= no habbia il gia morto honor ſuo riſuſcitato: anzi uo= lendo altra uolta richiedere altrui, douera potere eſſe= re dalla battaglia ributtato. Tale è ſtata la ſentenza di quel Signore, & quella ho io per openione ueramẽte ca uallereſca; & che da ogni ſano intelletto habbia da eſſe= re approuata, & ſeguitata. Et è queſta dichiaratione da eſſere inteſa non ſolamente per quelli, i quali perdi= tori ſi confeſſano, o fuggono del cãpo, ma per coloro an chora, i quali hauendo hauuto il carico del prouare, han no perduto, per non hauere alla pruoua ſodisfatto. con= cioſiacoſa, che rimanendo esſi per quella perdita mac= chiati di biaſimo di falſi accuſatori, per eſſere dapoi fal ſamente accuſati, non percio ſono liberati dalla colpa della falſa accuſa; ne uien loro leuata da doſſo la preſon tione, douere eſſer reputati accuſatori falſi a qual hora altrui accuſaſſero, poi che una fiata per tali ſono ſtati conoſciuti. Si che in qualunque maniera, che al= tri eſca di ſteccato perditore, ſi dee dire, che egli al giudicio gia di ſoprá di= chiarato ſenza altra contra= ditione habbia da ſog= giacere.

DEL DVELLO CHE DOPO LA DISFIDA PER NVOVA CAGIONE SI PVO RECVSAR LA BATTAGLIA. CAP. [illegible]

T *per ſeguitar queſta materia, la quale ſiamo intrati a douer trattare, dico anchora, che auuenendo da poi che due ſi foſſero conuenuti di uenire ad abbattimento, foſſero in qualunque modo entrati in querela, che l'uno di loro commetteſſe difetto, per lo quale egli in tale infamia cadeſſe, che qual macchiato ne foſſe non potrebbe altrui a battaglia richiedere, colui il quale il mancamento haueſſe commeſſo, potrebbe dallo aduerſario ſuo eſſer ributtato, come colui, che di conditione foſſe peggiorato, & che haueſſe mutata natura da quella, nella quale egli era, quando fu tra loro dato alle lor querele cominciamento. Ma qui è da intendere, che queſta nuoua occaſione, della quale io parlo di uolere altrui dalla battaglia ributtare, uuole eſſere infamia, nella quale per ſua colpa egli ſia caduto, come ſarebbe un tradimento, un ſagramento falſo, o altro notabile mancamento, & non di alcuna ingiuria o di alcun carico, che da altrui gli foſſe fatto, & del quale riſentimento di arme gli ſi richiedeſſe: che in tale auuenimento, ſi come il primo, che haueſſe querela con lui potrebbe ributtarlo come peggiorato di conditione, coſi il ſecondo non douerebbe ricuſare di uenire a battaglia cõ colui, con cui egli foſſe entrato in querela, anchor che egli haueſſe hauuto carico da altrui. Ne ragion uuole che alcuno da tutte le*

parti rimanga incaricato senza alcun rimedio di potersi scaricare. La seconda querela a [illegible] douera egli pigliare, & riuscendone con honore potra, & douera per seguir la prima. Questo uoglio bene aggiungere, che il uoler ributtare altrui per esser peggiorato di conditione si appartiene a quelli, che sono rei, & non a gli attori: che coloro i quali sono incaricati debbono sollecitar di scaricarsi, & non lasciare che altri in modo alcuno leui loro tale occasione. Et a cio fare possono eßi seruirsi di quella regola di ragione: che quale è primo in tempo, è anchora da essere preposto in uia di ragione. Et percioche dall'un contrario l'altro contrario si ha molte uolte da regolare, ho io da dire anchora (si come nel secondo libro ho pur fatto mentione) che se pendente querela fra due, o anchora mãdata essendo la disfida, & le patenti de' campi succedesse, che l'uno di loro sa'isse a tal grado di conditione, & di Signoria, che l'altro piu non fosse suo pari, allhora potrebbe egli rifiutare di condursi in pruoua d'arme con la persona sua contra colui; ma non douerebbe percio mancare di combattere per campione, che la disaguagliãza delle conditioni non è occasione, per la quale non si habbiano le querele a diffinire, se non in caso che il grado sia di e[illegible] dignita.

DEL DVELLO
CHI NON PVO ESSERE A BATTAGLIA RICHIESTO. CAP. VI.

OR si come molte sono le conditioni di coloro, i quali altrui a battaglia ricercar non possono, cosi anchora non mancano de gli altri, che a quella non possono esser chiamati. Et i primi sono i cherici, a quali anchora che da alcune leggi sia stato permesso, che essi per cãpione possano far Duello, pur non dimeno quelle debbono essere (come elle sono) uniuersalmente dannate. Che dapoi che essi in quell'ordine sono entrati, & che sopra gli altri huomini hanno promesso di seguitare i consigli di Christo, & di esequire i suoi santi comandamenti, a loro non si conuiene caminar per questa comune strada tutta lontana dalle orme di Christo. Et se Christo uuole che per la buona, & per la mala fama uadano dietro a lui, non debbono uolere con arme ributtare infamia, ne cercare honore. Et se uuole, che a chi richiede loro la cappa, gli diano anche la camiscia, non debbono alcuni beni temporali uoler con arme difendere. Si che quelli saranno i principali, che dal douer richiedere, & dal potere esser richiesti à battaglia, doueranno essere in tutto liberi. A questi andranno appresso Dottori, & ogni conditione di persone letterate, che per tali siano conosciute, & che a gli studij, & a gli esercitij di quelle siano destinati, & intente. Che essendo le lettere di tanta degnita, & di tanta riuerenza degne, di quanta elle sono, ben cosa conueniente è, che dalle [illegible] che debbiano

esser libere; non essendo massimamente conuencuole, che chi le corporali forze non esercita, alla pruoua di quel le debbia esser chiamato. Dee bastare al mondo, che gli huomini di lettere studiosi (per cominciare dal primo principio) ci dimostrino di Dio quanto per humano intelletto si possa comprendere; ci scoprano il mirabile ordine, col quale la diuina sapienza ha disposti i corsi celesti & come ella per quelli ci mandi le sue influenze; ci insegnino la natura delle cose che sono contenute

„ Dal cielo, c'ha minori i cerchi suoi.

Informino gli animi nostri di belle discipline, & di lodeuoli costumi; dispongano le leggi, con le quali in pace, & in guerra ci possiamo gouernare; preparino a' corpi nostri salutifere medicine: & tengano uiui i nomi, & i gloriosi fatti de' caualieri, & di tante altre conditioni di persone, mille & mille anni dapoi che i corpi loro sono stati, o saranno in terra sepelliti. Queste & molte altre cose particolari, che di rammemorare hor tutte di una in una io non intendo, fanno gli scrittori si reuerendi, che sacri hanno meritato di esser nominati. Et dee assai bastare al mondo, che essi a quelle intendano, & in quelle & a se stessi, & altrui honore, & giouamento partoriscano, senza che habbiano ad essere obligati a leggi tutte diuerse dalle loro leggi. Quando adunque alcuno di questi tali fosse da caualiere a battaglia ricercato, egli potrebbe con la legge della caualleria risponderli, che a lui la elettion delle arme appartenendosi, egli con le arme sue intende di difendersi: & che le arme sue sono la ragione, & la [illegible]. Et percio che le ragioni debbono esser pari, [illegible] non puo essere

non dourà ne anche poter ricercare. [illegible] quan do persona di lettere richiedesse un caualliere, quegli po= trebbe medesimamente ricusar di uenire con colui a diffi nition d'arme; & potrebbe egli leggiadramente rispon= dere. Da poi che tu huomo di lettere richiedi me huo= mo di arme, appartenendosi a me la elettion di quelle, uoglio usarti cortesia, & uoglio che mi pruoui la tua in tentione con le proprie tue arme delle tue scritture. Et in questa maniera potrà l'uno all'altro rendere (come uulgarmente si dice) pane per focaccia, essendo molto conueniente, che

„ Ciascun faccia quell'arte in che egli è esperto.

Et percioche questa non obligation di arme è da esser te nuta per priuilegio dato alle lettere, quando bene altri uolesse renuntiarlo, non gli douerebbe esser permesso, per essere quello stato conceduto all'ordine, & non al= la persona: saluo se altri non fosse tale, che di arme, & di lettere facesse professione.

DELLE DISAGVAGLIANZE DE' NOBILI; ET PRIMA DE' SI= GNORI. CAP. VII.

T perche questa materia del ri= chiedere; dell'esser richiesto; & del potere, et del non potere ricusa re di uenir con altrui a battaglia è molto ampia, et ha bisogno di mol ta cõsideratione, & nõ ueggo come ue nir se ne possa [illegible] determinatione, se de gradi della

no[illegible] Ne uoglio hora [illegible]ro[illegible]ucere la quistione [illegible] quale sia la [illegible], che per ferma con[illegible] tengo io, ch[illegible] ella sia la uirtu, & che colui sia u[illegible]e nobil[illegible], il quale e uirtuoso, o sia nato di alta, o di b[illegible] condi[illegible]ne; & che q[illegible]le non ha questa nobilta di uirtu, sia [illegible]o di quantun[illegible] generosa famiglia si uoglia, quanto piu di chiara [illegible]pe egli sara uscito, tanto piu uile istimerò io che egli sia, non hauendo saputo seruar[illegible] lò splendore, che da' maggiori suoi egli hauera riceuuto. che (si come bē dice Chrisostomo) Che gioua la generatione a colui, che di sporchi uitij è maculato? o che nuoce il uil nascimento a quello altro, che di gentili costumi è adornato? Colui uoto si mostra di tutti i beni, che si gloria ne' suoi maggiori. Et sentenza di Seneca è, che qual uuole di alcuno huomo far uera stima, & sapere quale egli sia, dee considerarlo ignudo, far che metta da parte il patrimonio, che lasci da canto gli honori & le altre menzogne della fortuna, & che si spogli del proprio corpo anchora: & che quinci l'animo di lui si habbia a riguardare quale, & quanto egli sia, & se egli è grande del suo, o dell'altrui. Et ueramente la uera nobilta nell'animo dimora, & dall'animo si dimostra. Ma (come detto ho) non intendo hora di disputare intorno a questa parte: che hauendo gia detto peradietro, che i [illegible] di infamia possono essere dalla pruoua delle [illegible], e sempre da intendere, che nobilta non [illegible]. & il mio rag[illegible]lmento ha da essere [illegible] o tratto [illegible] del Duello, [illegible] sono i gradi [illegible] nobilta dell'e[illegible]o delle ar[illegible] per li quali [illegible] uengono ad essere o

*pari, o dise[illegible] che essendo sotto nome di caualieri com presi i Re, & gli Imperadori insieme co' gentilhuomini priuati, & co' soldati, pur fra loro si discerne essere tanta disaguaglianza, che al[illegible]ro non e, il quale non intenda, che a gentilhuomo non e le[illegible]ito pareggiarsi con un Re, ne a soldato con l'*Imperadore. Et *come che questa materia da molti diuersamente sia stata trattata, noi ne parleremo ad un nuouo nostro modo particolare, accostandoci al costume de' gradi, & delle* Signorie *della presente nostra eta.* Diciamo *adunque (per cominciar da alto) che uarie sono le uie, per le quali noi possiamo le diuersita de' gradi considerare; che quanto a' luoghi della dignita, nel primo costituiremo que'* Prencipi, *che ad altro* Prencipe *non sono sottoposti:* Et *questi chiameremo noi* Prencipi *supremi.* Appresso *di questi mettereмо i* Re *feudatarij: i quali riporremo sotto titolo di* Serenissimi. Il *terzo luogo daremo a'* Signori Illustrissimi. Et *sotto questi saranno in quarto luogo quelli, che* Illustri *sono intitolati: & in questo quaternario numero comprenderemo noi tutti i gradi delle* Signorie. Questi *tali adunque doueremo noi tener per fermo, che a caualieri priuati sono superiori: et si come a' priuati sono superiori, cosi anchora diremo, che fra loro sono diseguali; che & gli* Illustri *a gli* Illustrissimi *ordinariamente hanno da cedere; & gli* Illustrissimi *a'* Serenissimi; *& questi a'* Prencipi *liberi hanno d[illegible]o. oltra che fra quelli di un medesimo titolo [illegible]ora essere una gran disagualianza; cōciosia [illegible] altro e ch'uno* Illustriss. *o uno illustre depen[illegible]rencipe libero, o da feudatario.* Ne *minor con[illegible]e si dee hauere al[illegible] nobilta*

de' feudi in quanto altri si suole inuestire con intera po-desta di Prencipi, & altri non hauer [illegible] piu auttori-ta, che si habbia un giudice ordinario. Poi [illegible] in ultimo luogo si douera hauer riguardo alle altre qualita, & alle grãdezze delle Signorie si come se hauranno uassalli nobili, o no; & se haueranno citta, & copia di sudditi, et ampio stato. A tutte queste cose si doura hauer conside-ratione, se seranno Prẽcipi liberi, o feudatarij: se saran-no Serenissimi, o Illustrissimi, o Illustri: se haueranno le loro inuestiture da Prẽcipi liberi, o da feudatarij, se ha-ueranno feudi nobili, & signorili, & se possederanno no bile, & grande stato: & se trouerremo, che in tante distin tioni di non molte siano differenti, doueremo dire, che in questione d'arme debbiano essere anzi riputati pari, che l'uno possa l'altro rifiutare. Et percioche differen-za alcuna non puo esser maggiore, che di esser libero, & soggetto, & i supremi Prencipi soli sono ueramen-te liberi, & tutti li altri in alcun modo soggetti, douerẽ mo tenere, che un supremo Prencipe da Signore di altro grado non possa essere a battaglia ricercato. I Serenissi-mi ueramente per esser un grado maggiore de gli Illu-strissimi, non doueranno ricusar di uenire in pruoua di arme con loro, quando siano in pari nobilta di feudo, & nelle altre qualita non diseguali. Et il medesimo dico de gli illustrissimi, & de gli Illustri, solo che le altre con-ditioni, cio è la grandezza, & la nobilta de gli stati non siano di molto differenti: che per auanzar l'una condi-tione l'altra di un solo grado, non ueggo che legittima occasione [illegible] in querela di ca-ualleria [illegible] grado io non

intendo, che disaguaglianza ui debbia essere, cosi non dino che un Serenissimo possa esser richiesto da uno Illustrissimo di piu nobile di feudo, ma che di stato gli sia tanto inferiore, che in altro caso nõ si douerebbe sdegnare di riceuer da lui partito, & soldo. Ne dirò anchora che un Serenissimo debbia combattare con uno Illustre anchor che nobilissimo sia il suo feudo; Ne che uno Illustrissimo di grande stato possa essere richiesto da uno Illustre di piccola giuriditione, tutto che la nobilta del feudo sia pari. Ma ben diro che uno Illustre ilquale riconosca il feudo da Prencipi supremo, quantunque sia Signor di minore stato, possa richiedere uno Illustriß. che sia feudatario di feudatario, & che habbia Signoria maggiore; che con la nobiltà del feudo compenserò le altre disaguaglianze. Et cosi in somma mi risoluo in questa parte, che da' titoli, dalla nobilta de' feudi, & da gli stati si hauranno a considerare le disaguaglianze de' Signori: Et secondo, che hauranno piu o men parti pari, cosi doueranno essere stimati eguali, o diseguali. Et a queste cose non lascero di aggiungere anchora una altra cosa; che doue le altre qualita fossero pari, o non molto differenti, la querela potrebbe far disaguaglianza; Si come se un Principe, con tutto che egli fosse supremo, uolesse combatter con lo Imperadore per cosa, che allo Imperio si appartenesse: che in tal caso egli potrebbe esser legittimamente rifiutato, essendone lo Imperadore per la conditione della questione diritto giudice, & per conseguente anchora senza paragone alcuno superiore.

DELLE

DELLE DISAGVAGLIANZE DE' NOBILI PRIVATI, CAP. VIII.

I Gentilhuomini, che di nobili famiglie nascono, o sono senza alcun grado, ouero hanno officio, o dignita, come gouerni di citta, ambasciarie, o maggioranze di guerra. Et di questi, che alcuna impresa hanno da gouernare o l'officio è a tempo, o è in uita: Se è a tempo, occorrendo querela da diffinir con arme, si puo aspettare il fine dell'officio. Se in uita, essendo il grado tale, che faccia l'uno all'altro superiore, si puo combatter per campione. Se ueramente non è officio di tal qualita, colui che di quello ha il gouerno, dee ueder se con la buona gratia del Signore puo il luogo non perdendo andare à sodisfare all'honor suo; cio non potendo conseguire, dee ogni cosa abbandonare, & andar là, doue egli è in querela di arme domandato, o doue l'honor suo lo spinge à domandare altrui; che non hauendo l'huomo obligatione maggiore al mondo, che all'honore, la minor dee dar luogo alla maggiore. Or come alcuno è nato nobile; cosi è egli pari di ogni caualiero, che sia di condition priuata. Et anchor che altri fosse nato di casa Illustre, o di Illustrissima, non hauendo egli giuriditione, ne appartenendosi a lui succesſion di Signoria, potra da ogni priuato caualiero essere a battaglia ricercato. Poscia essendo l'arte della guerra esercitio nobilissimo intãto, che da questo molti di uile nascimento hãno le loro case gloriosissi-

mamente nobilitate , & illustrate, colui, che il mestiero delle arme esercita pur che senza macchia , o senza far uile esercitio lo eserciti , fra' nobili,& fra' caualieri douera essere annouerato. Ma non uorrei percio , che altri per essere andato una uolta alla guerra , & per hauer tocca alcuna paga, et seruito due,o tre mesi, o statosi alle stanze un tempo senza hauer mai sfodrata spada , ne uisto nimico,ne udito suono di tromba,si pensasse di essere incontanẽte ingentilito:che questo sarebbe uno essersi sognato in Parnaso di diuenir poeta , et la mattina esser si poeta ritrouato . A' uoler nobile di non nobile diuenire si conuiene la nobiltà con le arme acquistare: Et è necessario,che a uolere esser fra caualieri riceuuto , si facciano opere degne di caualieri . Si uuole adunque piu di una uolta hauer fatto honorata pruoua della persona, et esser lungamente stato in su la guerra , & esser per soldato , & per buon soldato conosciuto;& in su la guerra & in tempo di pace conuien che honestamente si uiua ; & in modo che si uegga che altri intẽda pur di non essere altro che soldato , & di hauer quella per principale intentione, & esercitio.Et se ne gli studij delle lettere altri non acquista grado alcuno di honore , o di nobiltà,se non dopo le fatiche, & le uigilie di molti anni, pensi medesimamente chi pensa con le arme di farsi nobile, di sudare,& di tremare di molte stati,et di molti uerni,& di ueggbiare di molte notti, & di dormirne di molte et armato in su la dura terra, et di sparger del sangue,& con molti pericoli di uita fare al mõdo manifeste le sue prodezze . Et quando egli haura fatte di queste cose,alhora potra esser sicuro di esser ueramente nobile (percioche

nobili ſono quelli, che per le opere loro meritano di eſſer conoſciuti) & che egli per difetto di nobilta nõ potra eſſer rifiutato. Or *fra' ſoldati un ſoldato potra combattere con ogni conditione di perſone, come ſono capi di ſquadre, ſergenti, & altri da capitani in fuori, percioche la loro auttorita rappreſenta ſignoria.* Ben *gli potranno richiedere, & eßi riſponder per campione trouandoſi in impreſe, & con grado: ma tornati alla conditione priuata, non ueggo perche non debbiano riſponder con la perſona.* Et *i capitani potranno l'un l'altro a* Duello *ricercare, ſaluo che non ſiano in grado coſi diſeguale, che l'uno all'altro comandi.* Et *queſto intendiamo di dire di ogni qualita di ſoldato coſi da piedi, come da cauallo. aggiungendo nondimemo, che l'huomo d'arme per eſſere in honorato, & perpetuo eſercitio di guerra, & per antico uſo da' gentilhuomini frequentato, uiuendo come ad huomo d'arme ſi conuiene, & richiedendo un* Capitano *particolare di fanti, non douera eſſer rifiutato; ne egli percio douera un ſoldato da piedi rifiutare.* Et *dire' io che un* Capitano *di fanti poteſſe richiedere un capitano di caualli, ſenon che per ordinario que' ſono luoghi, che ſi danno a perſone* Illuſtri, *& le condutte delle genti d'arme ſi danno anche alle illuſtrißime.* Et *per tanto in queſta parte ſi haura da conſiderare la condition di quà, & di là, & la qualita delle impreſe, che hanno. che il* Capitano *di fanti potrebbe hauer grado ſi honoreuole, o egli anchora eſſer di famiglia ſi honorata, che non ui hauerebbe luogo a repulſa.* Et *queſto, che ho detto tra'* Capitani *di fanti, di caualli, & di huomini d'arme, intendo anchora che ſi habbia da intendere*

de' fanti tra loro, & di quelli che fanno il mestiero a cauallo, o siano huomini d'arme, o armati alla leggiera. che oltra i gradi delle loro maggioranze di guerra, quelli della nobilta de' quali habbiamo parlato trattando de' Signori (se alcuni ne haueranno) uengano in consideratione. Et secondo le piu, o meno disaguaglianze siano pari, o diseguali. La qual regola da me data in generale da persone di intelletto ageuolmēte a' casi particolari potra essere accommodata.

CON QVALI PERSONE DEBBIA IL CAVALIERE ENTRARE, ET CON QVALI NON ENTRARE IN BATTAGLIA. CAP. IX.

NOI siamo andati assai uagando per questo spatioso campo di caualleria ricercando quali debbiano esser dalle battaglie ributtati, & quali possano esser rifiutati: la qual materia è cosi ampia, & copiosa, che chi minutamente, & partitamente trattar la uolesse, maggior uolume ui si richiederebbe di quello, che in tutto il suggetto del Duello mia intentione non è di douere scriuere. Ma a me basta di hauer quasi col dito altrui mostrata la fonte, dalla quale si possa l'acqua attignere. Et per dire in cōclusione, quello, ch'io senti in questa parte dall'officio del caualiero. Nel principio di questo capitolo ho toccati due capi principali, & cio sono; di quelli che

debbono essere dalla battaglia ributtati, & di quelli che possono esser rifiutati: che in questi due si uiene a ristrin gere quasi tutta la quistione delle persone, che entrano, o non entrano in Duello; conciosiacosa che i uitiosi, & gli infami debbono esser da' caualieri ributtati; & ri= fiutar si possono coloro, i quali per conditione sono dise guali. Et se altri uolesse sapere perche non habbiamo detto che in questi due capi si ristringa tutta, ma quasi tutta questa quistione, quegli sappia, cio essere stato det= to da noi per quello, che di sopra habbiam trattato de' cherici, & de' letterati, i quali da gli steccati stanno lon tani non come ributtati, ne come rifiutati, ma come pri= uilegiati, & come quelli, alla qualita, & al pregio della cui conditione non si conuiene ne di chiamare, ne di esser chiamati in pruoua di arme, essendo il loro studio, & il loro esercitio piu intento alla cura delle anime, & alla forza de gli animi, che a quelle del corpo. Et a' due ca= pi di sopra proposti ritornando, dico, che il ributtare i mancatori, i uitiosi, & gli scelerati è di obligatione, & di debito di caualleria; che il caualiero è tenuto a cosi douer fare, per non introducere al nobile esercitio delle arme persone, che degne non siano di comparire fra per sone honoreuoli, essendosene per la propria loro colpa fatte indegne. Ne si dee nella pruoua delle arme dar fe= de a coloro; i quali alle ciuili testimonianze non sono ri= ceuuti. Ne nelle battaglie, che per honore si prendono, hanno da entrare persone dishonorate. Et quando al= cun caualiero pur si conducesse a prender querela con persona per mancamento suo non atta a Duello, i Signo= ri (si come ho anchor detto) & per diritto di caualle=

ria, & per non lasciar dishonorare i campi loro,non do uerebbono concedere abbattimento. Il rifiutare ueramente non è di obligatione di caualleria, ma di uolunta di caualieri. percioche se altri non uuol condurcersi in isteccato con persona di minor condition di se, questo è a lui lecito di fare, & legittimamente puo farlo, dando campion conueneuole per diffinitione della querela. Ma quando alcuno al grado non uolesse hauer rispetto, & con la persona sua si uolesse cõducere a battaglia con chi per conditione, o per difetto di nascimento a lui non fosse da aguagliare, questi non si potrebbe dire di far torto alla caualleria, anzi di piu farle honore, conciosiacosa che ella non è pregio di conditione, ma di ualore. Et nelle disputationi delle arti, & delle scienze piu honorate non si guarda al legnaggio di alcuno, ma a quello, che egli uale: & cosi puo essere ualoroso huomo di humile, come di alto stato. Et l'honor de gli steccati non è tanto di hauer uinto un nato di nobile famiglia, quanto uno,che sia per ualente conosciuto. Poi si come i maggiori non si uergognano di chiamarsi caualieri insieme co' minori;cosi non si debbono uergognare di uenire insieme a fare opere di caualleria. Et se altri per esser nato di generosa famiglia non si guarda da fare altrui alcuna graue offesa,non so perche egli per cagiõ di chiarezza di sangue debbia ritrarsi da difenderla, o da mantenerla contra l'offeso. & in si fatto caso quando abbattimento seguitar ne douesse, il parer mio saria che l'ingiuriante, o l'offenditore,che dire il uogliamo, douesse con la persona sua rispondere al minore. Si come adunque biasimeuole cosa istimo,che persona honorata a per

ſona, che per li uitij ...
foſſe di nobile ſchiatta, co...
re; coſi anchora reputo, che ...
non eſſere intorno alle differenze ...
to guardigno, quando elle non ſiano nondimeno tanto
diuerſe, che ſi paia che la rana col bue (ſecondo la fa-
uola) ſi tenti di aguagliare. Et queſta altra coſa ag-
giungero io, che ſi come io lodero chi non tanto haura
riſguardo alla conditione, quanto al ualore di chi ha
con lui querela; coſi biaſimero quell'altro, che di hu-
mile ſtato eſſendo, ad ogni grande ſi uorra comparare:
& non uorra riconoſcerſi, ne contentarſi della ſua ſor-
te. Et cio dico io non ſolamente di coloro, i quali di hu
mil naſcimento hanno la generatione, ma di quegli altri
anchora, che nati di chiariſſimo ſangue ſono di condi-
tion priuata, & in quiſtion di honore uogliono eſſer
pari alle perſone Illuſtriſſime: che ſe eſſi cotanto ſi ſti-
mano per eſſere ſtati, & per eſſere nelle famiglie loro
de' grandi Signori, hanno anchor da conoſcere, che i
Signori hanno quelle coſe nobilitate, & che eſſi da'
Signori hanno quella nobilta riceuuta: & ſe
da Signori riceuuta la hanno, ſono tan-
to da meno de' Signori, quanto è
da piu colui, il quale da al
trui la nobilta, che
colui, che la
riceue.

CAP. X.

Auendo infino ad hora trattato quali siano quelle persone, che dal Duello debbiano esser cacciate, & quali a quello possano essere per disaguaglianza rifiutate, & quali non habbiano obligatione ne di domandare altrui, ne di rispondere essendo domandate: in questo luogo mi par di douer soggiunger quella quistione, che tra caualieri trattar si suole, se essendo alcuno chiamato alla macchia, egli condurcere ui si debbia. Di che io dico, che essendo la caualleria uno grado honorato, il quale con le sue leggi, & giustificatamente dee essere gouernato, questo atto di chiamare alla macchia mi par che sia fuor di ogni legge, & senza alcuna giustificatione, et per conseguente tutto lontano da quelle maniere, le quali da persona di honore si debbono tenere. Percioche principalmente douendo i caualieri uiuer ne gli occhi de gli huomini, & nella luce, accioche le loro operationi siano manifeste, & conseguire ne possano quell'honore, di che tanto sono disiderosi; non debbono andare a cercare i luoghi solitarij, & fuggire il cospetto de gli huomini. Sono i luoghi deserti luoghi da fiere, o da assassini doue uergognosa cosa è a gentilhuomo condurcersi in pruoua di Duello. Poi essendo il Duello una forma di giudicio, con le sue leggi ha da esser gouernato non meno, che i giudicij ciuili. Et se ne' giudicij ciuili per non seruar la forma del procedere si perdono delle liti, perche, doue=

ra uolere alcuno caualiero senza
diffinitione delle arme? Chi
si habbia a uenire uuol ragione
della querela (secondo che nel secondo
partitamente dimostrato) essendo coloro, che ad abbat-
timento si conducono, parti contrarie, alcun di loro non
puo giudicare intorno a que' dubbij, che in quella quere-
la possono occorrere. che si uede dapoi, che cosi straboc-
cheuolmente senza altra giustificatione alle arme corro-
no, che niuna cosa con ragione si ha da gouernare, ma il
tutto con furore si ha da mettere in iscompiglio. Et co-
si senza alcun giudicio, & senza alcuno ordine quel
Duello si hauera ad esequire. Aggiungasi a queste cose,
che la querela potrebbe esser tale; che uenuta, ad orec-
chie di persone intendenti, ageuolmente si potrbbe ac-
quetare con sodisfattione delle parti senza metter ma-
no a spada. & in questa guisa si leua ogni occasion di
quiete. Et che diro io, che douendo esser la prima inten-
tion del caualiero di non muouersi ad operatione alcuna
ne di ritirarsi senon quanto la giustitia lo chiama, & lo
richiama; & l'honore lo spinge, & ne'l ritiene; andan-
do appresso queste ciancie di uoler rispondere ad ogni
uoce di chi lo sfidi a spada, & cappa, si lascia traspor tar
dallo appetito senza saper molte uolte perche egli mett-
ta la uita in arbitrio di fortuna? Ma pare ad alcuno
gloriosa cosa il non mostrarsi curante di quella: ne è ma-
rauiglia se ci sono di quegli, che poco prezzano le cose,
che sono di poco pregio. Et la doue queste corrotte usan
ze sono state in maggiore uso, ueduti se ne sono de mem-
rabili esempij. Che molte uolte andando i caualieri alla

da un compagno, condutti
che gli sfidati uenissero al
euano, Et noi che faremo?
con le mani alla cintura? & tirate fuo=
ri le spade senza alcuna nimista hauere hauuta fra lo=
ro, & senza hauer cagione alcuna di rissa adosso si cor=
reuano, & insieme si uccideuano. Costume uerame͂te bar
baro, & fiero, & no͂ so se in altra natione di alcuno piu
biasimeuole memoria ueruna se ne possa hauere. L'huo=
mo animal di ragione senza ragione, & senza cagione
disporsi ad uccidere l'huomo; Et senza riceuere oltrag=
gio, senza parola di ingiuria, o di carico, & senza sape
re il perche, mettersi alla morte; & esser questo stima=
to ualore? Ma se ualore è quello, che è da ragione, &
da consiglio acco͂pagnato, douerem noi dire, che le cosi
fatte opere siano di ualore, o di furore; be͂che ne co͂ no=
me di furore à me se͂bra che si possa co͂ueneuolmente es=
primere uno si sfrenato impeto; che le bestie, cui preme
il furore, & cui porta l'impeto, & cui trasporta la rab=
bia, le bestie dico di una medesima specie i denti, ne le un
ghie contra la loro spetie non riuolgono senza alcuna ca
gione. Or acciochè i caualieri, i quali à spada & cappa
alle macchie si inuiano possano intendere quello, che fan
no quando o de gli altri domandano, o da altrui doma͂da
ti uanno à luoghi deserti, uoglio che sappiano questo co=
stume non hauere hauuto in Italia introduttione alcuna
da legge, ne da stilo di caualieri, ma da regole di ru=
fiani, i quali uenuti in contesa in cosi fatti luoghi trahe=
uano di accordo à far lor brighe: & da loro parimente
hanno hauuto origine molte altre cose, che fuori d'ogni

ragione ne Duelli dal uulgo sono state riceuute, si come è, che per le mentite si combatta senza mirare che elle date siano sopra cosa, alla quale abbattimento si conuenga; & che il combattere senza arme da difesa sia cosa honoreuole: & che il uinto possa combattere hauendone licenza dal uincitore; & altre simili scõueneuolezze. Et diceuano que maestri di noua disciplina d'arme, che cosi richiedeua il puntiglio del compagnone. Et per hauere Napoli quel ricetto di cosi fatta faccia di huomini oltra li altri luoghi di Italia famosissimo, quiui hebbero initio queste nuoue leggi, che in usando tra quelle persone infami de gentilhuomini,& alcuni que' loro costumi notando,& apprendendo,& in opera cominciando a metterli pian piano come una peste appigliandosi, & alle corti trappassando, disauuedutamente sono stati in modo riceuuti, che poi opere da caualieri sono stati reputati. Et di quindi è che infino a' nostri giorni in quel Regno fra caualieri è stato usato,che cosi strabboccheuolmente alle macchie si correua: & senza alcun risguardo, senza alcuna cagione, pur che altri domandati gli haueſſe,senza domandare il perche, là s'inuiauano,& il sangue spargeuano, & gittauano la uita,& l'anima,credendosi di far bene atto honoreuole a non hauer consideratione al diritto, ne al douere: & che l'essersi uoluto regolar con ragione fosse stato bene un gran difetto.

„ Tanto è'l poter d'una prescritta usanza

nata di una falsa openione. Ma & con quelle ragioni che dette habbiamo,& con l'hauer notitia del bello, & honoreuole principio, il quale ha hauuto questo cosi frequẽtato costume,debbono i caualieri conoscere in quanto

errore si trouino coloro, i quali istimano cosa honorata uno atto cosi uergognoso. Et sgannati di un tanto fallo nel tempo a uenire con ogni studio se ne hanno da guardare.

DEL DARE I CAMPIONI.

CAP. XI.

Abbiamo detto delle molte disaguaglianze de' nobili, per lequali il minore non puo il maggior costringere a rispondergli con la persona: Ma percioche la maggioranza altrui non dee far lecito a' grandi di opprimere ingiustamente i piccioli senza che a loro rimanga modo di risentirsi: Ne debbono essi della ombra della nobilta farsi un tale schermo, che sicuramẽte possano commetter de' mancamenti senza hauerne a render ragione altrui, è cosa molto conueniente, che si come in loro si ha risguardo al grado della nobilta, cosi anchora allo honore & alla giustitia di ogni priuato debbia essere di opportuno rimedio proueduto: & che la legge della caualleria cosi da' grandi, come da' piccioli, & da mezani inuiolabilmente debbia essere osseruata. Et per tanto tutti quelli, che per cagione di eccellente grado di nobiltà si trouerauno non obligati a douere essi cõ altrui conducersi in isteccato, doueranno etiandio sapere, che in quistion di arme, che loro occorra di hauer con persone quantunque priuate, saranno debitori di dar campione, ilquale per dritta legge essendo arrenduto, o disdetto,

o in altro modo uinto, l'arrendito, il disdetto & il uinto douerà esser quel Signore, il quale quel campione hauerà dato. Et qui ho da dire io, che sentenza di Dottori è, che in caso di battaglia da douersi fare per cāpione, quelli, che i campioni appresentano debbono essi parimente appresentar se stessi, & esser sotto buona guardia tenuti, acciochè al Duello non sia fatta la beffa, & che, perdendo il campione, essi non fuggano il giudicio. Il che ueramente si douerebbe fare, quando tale fosse la querela, che il perditor di quella di pena corporale douesse esser condannato; ma non ui si richiedendo altra punitione, che di rimaner prigione del uincitore, basterebbe assai, che si desse la sicurtà delle spese, & della taglia conueniente. Le leggi del dare i campioni sono queste: Che si doueranno dar persone non maculate di infamia, & pari a coloro, contra i quali haueranno da combattere: & quando l'una parte intende di dar campione, all'altra è medesimamente lecito di darlo. Vero è che quale uorrà seruarsi tal ragione, douerà nello scriuere tener tal maniera, che egli nō perda poi questa prerogatiua, o giuriditione, che dire la uogliamo. che se altri scriuendo dicesse, che difenderà la querela con la persona sua, & poi uolesse dar Campione, la contraria parte potrebbe di ragione rifiutarlo. Appresso è da sapere, che i campioni così dell'una, come dell'altra parte debbono giurare, che credono di combattere per giusta querela: & che faranno così il douer loro, come se loro proprio fosse lo interesse della quistione. Et qual campione studiosamente si lascia uincere, gli dee essere taglia ta una mano, ne percio l'aduersario ha uinto, ma l'abbat-

ſtimento ſi puo rinouare; Et i campioni anchora hannō da fare i giuramenti de gli incanti, ſecondo, che gia nel ſecondo libro per uno particolare capitolo habbiamo dichiarato. Et come Campione una uolta è ſtato uinto, coſi egli piu nō puo combattere per altrui, ma ſi per ſe. Et qui non uoglio paſſar con ſilentio, che auuegna che la nobilta priuilegij i maggiori à dar campioni, poſſono nondimeno auuenire de' caſi, che non che un più con un men nobile, ma Signori con ſeruidori, & Prencipe con ſoggetto è tenuto a combattere con la perſona: che eſſendo la fede un legame, per lo quale il Prencipe è di eguale obligatione legato inſieme col ſoggetto, ne maggior ne minore obligatione ha queſti uerſo colui, che quegli uerſo coſtui. Et ogni uolta, che l'uno all'altro, o l'altro all'uno apporrà titolo di mancamento di fede, non ui haura luogo a Cāpione; ma la perſona dell'accuſato con quella dello accuſatore doueranno la querela diffinire. A quale hora dunque il Signore accuſera il ſuddito, o il ſeruidore di qual conditione, che egli ſi ſia di fede uiolata, o per uia di donna, o di tradimento di ſtato, con la perſona propria gliele hauera a prouare: & il medeſimo ſara anchora quando il ſuddito, o il ſeruidore accuſera il ſuo Signore. Non mirano molti Signori, & nō hanno conſideratione a quel giuramento, & a quella obligation di fede, che hanno uerſo i loro ſoggetti. Et ſenza hauerne alcun riſguardo alla fede loro tutto di fanno di nuoui mancamenti ſenza ritenerſi da diuenir traditori. che non meno traditori ſono de' Signori molte uolte contra i loro ſoggetti, che ſi ſiano alcuni ſoggetti alcuna uolta contra di loro. Ma a loro perauuentura pare che

la grandezza loro debbia i loro mancamẽti coprire; & non intendono, che quanto essi sopra gli altri huomini sono inalzati, tanto sono i loro mancamenti maggiori, che douendo essi, et con l'esempio, & con le leggi dare altrui la diritta istitutione della uita, essi alle leggi contraponendosi danno altrui esempij di cattiua uita. Tiranno, *& non legittimo* Signore *è colui, il quale entra in alcuna* Signoria *senza dare, & torre con pari conuentione la fede dal popolo.*Et *se altri come* Tiranno *entra in istecato, nõ ha il popolo obligatione di seruar quella fede, che egli tirannescamente è stato costretto di dare.* Se *ueramente co' legittimi giuramenti dati, & tolti dall'una, & dall'altra parte altri di alcuno* Prencipato *diuien posseditore; egli con la osseruation della fede ha da tenersi i soggetti obligati a seruargli la fede.* Et *come egli la fede sua uiene a maculare, così incontanente è libero il popolo dalla obligatione della fedelta; che colui di* Signore *che egli era, col uiolar la fede è diuenuto* Tiranno, *& ha esso tradìti i suoi soggetti.* Et *si come con un solo giuramento il* Signore *a tutto il popolo di fede si uiene ad obligare, così mancando a qualunque s'è l'uno del popolo, manca al giuramento suo, et a quello mancando egli il popolo dal giuramento suo, & dalla promessa fede rimane assoluto.*Per*che debbono ben mirare i* Signori *in quale stato essi tutto dì per un loro appetito mettano i loro stati; & debbono studiare di essere amanti, & seruanti de' loro sagramenti, & della loro fede, se uogliono, che loro sia attenuta la promessa fede.* Et *per non mi stendere piu in questo suggetto, dico, che essendo il mancamento della fede mancamento così grande ne'* Signori, *ragioneuole cosa è,*

che priuilegio non habbian in querela di fede. Et se a' Signori conceder non si dee, molto meno è da consentirlo a persone di altra qualita, o conditione. Et passando piu auanti in questa materia, è da sapere, che oltra la disagualianza della nobiltà, ui sono etiandio delle maniere de' casi, che per rispetto delle persone è lecito dar campione; come se alcuno non sara anchora in eta di diciotto anni; Se sara decrepito; Se infermo, o in tal modo della persona impedito, che non sia atto à battaglia: Se seruo, dira di esser libero, & uorrà con le arme prouarlo (di che habbiamo fatto mentione nel secondo libro) il Signor suo gli dara campione. Ma intorno a questo capo a me occorre di dire, che questo fu ordine della legge Longobarda, per la quale si combatteua (come s'è detto) con iscudi, & con bastoni, & da qualunque maniera di persone: & hora che gli abbattimenti sono opere di honore, & di caualleria, non so come a serui si uorranno aprire gli steccati. La onde a' Signori si conuerra di hauer consideratione alla qualita di cosi fatte persone. Anchora se un seruo accusato essendo di ladroneccio, il Signor suo lo negasse, a lui si apparterrebbe di combattere. Et se a donne accadera hauer querela, & esse per campione potranno far battaglia. Et non solamente in questi casi, i quali habbiamo espresi, si possono dar campioni da quelle persone, a cui diciamo cio essere dalla ragione conceduto: ma altri anchora per altrui puo prendere delle querele; come per amici, per uassalli, per serui, per famigliari, & per persone di sangue congiunte. Perche il marito per la moglie, il fratello per lo fratello, & per la sorella, et il figliuolo per lo padre

dre

dre potranno, & doueranno prender la difesa, quando quelli non siano atti all'esercitio delle arme, o sia cio per la eta, o per indispositione, o per essere eßi dallo studio dell'armeggiar lontani. Et prenderanno le querele non tanto come cāpioni, quāto come principali; che le ingiurie fatte a gli uni, a gli altri anchora sono comuni reputate, & masſimamente quelle, che sono fatte a' padri: che se i figliuoli dell'honore, & della infamia de' padri loro rimangono heredi, & successori, consequente è anchora, che eßi a ributtar le loro ingiurie come ingiurie proprie siano etiandio obligati. Et come che alle persone congiunte di muouersi alla difesa de' loro congiunti si appartenga, non è percio, che a colui, la cui persona è offesa, non ne rimanga libera la elettione di chi piu piacera a lui di mettere in isteccato, o congiunto, o straniero, che egli sia, pur che egli habbia le conditioni, le quali da noi sono state disopra dichiarate. Et questo è da aggiungere anchor per piu chiarezza di questo articolo, che coloro, i quali per qual si uoglia cagione ricercati a battaglia possono dar cāpione, possono medesimamēte per campione ricercare altrui.

SE FRA DVE RE SI DEBBIA VENIRE A BATTAGLIA PER QVERELA DI STATI. CAP. XII.

IO non uoglio lasciar di parlare di una quistione, che da gli scrittori del Duello uien proposta. Se nascendo querela fra due Re per cagione di alcun Regno, sara lecito, che per quella fra loro si uenga ad abbattimento con le loro persone. Et sopra questa si fa una tal risolutione, che eßi a tal determinatione uenir non debbono per uia di arme, senon con gli esercitische cosi si potra dire che il uincitore per ragion di arme, per diuina prouidenza, et per giustitia habbia di quel Regno fatto acquisto: & che conquistandolo per Duello come Tiranno il possederebbe, & che hauendo que' Re figliuoli etiandio in Duello a quelli uerrebbono a pregiudicare; oltra che senza la uolunta de' uassalli non douerebbono metterfi a tali proue. Allaquale risolutione, & alle quali ragioni rispondendo, & dalle ultime alle prime ritornando dico, che se i Re ne' gouerni de regni loro, nel l'impor loro le grauezze, nel trattar le cose dello interesse de' sudditi, & nel far delle guerre non senza grande stratio di quelli non fanno deliberatione senza la uolunta de' loro uassalli, ragioneuol cosa è anchora, che senza il consentimento di quellinon debbiano mettere a pericolo le proprie loro persone: ma se nelle cose, che sono altrui di peso, & di afflittione senza l'altrui parere si risoluono, & cosi facendo non si possono chiamar Tiran

ni,non ueggo per che senza biasimo di Tirania non debbiano anche senza l'altrui consiglio poter determinare di quelle, che si fanno per alleggiamento, & per beneficio altrui. Poi non migliore argomento mi sembra che sia quello, doue allegano il pregiudicio de' figliuoli, anzi è questa una ragione (per mio parere) molto uolgare, quasi come si uoglia argumentare, che gli huomini a quali i Re soprastãno, siano così nelle faculta de' Prencipi,come sono gli armenti, & le gregge de' buoi,de gli asini,delle pecore, & delle capre in podesta di coloro, che comperate le hanno a danari contanti; la onde allo interesse de' successori del Re,et non a quello de' popoli si debba hauer consideratione. Non intendono coloro, che così tengono,che le institutioni de' Prencipati nõ fu perche un'huomo douesse gli altri huomini signoreggiare; ma acciochè egli douesse di quelli prendere il carico del gouerno. Ma se udirãno quello, che in questa materia dice il diuin Platone,sapranno che i popoli non sono ordinati per li Prencipi,ma i Prencipi per li popoli. Di che è da dire,che nõ alla utilita di colui,che gouerna,ma al beneficio di quelli che hãno ad esser gouernati si dee hauer risguardo: et che non alla cõmodita dell'uno,ma a quella de molti si dee hauer consideratione, essendo molto piu conueniente, che la uita dell'uno si sparga per lo popolo,che quella del popolo per l'uno; dicendo massimamente il Prencipe di tutti i Prencipi,che il buõ pastore mette l'anima sua per le pecore sue. Que Prẽcipi adũque saranno ueramente Prẽcipi, i quali posposto il loro particolare al bene uniuersale riuolgeranno i loro pensieri,& le loro operationi:& quelli non di Prencipi,ma

di Tiranni meriteranno ueramente nome, i quali senza mirare al publico bene, il tutto a priuato beneficio con uertiranno. Di comune utilita douera essere stimato, che i Prencipi, & i Re nelle quistioni loro debbiano essi con le proprie loro persone prẽder le querele, conciosia cosa che in cotal guisa un giorno, & una sola uita uiene a metter fine a tutta la differenza, la doue se ella con guerra si ha da terminare, ne lunghezza di tempo, ne infinita quantita di uite non basta a metterui fine. Et hoggi si fa una battaglia, domane se ne fa una altra: Hoggi è sconfitto uno esercito, domane ne è disperso uno altro; & dopo domane di quà, & di là, di nuoui se ne risanno con distruttione de' paesi, con mortalita de' popoli, & con oppressione de' poueri innocenti. Et non amor di giustitia, nõ affettione, che si porti a' soggetti, è quello, che a' Prẽcipi mette le arme in mano, ma ingordigia & scelerato disiderio di hauere, Et nelle guerre tal maniere si tengono, che quando anchora la intention principale fosse giustissima, ingiustissimi sono i modi del guerreggiare. Perche molto piu lodeuole sarebbe, che o per appetito, o per giustitia che si facciano le guerre, coloro, che ne sono gli auttori, fra loro se ne trahessero l'appetito: & in una, anzi che in tante migliaia di spade si cõtẽtassero, che Dio la sua giustitia hauesse a dimostrare: che non meno in una, che in molte spade si ha da aspettare la diuina giustitia. Ne men potente è la fortuna nelle battaglie de gli eserciti (se pur alla fortuna alcuna auttorita uogliamo attribuire) che nelle particolari. Et se Dio è il Signor de gli esserciti, egli ha anche il gouerno de' Prencipi; & il loro destino, & i loro cuori sono nel

le sue mani : & è colui (come dice il propheta)

„ Ch'a i Re *dona salute, & che'l suo seruo*

„ Dauid *ricoura dal nocente ferro.*

Et *per maggior confermatione di questa mia sentenza ho anchor da dire, che gli inuestigatori de' diuini secreti dicono, che tosto, che le anime nostre in questi nostri corpi terreni sono entrate, così incontanente a ciascuno di noi è dato un* Angiolo, *il quale ci habbia da reggere, & da gouernare.* Il *che ha egli da far cõ tanta cura, & con tanta diligenza, che di quello officio ne ha da render ragione nel giudicio uniuersale: perche uogliono, che di que' tali* Angioli *si habbia da intẽdere che parli* Paolo, *quando dice;* Non *sapete uoi, che anche gli* Angioli *haurete a giudicare?* Or *di conditione alcuna di persone humana non è, che non habbia uno di que' guardiani, ma (secõdo che dicono que' sacri* Theologanti*) come altri entra alla possessione di alcun* Prẽcipato, *così subitamente* Domenedio *gli manda uno altro* Angiolo *di quella* Hierarchia, *la quale a'* Prencipi, *è preposta: accioche quegli a lui tenga compagnia, & ne prenda il pensiero.* Et *così l'uno ha di lui cura come di huomo, & l'altro come di* Prencipe. Là *onde uoglio dire io, che que' diuini gouernadori, i quali in* Dio *ueggono la uera giustitia, & il uero giudicio, ogni uolta che i* Prencipi *a loro raccomandati ad abbattimẽto uenissero, nõ è da credere, senon che al diritto, & al giusto hauessero ad acconsentire:* Et *che quegli, dalla cui parte fosse la ragione inanimasse il suo caualiero alla pugna, & ualor gli accrescesse, & gli facesse uittoria conseguire.* Et *che quell'altro, il quale dal canto suo sentisse essere il torto, facesse*

meno ardito il cuore, & men pronte le mani del ſuo contra il giuſto uoler diuino. di che altro che uero giudicio non ſe ne haurebbe da aſpettare. Et credo io, che i Prēcipi coſi facendo, ſarebbono opera a Dio gratißima, ſolo, che per zelo di giuſtitia, & per iſchifar il tanto ſpargimento del ſangue humano a farlo ſi conduceſſero. Il che non direi io coſi ſicuramente, ſe altra uolta fatto non ſi foſſe: ma ſe noi ſappiamo, che Dauid gia eletto da Dio al Regno, & uinto, & pieno dello ſpirito di Dio preſe le arme per l'honore, & per la ſalute del popolo di Dio contra lo incircōciſo Philiſteo, perche uorremo noi dire che piu ſia cōueneuole di raccorre i popoli di amēdue le parti alla battaglia, che diffinirla con pericolo di uno, o di due ſoli? Et che diro che i medeſimi, i quali diſputano, che i Re nō debbono uenire a battaglia, allegano de gli eſempij de' Re, che o ad abbattimento ſono uenuti, o di uenir ui hanno tenuto trattato, o per non eſſerui uenuti ſono ſtati condannati; Nel uero la conceßion data da Papa Martino al Re Carlo, & al Re Pietro di Aragona di douer combatter cō le loro perſone per diffinitione delle ragioni del Regno di Sicilia pare a me, che foſſe una dichiaratione, che i Re cō le loro proprie ſpade douerebbono porger rimedio a' trauagli de' popoli, mettēdo fine alle tante loro uccìſione. Non uoglio tacere anchora una altra coſa, la quale mi pare, che ſia bella da notare; che quegli ſcrittori, i quali non uogliono, che i Re uengano inſieme ad abbattimento, nō uogliono, che lo Imperadore poſſa rifiutar di uenire a battaglia particolare cō un Re per cagion di ſtato, pur che quello non ſia allo Imperio appartenente: percioche (come dicono) in tal caſo nō

cōbatte come Imperadore, ma come Re. Or come questo possa essere, che qui non si possa rifiutar la battaglia, & che, uiui non si debbia pigliare, io non lo intendo. Ben intendo che queste sono openioni di persone che piu giudicano per affettione, che per ragione: da poi che nō uolendo che i Re combattano, per farli pari allo Imperadore gli uogliono far combattere. Il parer mio, è che tenēdosi, che fra due Re per un Regno non si debbia combattere, sia souerchio il disputare se fra lo Imperadore, & un Re per tale occasione possa seguir Duello. Et se in questo caso si concede che si habbia a fare, non so come nell'altro si possa denegare. Io, si come nelle quistione che propōgono di Imperadore, et di Re, ageuolmēte concorro, con le conditioni nōdimeno che nel capitolo, doue della nobilta de' Signori si tratta, habbiamo dimostro, cosi in quella, doue parlano di due Re, sono di parere in tutto diuerso; Et tengo, che le quistioni de' Prencipi fra Prencipi si debbono piu tosto con le lor persone diffinire, che con la disfattione de' popoli.

DELLE SODISFATTIONI, CHE FRA CAVALLIERI DAR SI DEBBONO. CAP. XIII.

Apoi che io ho della materia del Duello detto, quanto a me è paruto che sia necessario di intendere a' caualieri, mi pare che sia anche molto conueneuole, che io habbia a dire alcuna cosa di quelle sodisfattio=

ni, che debbia dar l'uno all'altro, quando si senta di hauerlo a torto ingiuriato, o incaricato. Et *auanti che a dirne altro mi conduca, non posso fare, ch'io sommamente non danni una uolgare, & gia inuecchiata openione, la quale è, che come altri ha fatta, o detta cosa che sia, o buona, o rea che ella si sia, egli per buona la dee difendere, & mantenere.* Il *che quanto sia da approuare, a me da il cuore di douerlo in non molte parole ad ogni sano intelletto poter far manifesto.* Et *dico, che essendo l'huomo da' bruti animali distinto principalmente per la ragione, ogni uolta che egli fuor di ragione, & con impeto alcuna cosa adopera, uiene ad operare atto di bestia, & in bestia si uiene a trasfigurare.* Il *che intesero gli antichi* Theologi, *o* Poeti, *che dir gli uogliamo (che* Poeti *furono i primi* Theologi, & Theologi *i primi* Poeti) *i quali descriuendo gli huomini in bestie tramutati, altro non uollero significare, se non que' tali hauere adoperate cose proprie di quelle bestie, delle quali diceuano che essi haueuano la forma appresa.* Et *a questo s'accorda lo scrittor dello* Spirito *santo dicendo,*

„ *L'huom in honore essendo non l'ha inteso;*
„ *S'è comparato a gli animali bruti,*
„ *Et a quelli s'è fatto simigliante.*

Or *se per operar da bestie gli huomini in bestie si conuertono, tanto habbiamo noi a dire anchora, che essi in quella forma rimangano, quanto dimorano in quella loro operatione, o openione, che lo stare in quella bene sia.* Ne *altro mezo debbiamo dire, che trouar si possa (diro cosi) da disbestiarsi, che riconoscer l'errore, pentirsene, & farne l'ammenda.* Et *fermamente dee l'huomo per principal*

guida, & maestra della uita sua famigliar la ragione. Et se egli alcuna uolta pure inciappa in qualche errore, poi che il peccare è cosa humana, se ne dee egli quanto piu tosto puo ritirare, essendo cosa angelica l'ammendarsi. Et per parlare nel particolare delle cose di caualleria, noi pur sappiamo, l'officio di questo grado essere il sollevar gli oppressi, il difender la giustitia, & l'abbattergli orgogliosi: & altri il tutto in contrario riuolgendo, adopera la spada, insegna, & arme di giustitia ad opprimer la ragione, ad operar le ingiustitie, & a confonder la uerita. Et è uscita questa mala openione, & questo peruerso costume, di che io fauello nel uulgo in maniera, che dal uulgo è reputata opera uile, che altri proceda con ragione, & consenta al douere, & alla equità. Ma con tutto che molti siano quelli, i quali questa corrotta usanza uanno seguitando, nondimeno da piu generosi spiriti è approuata quella sentenza, la quale è da noi predicata. Et mi ricorda hauer gia udito il Signor L V I G I *Gonzaga, quello dico, il quale morì Capitano di santa Chiesa, & il cui ualore è stato tanto conosciuto, che in mente di alcuno non dee cadere, che egli per uilta di cuore da alcuna honoreuole impresa si fosse rimosso: a lui dico udi già io dire, che quădo egli si fosse sentito hauer detto, o fatto cosa men che buona, per la quale gli fosse stata proposta pruoua di arme, prima che mettersi a combattere per la iniquita contra il diritto, & per la falsita contra il uero, egli si sarebbe liberamente disdetto. Et questa dee ueramente esser stimata opera di huomo, di caualiero, & di Christiano, che la ragione a cosi douere farne induce: & la legge, & il*

debito del grado della caualleria cosi richiede; & tutte le dottrine nõ solamente le christiani, ma quelle anchora de gli antichi philosophãti, questo ci insegnano. Et io nõ mi stendero in allegarne molte auttorita, ma saro contento del testimonio di Platone, il quale a Dionisio Re di Sicilia scriuendo lo ammonisce, che debbia disdirsi di quello, che egli hauea falsamente detto. Et con la sentenza di un caualiere cosi ualoroso, & di un philosopho cosi famoso mi contentero di hauer conchiuso la mia openione.

CHE NON SI DEE ANDARE APPRESSO ALLE OPENIONI DEL VVLGO. CAP. XIIII.

NOi ueggiamo la terra naturalmente producer delle cose uelenose, & delle spine, & delle herbe, & delle piante o non utili, o nociue; & quelle come madre nudrire senza alcuno aiuto di artificio humano; & le buone, & utile, & gioueuoli esser da quella, come da matrigna, con fatica riceuute, & hauer di continua cultura bisogno, & di esser rinouata di anno in anno. Et quello, che nella terra ueggiamo delle semenze delle cose si sente ne gli huomini delle buone, & delle cattiue openioni. che queste per la natural malitia nostra da noi sono concepute, receuute, & con uniuersal consentimento abbracciate: doue a quelle altre & i cuori nostri stanno ostinati a uolerlo raccogliere, & le orecchie stanno serrate per non le udire. Et molto studio ui uuole ad intẽder

la uerita, & molta fatica a fare, che ella cappia nelle mẽ ti altrui. Euidentisſimo *teſtimonio della groſſezza di queſti noſtri corpi terreni, dapoi che l'anime noſtre per loro natura atte a ſcorgere le coſe nelle loro proprie for me hanno da penar tanto prima che con la loro acutez= za quelli poſſano trapaſſare.*Et *quanto la fatica è mag= giore, tanto è anchor da dire, che mẽ molti ſiano coloro i quali del uero habbiano uera conoſcenza: perche ſe le uolgari openioni ſono tanto dalla uerita lontane, non è che alcuno ſe ne habbia a marauigliare. Ma percioche da huomini dottiſſimi le conditioni de mortali in tre ma niere ſono ſtate diſtinte; di coloro, che da ſe ſono atti alla inueſtigatione della uerita, i quali ottimi ſono appellati: & di quegli altri, che a coſi bella impreſa atti non co= noſcendoſi, obidiſcono a coloro, che dirittamente gli am moniſcono; & queſti buoni ſono nominati; & ultimamẽ te di coloro, che ne eſſi ſanno, ne uogliono altrui porgere orecchie, a quali di cattiui conueneuolmente è dato il co= gnome; poi che ad ogniuno nõ è conceduto di potere eſ= ſer ne' primi annouerato, debbiamo almeno credendo a gli huomini, la cui auttorita, & la cui dottrina ueggia= mo eſſere approuata, le lor ſentenze ſeguitare; & guar darci di non uoler per la noſtra oſtinatione traboccar nel grado ultimo; il quale è de' cattiui. Il che ſi come in tutte le maniere del uiuer noſtro da noi ſi douera mette re in opera, coſi anchora ne gli ordini delle coſe di ca= ualleria ſara conueniente, che ſi habbia a fare dalle uol= gari openioni allontanandoci, & andando appreſſo le pe date di coloro, i quali per ualore, & per iſcienza famoſi la diritta uia ci hanno in alcun modo dimoſtrata, rego=*

landoci con la legge della ragione, & nō secondo la uanità di coloro, i quali piu a caso, o con impeto, che con ragioneuole discorso, o con giudicio di sano intelletto regolano le loro operationi. Et dapoi che questo camino in tutti questi nostri libri ci siamo affaticati di tenere, ne la proposta materia continuando per lo medesimo camineremo in trattar delle paci, & delle sodisfattioni.

DELLE SODISFATTIONI IN GENERALE. CAP. XV.

N trattando la materia delle paci debbono primieramente pensare i caualieri, che quelle paci si debbono sperare che habbiano a conseruarsi, le quali si fanno con quella minor grauezza delle parti, che sia possibile. Et non dee alcuno uoler aggrauar l'uno per appetito dell'altro. Che molte uolte si richieggono cose tali che sono piu di aggrauamento dell'offenditore, che di rileuamento dell'offeso. Et questo non è segno di uoler far pace, ma uendetta. Ben è uero, che quando l'una delle parti debbia rimanere in alcuna cosa aggrauata, honesta cosa è che sia aggrauato colui, che si troua hauere a torto fatta la offesa. Percioche se tu mi togli del mio, ogni ragione uuole che tu di quello interamente mi ristori, anchor che tu mi habbia in tal ristoro a metter del tuo. Or nelle offese, che altri fa ad altrui, due cose ordinariamente si sogliono considerare; il fatto, del quale altri è offeso, & il modo, col quale è fatta la offesa. Che dal

fatto ne uiene la ingiuria, & dal modo ne uiene il carico. Esempio ci sia; Lionardo da una bastonata ad Oliuiero, non hauendo Oliuiero cagione di guardarsi da lui: Et quella data si da a fuggire. In questo atto la percossa è la ingiuria. Il carico ueramente è, che ad Oliuiero tocca a prouare che colui con tristo atto lo ha offeso. Douendosi adunque uenire alla pace, Lionardo dira che non si guardando da lui Oliuiero, ne hauendo cagione da guardarsene, egli gli fece la tale ingiuria: Et che data la percossa se ne fuggì, in modo che colui nõ potè fare il debito risentimento: Et che egli non è huomo ad egual partito di farli carico ne offesa piu che colui sia per fare a lui. Et con queste parole uenendo egli a far chiaro il modo, col quale ha offeso Oliuiero, uiene a liberarlo dalla obligatione del prouare l'atto essere stato tristo; che prouar non bisogna quello che è gia fatto chiaro. Si che la sola ingiuria gli uiene a rimanere: per la quale, o sia ella grande, o picciola, è cosa ordinaria il domandarne perdono. Poi anchora le parole secõdo le conditioni, la eta, & le professioni delle persone si possono alterare, & riformare: che questo al giudicio de' mezani si rimette. Alcuni uogliono, che altri dica di hauere fatto malamente, o tristamente a dire, o a fare la tal cosa: Et non s'auueggono che malamente & tristamente non uuol dire se non con mal modo, & con tristo modo. Et da che altri espone il tristo modo, col quale lo ha offeso, uiene a confessare di hauerlo tristamente offeso. Et pertanto io non uorrei, che alcun facesse piu conto delle parole, che della sentenza di quelle. Et poi che con la sentenza gli offesi uengono ad essere discaricati, il cercare

altre parole non è uoler diſgrauar ſe, ma maggiormente aggrauare altrui. Ma percioche delle ingiurie due ſono le maniere; & cio è di fatti e di parole, delle une et delle altre faremo ſeparatamente i noſtri ragionamenti.

DELLE SODISFATTIONI PER LE INGIVRIE DE' FATTI. CAP. XVI.

IO ſò che openione di molti è, che alle offeſe di fatti non ſi poſſa con parole ſodisfare. Da' quali la mia è in tutto diuerſa. Che queſta materia non è da eſſere ſemplicemente conſiderata da parole a fatti, ma dalla grauezza & dalla grandezza della uergogna, che uien altrui da' fatti, & dalle parole: & da quella uergogna, che io mi fo da me ſteſſo, & che mi uiene fatta da altrui. Che qual reputaremo noi che piu honorato; o piu ſuergognato debbia rimanere, o quel caualiero, il quale a tradimento ſara ſtato offeſo? o quell'altro, il quale hauera il mancamento cõmeſſo? Et quello, che detto ho del tradimento, dico anchora della ſoperchiaria, del ferire altrui di dietro, & de gli altri triſti modi da oltraggiare altrui. Qui nõ ſembra a me che ci poſſa eſſere dubitatione alcuna, che maggiore non debbia eſſere la uergogna di colui, che ha fatta, che di colui, che ha riceuuta la ingiuria (ſecondo che anchora nel ſecondo libro habbiamo ragionato) Che ſe io confeſſo di hauer il mancamẽto commeſſo: & ſe tu per la mia confeſſione uieni ad eſſer giuſtificato

di non hauer fatto alcun fallo, perche nõ dei rimaner sodisfatto domandandotene io perdono? Veramente io non so alcuna cosi atroce ingiuria imaginare, alla quale non mi paia, che una si fatta sodisfattione debbia esser assai, essendo maßimamẽte sempre stato costume de' piu generosi animi il perdonar uolentieri. Ma perciocbe non mancano di quelli, che in caso di graue ingiuria uoglio no, che altri liberamente si rimetta nelle loro mani, & nella loro discretione, Io nõ so quanto questa sia destra, ne honorata uia da uenire a pace; che se l'offeso con le mani sue si prende alcuna sodisfattione, pare che faccia poco cortesemente: & da tali modi di procedere habbiamo uisto non finirsi, ma raddoppiarsi le nimicitie, & le querele. Et se senza fare altra dimostratione si piglia quella remißione per sodisfattione, la cosa non manca de sospetto, che cosi fra loro sia stato conuenuto; ilche è in pregiudicio dell'honore dello offeso. Vero è, che se altri disauuedutamente, o strabocchеuolmẽte altrui offendesse & subito del suo errore auueduto, gli si gittasse a piedi, gli porgesse la spada, & nelle mani sue si rimettesse, & usasse ogni atto di humilta, & di pentimento: Et che l'offeso senza altro lo abbracciasse, & lo rileuasse, & l'uno & l'altro haurei io per atto di honoratißimo caualiero. Ma come la cosa è raffreddata, et che ella per mezani si comincia a trattare, mal pare a me, che si possa parlar di cõcordia per uia di remißione. Et per tornare a confermar quello, che detto ho, le parole poter esser bastante sodisfatione alle ingiurie de' fatti. Dico che auuenendo che altri da altrui fosse grauemente oltraggiato & gli scriuesse che intẽde di prouargli che egli ha fatto

atto da uile, & da reo huomo, & da mal caualiero; & che colui rispondendo gli dicesse che egli confessa di hauer uilmente operato, & da reo huomo, & da mal caualiero, certa cosa è che fra loro non ui rimarrebbe querela, ne obligatione di honore. Et se anchora condutti allo steccato informandosi i capitoli fra i Padrini, il Padrino del reo alla forma della querela consentisse, & confermasse esser uero quello, che per l'aduersario si dicesse, & la querela cedesse; l'abbattimento uerrebbe medesimamente a cessare. Il che se cosi è, come ueramente è nõ ueggo perche quelle medesime parole, le quali & ne' cartelli, & al campo mi possono sodisfare, non debbiano essermi di pienissima sodisfattione, quando presenti persone di honore mi siano dette dalla bocca dello istesso mio aduersario: & che egli anchora perdonanza mi domandi. Et con queste ragioni fermamente si conchiude, alle ingiurie de' fatti poter si di parole sodisfare.

DELLA CONTRADITTIONE DI ALCVNE VOLGARI OPENIONI IN MATERIA DI SODISFATTIONE. CAP. XVII.

Abbiamo a dietro mostrato quanto si ingannino coloro, i quali tengono che come alcuno ha fatta, o detta cosa alcuna, o buona o rea che ella si sia, per buona la dee difendere, & mantenere. Et nel precedente capitolo parlato habbiamo della falsita di quell'altra

openione,

openione, che con parole alle ingiurie de fatti non si possa sodisfare. Nella quale sentenza coloro, che si truovano sogliono allegare auttorità di Capitani generali, che dir soleuano; gli hai dato? Di cio che uuole. Il quale detto quanto meriti di esser approuato, per quello, che gia detto s'è da noi, si puo comprendere. Et io non credo, che persona di sano intelletto, se si sentira con honesto risentimento hauer con mano, o con bastone, o altramente percosso altrui, uoglia per far la pace dire di hauerlo da traditore, & tristamente offeso. Ma percioche dell'una, & dell'altra di queste due openioni habbiamo separatamēte ragionato assai, hora di amendue insieme parlando, dico, Che da quelle conoscer si puo la falsita delle uulgari openioni: che queste per comune consentimento uengono per buone riceuute: & pur se uogliamo con sincero giudicio considerarle; troueremo che l'una all'altra uiene a contradire. Che se io debbo mantenere per ben fatto tutto quello, che hauero fatto, non potro con honor mio dir per sodisfattione dello offeso non solamente tutto quello, che egli uorrà che io dicca, ma ne pur cosa ueruna. Et se io potro dire cio che egli uorra, non sara uero che io debbia mantenere per ben fatto tutto quello, che hauero fatto. Hora da una cosi aperta contradittione manifesta contrarieta comprendendosi, si douerebbono pur rauuedere i caualieri del loro errore: & rauuedendosi, se ne douerebbono ritirare: potendo maßimamente intendere anchora, che si come queste due openioni tra loro si contradicono, cosi all'una, & all'altra di loro contradice la ragione. Et quella è ueramente openione lodeuole & caualle-

resca, la quale è sopra le leggi della ragione fondata: Et appresso à quella hanno da andare le persone di honore, & di ualore studiose: che opera alcuna non è da essere stimata ne ualorosa, ne honorata, se ella dalla ragione non è accompagnata.

DELLE SODISFATTIONI DA DARSI PER LE INGIVRIE DE' FATTI. CAP. XVIII.

T uenendo al particolare delle sodisfattioni, che si hãno da dare. Tutto il fondamento di quelle ha da essere in su la uerita; che quale ha il torto dee confessarlo; & chi ha ragione in quella si dee conseruare. Et per tanto chi mosso da giusto sdegno, & da giusta cagione si sara risentito conuenientemente contra chi che sia, non hauera da dare altra sodisfattione, se non dire che gli duole di hauere hauuto cagione di hauergli usato quell'atto: & che quãdo senza cagione lo hauesse fatto, haurebbe fatto male, o da reo huomo; o non da gẽtilhuomo ne da caualiero; o parole simigliãti. Et potra anchor pregarlo che gli sia amico: Et colui, che ne ha all'altro data la cagione, la sua colpa riconoscendo, douera contẽtarsi di quanto di ragione gli si conuiene; & non uoler nell'error continuare, se non uorra (secondo che gia da noi s'è detto) rimanersi transformato in fiera. Et quando per qual si uoglia parole due mettessero le mani alle arme, & l'uno di loro ferito ne rimanesse, non saria da

dubitare che senza altro non si potessero condurre alla pace, che quel sangue laua ogni macchia da qualunque parte ella stata si sia; Ne ad alcuno si puo rimprouerare difetto, hauendo l'uno & l'altro fatto dimostratione di animo ardito, & da caualiero. Et se egli interuenisse che altri offendesse altrui di qual si uoglia offesa: & che l'offeso mettesse mano all'arme, & l'offenditore si mettesse a fuggire, anchor che l'offeso giunger nõ lo potesse, nõ sarebbe da dire se non che et colui con la fuga per uile et per codardo si fosse condannato; et che quest'altro ne rimanesse honorato; albergando l'honor cauallleresco nella faccia, & nelle mani; & nõ nelle spalle, & ne' piedi. Ma douendosi uenire alla pace, colui douerebbe confessar la sua uilta, & della offesa chiederne perdono. Et se altri altrui offendesse nõ con alcuno mal modo, ma a torto; & l'altro non se ne risentisse, potendosene incontanente risentire; l'offenditore secondo la qualita della persona offesa hauera a dire di hauere hauuto il torto; o di hauer operato contra ragione; o fatto cosa che egli non douea; o non da gentilhuomo: & in tutte le maniere pur gliene domandera perdonanza. Se ueramente tra mascherati (come spesso auuiene) non conoscẽdosi tra loro auuenisse, che alcuno di loro fosse ingiuriato: Il rimedio sarebbe dire. Non ui ho conosciuto: Et se conosciuto ui hauessi, non ui haurei usato uno atto tale: Et quando usato lo haueßi, hauerei fatto o discortesemẽte, o uillanamente, o atto da mal gentilhuomo, chiedendone pur perdono. Il medesimo modo sarebbe anche da tenere quando altri altrui offendesse di notte al buio. Non lascero di dire, che si trattano alcuna uolta delle paci tra perso-

ne, le quali non sono di accordo del fatto: che io dirò che altri mi ha percosso, & colui negherà di hauermi tocco. Doue la sodisfattione puo essere; Non ti ho percosso, & quando io percosso ti habbia, ho fatto atto tristo, o altre parole in questa sentenza. Con questi tali esempij si possono regolare medesimamente de gli altri casi: Et a questi, & ad altri simili casi si possono aggiungere di quelle altre parole che tra' caualieri comunemente si usano, secondo che anche di sopra nel capitolo delle sodisfattioni in generale da noi è stata fatta mentione.

DELLE SODISFATTIONI DA DARSI PER INGIVRIE DI PAROLE. CAP. XIX.

S'È detto qui di sopra il fondamento delle sodisfattioni essere in su la uerita: Il che tornando a confermare, Quando altri ha altrui apposto alcun mancamento fuori del uero, egli dee confessar quella cosa non cosi essere; come egli la ha detta: Et puo dire per difesa di se (se la uerita non è incontrario) che egli detta la ha o credendo che cosi fosse; o perche altri detta gliele habbia, o anchora per colera. Et se dira che credeua cosi, aggiungera che si ingannaua, o che haueua mala openione, & che conosce la uerita esser altramente. Se dira che altri detta gliele habbia, potra dire che colui, il qual detta gliele ha, non ha detto il uero: Se dira hauerlo detto per colera, dira pur che conosce la uerita ecre in al

tro modo: che ne è pentuto, o mal contento, o dolente. Et in questi casi tutti le parole dette si potranno esprimere, & far la dichiaratione di quelle con sentenza contraria: come, per esempio. Ho detto che se traditore, & ti conosco caualier di honore, & di fede. Et ogni uolta che in cotal modo si sia dimostro che la uerita è in contrario di quello, che detto s'era, l'offeso è discaricato. Et se altri anchora non uolesse far delle parole ingiuriose mentione, solo che egli le reuocasse nel modo, che detto ho, o simigliantemente cõ parole di honoreuole testimonianza, il carico ne piu ne meno sarebbe tolto uia. Et quando altri hauesse altrui data mentita sopra parole di uerita, quella douera egli anchora riuocare. Et se alcuno si facesse schifo di dire, io ti ho mal mentito, ancho in altro modo si potra honestamẽte prouedere: che si potra dire io cõfesso esser uere le parole da te dette, sopra le quali è nata la nostra querela. O anchora si potra esprimere quella cosa istessa, & approuarla per uera. Non tacero che cercando io de' modi da acquetare delle differenze, a me è uenuto fatto alcuna fiata, che ho condutto a fine delle paci per una tal uia, Che colui, il qual ha data la mentita, ha parlato al mentito in questa maniera, Io haurei caro intender da uoi con quale animo mi diceste i passati giorni le parole ingiuriose, per le quali mi diedi una mentita: Et ui prego che me ne faccia chiaro. Et l'altro ha risposto; per non celarui il uerita le dissi in colera, & non per altra cagione, che io hauessi di darle. Et il primo è tornato a dire. Dapoi che quelle parole da uoi furono dette in colera, Io dichiaro che la intentione mia non fu di darui mentita se non in

caso,che uoi dette le haueste cō animo deliberato di far mi carico.& dico che quella mia mentita non fa carico a uoi;anzi ui conosco per huomo di uerita. Et ui prego che non habbia memoria di parole dispiaceuoli, che sia no passate fra noi, & che mi habbiate per amico. Et l'altro ha soggiunto,Et io ho uoi per persona di hono= re:& ui prego medesimamēte,che habbiate me per ami co.Et questa forma di sodisfattione a mille casi, che tut= to di auuengono si puo accommodare. Et con questo esempio delle altre forme,& delle altre regole, secondo la qualita de'casi, se ne possono ritrouare.Et piu oltra passando suole auuenire,che dolendosi alcuno che altri habbia detto mal di lui,colui nega di hauerlo detto. Et si suol cercare se questa debbia essere tenuta per intera sodisfattione: che altri uorrebbe che si dicesse: Io non l'ho detto:Et quādo l'hauessi detto,hauerci detto il fal= so, o altre parole di simile sentenza. Et sopra questa du bitatione a me occorre di dire,che quando persona alcu na hauesse detto male di me,per negar di hauerlo detto farebbe ben uergogna a se stesso,ma non percio darebbe a me sodisfattione:Et pur si trouerebbe hauermi offeso. Et per tanto non dee bastare il negar solo, ma anche al= tro ci si conuiene. Et se altri non ha detto il male, puo dire ogni cosa; se lo ha detto dee dire alcuna cosa, per sodisfare all'offeso. le parole ueramente che altri ha= ura da dire saranno.Io non lo ho detto,& quando io lo hauessi detto,haurei detto il falso: o hauerei mal detto o hauerei fatta cosa,che io non doueua, o non da gentil huomo, o cose tali.Ma gentilhuomo non dee condurcersi all'atto del negare di hauere detto quello, che egli ha

detto: Anzi dee confessarlo, & darne sodisfattione. Et quando si fosse detta cosa uera, non si haurebbe percio da negar, che ella fosse uera: ma si direbbe che in dirla lo ha offeso: che non doueua dirla, o che ha fatto male: & chiederne perdono: che il chieder di perdono si conuiene in tutte le maniere là doue è offesa. Et nel dir il uero anche si offende hauendo intentione di offendere.

CHE IL DARE ALTRVI SODISFATTIONE NON È COSA VERGOGNOSA. CAP. XX.

R perciochè alle sodisfattioni ordinariamēte si ha da uenir per la uia delle disdette (che con questo nome chiameremo noi così la reuocatione delle parole, come la confeßione di hauere ingiustamente adoperato) mi dira alcuno, se la disdetta è tāto uergognosa, che per quella (come tu di sopra hai detto) altri uituperati ne rimane, & puo essere da' caualieri in altre querele ributtato, come uuoi tu, se io hauero detto cosa falsa, o fatto cosa mala, che io disdicendomi mi habbia a tirare adosso una così fatta infamia? Et a questo anchor che di sopra assai a pieno habbiamo sodisfatto, là doue habbiamo dimostro che l'huomo dee piu tosto dell'errore rimouersi, che uoler in quello ostinatamente continuare, pur sopra questo nome di disdetta rispondendo dico, che grā differēza è da quella, che si fa ne gli steccati p forza di arme, a quella, che si fa fuori per amor di uerità.

che quella è sforzata, questa uolũtaria; quella per tema di morte, questa per diritto di ragione: Quella condanna altrui per mal caualiero, che habbia uoluto combatter contra la giustitia, & questa dichiara che si uuol fare ogni cosa per non prender le arme per la ingiustitia. Et quella mostra che colui, il quale ha una uolta tolto a difender mala querela, sarebbe per tornarui delle altre uolte, Et questa fa fede, che costui renunciando le querela per non combattere a torto, non è per condurcersi a prender le arme se non per giusta, & legittima cagione Et in somma, si come quella è di caualiere iniquo, et misleale, cosi questa altra è di sincerita, & di lealta uera testimonianza. Che dapoi che huomo alcuno senza peccato non ci uiue, colui è piu fra gli huomini da lodare, il quale hauendo alcuno error cõmesso, di quello auueduto piu tosto se ne pente, & cerca di darne la debita sodisfattione; Et un caualiero, ilquale riconoscẽdo il fallo suo, ad ammendarlo si dispone, non solamente nõ merita biasmo, ma è degno di molta commendatione, si come colui, il quale come huomo con la ragione si gouerna, come caualiero ha la giustitia per guida, & come Christiano osserua la uera legge. Per tutte queste ragioni adunque douera egli fra' caualieri esser tenuto caro, & da Prencipi esser hauuto in pregio, douẽdosi & da gli amici, & da gli altri prezzar nõ meno la fede, et la purita del l'animo, che l'orgoglio, & la forza corporale, conciosiacosa che la forza è tanto utile alla humana generatione, quanto ella è con ragion gouernata: Et la integrita sola da se basta a reggere innumerabili popoli in pace, & in tranquillita, là doue forza; che non habbia matu=

ro consiglio per reggimento è quella, che con la ruina delle nationi mette sottosopra ogni diuina, & ogni humana legge. Et percioche io so che dal uulgo il dar delle sodisfattioni suole essere reputato uilta, a cio non risponderò io altro, se non che il uolere combattere a torto prima che sodisfare con ragione, da chi ha chiaro lume di intelletto è giudicato essere bestialita.

CHE LE ARMI CON RAGIONE SI DEBBONO ADOPERARE. CAP. XXI.

E Così ampia la materia in confortare i caualieri a douer con ragione le loro operatione regolare, che non se ne può mai tanto dire, che piu nõ auanzi anchor da ragionarne. Perche douendo ella essere la Reina, & la maestra della uita nostra, non mi rimarrò io anchor di dirne alcuna cosa. Et primieramente habbiamo noi da sapere, che essendo l'huomo quello animale, al quale sopra tutti gli altri si conuiene di uiuere in congiuntione, & in concordia, egli si dee guardare da tutte quelle cose, che dalla dolcezza della compagnia, & dalla santita dell'amicitia ne'l possano separare. Et quãdo cosa auiene, onde si uegga, che alcuna briga ne habbia a nascere da quella quanto puo ciascun piu tosto se ne dee ritirare, & quale sara il primo a rimouersi dalla contesa, sara anchora piu da esser lodato, come colui, che ueramente si ricordi essere stato da ~~Dio formato alla imagine~~ di lui, & che conosca quanto sia cosa scelerata tener

le imagini di Dio tra se steße diuise. Dio omnipotēte ha-
uendo da principio fatti tutti gli altri animali, & dome
stici, & siluestri, a quelli, che egli uolle, che fossero fieri,
& sanguinosi diede a quali le corna, a quali le zāne, &
a quali le unghie, accioche cosi armati usassero la loro
fierezza. L'huomo ueramēte non armò egli di istrumē
to ueruno, per loquale si uedesse, che douesse crudelta
alcuna adoperare; anzi hauendogli dato lo intelletto, &
il consiglio della ragione, con laquale douesse uiuer con
la sua spetie in compagnia, come ad animal fra tutti gli
altri sapientißimo, a lui diede le mani senza alcuna ar-
me, & atte a fabricarne, a prenderne, & lasciarne, secon
do che fosse stato il suo bisogno: accioche egli con quel
le si haueße da guardare da gli assalti delle rapaci fiere.
Et contra quelle furono trouate le prime armi; & quel
le appresso dalla humana maluagita contra le uite no-
stre sono state riuoltate. Scriue Thucidide, che il costu-
me del portar le arme è stato da barbari introdutto: &
noi nō contēti di hauere il barbaro portamento appres-
so, quello usiamo non che barbaramente, ma bestialmente
anchora: ilche uuol dir senza ragione. Voleuano gli an
tichi Stoici seuerißimi philosophi, che tutte le cose, le
quali in terra sono generate, per beneficio dell'huomo
fossero state create: & che gli huomini nascessero per
ar giouamento a gli huomini, gli uni a gli altri utilità
porgendo. Et noi col peruerso nostro reggimēto siamo
tali diuenuti, che all'huomo non auuiene infelicità mag-
gior di quella, laquale dall'huomo è cagionata. Ne cio al
t[illegible]ede, se non dal nō uolersi l'huomo con la ra-
gion regolare: che come ben dice Aristotele, Si come ot-

timo fra tutti gli animali è l'huomo, il qual con legge si gouerna, cosi pessimo è colui, che dalle leggi, et dalla giustitia uiue separato. Et per Dio quali tenebre hanno cosi occupati gli occhij delle nostre menti, che noi la natura nostra, & la nostra eccellenza abbandonãdo, a bruti animali procuriamo pur di pareggiarci, uolendo anzi con la forza, la quale non è propria della nostra natura, insieme consomarci, che con la ragione, la quale è propria di noi soli conseruarci? Et pur debbiamo noi sapere, che gli huomini tanto sono huomini, quanto con ragione si gouernano: & che rettori, & Signori de gli altri huomini si debbono stimare non tanto quelli, iquali hanno i gradi delle maggioranze, & i titoli delle Signorie, quanto quegli altri (quantunqne priuati) i quali piu sono a la ragione obedienti; & che piu sono amanti della giustitia: & che piu sono seruanti delle leggi. Alla qual sentenza conformãdosi il diuin Platone finge che Gioue uolendo insegnare a gli huomini l'ordine del gouernarsi mandò in terra Mercurio, che douesse loro portare la uergogna, & la giustitia, per mezo delle quali dalle cose dishoneste si douessero guardare, & le diritte hauessero ad operare; & gli comandò che queste douesse dare a tutti gli huomini, accioche le citta di loro si adornassero: & le ragunanze ciuili insieme si conseruassero; facendo una tal legge, che quale secondo quelle non fosse uiuuto, come peste della citta con estremi supplicij douesse essere castigato. Perche come douera alcuno per sodisfare alla uana openione di huomini uolgari, & i sciocchi a se medesimo; & alla propria sua natura ribellando senza alcuna uergogna uoler la spada contra

la giustitia adoperare? Ma tolga homai Dio delle menti de'cavalieri una cosi peruersa openione: Et si ricordino essi, che la spada e instrumēto da adoperare per necessita, & non per appetito: & che non meno lodeuole cosa è il non adoperarla se il bisogno no'l richiede, che adoperarla al tempo del bisogno. Et percioche Christiano scriuo a Christiani, io pure aggiungero una Christiana parola. Alcuno non è di noi, che non mantenga fra se in pace le sue membra; & che quelle ad ogni suo potere sane, & immaculate non conserui. Il che cosi essendo, & essendo noi tutti membra di quel corpo, del quale Christo è il capo, nō so qual cosa possa essere fra gli huomini piu horribile, ne piu abomineuole nel cospetto di Dio, che uedersi noi per la nostra malignita tenere smembrato il corpo di Iesu Christo: & far che le membra di lui si uadano l'un l'altro troncando, stratiando, & lacerando. Ma ben diro, che si come ne'corpi nostri tosto, che ci sentiamo hauere alcun membro fracido, & guasto, o con fuoco, o con ferro usiamo di prouedere, che egli le parti sane non corrompa; Non altramente in questo santissimo corpo, del quale io parlo, si douerebbe fare: che coloro, i quali senza fondamento di giustitia corrono a metter le mani alle arme contra altrui, sono quelle membra corrotte, le quali sono atte a farne putrefar delle altre, che anchora sono sane. Et per tanto i Signori, a' quali da Christo è stata data la cura, & il gouerno del corpo suo, debbono que'tali come mēbra guaste [illegible] & tagliare; castigandogli, & dalla compagnia degli altri huomini separandogli; conseruando in un medesimo tempo l'huomo nella sua diritta natura, ridrizzando

la cavalleria nell'ordine del uero grado suo, & il corpo di Iesu Christo mantenendo intero, puro, et immaculato.

CONCLVSIONE DELLA OPERA CON VNA BREVE REPETITIONE DELLE COSE DETTE NE' TRE LIBRI. CAP. XXII.

Abbiamo con quella maggior breuità, & con quella maggior chiarezza, che per noi si è potuta usare, descritto in tre libri quanto ci è occorso, che generalmente ci sia paruto necessario, che da' cavalieri si debbia intendere nella materia del Duello. Che nel primo libro da noi è stato assai distintamente trattato il sugget to delle mentite, dimostrando per quella uia quale debbia esser l'attore, & quale il reo. Et quiui s'è aggiunto il modo dello scriuere i cartelli, & del mandargli: & de' campi anchora habbiamo ragionato, & quanto in caso di honore i caualieri sieno tenuti ad obedire a' loro Signori. Et ultimamente come gouernar si debbiano per prendere legittima querela. Appresso nel secondo da noi è stato scritto di quello, che a' Signori principalmen te si appartiene; Si come è il conoscere le ingiurie, et i carichi: & quali siano quelle, & quelli che meritino, & che non meritino abbattimento. Come gouernar si debbiano quando altri domandi di loro patenti di campo: & quale debbia essere la forma di quelle: & quali arme sia no da usare ne gli steccati: et qual uantaggio al reo deb-

bia esser leggittimamente conceduto. Quindi ragionato habbiamo del giorno della battaglia, & di quelle cose, che ne gli steccati, o intorno a quelli possono interuenire: & che maniera si ha da tenere quando l'una delle parti il di statuito al campo non comparisce: & quali debbiano esser riceuute per iscuse di legittimo impedimento. Ne da noi è stato passato con silentio in quanti modi uincer si possano le querele: & dopo uinto il nimico quãta giuriditione habbia sopra di lui il uincitore. Il terzo libro cõtiene poi quelle materie, le quali non piu dell'uno, che dell'altro de' due primieri habbiamo stimate proprie: percioche in quello si tratta quali siano quelle persone, le quali per cagione alcuna o di biasimo, o di honore non possano, o non debbiano richiedere, o esser richieste. La qual materia trattandosi, insieme si ragiona de' gradi della nobiltà cosi de' Prencipi, come de' priuati caualieri. Poi si dichiara se altri essendo chiamato alla macchia per diffinir querela habbia da andarui: si tratta anchora da quali persone, & in quali casi campioni si possano dare. Et a queste cose habbiamo aggiunta la quistione, se fra due Re per querela di Regno si debbia uenire ad abbattimento. Et finalmente da noi è stato discorso intorno alle sodisfationi, lequali a' caualieri si conuien dare piu tosto che cõbattere fuori di ragione: dimostrando che la ragione debbia esser quella maestra uera, & sola, la quale delle uite nostre, & delle nostre armi habbia a tenere il gouerno. Et in questa sentenza habbiamo la nostra openione conchiusa. Et questo è di quanto ci pare che in materia di Duello si possa ragionare per douerne fare un trattato uniuersale. Et anchor che

detto habbiamo la istitutione del Duello non essere stata trouata a fin di honore, pur con leggi di honore habbiamo noi questa materia trattata, che & nel principio dicemo che come ad impresa di honore ui haueuamo postoman o;ne uedeuamo come altramente parlando ne poteßimo essere ascoltati. Et ci siamo sforzati anchora in alcuni luoghi di dar regole di quelle cose, le quali sentenza nostra è, che non tanto siano da regolare, quanto da torre del tutto uia. Ilche habbiamo fatto con questa intentione, che se pure i caualieri da quelle non si uorranno ritrarre, almeno strabocchevolmente non ui si habbiano a gouernare. Habbiamo noi anchora per diuersi casi particolari scritte diuerse cose in suggetto di duello; alle quali habbiamo dato titolo di Risposte Cauallaresche: le quali per diuersi luoghi sono gia sparse; & noi cercheremo di ragunarne alcune insieme per publicarle, pensando che a caualieri debbiano essere non ingrate. Et se o quelle, o questi libri sono stati, o saranno ad alcuno di sodisfattione, di piacere, o di giouamento; di cio si rendano gratie a quel Signore, ilquale mi ha aperto lo intelletto a gli honoreuoli concetti; et mi ha dato parole da poter quelli esprimere, & illustrare.

IL FINE.

CAVALLERESCHE

DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO.

CON PRIVILEGIO DEL SOMMO Pontefice Papa Giulio III. & dello Illustriß. Senato Veneto, & d'altri Prencipi.

IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL GIOLITO DE FERRARI E FRATELLI. M D LIIII.

ALLO ILLVSTRISS. PRENCIPE S. DON FERRANDO GONZAGA.

HIERONIMO MVTIO IVSTINOPOLITANO.

Ovendo *io mandare in luce diuerse mie scritture, al debito della seruitu mia si richiedeua, che io alcuna di quelle specialmente ne appressentassi a uoi Signor mio Eccellentissimo. Ne io delle molte cose ho hauuta molta fatica a giudicare quale principalmente ui si conuenisse, anzi la materia della opera, che io ui appresento, da se stessa si dimostra esser debita a uoi, quando io anchora di cosa ueruna non ui fossi debitore. Che essendo uoi per ualore uero esempio di caualleria, & per degnita Principe de' cauallieri; le Risposte mie cauallaresche da se medesime ui si uengono ad offerire, con una tale speranza, che alcuna uolta in quelle hore, che alla uostra bella* Gonzaga *meno ui trouarete occupato (che di trouarui otioso non è chi possa sperare) uoi habbiate a far loro gratia della benignita delle uostre orecchie. Et percio che io so in*

parte l'amore che uoi portate a quel dilettevolißimo uostro ricetto, sono sicuro che dapoi che hauerete alzati i tetti, ampliate le habitationi, disposti i portichi & le loggie, & di marmi & di colonne adornatigli; & finite & fornite camere & sale: Et *che compartite hauerete le campagne & i prati, empiuti i giardini di bella uarieta di alberi fruttiferi, piantati ombrosi boschi, formate ampie peschiere: & con diuersi ruscelli di acque uiue hauerete tutto il luogo inacquato, non senza la uaghezza di larghe, & lucidissime fontane.* Et *in somma, che la uostra diletta* Gonzaga *sara di tutte quelle doti adornata, che alla nobilta del suo nome si conuengono.* Dopo *tutte queste cose, dico, sono io sicuro, che per compimento de gli altri suoi ornamenti sara destinato un luogo da riporui un numero di libretti, da potere alcuna uolta passare la noia delle hore fastidiose.*Et *se tra quelli in alcun canto meriterãno di essere riceuute le mie ciance, questa a me douera essere di ogni mio studio, & di ogni mia fatica honoratissima mercede.*

DELLE RISPOSTE CAVALLERESCHE DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO.

LIBRO PRIMO.

RISPOSTA PRIMA. AL SIGNOR MARCHESE DEL VASTO.

VTTE *le querele, che nascono fra caualieri, ordinariamente escono sotto questo titolo, che sono prese per cagion di honore. Et le piu di quelle si ueggono o hauer tale origine, o esser gouernate di tal maniera, che a niuna cosa meno che all'honore, pare che sia hauuto risguardo. Il che non altronde procede, senon da una corrotta usanza, che i caualieri tirati dalla uulgare openione, senza alcun discorso di ragione, quella uanno seguitando in maniera, che non hanno memoria di essere pur huomini, non che caualieri. Lascio di dir Christiani, che se altri uolesse mettere questa cosa in consideratione, sarebbe sbandito dalla congregatione di coloro, che di honore, & di cauallcria fanno professione*, Taccio an=

chora la ſentenza di quelli, che dallo uniuerſale conſenti mento del mondo et dotti, et ſauij ſonſtati reputati; dico de' philoſophi, da' quali ſi tiene, che meglio ſia patire in giuria, che farla. che quando io uoleßi difendere queſta openione, non ſo quanto poteßi difender me dalle fiſchiate. Per una piu piana, & piu aperta uia è la intention mia di dirizzar i paßi miei, procedendo con ſentenze non philoſophiche, ne chriſtiane, ma cauallereſche, & humane; & tali, che coloro, i quali principalmente intendono di andar preſſo all'honore, et allo eſercitio della caualleria, a quelle principalmente doueranno conſentire.

Dico adunque certa coſa eſſere, che la ragione è ſtata data all'huomo per gouernatrice di tutte le ſue operationi; & accio che egli con la regola di quella habbia da miſurare, & da reggere tutta la uita ſua, & tutte le ſue operationi. Queſta gli ha da eſſer maeſtra in caſa, & fuori nelle coſe publiche, & nelle priuate; nelle ciuili, & nelle militari; & in ſomma in tutti in tẽpi: in tutti i luoghi: & in tutte le ſue occorrẽze con gli ordini di lei ſi ha egli da gouernare. Et per laſciare hora di dire che le leggi ciuili da queſta principal maeſtra ſono ſtate iſtituite, dico anchora, che la arte della guerra, & il meſtiero delle arme dalla ragione è ſtato trouato, ordinato, & regolato. Queſta ci ha inſegnato che la guerra ſi ha da fare per difeſa, & per conſeruatione della giuſtitia, della liberta, & della pace. & ci ha inſegnato, che le arme muouer non ſi debbono ſenza cagion legittima: & che auanti che ſi muouano la disfida ſi ha da mandare. Queſta data ci ha la forma della capitolatione delle guerre, & della oſſeruation di quella.

Questa ci ha mostrato a far le tregue, & sotto la auttorita della fede ci ha insegnato a mantenerle; Et in mezo le armi ignude, & in mezo lo ardor della guerra ci ha insegnato inuiolabile douere essere la osseruanza della fede. Da questa sono state ordinate anchora delle cose piu particolari; come è, che fra le armate squadre de'nimici le ambasciarie siano libere da ingiuria: che chi non è soldato non debbia combattere; che non si debbia fuggire da uno ad un'altro esercito; che i soldati non tengano pratiche nello esercito nimico; che non si abandonino le insegne; & le altre cose cosi fatte. Alle quali tutte coloro, che operano in contrario, per uniuersal consentimento incorrono in manifesta infamia: Et quelli che inuiolabilmẽte le osseruano sopra gli altri sono cõmendati, & honorati. Ad imitatione delle guerre reali, & campali ordinate per le publiche querele, è stato introduto il Duello nelle querele particolari. Et se la ragione ha forza di comandare a gli eserciti, maggiormente dee ella hauere auttorita di comandare a'priuati caualieri. Anzi nelle leggi del Duello si uede che ella ha regolate le cagioni, per le quali abbattimento si conceda; ha dato gli ordini delle disfide; delle elettioni delle armi, & de'campi; delle capitolationi del combattere; & ha infino mostrate le regole del uincere, & del perdere piu, & meno honoratamente, & dishonoratamente. Et se nelle publiche, & nelle priuate querele si uede che la ragione è quella, che prescriue le leggi; Et se il grado della caualleria è un ordine istituito per huomini ualorosi a fine, che habbiano da pigliar la difesa del diritto, & del douere,

quelle cose per fermo dir si debbono esser fatte honoreuolmente, nelle quali secondo la ragione, & con le leggi della caualleria procedono i caualieri. Quelli ueramente, che cõtra l'officio cauallerеsco si trouano operare, et che operano contra la ragione, ne caualieri, ne huomini meritano di essere nominati. Et cõ tutto che cio cosi sia da tenere, & che cosi la ragione ci detti, pur ueggiamo noi tutto di, che seguitando (come detto habbiamo) i caualieri piu la corrutella della uulgare openione, che quello, di che per lo grado loro fanno professione, sotto titolo di honore fanno delle cose dishonoreuoli; et degne non solamente di riprensione, ma anchora di acerba punitione. Perche intorno a cio io pur mi aßicurerò di dir liberamente alcune cose, le quali mi occorrono, per dannar le corrutele, & per tornare il grado della caualleria nella pristina sua degnita, & nel suo uero honore.

Due sono quelle cose, le quali principalmente a me par che si debbiano considerare ne' risentimenti, che altri fa per cagion di honore. Et queste sono le cagione, che induce altrui a muouer le armi, et la uia per la quale egli si conduce ad esequir quello, che egli ha in animo di fare. Nelle quali, & in ciascuna di esse è da notare, che l'huomo si puo gouernare con ragione, et da caualiero, & per conseguente honoratamente. Et puo anchora procedere senza ragione, & uillanamente, et cio è dishonoratamente. Che quanto al primo capo; Si come per fuggir nome di uilta, & per rileuarsi da ingiuria è lecito altrui di risentirsi contra chi in fatti, o in parole lo ha offeso, cosi ci uiene disdetto il uolere offendere senza cagione; che questo è contra ogni diuina, & contra ogni

humana legge: & puo chiamarsi un tale atto non di caualiero, non di huomo, ma piu tosto di fiera; poi che le fiere sono non da ragione gouernate, ma da impeto trasportate. Et è questo atto tale, che quantunque la opera fosse esequita con atti in uista honoreuoli, non si puo dir che sia cosa cauallaresca, ne honoreuole, mancandogli il fondamento della ragione: che il gagliardamente operare contra ragione è non magnanimita, ma temerita. Et questa si hauera da chiamar ueramente ingiuria: Là doue quando altri con precedente, & legittima cagione si muoue, quello atto non ingiuria, ma risentimento, si ha da nominare.

La uia ueramẽte del risentimento puo essere et honoreuole, et dishonoreuole. Che se io da altrui offeso sentẽdomi manderò a chiamar colui; o gli faro intendere, che come io lo incõtri, gli faro metter mano, o lo richiedero per uia ordinaria mandandogli patenti di campo, & disfida, questo non si potra dire che sia senon proceder da caualiero, & di persona di honore. Ma se io saro in tregua con lui, o gli hauero data parola di non offenderlo, o anchora hauendo mandati i campi, & nel correr de' cartelli essendo colui aßicurato, come sotto publica fede io gli faro offesa, questo sara non solamente risentimento non honoreuole, ma ingiuriosa uillania, & ne incorrero in biasimo di mãcator di fede, & di traditore. Risentimẽto honoreuole è da pari a pari, cosi di arme come di compagnia, & da uiso a uiso, hauendo l'uno, & l'altro messo mano alle armi, dimostrare la prontezza delle sue mani, & l'ardir del suo core. Ne è questo atto cosi honoreuole, che piu dishonoreuole non sia il proceder di

coloro,che o con ſoperchiaria di arme, & di perſone, o con ferir di dietro, o con percuotere, & metterſi a fuggire ſi inducono a uoler prenderſi alcuna ſodis=fattione.

Or ſe (come di ſopra ho detto) in ciaſcuna delle coſe propoſte puo il caualier uergognoſamẽte operare,quanto dee eſſere la uergogna di colui,il quale all'uno aggiũge l'altro mancamento;operando in tutte le maniere cõ=tra quello,che a caualier ſi richiede? io non mi dimoro in aggrauar con parole quanto ſia quel uituperio, che gliene ha da ſeguire;Ma bẽ diro,che io nõ ſo come perſona,che habbia intelletto humano ſi poſſa perſuadere di eſſerſi honoratamẽte riſentito col fare una opera di=shonoreuole. Si come il procedere honoratamẽte apporta honore, coſi da gli atti dishonoreuoli ne ha da naſcer uergogna.Ne diro mai che altri hauendo obligatione di honore,dishonoratamente operando poſſa all'honor ſo=disfare. Anzi che chi ha obligatione di honore, & con atto dishonorato ſi riſente,al carico che da altrui gli è ſtato fatto,da ſe ſteſſo ſi aggiunga una nuoua, & mag=gior uergogna. Et aggiungero,che ſe bene alcuna perſona particolare par che ſi troui eſſere offeſa,& ingiuriata, quella tal ingiuria nõ merita piu d'eſſer uẽdicata dal lo ingiuriato,che da'Prẽcipi,et dalle publiche leggi,per eſſere queſta offeſa publica contra le leggi diuine, et humane,& cõtra la degnita cauallereſca. Et ſi come offi=cio di cauallieri è il difendere la giuſtitia, coſi è officio nelle leggi ciuili il cõſeruare immaculato l'ordine de'ca=ualieri:al quale fa ingiuria ogniuno che cõ mano armata offende altrui,o a torto,o cõ uie non cõuenieti, o con

mal modo. Et poi che contra la corrotta openione la ragione non puo tanto, che ella faccia a'caualieri conoscere quello, che si conuenga, a'Prencipi, & a quelli che hãno la uerga della giustitia in mano si appartiene con la auttorita delle leggi di ritornare la ragione cosi alla dignita del luogo suo, come essa ha dato dignita alle leggi. Et a loro si richiede di prouedere, che coloro, i quali incorrono in cotali mancamenti, siano castigati de'loro eccessi; & che gli altri con tale esempio sene habbiano da guardare. Ne'casi cosi dannabili, come sono quelli, che io ho proposti, si douerebbe considerare che l'offendere altrui a torto è uno operare a punto contra la proprieta dell'huomo: che a lui principalmente conuenẽdosi giouare all'huomo, lo offende, & gli fa ingiuria; & è uno operare contra quello, che a caualiero si appartiene, essendo l'officio suo il difendere il douere, & la ragione. Si dee considerare che il mancar dalla parola è un rompere propriamente il nodo della humana conuersatione: E si dee anchor far giudicio quãta sia la uilta di colui, il quale non ardisce di affisar gli occhi nella faccia di uno altro huomo: ne con uno altro huomo si assicura di uenire in pruoua se non cõ male arti, da che ua a ferirlo di dietro, o con soperchiaria; o non bastandogli l'animo di difendere per bẽ fatto quello, che egli ha fatto, condutto a fine il tristo effetto, piu si fida ne'piedi, che nelle mani. Ciascuno di questi atti merita la sua macchia particolare: cio è di malo huomo, & di mal caualiero, di mãcator di fede, & di codardo. Et questo uoglio qui dire per dichiaratione della intentiõ mia, che quãdo io dico che sono degni di essere notati di questa, di quella, & di quella

altra infamia, intendo dir di coloro, che malamẽte offen dono, non essendo stati malamente offesi. Che se alcuna uolta altri essendo con tristi atti stato ingiuriato per la medesima uia si risente, con tutto che non sia degno di lode, non è percio indegno di scusa. Et per tornare a Prencipi, & a coloro, i quali hanno in mano la autto= torita delle leggi, dico che si come una peruersa uolgare openione ha introdutto che i caualieri senza cagione, & per qualunque uia, si fanno lecito di offendere al= trui, Cosi mi par di uedere anche in loro introducersi una tale usanza, che ne essi castigano i cosi malamente operanti, ne uogliono che l'offeso della offesa riceuuta si risenta, con comandamenti, & con prigionie uietando al l'uno, & all'altro il proceder piu auanti. Et là doue per giustitia douerebbono castigar l'uno, & dar risto= ro all'altro, a quel che castigar dourebbono, porgono fa uore assicurandolo dal nimico, & all'altro fanno op= pressione, legandogli le mani.

Sono dalla natura impresse ne gli animi de gli huomi ni alcune leggi uniuersali, & sono si fattamente impres= se, che per alcuna legge scritta, o particolare, non posso no, esser cancellate. Et fra le altre leggi, delle quali la na tura ha informati i generosi cuori, questa è una princi- pale, che essi per li loro Prẽcipi hanno da esporre lo ha uere, et la uita, ma che l'honore lo uogliono seruare per se; ne intendono che quello ad alcuna humana legge deb bia essere sottoposto; Hanno in bocca quel sacro detto. L'honor mio nõ lo daro a niuno: il che anchor che a Dio principalmente si conuenga, si conuiene anchora a colo= ro, i quali si sentono esser formati alla imagine, & alla

ſimiglianza di Dio. Et qual ſi puo moſtrare piu uera imagine, & piu certa ſimiglianza di lui, che il conformarſi alla ſua natura? Queſta legge uniuerſale, che io dico, la oſſeruano i caualieri honorati, che come ſi ſentono carico di honore, abbandonano le citta loro, & i loro Prencipi: laſciano i loro beni; & ſe steſſi condannano a uoluntario eſilio per ſeguitar la legge dell'honore. La qual coſa uedendoſi apertamente coſi eſſere, non dee alcun Prencipe, non dee alcuna citta, non dee alcun maeſtrato cercar di uoler fare alle perſone di honore offeſa per uia di comandamenti; o altra: che da' comandamenti fatti, che altri non ſi riſenta per diſcarico del ſuo honore, neceſſariamente una di due coſe ne ha da ſeguitare; o che il caualiere obedendo dishonorera ſe; o che diſobedendo, fara poco honore al Prencipe. Et quando altri penſaſſe con bãdi, o con confiſcatione de' beni punirlo di quella diſobedienza, non ſo quanto ſi haueſſe da commendare: che cio ſarebbe un uoler caſtigare perſone per eſſere geloſo del ſuo honore. Douerebbono i coſi eccelſi animi eſſere non ſolamente non puniti, ma honorati, & eſaltati. Che come potra penſare alcun Signore, che debbiano eſſer geloſi, & gagliardi difenſori dell'honor di lui quelli, che non faranno ſtima di conſeruare il loro proprio? Et come douera egli credere, che debbiano eſporre la uita per lui coloro, i quali antepongono un poco di utile alla degnita del nome loro? Hanno i Signori da far giuſtitia, & da uſare in quella ogni ſeuerita in tali caſi. Et la loro giuſtitia ha da eſſer tale, che debbono coſtringere colui, che ha fatta la triſtitia, a dare all'ingiuriato ogni ſodisfattione. Che ſe ne debiti de'

danari fanno che altri renda quello, che è di altrui; Et *se nelle cause criminali, poi che altri è morto, non gli si potēdo far restituir la uita, la compensano cō una altra uita; non so perche nelle offese dell'honore far non debbiano, che all'offeso sia restituito il suo honore.* E*ßi far lo debbono, & lo debbono fare senza hauere risguardo alcuno all'honore di chi ha offeso: che se egli non ne ha tenuto conto facendo la opera uergognosa, meno gli si dee hauer rispetto da altrui per sodisfare a chi ad altro non pensa, che al ristoro, & alla conseruatione dell'honor suo.* Ne *con tutto questo direi io che il* Prencipe *hauesse al douer suo sodisfatto, ma che egli douerebbe appresso per sodisfare anche alla giustitia dar conuenien te castigatura a colui, che ha quel mancamento commesso, o punendolo con pene corporali, o dishonorandolo; et digradandolo, procedēdo in si fatti casi, come si fa con tra i ladri, et cōtra gli assaßini, a' quali si tolgono le cose altrui mal tolte; & poi nella persona si puniscono.* Et *qual furto, & quale assaßinamento puo esser maggiori di quello, il quale altri cerca di fare nello honore altrui? fermamēte niuno ne puo esser maggiore, da che & lo hauere, & la uita all'honore si pospongono.* Et *per tanto quāto è maggiore il delitto, tanto piu seueramente merita di esser castigato.* Et *quando se ne uedesse alcun seuero esempio, io sono sicuro che in poco spatio di tēpo si torrebbe uia fra caualieri questa corruttela di proceder dishonoratamente sotto titolo di uolere al loro honore sodisfare.* Et *tanto sia detto riuerentemente della openione mia intorno alla materia, che da uoi* Signore Eccellentisßimo *mi è stata proposta.* Et *in quella tanto*

maggiormente mi corfermero io, quanto io sentirò che ella dalla auttorita uostra uenga ad essere approuata.

RISPOSTA SECONDA.

AL SIGNOR MARCHESE DEL VASTO.

O ui ho gia piu uolte ricordato Signor Illustrisſimo; che uedendo uoi i molti abusi, che da' caualieri si seruano, come per legge nelle querele particolari, che tutto di cio occorrono, per quello officio, che uoi tenete in Italia per lo Imperadore, a uoi principalmente si appartiene di procurare, che non si lascino passar piu auanti; & che con nuoue constitutioni habbiano da esser tolti uia, ritornando il grado della caualleria alle regole del uero honore. Di che a uoi è piaciuto di comandarmi che io debbia mettere in iscrittura quelle cose, le quali gia dette ui ho, che di riformatione han no mestiero, & la maniera medesimamente della riformatione. Il che ho fatto io riducendo in breuita quello che da me è stato diffusamente trattato altroue: Et hollo fatto tanto uolentieri, che se cosi sara buona la mia openione, come pronta è stata la mia uolunta, io non dubito che da tutti i sani intelletti ella non debbia esser approuata. Et gia sono io quasi sicuro, che ella debbia esser riceuuta per buona, dapoi che dal bellisſimo giudicio uostro ella è stata piu uolte commendata. Io ho

fatto infino ad hora quello; che per me si è potuto. Hora quello che da far ci rimane, è che l'opera uostra appresso lo Imperador sia tale, che lo studio, & la instanza mia non sia stata uana: accioche i caualieri, i quali gia stãno con desiderio di uedere una tal rinouatione di ordini ueramente cauallereschi, per mezo uostro impetrandola, ue ne habbiano obligatione perpetua, come a riformatore della caualleria.

PER LA RIFORMATIONE DEL DVELLO.

NEl libro delle leggi de' Longobardi si truoua Sacratissima Maestà, che Othone Imperadore uenuto in Italia riformò alcune antiche costitutioni, le quali erano conuertite in abusi. Et in tal riformatione fece egli alcune leggi oltra quelle, che gia da Longobardi erano state ordinate, per le quali concedeua, che si potesse uenire ad abbattimenti. Or se mai alcune costitutioni, o leggi sono in abusi conuertite, & se hanno in altro tempo hauuto bisogno di riformatione, le maniere che hora in Italia si tengono intorno a gli abbattimenti, ne hanno troppo piu che dibisogno. Che questo costume di combattere, il quale da' Barbari in Italia è stato introdutto, da gli huomini Italiani è stato abbracciato in modo, che huomo non puo homai ne cosi costumatamente, ne cosi giustificatamente parlare, che se altri uuole nõ possa costringerlo a uenire a battaglia. Et direi io, che per auen-

tura

tura ſarebbe ben fatto, che la Maeſtà V. doueſſe del tutto leuar uia gli abbattimenti, ſe non che la natura non patiſce queſte ſubite, & eſtreme mutationi. Di che anchor Aliprando Re de' Longobardi biaſimando pur queſte battaglie, ci laſciò ſcritto, che per l'antico coſtume di quelle genti non le poteua leuar uia. oltra che nel uero non par fuor di ragione che per molte cagioni, alle quali neceſſaria pruoua d'arme ſi richiede, ſia permeſſo, che à quella ſi poſſa uenire. Ma ben dico, che coſa conueniente è, che non ci ſi uenga, ſenon in que' caſi, che ragioneuolmente meritino cotal pruoua: & che cõ nuoue leggi ſiano gli abbattimenti riformati; & le cagioni ſiano eſpreſſe, per le quali ſiano conceduti: & in quelli ſiano dati gli ordini & le maniere, che ſi habbiano à douere oſſeruare. Il che far douendoſi, è meſtiero primieramente dimoſtrare quali ſiano quelle coſe, le quali habbiano biſogno d'eſſer regolate, & riformate. Et io il farò incontanente, quelle proponendo & ſoggiungendoui i rimedij di mano in mano.

È prima da ſapere, che la iſtitutione de' Duelli non è ſtata fatta per altro, ſe non a fine, che apponendo altri ad altrui coſa, che habbia biſogno di pruoua, & non ſi potendo ciuilmente giuſtificare, quella con le arme ſi poſſa pruouare. Ne in tutte le leggi de' Longobardi, che furono de gli abbattimenti introduttori in Italia, ne in quelle di Carlo Magno, ne in quelle, che dette ho di Othone, ne nelle coſtitutioni di Federigo Imperadore (che da que' Re, & da queſti Imperadori truouo eſſere ſtato ſcritte leggi di Duelli) Da alcuni di queſti dico nõ truouo, che abbattimenti ſi concedano, ſenon per inqui-

sitione di uerita, & per cagioni che meritino inquisitione. Hor a' nostri di le piu delle battaglie, che si ueggono ne gli steccati sono non per inquisitione di uerita, ma per uendetta; che come huomo da altrui si sente offeso, cosi allo abbatimento si ricorre, il che per mio auiso è fuori d'ogni ragione. Che non si conuiene alla altezza Imperiale, che sotto l'auttorita de' suoi priuilegij, i quali sono conceduti per far giustitia, & diritti giudicij, gli huomini siano con publici spettacoli condutti alla beccaria. Giusta cosa è che nelle cose, delle quali humano giudicio non ne puo uenire in cognitione, per uia di arme se ne cerchi il giudicio di Dio*, il quale è uera giustitia, & infallibile giudicio. Ma nõ si conuien gia, che per la medesima uia si apra la porta alle uendette, hauẽdo massimamente esso* Dio *omnipotente riserbato a se cotale officio. Che aprendosi gli steccati a chi cerca di uendicarsi, si uiene a torre a* Dio *quello, che è suo.* Il *che in alcun modo non si dee fare, ne comportare.* Et *per tanto la* Maesta *uostra in questa parte potrebbe (per mio parere) fare una tale ordinatione.*

Che i Prencipi*, & i* Signori *sottoposti alla Maesta uostra & al sacro* Romano Imperio*, non diano cãpo ad alcuno, che prenda querela per intentione di uendetta.*

Appresso di questo un non minor inconueniente mi si appresenta, il quale è che come alcuno è mentito (quantunque minima sia la cagione della mentita) cosi incontanente ricerca la pruoua delle arme. Il *che nel uero è fuor d'ogni ordine di ragione; conciosiacosa che la natura della mentita non è altra, che di negar quello, che ad altrui uiene apposto:* Et *di repulsar la ingiuria, se di*

cosa ingiuriosa ci uien data imputatione. Ne la mentita è graue, se non quanto è graue la cagione, per la quale ella uien data. La onde per mentite altri non dee essere obligato ad ordinario risentimento di arme, ma si dee hauer risguardo alle imputationi, che uengono date, se elle meritino abbattimento, o no.

Le cagioni ueramente, per le quali ad abbattimento si possa uenire, da diuersi diuersamente sono state descritte, & a me sembra che in due soli capi legittimamente si possano regolare. Et il primo è, che si possa conceder Duello quando ad altrui uenga data imputatione di delitto, che meriti punitione di morte. Et quando non sia di questa natura, non istimo io che abbatimento gli si conuenga, che non si dee mettere huomo a pericolo di morte per cagion, che non meriti morte.

L'altro è, che ogni uolta che ad altrui uenga dato un tal biasimo, che nel giudicio ciuile i conuinti di quello siano giudicati infami, & ributtati dal poter testimoniare, che per una tal giustificatione si possa prender la pruoua dello steccato. Il che mi muouo io a dire con questa ragione: che se a' caualieri è piu caro l'honore, che la uita, nõ si dee lor negare in querela d'honore quel la pruoua, che uien lor conceduta in caso di quistione di uita. Di che non sarebbe forse se non ben fatto, che la Maestà V. facesse una tale dichiaratione.

Che essendo la natura delle mentite non di far, ma di repulsar le ingiurie, ella non intende che per mentite si debbia uenire ad abbattimento: ma che alle imputationi, che ad altri uerrãno date, si debbia riguardar, se elle meriteranno cotal pruoua.

Determinando che non si habbiano a concedere abbattimenti per querele, che non siano di imputatione di delitto, che meriti punitione di morte, o uero di tal nota d'infamia, che i conuinti di quella nel ciuil giudicio siano per infami ributtati.

Et acciochè altri per appetito di combattere non si faccia lecito di apporre altrui quello, che gli uerrà nell'animo, la Maestà uostra potrà ordinare.

Che senza indicij sufficienti alcuno non possa essere a battaglia ricercato.

Et cio dico io non senza euidentissima ragione. che se a tribunali ordinarij, doue la pruoua è piu certa, & piu sicura, alcuna non si puo mettere alla tortura senza indicij, men si debbono poter chiamar gli huomini senza leggittimo fondamento a questa pruoua incerta, & fallace.

Non ho da passar con silentio un'altro disordine, al quale conueniente cosa è, che ui sia fatta prouisione. Molte uolte incontrano de' casi simili a questo, che hora dirò. Io dico a Titio, che egli è traditore. Egli mi risponde, ch'io mento. Fin quà contestata è la querela. Io, che ho dato nome di traditore a colui, ho da pruouare, che egli il sia, & esso ha da difendere il contrario, & lo abbattimento nostro ha da essere, se egli è traditore, o no, Io uò appresso, & a colui do una bastonata. Et introdutta è questa usanza, che io pretendo di essermi discaricato, & di hauere incaricato colui: & colui ha da richiedermi me: Et io ho da difendere. Et la querela ha da essere se io ho fatto male, o no a dargli quella tale bastonata. Questo costume anchor, che sia usitatissimo, a me

pare così dishonesto, come altra cosa ch'io uegga dishonesta nella materia de'Duelli. Che primieramente con questo mezo altri si assicura di dare altrui delle imputationi, che forse non le darebbe, se non pensasse di poter per uie torte fuggirne la proua. Poi hauendo io a colui dato nome di traditore, cuol percuoterlo fuggo la querela maggiore, & fo che colui prēde la minore: & fuggo quella che merita inquisitione per una, che nō la merita: che non è necessario a cercar se io habbia fatto bene, o male a ferirlo, ma si bene se egli habbia il tradimento cōmesso. Oltra di questo essendo la prima querela d'inquisitione di uerita, & l'altra di uēdetta, si lascia quella, del la quale si ha da cercar la sentenza di Dio, per prender quella, per la quale (come di sopra ho detto) si toglie il suo officio a Dio. Si che per tutte queste ragioni a me pare, che a questa parte non meno, che ad altra si habbia a prouedere. Et la prouisione per openion mia douerebbe esser tale, che come altri altrui desse imputatione, che meritasse pruoua di arme, così egli incōtanēte douesse esser l'attore, ne ad altre cautele, o sfuggimenti si douesse riguardare. Anzi che nella quistion dell'attore & del reo si hauesse da procedere nella maniera, che si procederebbe trattandosi la causa ciuilmēte. Che quale per uia ciuile douesse esser l'attore & il reo, tale hauesse ad essere nella pruoua dello steccato. Et che in caso di differenza i Signori de'campi ne douessero dar sentenza. Et potrebbesi fare intorno a cio una tale ordinatione.

Che si come altri ad altrui haura data imputatione, che ricerchi proua d'arme, così quel tale senza altra eccettione s'intenda essere attore, non altramente, che se

egli ciuilmente haueſſe a trattar quella cauſa, aggrauan do i Signori, che daranno i campi, che ſenza guardare ad iſtanza di qual parte gli concedano, ſopra la determinatione del reo & dell'attore ſecondo queſta dichiaratione habbiano da giudicare.

Appreſſo a queſte coſe contra ogni legge, & contra ogni buona conſuetudine uiene uſato fra'caualieri, che di quelle coſe, lequali ciuilmente ſi poſſono prouare, la ſciata la pruoua ciuile, ſi ricorre à quella delle arme. Et cio non altronde procede, ſe non che i cauallieri noſtri moderni ſi uergognano di procedere per la uia della ragione, & iſtimano che altra pruoua, che quella delle arme, loro non ſi conuenga. Ne ſanno che coſi loro ſi diſconuiene adoperar la ſpada là, doue non biſogna, come non la adoperar quando il biſogno richiede. Ma percioche non coſi di leggieri ſono tutti gli huomini capaci di queſte ragioni, o ſe pur capaci ne ſono, non percio uogliono partirſi dalla uolgare comune openione, par coſa neceſſaria che la Maeſtà V. faccia non ſolamente nuoua coſtitutione: che per coſa, della qual ſi poſſa uenir in pruoua ciuilmente, non s'habbia da combattere, ma che anchora ella dia il carico di cio a' Signori, che danno i campi, con una tale ordinatione.

Che i Prencipi, & Signori ſottopoſti alla Maeſtà uoſtra & al ſacro Romano Imperio non debbiano conceder campo franco, ſe prima non prendono giuramento da chi campo domanda, che per altra uia, che per quella delle arme, non ſi poſſa uenire a quella giuſtificatione, facendo che di cio ne appariſcano atti publici.

Dopo queſte coſe, come i cauallieri ſono al campo

condutti, quiui si usano tante cauillationi, & armi si nuoue, & si inusitate, & si fuor d'ogni ragione ui si appresentano, che da molti piu si mostra che uogliano combatter con fraude, che con ualore. Sopra le quali cose tanto diro io. Che questa pruoua d'arme è stata introdutta non ad altro fine, se nõ che per mezo di quella il diuin giudicio si habbia a ricercare. Hor essendo Dio *somma giustitia, & somma uerita, il giudicio di lui ne cõ uiolenza, ne cõ fraude nõ si ha da procurare.* Et *per tanto ottimamente è statuito, che il richiedito re sia tenuto a combattere secondo la dispositione del ri chiesto, che a questo modo altri delle sue forze fidandosi non dee sperar di potere sforzare un debole, douendo combattere non secondo la propria sua dispositione, ma secondo quella di colui, il qual sara sfidato da lui.* Ne *da altra parte dee il richieditore essere ingannato, dandogli armi, le quali dalla dispositon del richiesto egli non debbia ragioneuolmente aspettare uno, che tutto il tempo della uita sua è stato conosciuto per destro, uenuto allo steccato uuol sforzar l'aduersario suo a combatter cõ la mano manca. Questo dico nõ mi par che sia da comportare, percioche sotto questa elettione di arme ui è quella fraude, la quale ho detto, che da chi cerca il giudicio di* Dio *dee esser lontana. Io richieggo altrui a battaglia, & debbo combater secondo la sua dispositione, & la dispositon sua è d'esser destro, egli mi chiama a combatter con la sinistra. Questo, come egli è fuor della sua dispositione, cosi è fuori di ragione, et per tãto ragioneuolmẽte io debbo poter rifutar questo partito. Intorno a questa difficulta adunque, & a tutte le*

difficulta delle arme, a me parrebbe ottimamente fatto, che la Maestà V. facesse una tal dichiaratione.

Che il reo non possa impedir l'attore di impedimento, del quale esso non sia impedito.

Dichiarando che in caso di impedimenti quelli siano tali, che impediscano solamente, & non offendano.

Con determinatione che non si habbia da combatter se non con arme usate alla guerra da soldati.

Et ordinando che le armi da difesa dal reo debbiano esser tutte insieme, & interamente appresentate.

Ne sarebbe perauentura male, ordinare, che tale appresentatione fosse fatta il di avanti il giorno statuito alla battaglia, per hauer poi quel giorno piu libero alla determinatione.

Questi sono in somma i principali disordini, i quali tutto di occorrono nella materia de' Duelli: & questi i rimedij, co' quali (per openione mia) si potrebbon tor uia: Si ueramente quando anchor ad un'altra cosa si prouedesse, dalla quale tutti i gia detti disordini prendono fondamento. Et cio non è altro, se non il sonno, & la negligenza de' Signori, i quali i campi concedono. Che i piu di loro le loro patenti espediscono senza intẽder la qualita delle querele: senza conoscer se elle meritino abbattimento, o no; & senza cercar se elle ciuilmente si possano, o non possano prouare. Poi delle differenze che nascono dinanzi a loro, essi da loro istessi si priuano della auttorita del giudicare. Et di qua piu che altronde nascono tutti i gia detti abusi. Di che io istimo che principal prouedimento sarebbe, che la Maestà V. a loro mettesse una tal legge.

Che Prencipe, o Signore alcuno alla Maestà V. et al ſacro Romano Imperio ſoggetto non debbia concedere abbatimento ſe prima non intende che la querela ſia tale, che ella il richiegga, ſecondo che di ſopra è ſtato dichiarato; & che ella ciuilmente non ſi poſſa prouare; & ſe di ſufficienti indicij contra lo accuſato egli non è prima certificato; facendo che il tutto appariſca per atti publici.

Aggiugnendo anchora, che non habbiano a dar campo, ſe non tolgono il carico del giudicare ſopra tutte le differenze, de lequali intorno a quelle querele loro ſaranno domandate le dichiarationi. Che da poi che non ricuſano che ſi uenga alle arme ſotto la loro giuriditione, non debbono ne anche eßi ricuſare di giudicare.

Dichiarando che non debbia dar campo chi non ſara maggiore, acciochè altri non ſi cõſtituiſca giudice auanti che egli ſia atto a giudicare.

Et ſpecificando che il loro giudicio debbia eſſer ſecondo le leggi preſcritte dalla Maeſtà. V. le quali inuiolabilmente habbiano da oßeruare ſotto quelle pene, che a lei parrà conuenientemente di ſtatuire.

Io hò detto con quella maggior breuità, che a me è ſtato poßibile alla Maeſtà V. gli abuſi, che in luogo di conſuetudine ſono uſurpati ne gli abbattimenti fra gli huomini di Italia; &, come per querela di uendetta non ſi debbia dar campo franco. Et che a gli abbattimenti ſi debbia poter uenire per delitto, che meriti punitione di morte; & per nota di graue infamia. Ho ſoggiunto qual debbia eßere il reo, & qual l'attore. Et, che per coſe che prouar ſi poßano ciuilmente non ſi debbia ten=

tar la pruoua de gli steccati. Et da me è stato fatto un brieue discorso della elettione delle armi: & di quello che da' Signori de' campi nella quistion de gli abbattimenti si habbia ad osseruare. Alle quali cose quando di questa maniera sia proueduto, io auiso che gli abbattimenti fra noi saranno molto piu rari, & che saranno per querele leggittime, & che di quelle se ne potra uenire alla diffinitione. Et *tanto mi è occorso di dire in questo suggetto riuerentemente alla Maestà uostra: alla quale questa sola cosa aggiungerò, che essendo la Imperiale altezza adornata di due gloriosissime corone, di leggi, & di arme, ella dee con tutto lo animo riuolgersi a questa impresa, nella quale di leggi, & di arme insieme si uiene a trattare.*

RISPOSTA TERZA.

AL SIGNOR MARCHESE DEL VASTO.

Ieri Signor Eccellentissimo hebbi la lettera uostra de XXII. *con la copia di quella di Monsignor di Orleans al Papa: per la quale (se lecito mi è dire il uero) non so intender quale sia stata la intentione di quel Prencipe. Egli scriue nel principio di quella.*

Santissimo padre per lettere del Vescouo di Rodez Ambasciador del Re nostro carissimo Signore, & padre habbiamo inteso, che Giã di Vega similmente Am=

basciador dell'Imperadore appresso di uostra Santita le ha appresentato (mentre che collegialmente era insieme co'Cardinali della santa sedia Apostolica) certe copie di lettere latine, che si dice essere state intercette in Alamagna, che erano portate da parte del Re nostro al Signore Lantgrauio di Hessem, con le quali s'è similmente truouato (come dice il medesimo Ambasciador) una lettera di credēza in Antonio Maliet nominato in quella nostro seruidor di camera. Et una istruttione per noi dirizzata al detto Lantgrauio.

Et soggiunge. Quelli, che hāno detto, o diranno, che habbiamo date alcune istruttioni, o memoriali sottoscritti di nostra mano, hanno falsamente, & tristamente mentito. Et anchor piu falsamente, & tristamente mentono quelli, che hanno detto, o diranno, che nelle dette istruttioni, o memoriali, siano contenuti i propositi scritti per lo detto Ambasciadore.

Questa è la somma di tutta quella lettera: nella quale è da notare che prima si propōgono parole dello Ambasciadore dello Imperadore. Et poi si cerca di applicar mentite a cose, delle quali non è stato fatto mentione, che elle siano state dette. Volendo repulsar le parole rammemorate di sopra, era necessario che Monsignor d'Orleans negasse che o il Re, ò egli hauesse scritto: & dicesse che o istruttione stata non ui fosse, o che ella non fosse stata tale, quale ha detto il nostro Ambasciadore, o che ella non fosse indrizzata a quel Lantgrauio. Ma egli non nega ne le lettere del Re, ne le sue, ne che istruttione ui fosse, ne che fosse mandata da lui, ne à colui, ma solamente che fosse sottoscritta di mano sua, ilche

egli nõ dice che sia stato detto. Et nega che in quella fosſero que' propositi, che ha scritto l'Ambasciadore, doue dicendo ha scritto, intendo l'Ambasciadore del Re: Et il uoler dar mentite sopra lo scriuer del suo, & non sopra il dir dell'altro, et senza specificarne quali siano stati que' propositi, non so come proceda se non contra il medesimo, che ha scritto, infin che altro non si mostra. Che egli potrebbe bene hauere scritto di quelle cose, che altri non hauesse dette.

Et perciòche tutta la difficultà, è intorno alla istruttione. Dico che per lo scriuere di Monsignor d'Orleans si comprende, che ella ui è stata o del Re, o di lui. Se ella era tale, che non potesse apportar biasimo, non ueggo perche se ne douessero far tanti romori. Se poteua portarlo, non so che importi il dir, che non sia sottoscritta di sua mano, non essendone stata detta parola. Se era del Re, non intendo quanto lodeuolmente habbia uoluto scaricar se, per incaricare il padre. Et se altri gli appone che in quella sia cosa, che ueramente non ui sia, doueua uenire alla specificatione di quello, che egli di negare intendeua.

Or per dire alcuna cosa particolarmente delle mentite. Ne l'una, ne l'altra (per mia openione) è legittima. Perciòche & l'una & l'altra è data generale senza specificar persona: Et la seconda, oltra la generalita della persona, ha quello altro difetto anchora, che la querela, è formata confusa, & incerta. Et infin, che que' propositi scritti dallo Ambasciadore nõ si specificano, altri non si puo risoluere della risposta.

A queste cose non manchero di aggiungere, che quan

do anchor quelle mentite haueſſero hauuto fondamento, recandoſi Monſignor d'Orleans a carico quelle parole dette di ſe, non ſo come ſi poteſſe dire, che egli cõ queſta lettera alla legge della caualleria haueſſe ſodisfatto. Che hauendo l'ambaſciador dello Imperadore dette Collegialmente (come egli ſcriue) quelle parole, a quelle ſi richiedeua una riſpoſta coſi publica, come publica era ſtata la accuſa. Et lo hauerne ſcritto al Papa una lettera particolare non gli doueua baſtare, che egli poteua penſare, che noſtro S. uedendo lettere con mentite non le hauerebbe manifeſtate, eſſendo piu officio ſuo celarle, che publicarle. Et ſe bene ſe ne ha hauuta notitia, non eſſendo quella peruenuta per atto publico, & autentico, altri uolendo potrebbe pretenderne di ignoranza.

Quanto a cui tocchi di far riſpoſta a quella lettera infin che altro non ueggo, io nõ mi poſſo riſoluere quale debbia eſſere la mia openione. Del Lantgrauio dico bene, che non mi pare che queſta ſia querela ſua, che non eſſendogli quelle ſcritture peruenute alle mani: & non ſentendoſi che egli ne habbia fatto motto, a lui non s'appartiene di metterui mano. Et ſe bene per eſſere ſtate intercette lettere, che a lui andauano, par che egli ſi poſſa tenere offeſo, pur nondimeno la offeſa tocca principalmente a chi le mandaua eſſendo ſtate tolte a ſuoi meſſaggieri. Poi eſſendo gia Monſignor d'Orleans entrato primo in queſta querela, par che anche a lui di perſeguirla ſi ricchiegga. A que' Signori Ambaſciadori bene iſtimo io che ſi conuenga di giuſtificarſi col Papa; l'uno di hauere detto, & l'altro di hauere ſcritto il uero. Et quando quel di Francia habbia ſcritto le coſe dette da quello del-

l'Imperadore; & quando quello dello Imperadore habbi detto quello, che egli ha hauuto in commißione, la quere la potrebbe paſſar tra Monſignor d'Orleans, & l'auttore di queſta imputatione. Et parlandoſi di ſcritture in tercette, & douendoſi poter trouare le originali, per quelle ſi uerrebbe a terminar la differenza, ne ui ſarebbe luogo da douer paſſar piu oltre. Se ueramente alcuno di quegli Ambaſciadori foſſe uſcito de' termini della uerita, a lui ne rimarrebbe il biaſimo della manifeſta menzogna.

Tanto mi occorre a dir intorno a queſto particolar di Marte, del quale (come dite uoi Signor mio) mi conuiene tuttauia trattare alcuna coſa. Et è ben ragione, che io ſia continuo ſcrittore delle coſe ſue. Che laſciamo ſtare che egli ſia figliuolo di quel padre, di cui ſon figliuole le Muſe; ma egli fu colui, che principalmente mi introduſſe nella gratia uoſtra. Et dee queſta eſſere forſe poca obligatione? Poi andando uoi pure appreſſo honorandolo con l'ingegno, & con la mano, perche debbo io ritrarmi dal ſeruirlo con la penna?

M. Giulio Camillo ui ringratia con tutto il cuore della tanta uoſtra benignita: & io penſo che ſi ſentirebbe guarito del tutto, quando egli uedeſſe che foſte dalle opere di Marte ſi ſuiluppato, che poteſte intẽdere alla cõpoſitione di una bella comedia, da douerſi rappreſentare alla poſterita nel ſuo Theatro.

RISPOSTA QVARTA.

AL SIGNOR MARCHESE DEL VASTO.

NElla causa del Duca di Ferrandina, quanto alla formadelle parole mandate dalla corte,io sono della openione istessa, che uoi Signore Illustrissimo mi scriuete. Et percioche per le altre parole che gia mandò il Duca, si faceua mentione della sola restitutione di lui all'honore, senza parlar della parte contraria:& poi sono stati tanto tempo, & hanno proferte queste altre con quella coda di scorpione, parendomi di comprendere,che lo Imperadore non sia per ritrattar la cosa di maniera, che egli non uoglia conseruare l'altro, Io sono andato pensando qual forma mi paresse piu a proposito di cercare, se ella si potesse impetrare; laquale io ui diro, poi che comandato me lo hauete.

In questi casi tali, doue sono due parti contrarie: & che la sentenza non puo essere in fauor dell'uno,che ella non sia contraria all'altro,ogni uolta che i Prencipi uogliono dichiarare in fauore di amendue le parti, la sentenza di ragione non puo essere se non per una parte:& la dichiaratione per l'altra ha da esser per gratia. Et nelle cose di honore quanto questa gratia habbia da rileuare altrui,io non lo intendo.Che se lo Imperadore mi condãnasse per sentenza, che io hauessi fatto ribellione: & che facesse una dichiaratione confermando la senten=

za:& poi dicesse che quella a me non pregiudicasse, nõ so quanto io me ne potessi contentare:che se bene lo Im*peradore è Signor supremo, non pare a me percio, che possa far mutare natura alle cose,et che quello,che è nõ sia:& che una sentenza,che io sia ribello non mi uitupe ri,saluo se egli quella non uiene a dannare.* Ma *di questa materia ne parlo hora piu breuemẽte, che scritto ne ho un capitolo a buon proposito ne' miei libri di* Duello.Di *questa dichiaratione adunque,laqual dico, che ha da essere per l'uno di gratia,& per l'altro di ragione, & di giustitia,* Io *uorrei sempre che quella di giustitia fosse per me,et quella di gratia per l'aduersario mio:* Et *queste parole proposte al* Duca *sono di forma contraria, che elle sono di questo tenor,che segue.*

Nel *particolar del* Duca *di* Ferrandina *sua* Maestà *è seruita che per quanto si diede la sentenza in Spira ui fu cosa,che toccò nell'honor,& riputation del detto* Du*ca,non gli sia pregiudicio : & non ostante la detta sentenza, il detto* Duca *sia di conseruato nell'honor suo,& essendo necessario ui sia reintegrato,rimanendo la senten za nella sua forza, & uigor solamente nel particolar, che tocca alla parte, in cui fauore ella fu pronuntiata.*

Et *essendo la significatione di quelle parole, che l'*Im*perador si contenta non ostante quella sentenza, che il* Duca *sia reintegrato ; si mostra che questo è proceder di fauore, & di gratia;* Quelle *altre,che la sentenza ri manga nella sua forza & uigor; sono dichiaratione di giustitia: che quella è la forza & il uigor delle sentenze.Intorno à quelle ho pensato io, se potessi in alcun mo do tramutarle in maniera, che si facesse mentione che la*

sentenza

sentenza rimanesse in fauor del Caraffa per gratia: Et che il Duca ne fosse libero di ragione. Il che non è tanto malageuole a fare, quãto è a farlo in modo, che ad ogni uno non sia manifesta questa distintione (che il tentar la cosa apertamẽte nõ riuscirebbe) ma uorrei ben far la tale, che ogniuno come gliene fosse accennato, di quella diuenisse capace. Et con questa intentione ne ho formate alcune parole; nelle quali non so, se hauero l'intendimento mio conseguito. Vorrei adunque che si dicesse cosi.

L'Imperador dichiara che la sentenza data in Spira contra il Duca di Ferandina non pregiudica in parte alcuna all'honor di lui: & uuol nondimeno che ella rimanga nel uigor suo in quel particolar, che tocca alla parte, in cui fauore ella fu pronunciata. Che quel dire che dichiara che quella sentenza non pregiudica a lui dicendolo cosi assolutamente senza parole di fauore, fa intender che ella di ragion non pregiudica. Et lo aggiunger che uuole che rimanga nel suo uigore, con quella parola di uoler, uiene a significare non tanto giustitia, quanto fauore, mostrandosi che cio non è tanto di ragione, quanto di uolunta. Et a questo modo per mia openione lo Imperadore tacitamente uerrebbe a dannar quella sentenza; & il Duca ne rimarrebbe libero. Ne so trouare altro mezo da proporre cosa, che possa rileuare il Duca: Et la quale sperar si possa, che si debbia ottenere. Questo è intorno a cio il mio parere, il quale rimettẽdo allo infallibile uostro giudicio, ui bascio le ualorose mani.

RISPOSTA QVINTA.

AL SIGNOR MARCHESE DEL VASTO.

L Capitan Gio. Maria da Padoua mi ha fatto ueder la ſentenza dello Imperadore contra il Duca di Ferrandina, & in fauore del Caraffa; & douendone con quella uenire al coſpetto uoſtro, mi ha richieſto a douerne ſcriuere alcuna. Di che ſenza aſpettar nuouo comandamento continuando a quello, che ultimamente ui ſcriſſi, dico che io ui mandai quel mio parere ſenza hauere anchor ueduta tal ſentenza, iſtimando che la dichiaratione dello Imperador in fauore del Caraffa doueſſe eſſer fondata ſopra il dishonore del Duca: ſi come anchora mi pare che ella ſia; Et che per tanto rimanendo quella di ragione nella ſua forza, l'honor del Duca nõ poteſſe eſſere reintegrato. Ma percio che il medeſimo capitano mi dice hauer parlato con di eccellenti dottori, i quali altramẽte la intendono: nõ mi par ſe non bene, che intorno a cio alquãto ſi diſcorra. Eſſi adunque (per quello che egli referiſce) dicono, che queſta ſentenza è di due parti ſeparate, Et che l'una è contra il Duca, & l'altra è in fauor del Caraffa: che contra il Duca ſi dichiara, che egli ha eccesſo la parola ſua: & per lo Caraffa, che rimane honorato per hauer fatte tutte le diligenze del combattere: Et che la querela non meritaua abbattimento; Et che queſto, che è in fauor

del Caraffa non pregiudica di nulla al Duca, *Là onde egli dee contentarsi del* Decreto *proposto*. Ne *solamente contentarsi di quelle, ma dire anche al medesimo suo aduersario che egli ha fatta ogni diligenza per uenire a battaglia, & che a quella querela pruoua di arme non si richiedeua, Cosi dice egli che dicono alcuni dottori*. Et *io dico, che io direi il medesimo, quando quella sentenza fosse tale*: Et *quando le parole della reintegratione fossero di quella natura, che sono quelle della confirmatione dello honore dalla altra parte*. Et *quando le cose fossero in tal maniera, io hauerei per quel* Decreto *il* Duca *reintegrato, & il* Caraffa *non forse interamente sodisfatto*. Della *natura delle parole ne ho gia parlato nella altra lettera mia, & per tanto non tornero a dire le cose gia dette; ma alla sentenza uenendo, dico, che o io quella non intendo, o coloro non la hanno diligentemente esaminata*. A *me pare che l'*Imperador *fondi l'honor del* Caraffa *prima sopra lo eccesso del* Duca, *& poi sopra la diligenza usata da lui per combattere*. Che *hauendo primieramente dichiarato, che il* Duca *ha eccessa la parola, aggiunge*. Et *atteso quello, che di sopra è detto, & oltra di questo che* Gio. Hieronimo *dapoi che succedette l'atto della bacchetta fece tutte le diligenze necessarie per conseruatione del suo honore, & che ciascun buon caualiero potesse, o douesse fare; dichiariamo che egli è rimaso, & rimane con l'honor suo, & senza carico, & infamia*. Et *dicendo lo* Imperadore: Atteso, *quello, che di sopra è detto, & aggiungendo quello, che segue, io nō so, che altro uegano a significar quelle parole, se non che atteso all'eccesso*

del Duca, & alla diligenza del Caraffa, egli honorato ne uiene a rimanere. Così intendo io quella sentenza: la quale così essendo, non ha punto due parti separate anzi sopra due parti è congiunta la sua dichiaratione. Et congiunta essendo, non so come il Duca di quel Decreto si possa contentare. Ma ne lo Imperadore poteua far in altra maniera quella sentenza uolendo dichiarare il Caraffa per caualiero honorato. Che ad honorato caualiere due cose nelle querele si conuien difendere: che egli prende l'arme per la ragione, & che è lontano da uiltà. Et dichiarandosi contra il Duca, si mostra, che la giustitia era dalla parte del Caraffa; & cōmendando la sua diligenza, gli rende la testimonianza di ualore. Et quando una di queste due cose mancasse, egli non sarebbe per quella sentenza interamente giustificato. Ma che dirò, che quando per quel decreto si uolesse intendere, che si dichiarasse, che per quella sentenza il Duca non fosse dannato di hauere eccessa la sua parola, si potrebbe anche dire, che la querela rimanesse in piedi; & che il Caraffa fosse anchor obligato a tornare a richiederlo. Et non gli basterebbe per giustificatione di honore hauer fatta quella diligenza di uenire ad abbattimēto, non essendo mancato dal Duca di conduruisi. Et se mi si rispondesse che l'abbattimento hauesse da cessare per rispetto che nella medesima sentenza si dice, che questo nō era caso da permettere, che si uenga in pruoua di arme; io direi che intendo bene quello, che si dice, ma non so bene a che fine si dica. Et più tosto consentirei io a chi dicesse che in caso niuno non si douesse uenire in pruoua di arme, che a qual tenesse che questo non fosse caso da

tale pruoua. Che se per querela, doue altrui è apposto mancamento di fede non si dee combattere, non so per quale si debbia combattere. Ne credo che in Italia ci habbia Prencipe, ne caualiero, che senta di altra maniera. perche io torno a dire, che non intēdo a che fine quelle parole sieno state poste in quella sentenza. Potrebbe anchora dire alcuno, che non si dee combatter per que' casi, che sono in ciuil giudicio stati tentati di prouare: Et perche tanto anche in questo douerebbe cessar la battaglia. Et a questo si risponde, che questa regola ha luogo quando le parti, o l'una di esse uoluntariamente ricorre al tribunal ciuile: Et non quando il giudice per debito dell'officio suo ne fa egli inquisitione. Et nel caso nostro hauendo i caualieri presa la uia delle arme con forza; & con prigionia sono stati tirati alla uia ciuile. Ma se da altrui mi fosse detto, che l'Imperador per quel decreto uuole che il Caraffa sia interamente sodisfatto si per lo eccesso del Duca, come per la sua diligenza; Et che non ostante quello eccesso, uuole che il Duca rimanga honorato; Direi che nello intelletto mio non entrano queste sottilita: che persona in un medesimo atto si possa dire di esser mancato all'honor, & di rimaner con honore: Che a me ditta un mio parere, che la sentenza del prencipe in materia di honore tanto mi possa offendere, quanto ella per ingiusta non possa essere condannata. Et quando per dishonorato mi hauera giustamente dannato, per dir non uoglio che la mia sentenza ti offenda, & all'honore ti restituisco, non so quanto mi possa rileuare. Percio che il mancamento mio è quello, che principalmente mi priua di honore; & la

ſentenza facendo teſtimonianza al mio mãcamento, uiẽne non a fare, ma a dichiarar me per dishonorato. Et *ſe il* Prencipe *non puo far che io non habbia fatto il mancamento, & ſe non rende teſtimonianza contraria alla ſua ſentenza, non ſo come egli mi poſſa l'honor reſtituire.* Pure *io laſciero dichiarar queſta difficultà a dottori, tra quali non mancano di quelli, che della auttorita de'*Prencipi *parlando molte uolte piu ſi moſtrano ſtudioſi di piacer loro, che di dir quello, che douerebbe loro inſegnar la ragione.* Et *per dire intorno a cio con breuita quello, che io ne ſento;* Si *come io ho la auttorita, & la podeſtà de'*Prencipi *per grande, per reuerenda, & per tremenda, coſi non cape nel l'animo mio, che poſſano romper le leggi della natura.* Et *legge di natura è, che due contrarij non poſſono ſtare inſieme in un ſuggetto.* Et *l'honore, & il dishonore ſono contrarij.* Di *che è da conchiudere che huomo non puo eſſere inſieme honorato, & dishonorato.* Et *il* Prencipe *puo bene rimettere altrui la pena, ma non mondarlo dalla colpa.* Et *con queſta openion mia a quello che per adietro ſcritto ui ho, nuouamente mi conformo.*

RISPOSTA SESTA

AL SIGNOR MARCHESE DEL VASTO.

EL caso del Duca di Ferrandina lo studio mio è stato in trouar cosa, la qual si debbia sperar da ottenere dallo Imperadore; Et che poi difender si possa, che all'honor del Duca sodisfaccia: Et percio ho io formate quelle parole di maniera, che ad ogniuno non sia ageuole intendere la uirtu del loro sentimento: & che di leggieri si possa comprendere doue ne sia dimostrato alcun lume. Ilche ho fatto io pensando che l'Imperadore non sia per uenire ad aperta dichiaratione di uoler dannar la sua sentenza. Et quando si proponesse cosa di honor del Duca, che incontanēte anche al uulgo sodisfacesse, & fosse manifesta, Io non so come si douesse sperar che ella passasse; percioche una cosa tale non auuiso io che far si possa senza manifesta offesa dell'honor dell'altro, non potendo uno rimanere apertamente, & da tutte le parti honorato, che l'altro non rimanga manifestamente uituperato, dapoi che l'honor dell'uno in gran parte depende dalla uergogna dell'altro, & l'honor dell'altro dalla uergogna dell'uno. Con questa consideratione formai io adunque quelle parole. Ne manchero di pensar (secondo che mi comandate) se altro mi occorrera, che possa essere al proposito. Io ui scrissi pur hieri una altra lettera mia in questa mede=

resse per diffetto di colui, per cui egli scriue: che se egli altramēte hauesse sentito, non lo hauerebbe passato cō silentio, quindi principalmente dependendo lo honore di lui. Io sono tornato a uedere il parere che uoi Signore dato hauete in questo caso: Il quale non è da quella scritta offeso in parte alcuna. Anzi dalla uista di quella la dignita di quello piu chiaramente risplender si uede.

RISPOSTA SETTIMA.

AL SIGNOR MARCHESE DEL VASTO.

IL Signor Cesare Castriota mi ha portata una lettera del Duca di Ferrandina; & douendo uenire a uoi S. Eccellentissimo, mi ha cō istanza richiesto, che io alcuna cosa ui scriua in seruigio del Duca. Et io gli ho fatto quella fede che mi par di poter fare della prontezza dell'animo, & della affettione, che uoi portate al Duca, & alle cose sue. Et pur nondimeno non ho uoluto mancar di sodisfargli di questa lettera. La quale douendo io scriuere, non entrerò nel particolar del Duca, sapendo quanto malageuole sia il parlar di una sentenza data da un supremo signore contra un suo soggetto, & uassallo. Ma ben dirò, che questa malageuolezza procede da adulatione di persone, che per auttorita, et per grauita uogliono esser uenerabili, le quali hanno lasciato scritto, & uogliono tenere che la uolunta

del Prencipe dee essere tenuta per legge: & che l'error del Prencipe fa equita.le quali cose non so come a dirle si siano aßicurati:ne come le loro penne istesse le habbia no scritte senza roßore.Che qual piu pestilentioso morbo puo eßere,che una tal sentenza?Et uorremo noi dire che questi cosi fatti siano dottori di giustitia? o pur di iniquità? che se legge non è altro,che una infallibil ragione,che comanda le cose honeste, & uieta le contrarie,come douera eßer tenuta per legge una uolunta da ogni ragion separata? Et se è errore, come puo eßere cosa diritta? Et pur cosi si dice da coloro. Ma io che non tanto desidero di eßer dottor delle leggi di alcun Prencipe mondano, quanto di quelle della natura, in quanto a questa sentenza di far legge,& diritto,mi accordo anzi col diuin Platone: Il qual non uuole che Prencipe faccia legge senza consiglio di sauij. Et intendendo che la natura dell'huomo dee eßer dalla ragion go uernata; Et che la ragion uuole, che quale ha da fare alcun giudicio,sia da ogni affettione lontano;Et che non puo far diritto giudicio chi non ode le ragioni dell'una, & dell'altra parte,non hauro mai per giusta sentenza quella,che con questi ordini non sia stata data. Et hauendo il Signore o per uolunta,o per errore fatto torto giudicio,non diro che quella sia sentenza ne giusta, ne diritta: Che douendosi dar le sentenze per dichiarare il uero,ogni uolta,che elle questo effetto non fanno, non ueggo perche elle appellar si debbiano sentenze. Anzi chi non seruato l'ordine haueße data diritta sentenza,quantunque giusto fosse stato quel giudicio, non per cio di lui si douerebbe dire se non che egli foße stato

ingiusto. Et questo dico io non per altro, se non per parlar contra questa abomineuole parola; Che tutti i detti & tutti i fatti de'Prencipi per buoni debbiano essere approuati. Che se uogliamo uedere quanto gli huomini in questa parte si ingannino, habbiamo da pensare, che i padri nostri hebbero in quella riuerenza, & quel rispetto portarono a Prencipi loro, che noi facciamo a nostri: Et che il medesimo fecero i nostri auoli, & di mano in mano i nostri maggiori. Et pur, de'Prencipi antichi, che uiuendo da ogniuno erano lodati, si biasimano molte delle opere loro. Donde è cio? uogliam noi forse dire, che quelle insin che uissero fosser buone? & che morti essi diuentassero cattiue? Non gia; Ma la morte de Prencipi scioglie le lingue, le quali mentre che essi uiuono, stanno legate. Perche si uede quanto sia dannevole quella openione, che la uolunta de'Prencipi faccia legge, & l'error faccia equità, dapoi che la morte ha da dannar quella legge per ordinatione ingiusta, & quella equità per iniquità. Et se la morte (come ho detto) scioglie le lingue, nõ mi so imaginar perche la loro uita ci habbia da chiuder gli occhi dello intelletto in modo, che nõ habbiamo da conoscere il uero: Et conoscẽdolo, nõ so perche, et ragiõe et amor di uerita nõ ci debbiano prima che morte tagliar quel nodo, che le lingue ci tiene impedite. Et cio dicotãto maggiormẽte, quãto il giudicio di noi si ha da far molte uolte nõ tãto da gli huomini, che hora ci uiuono, quanto da quelli, che uerãno dietro a noi. Et io sono sicuro che Prẽcipe alcuno (per grãde che egli si sia) nõ abbagliera la uista della posterita in maniera, che se io huomo priuato hauero cosa alcuna

ben detta, ella non debbia esser per buona approuata. Et se essi ne haueranno dette, o fatte di ree. per ree non hab biano ad esser conosciute. In questa guisa adunque dico io douersi poter fare, Che nelle operationi de'grandi quando altri aggrauato se ne tiene, posposta la auttorita della grandezza, & la qualita delle persone, si dee cō la ragione misurare, quali siano quegli atti, de'quali altri si duole. Et quando il Prencipe sia legittimamente proceduto, corregger si uuole chi se ne lamenta, & far lo rauuedere del suo fallo. Se ueramente il Prencipe ha disauedutamente alcuna cosa operata, potendosi per alcun mezo illuminar la mente di lui, questo mi par che principalmente si douerebbe fare. Et quando egli si uolesse pur nelle sue tenebre rimanere, nō picciolo ristoro douerebbe essere all'offeso, che il mondo fosse chiaro della uerita, maßimamente nelle cose dell'honore. Del quale mi par che dir si possa, che egli piu consista nella uniuersale openione, che in alcuna particolar dichiaratione. Et tanto sia detto del parer mio ingenerale di quello, che il Signor Cesare mi ha richiesto in particulare, Et se forse il mio paresse troppo libero parlare: Io direi che egli non è in parte alcuna troppo libero; percioche io mi credo di uiuer sotto legittimo Prencipe; & legittimo Prencipe istimo esser quello, sotto il quale ogni huomo puo sentir cio che la ragione gli ditta, et dir quello, che egli di ragion sente.

RISPOSTA OTTAVA.

AL SIGNOR MARCHESE DEL VASTO.

Opra i cartelli che mandati mi haueté: io ho da dire Signor Illustrissimo, che (per openione mia) alle parole di carico dette in presenza si conuien fare la risposta in presenza: & non aspettar di farla in maniera, che chi ha dato altrui commodità di incontanente risentirsi, non si possa egli incontanente risentire. Et si come ad una soperchiaria è lecito rispondere con una altra soperchiaria; Et come a parole dette lõtano dallo altrui cospetto, lontano dall'altrui cospetto è lecito rispondere: Et come alle cose scritte si puo rispondere in iscrittura, cosi alle cose dette in presenza, in presenza si dee far la risposta, saluo se sospetto di soperchiaria, o rispetto di gran persona non ci interuiene. Bẽche anche di questo rispetto io non sia di openione, che egli si habbia ad usare. Percioche se altrui è permesse dauanti alcun Prencipe di dare a me imputatione di alcuna infamia, non so perche non mi debbia esser piu cõportata a me di ripulsarla, che a colui di darlami. Ma pur (come che sia) in questi due casi si tiene, che altri non sia obligato a rispondere di presente. Or se il caso dello Albarano in alcuno di queste due casi è compreso, la sua prima mentita senza alcun dubbio è legittimamente stata data; legittimamente dico, lasciando da parte quelle pruoue, che di

ce l'aduersario suo, ch'egli ha di hauer detto il uero. Quando ueramente ella non fosse contenuta ne' casi, che detti ho, io direi che ella fosse poco legittima: et per tale deuerebbe ella essere stimata, se l'aduersario suo nella risposta si fosse saputo tenere fra i termini suoi: ma egli col poco aueduto risponder suo uiene in certo modo ad hauerglicle approuata. Et io sopra la risposta di colui ho formata la replica, secondo che ho potuto, non hauendo altra informatione che i semplici cartelli. Ne informatione potrei io hauere intera in questa materia senza parlare con l'istesso Albarano. Et quando io da lui fosse potuto essere informato, hauerei forse poste delle cose che ho lasciate, & lasciate di quelle, che ui ho poste. Et in somma di questa mia risposta non so promettermi sicurezza niuna: Ne uorrei che ella per non intendere io piu auanti desse cosi le arme al nimico da riuoltarle cōtra di noi, come istimo che egli ce le habbia date a noi contra di se. Quale ella mi è uenuta fatta, tale la mando. Ne dirò altro, senon che per non essere stato ben resoluto delle dubitationi, che mi sono occorse, mi pare di hauerla fatta sognando.

CARTELLO.

Io *ui scrissi il primo di Maggio, & diediui una mentita sopra quelle parole uostre, che quello, che io diceua non era ben detto, Et uoi in risposta fate una lunga scrittura con molte mentite, quasi come non la prima, ma le molte debbiano ualere. Et io nella prima mia mentita pure insistendo, ui aggiungo che mentite anchora, dicendo che in quelle parole diceste il uero.*

Alle uostre mentite ueramente rispondo in generale,

che a uoi non è lecito di proporre parole per me:et poi dar mẽtita sopra di quelle, che dandosi la mentita per risposta, ella non dee uscire auãti che altri parli. perche io ho cosi da stimarle per nulle, come uoi hauete da riconoscer la mia per legittima: & per tãto legittima, che alcuna mẽtita uostra a me non dee piu poter pregiudicare.

Et in particular ui dico, che della intention mia, & dell'animo mio ad altro huomo che a me nõ si ha da dar fede. Et percio della mia intentione io non posso esser mentito. Là onde uoi hauete mentito che io mentirò uolẽdo dir, che io lasciassi di darui mẽtita per essere in presenza del capitano Antonio, & di quelli, che erano presenti; che altri che io solo non puo render testimonianza, qual fosse quel rispetto, che mi ritenesse da farlo.

Appresso sopra quello, che dite ch'io mento, se dico che non me ne ricordi, ui dico che mentite: ne uoi ma io debbo poter render ragione della memoria mia, contra la quale, & contra la intention mi hauerei caro di ueder testimonij, che potessero, o sapessero, o uolessero testimoniare.

Et là doue uoi dite che usai maggiori straboccamenti, & mali costumi, ui rispondo, che mentite.

A quello anchor, che dite nel fine del cartel uostro, che io sono il mentito, il mal parlante, et il male accostumato, ui rispondo che mentite, & mentite, & mẽtite, & di queste, & di tutte le altre cose delle quali ui ho dato mẽtite, ui dico che tante uolte hauete mentito, mentite, et mentirete, quante le hauete dette, le dite, & le direte.

Or uedete se so dare anch'io delle mentite: & misurate le mie con le uostre, quali siano piu di numero,

& di piu peso.

Ma percioche mostrate di hauer la prima mia mentita per nulla, per non la hauere io data allhora in presenza, ui dico che oltra che conuenienti rispetti mi ritennero, in iscrittura si possono dare mentite delle cose dette in presentia: ne uoglio altra testimoniãza, che quella di uoi medesimo, che nel cartello uostro cercate di darmi mentita delle parole, le quali dite che io dißi allhora. Et che uoi alhora mi rispõdeste senza mentita. Si che con la testimonianza di uoi medesimo uenite ad essere il bẽ mentito: & col uostro esempio multiplicamente mentito.

RISPOSTA NONA.

AL SIGNOR DVCA DI SAVOIA.

Oi m'hauete commesso S. Illustriß. che io debbia uedere i punti delle differentie, che sono fra Mons. di Bella guardia, & mons. di Scros, & che sopra quelli io ui debbia dire il parer mio, con intentione di uoler metter fine alle lor querele: Laquale impresa io ho tolta uolentieri, non tanto perche io mi conosca atto a poterui sodisfare, quanto percioche io desidero di seruirui, & ho caro di essere istrumento ad una cosi Christiana operatione.

Nella lettera adunque di Mons. di Bellaguardia si contengono articoli. XXI. De'quali Mons. di Scros par

che di

che di IX si tenga offeso. che di tanti fa mentione nel suo cartello. Di questi soli adunque trattero, lasciando gli altri da parte, poi che da loro querela non ne resulta.

Nel quarto articolo della lettera gia detta si dice fra l'altre cose, che Mons. di Scros ha contrariato alla fortificatione di questo castello.

A' questo risponde Mons. di Scros nel cartel suo.

Et Mons. di Bellaguardia nella giustificatione sua dice, che per quelli Signori, i quali erano appresso Mons. il Prencipe uostro figliuolo, & per lettere di Mons. di Scros si pruoua, che egli gli è stato contrario. Ma perciochè puo essere stato contrario a lui, & non alla fortificatione del castello, si uorrebbe ueder pruoua piu particolare per giustificare questo articolo.

Il quinto articolo è, che se quelli della terra haueuano rissa co'soldati del castello, anchor che fossero cinquanta, o cento contra uno, o due, o tre, che Monsignor di Scros pendeua la parte contra i soldati.

Di questa cosa Mons. di Scros si tiene offeso.

Et Mons. di Bellaguardia nella giustificatione dice, che Mons. di Scros fauori uno contra tre, & che gli condusse a fa: pace. Ilche è molto diuerso dal fauorire cinquanta, o cento contra uno, duo, o tre. Et per tanto io ne uorrei altra giustificatione.

Nel settimo articolo si conuiene che Monsignor di Bogli mandò a parlare a Monsignor di Bellaguardia perche fossero amici insieme, & insieme si aggrandissero. Et Monsignor di Scros di questo si risente in caso che Monsignor di Bellaguardia dica, che si uolesse aggrandire per uia non honesta.

Ma Mõsignor di Bellaguardia questo non dice, anzi si riporta ad una lettera. Perche non dicendo senon quanto nella lettera si contiene, in questo articolo non ci rima ne ne ingiuria, ne carico. Et la querela di questo cessa.

Per l'undecimo articolo si dice che Mõsignor di Scros ha consigliato il Castellano di Interualle di rispondere molto male al suo Prencipe.

Di questo si risente Monsignor Scros.

Et Monsignor di Bellaguardia sopra questo dice, che le giustificationi sono prese; Et che egli a quelle si rimette; & al riporto di chi portò le lettere. Di che si doue rebbono ueder queste giustificationi, & intendere questi riporti, come egli dice.

Nel terzodecimo articolo Monsignor di Bellaguardia dice che Monsignor di Scros gli ha detto, che Monsignor di Marnò era colpa di quanto egli ha patito:

Questo nega Monsignor di Scros nel suo cartello.

Et nella giustificatione Monsignor di Bellaguardia fa mentione di certe querele de gli huomini della terra, & di una lettera di Monsignor di Granuela. Et non nomina Monsignor di Scros. perche io non ueggo come si pruoui che egli habbia quelle parole dette, Et per tanto uorrei esserne meglio giustificato.

Monsignor di Bellaguardia nell'articolo xv. *dice che molti della terra gli hanno detto male di Monsignor di Bogli, & di Scros, ma che non uogliono essere scoperti.*

Mons. di Scros rispõde nel cartel suo, che niuno huomo da bene gliene ha detto male in cosa che tocchi l'honore.

Monsignor di Bellaguardia non afferma che siano ne da bene, ne altro, rimettendosi al dir di coloro. Là on=

de questo articolo puo passare senza molta contesa.

Mons. di Bellaguardia dice nella lettera allo articolo diciottesimo, & conferma nella giustificatione. Monsignor di Bolgi essere stato a un certo tempo Imperiale, & hauere hauuto prouision da Cesare.

Mons. di Scros di questo prende querela.

A monsignor di Bellaguardia par che si conuenga producer la proua del suo detto.

Nell'articolo uentesimo Mons. di Bellaguardia dice che egli non ha commesso crimen læsæ maiestatis.

Mons di Scros risponde risentendosi se dice per loro, che essi habbiano mai fatto mancamento allo Imperadore, o habbiano commesso crimen læsæ maiest. Et Mons. di bellaguardia soggiunge nella sua giustificatione, che esso Mons. di Scros se ne puo ricordare.

Sopra questo dico, che io posso intẽdere di due cose: l'una è la prouisione, che dice Mons. de Bellaguardia, che ha hauuto Mons. di Bogli dallo Imperadore. Il che prouandosi, & hauendo esso dapoi seruito il Re senza hauere hauuto licentia, sarebbe chiaro il mancamento. L'altra è la contumacia, nella quale questi fratelli sono stati un tempo uerso di uoi Signore Illustrissimo, la quale se si debbia chiamare crimen læsæ maiestatis, o altramente, io lasciero interpretarlo a uoi.

L'ultimo articolo è, che Monsignor di Bellaguardia dice, che il Signor Marchese fauorira piu i giusti senza macchia, che gli altri.

Et Mõsignor di Scros si risente, uolẽdo Mons. di Bellaguardia dar loro imputatione, che habbiano macchia.

Monsignor di Bellaguardia nella giustificatione non

tocca questa parte. Et io intorno a cio quanto all'essere o nō esser macchiato, mi risoluo che se si mostra che Mō signor di Bogli habbia commesso mancamento (come è detto di sopra della prouisione) uerso lo Imperadore, egli senza dubbio alcuno rimane macchiato. Se questo ueramente si dice per la gia detta contumacia uerso di uoi Signor loro, a uoi lasciero medesimamente interpretar, se incorsero in macchia, se furono restituiti, & se dopo la restitutione il nome di macchiati loro si conuenga.

Et per determinar questi due ultimi articoli si uorrebbe sapere quello, che Monsignor di Bellaguardia habbia inteso di dire per quelle parole.

De' noue articoli proposti (come uoi signor Eccellentißimo hauete potuto uedere) dua se ne possono lasciar da parte, come quelli, i quali necessariamente non cōtestano querela: & sette da dichiarar ne rimangono. Alla dichiaratione de' quali se uorremo uenire, perauuētura alla pace, che si desidera, non si potra peruenire. La onde senza andar piu rinouādo le ferite, meglio sara uedere di cōsolidarle. Il S. Marchese propose i passati giorni alcune parole di sodisfattione. Et dopo il consiglio suo io nō sarei si presontuoso, che ardissi di proporre partiti nuoui, se delle altre cose non fossero passate dapoi. Benche ne cō tutto questo intēto io di proporre nuouo partito, ma di producerne uno, il quale par che da Mōsignor di Bellaguardia sia stato proposto. Et è di tal maniera. Esso Mons di Bellaguardia nel processo formato cōtra il Capitano Cesare di Albenga dice, che Mons. di Scros è fedelissimo suddito uostro, & dello Imperadore. Or a me parrebbe, che dapoi che la querela è nata da una lettera,

cō una altra lettera ui ſi doueſſe metter fine, ſcriuēdo Mons. di Bellaguardia al S. Marcheſe le medeſime parò le, che egli ha dette nel proceſſo: che hauēdole già in pu blici atti fatte regiſtrare, nō mi par che debbia far diffi= culta di dirle anche in una lettera. Et Mons di Scros ha uendo la ſodisfattione di quello, che piu importa, ſi do= uera contentare ſenza andar cercando tante particola= rita. Vero è che per far la pace come ſi dee, eſſendo per quella lettera offeſo anche Mons. di Bogli, quelle paro= le ſi douerebbono ſcriuere di amendue. Et ogni uolta che queſta openione mia ſodisfaccia a uoi Signore: & che ui piaccia di interporre la auttorita uoſtra fra queſti due caualieri uoſtri ſoggetti, io mi aſſicuro, che il S. Marche ſe condeſcendera a prender fatica di confortargli alla pace, come quegli, il quale io ſò che abborriſce le quere= le, & gli abbattimenti.

Et cio con ogni riuerenza ſia detto per me in queſta materia, qual ſia la mia openione, la quale ho ſempre da ſottomettere al giudicio della ſententia uoſtra, & della uoſtra auttorita.

RISPOSTA DECIMA AL SIGNOR DVCA DI SAVOIA.

Auendo uoi Signor Eccellentiſſimo uoluto intendere il parer mio nelle querele di Mons. di Bellaguardia, & di Mons. di Scros, Io ho ſen= tito che non mancano di quelli, i qua li cercano di leuar la fede alle mie

parole, con dir che io sono piu amico dell'una parte che dell'altra. Alla *qual cosa quando io hauessi hauuto rispetto; mal hauerei sodisfatto al debito mio, se domandato a dir la mia openione, io hauessi risposto non secondo la mia openione, ma secondo la mia affettione.* Perche *rispondendo, a chi mi danna, dico che io sono piu amico alla uerita; che a persona che sia: & che quando io sono ricercato a dir parere, io esamino le cause, & non le persone.* Et *accioche ogn'uno possa giudicare se il parlar mio sia stato per partialita, o pur per diritto giudicio, in questa scrittura ho uoluto far manifesto quello, che io sento in questo negotio.* Mons. *di* Scros *ha supplicato per determinatione fra* Mons. *di* Bellaguardia, *& lui quale debbia essere l'attore, & quale il reo.* Et *uiene proposto, che habbiate da commettere, che le loro differenze siano ciuilmente conosciute.* Et *la openione mia è stata & è, che non si debbia in alcun modo fare una tal determinatione.* Et *a questo mi muouo io per molte ragioni.* Et *prima dico, che essendo passati gia tra loro piu cartelli, & trouandosi essere entrati nella uia delle arme tanto auanti, che par quasi che non rimanga a mandare se non i campi, il uolere hora fargli tornare in dietro è cosa fuor di ogni stilo, & di ogni consuetudine di caualleria.* Et *nelle materie delle arme non si dee procedere contra lo stilo delle arme, douendo quelle secondo le loro consuetudini esser giudicate.* Et *questo dico tanto maggiormente, quanto (secondo che diro appresso) tra loro ui sono differenze, che ciuilmente non si possono determinare.* A *questo mi si risponde, che quello, che io chiamo stilo, & consuetudine, è abuso, & corrut=*

tela;& che per tanto non si dee seruare. Et qui dico io, che se mi dira che il Duello tutto sia abuso, & corrutela, io risponderò che egli è il uero, & ui supplicherò, che potendo leuarlo del tutto, lo habbiate a leuare. Ma dapoi che questo non è nelle nostre mani: & che a uoi non si appartiene il fare una nuoua legge uniuersale, & che uniuersale è la legge dell'honore, per lo quale i caualieri corrono a Duelli, douendosi trattar materia di Duello, uoi Signore o douete uolere non ue ne impacciate, o trattar uolendola, trattarla con lo usato stilo, & con le usate consuetudini. Par che si dica anchora, che ne'cartelli passati fra que'caualieri non si è fatta anchora mentione di arme;& che per tanto non sono entrati nella uia cauallerésca. Là onde io rispondo, che fra caualieri si tiene che le mẽtite obblighino alla pruoua dello steccato:& fra loro si usa che dalla proposta dell'uno, & dalla mentita dell'altro si contesti la querela, o uogliamo dir la lite;& che ella si contesti fuor di giudicio; & che fuor di giudicio si disputi la causa, & che ella si disputi affigendo le scritture ne'luoghi publici. & tra loro si fanno talhora delle eccettioni, di non uoler comparire in giudicio, se prima le passate querele non sono giustificate. Queste cose sono passate tutte fra que'caualieri, & sono tutte cauallerésche, & tutte lontane dal proceder ciuile. Di che chiaramente si mostra, che non solamente sono entrati nella uia delle armi; ma che anche bene auanti ui sono entrati. Ne è necessario fare mentione di arme ne'cartelli; Anzi a non la fare hanno fatto prudentemente: che pretendendo l'uno, & l'altro di essere reo, chi di loro hauesse

parlato di arme, alla elettione di quelle si sarebbe potuto pregiudicare. Quante scritture Signore eccellentißimo sono passate infino ad hora intorno a queste querele tanti atti sono fatti nel giudicio cauallaresco: che chi le uolesse indirizzar nel ciuile non ne sarebbe fatto anchora niuno. La lettera scritta da Monsignore di Belaguardia fu il libello. Il primo cartello fu la risposta; il secondo, il terzo et il quarto sono stati repliche; il quinto è stato eccettione Se nascera sentenza chi sia attore, & chi reo, ò altre sopra altre difficulta, quelle saranno interlocutorie; le patenti de'campi saranno le citationi a concludere con termine nella causa. Il Signor del campo sara il giudice, lo steccato il tribunale; le armi gli stromenti, & i testimonij: Et la patente che fara il Signore, sara, la sententia. Or quanto siano entrati nella uia cauallaresca, & quanto rimanga loro anchora da andare, senza che io ne dica altro ad ogniuno è ageuole il giudicare.

Et piu auanti passando dico, che se si uoleua in questa materia far dichiaratione alcuna, ella si douea fare incontanente dopo il primo cartello: ma dapoi che se ne sono lasciati passare due, & tre, & quattro, & cinque, si uiene ad hauere a quelli per un certo modo acconsentito. Là onde par che piu non si conuenga riuocargli dalla uia cominciata.

Appresso hauendo lo Imperadore commessa questa causa al Marchese, & hauendogliele anche uoi Signor rimessa per lo Maliscalco uostro, le cose passate si possono dire essere passate per ordine dello Imperadore, & uostro. Perche non par che si richieda che le debbiate

riuocare. Et hauendo il Signor Marchese conceduto questo abbattimento, con una dichiaratione di rimetterli al ciuile, si uerrebbe a cōdannar lui, che haueſſe conceduta coſa, che non foſſe ſtata da concedere. Et ſe Monſignor di Scros con ſua buona licētia è uenuto, come buō ſoggetto al tribunal uoſtro, perche habbiate a decidere ſopra la differenza dello attore & del reo, non douete in un tratto prendendo altro camino far torto a lui; & carico al Signor Marcheſe.

Ne uoglio tacere, che in uno articolo di queſte querele ſi da imputatione a Mons. di Bogli, che hauendo egli prouiſione dallo Imperadore habbia commeſſo mācamēto: & queſta è coſa, che la inquiſitione ne appertiene allo Imperadore. Et hauendola eſſo commeſſa al Marcheſe: & hauendone egli conceduto Duello, non mi par che a uoi ſi richiega di farne nuoua determinatione.

Si che per queſte, ragioni quādo anchora ſi uedeſſe, che le coſe tutte ſi poteſſero prouar ciuilmente, a me par che la ragion non uoglia, che ui ſi metta mano per darui qui nuoua ordinatione.

Ma che diro, che le querele ſono tali, che ui ſono di quelle coſe, delle quali non ſi uede che per uia ciuile ſe ne poſſa uenire alla pruoua? Et per dire alcuna coſa di tutti que' noue capitoli, da' quali paia che querela riſulti, ſopra quelli ſommariamente diſcorrendo, diro ſopra ciaſcuno di eſsi il parer mio.

Il quarto, & l'undecimo moſtramo che ciuilmente o prouare, o riprouare ſi poſſano,

Il ſettimo, & il quintodecimo ſono conditionati: & non ſi uerificando le cōditioni, battaglia non ricercano.

Il Ventesimo, & il uentesimo primo hanno bisogno che Monsignor di Bellaguardia gli dichiari: et poi si potra determinare se hanno di bisogno di Duello. Certo è che i capi sono grauissimi, & senza dubbio alcuno sono indirizzati alla infamia di que'due fratelli.

Il quinto è, che hauendo scritto Mons. di Bellaguardia, che Monsignor di Scros fauoriua i cinquanta, & i cento contra uno, & contra due, uolendo appresso giustificarsi, allega che Mons. di Scros fauori uno contra tre, perche io penso che egli non habbia pruoua ciuile.

Il terzo decimo è che Monsignor di Bellaguardia dice che Monsignor di Scros gli ha detto, che Monsignor di Marnò era colpa di quanto egli ha patito: Questo non credo che si possa prouare, se non per la bocca di Monsignor di Scros. Et esso lo nega. Si che a fargliele confessare è necessaria la spada.

Il diciottesimo è quello, del quale ho detto che l'inquisitione allo Imperadore s'appartiene, alquale non poca consideratione si conuiene.

Voi intendete Signor Illustrissimo & in generale, et in particolare qual sia la mia openione. Alla quale uoglio aggiungere, che se bene articoli ui sono, che abbattimento anchora nõ richieggono, questo non fa nulla, che tanto è, che uno richiegga pruoua di arme, quanto tutti. Percioche ogni uolta che que'caualieri si cõduceranno in campo, non haueranno da combattere, se non per la diffinitione di una sola querela.

Ne uoglio passar con silentio, che per ferma cõchiusione di caualleria si tiene, che il suddito in quistiõ di honore non è tenuto ad obedire il suo Signore. Et per tan

to in casi tali i Prencipi hanno da guardarsi da procede re con ordinationi,& con comandamenti: percioche ne cessaria cosa è, che da quelli ne risultino de'disordini: che obedendo i caualieri rimangono con uergogna: & non obedendo si fanno contumaci. Et in questo caso se da uoi si fara ordinatione, che prema l'honore di alcuno di que'caualieri, io tengo per fermo, che non obediranno. Et dico non obediranno, che come l'uno disobedisce, l'altro per obligo di honore è tenuto a disobedire seguitando la querela, & non il comandamento. Di che ne seguira, che facendosi ordinatione con intentione di metter fine alle loro querele, da uoi si uerranno à perdere due seruidori facendogli contumaci, & disobedienti: ne per cio si mettera tranquillita fra loro: anzi perauentura si dara cagione à maggiori scandali.

Dalle cose di sopra dette mi risoluo in conchiusione, la openion mia essere per ordine di caualleria, per rispetto del S. Marchese, per riuerentia di sua Maestà, per la qualita delle querele, & per seruigio uostro, che debbiate lasciar passare le differentie di que'caualieri per quel camino, che elle hanno gia cominciato a prendere.

Et tanto riuerentemente mi è occorso di dire per uia di parere a uoi S. Illustriß. supplicandoui che uogliate degnar di accettare il tutto in buona parte: che io non ho potuto lasciar di prendere in mano la penna, si perche si conosca se il parer mio è per ragione, o per affettione. Si anchora per hauere io in ogni occorrētia da render ragione del mio parere.

RISPOSTA VNDECIMA.

AL SIGNOR COMENDADOR FIGVEROA AMBASCIADOR DELLO IMPERADORE IN GENOVA.

Essendo io stato dal S. Marchese, donde io tornai hiersera, ho trouata S. mio la lettera uostra insieme col cartello, il quale mandato mi hauete. Et gia Monsignor Inconomo me ne hauea parlato, ma essendosi poi subitamente partito per andare a Piacenza, non potè mandarmelo. Or al cartello uenendo dico, che per mio parere in quello sono di molti errori: Che prima la mētita è data senza specificar le parole, sopra le quali ella uien data: & le mentite tali non obligano altrui à pruoua, ne a risposta: anzi il piu delle uolte si possono ritorcere contra colui, che le ha date, di maniera, che egli ne rimane mentito.

Appresso il Signor Francesco dice che l'Alferez ha dette parole, per le quali pensa di pregiudicare all'honor suo. Laqual cosa come egli si sia potuto asicurare di dire io non lo intendo; che del mio pensare, & della mia intentione alcun non ne puo far fede, se non io. Et per tanto a chi parla del mio pensiero, io posso sicuramente rispondergli con mentita.

Poi dicēdo che quelle parole sono cosi brutte, che da altro che da lui non si aspettauano, uiene a dire, che non ci è persona piu prōta a dir male di lui: si che egli si sot

tomette ad una troppo chiara mentita.

Nel fine si offerisce alla diffinitione della querela con la persona sua: ilche uuol dire per la uia delle arme. Et per gli ordini de gli abbattimenti all'attore tocca di eleggere la uia della pruoua, o uoglia la ciuile, o quella del Duello. Et come l'attore ha eletta la uia delle arme, al reo rimane la elettione di quelle. Et in questo cartello proponendosi la uia delle arme, all'Alferez ne dee toccar la elettione.

Et ultimamente si dice che l'Alferez ha mentito di quello, che egli ha detto di lui; ne dice che cosa, ne doue, ne quando; perche uiene a significare, che di tutto quello, che in alcun tempo, o in alcun luogo egli ha detto di lui, o bene, o male, che egli habbia detto, ne mente. Et sopra questa mentita sua generalissima si puo accõmodare una molto autentica mentita.

Queste cose hauendo io tutte per ferme conclusioni, ho fatto un cartello della maniera che uederete: Et se nõ ne sarete cosi ben seruito, come è il uostro disiderio, accettate per giunta l'animo, che ho di seruirui. Tanto diro bene io, che con questo cartello me assicuro di cõseruare, & di difendere l'amico uostro, che a qualhora si habbia da uenire alle arme, la elettion ne sara sua senza mettere in dubbio punto del suo honore.

CARTELLO.

Signor Frãcesco di Torres. Io ho uisto un cartello uostro, nel qual cercate di darmi mentite sopra parole, le quali uoi non specificate: & pertanto io non mi posso risoluere della risposta. Ma percioche nel medesimo cartello si dice che io in quelle penso di pregiudicare al uostro

honore, ui riſpondo, che & uoi ne mentite, & ogni altro che lo dica ſe ne mente: che quando io parlo, penſo di render teſtimonianza alla uerita, & non di pregiudicare altrui. Et del mio penſiero a me, & non ad altrui ſi appartiene di farne fede. Et percioche dite che quelle parole ſono ſi brutte, che da altra perſona, che da me non ſi aſpettauano, dandomi in queſto modo biaſimo di eſtrema maledicenza, ui dico che mentite. Appreſſo doue dite, che io mento di quello, che ho detto di uoi ſenza eſprimerne che coſa, ne doue, ne quando: Vi riſpondo, che io ho alcuna uolta parlato honoratamente di uoi; Et ſe uolete che quelle coſe non ſieno uere, laſcero penſiero a uoi: Io parlaua coſi penſando di dire il uero. Ma ui aggiungo bene ſopra queſta uoſtra coſi general mentita che uoi mentite. Et di queſte coſe, delle quali con mentite ui ho riſpoſto ui dico, che uoi hauete mentito, mentite, & mentirete tante uolte, quante le hauete dette, le dite, & le direte. Ora queſte mie mentite per eſſere elle ſopra parole eſpreſſe, & per conſeguente legittime, & ſpetiali; ui poterete riſoluere del modo da prouar le parole uoſtre: che io non manchero di riſponderui. Et quando a queſte hauerete ſodisfatto, ſe dichiarerete la querela uoſtra, & mi chiamerete (percio che hauendo uoi propoſto Duello, a me ſi appartiene di eleggere le arme) io ui riſpondero, ſe di ragione ſara conueniente.

DELLE RISPOSTE CAVALLERESCHE DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO.

LIBRO SECONDO.

RISPOSTA PRIMA.

L Signor Cesare Fregoso a due di Gennaio del M D XXXVII. scriue al Signor Cagnino Gonzaga il cartello che segue.

Signor Cagnino quante uolte hauete detto, o fatto dire, scritto, o fatto scriuere in pregiudicio dell'honor mio, altrettante hauete mentito per la gola: & denegando similmente. ne diro uillanie in lettere, parendomi che tale officio conuenga piu ad huom maligno, inuidioso, & uile, che a caualiero; riseruandomi, se da uoi non manchera, con l'arme in mano.

Il S. Cagnino a XXV. del medesimo mese gli rispon de nella forma seguente. S. Cesare Al primo capo del uostro cartello non intendo per hora far risposta, giudicando non esser necessario; ma per offerirmi uoi nel secondo capo parlar meco con l'arme in mano, Io molto uolentier da uoi inuitato accetto parlar con uoi con l'arme in mano.

Il S. Cesare per lungo tempo non risponde. Et nascen

do dubitatione per questi cartelli qual de' due caualieri uenga ad essere attore, & quale reo. Il S. Cagnino sopra quelli ricerca il parere di molti Signori d'Italia: i quali in una conforme sentenza si risoluono, che il S. Cesare sia tenuto a richiedere il S. Cagnino a Duello. Et che al S. Cagnino la elettione delle arme si appartēga. Da poi il S. Cesare l'ultimo d'Aprile del M D XXXIX. *publica una sua scrittura sotto nome di manifesto: & con quella insieme una lettera patēte del Re Christianissimo, il quale facendo fondamento sopra parole del S. Cesare, che ha detto hauer testimonij, che il S. Cagnino ha detto mal di lui: & sopra una lettera pur appresentatatagli da esso S. Cesare per lettere del S. Cagnino, dichiara che il S. Cesare ha sodisfatto al debito di Caualiero; & che il S. Cagnino è stato di ragion mentito: Et che a lui tocca il douersi risentire. Et anche publica una lettera del S. Marchese del Vasto: nella quale si dice, che hauendo il S. Cesare scrittura autentica, che il S. Cagnino habbia detto mal di lui, egli lo ha giuridicamente mentito.*

Dopo la openione di un Re, & di tāti Prencipi essendo io domādato a dir la mia openione di quello, che io senta in questa materia, uolēdone io parlare la mia potrebbe parere opera presontuosa. Il che confesso io che cosi sarebbe quādo l'openione del Re, & di que' Prencipi apparissero conformi. Ma essendo i lor pareri diuersi, non mi par che mi debbia esser disdetto il dire per qual cagione a qual delle due openioni l'animo mio si inchini: Essendo maßimamēte l'auttorita cosi diuise, che se dall'un canto ui è piu eccelsa degnita, dall'altro ui si uede il numero molto maggiore.

Venendo

Venendo adunque al caso proposto dico,che fra i dub bij,che intorno a quello possono nascere, quello mi par principalmēte che sia da considerare,se per li cartelli,& altre scritture fin quà passate sia contestata querela,alla quale abbattimēto si conuenga.Di che io sono del tutto risoluto non solamente non ci essere querela, che meriti diffinitione d'arme,anzi che querela infino ad hora non ci apparisce niuna. Che primieramente dicendo il S. Cesare che il S.Cagnino ha mentito quante uolte ha detto, o scritto,o fatto dire,o scriuer in pregiudicio dell'honor suo, nō percio esprime cosa, sopra la qual egli intēde di dargli mentita; ne afferma ch'egli habbia alcuna cosa ne detta,ne scritta.Donde non si potendo intendere di che egli di risentirsi intenda, meno si puo dire che legittimo sia il suo risentimento. Poscia dicendo che denegando il S. Cagnino mente, & non dichiarando,qual cosa denegādo mēta, da queste cose piu che dalle prime non se ne trahe conclusione ueruna. Et ultimamente col dir che si riserua parlar con l'arme in mano,ne sponendo cosa,di che egli parlare intenda,non ueggo che per tali parole si formi querela. Et la cagion della battaglia si ha da esprimere auanti che a quella si uenga.Et nō ha caualiero da conduruisi per douer puo cō le arme in mano la cagion sentire;che ella potrebbe esser tale,che abbattimēto nō le si richiederebbe: o che se altri prima sentita l'hauesse,non si sarebbe condutto in isteccato, potendosi per altra uia la querela acquetare, o determinare. Ne perche il Signor Cagnino accetti di douer parlar cō lui con le arme in mano, si dee dir percioche querela alcuna se ne formi,che egli nō esprime cosa alcuna piu che si faccia

il S.Cesare. Ne quel suo accettar battaglia altronde procede, senon accioche non si paia che egli schifi di condu=cersi col S. Cesare in proua di arme. Il che non dee basta re a far che due caualieri debbiano alle arme correre. Perche io torno a dire: che querela insino ad hor non ci apparisce. Et che per conseguente non ueggo, che per le cose infino ad hor passate si induca abbattimento.

Ma percioche pure in questi cartelli, & nelle altre scritture si parla di mentite, & di arme, & di cose a Duello appartenenti, Io non manchero di dire & sopra queste mentite & sopra queste arme quello, che io ne sento, quasi presupponendo che a Duello si habbia a ueni=re, dapoi che a cosi douer fare sono ricercato.

Per la parte adõque del. S.Cesare si puo dire che essẽdo gia cõfermato stilo fra caualieri, che quale è mentito colui si intẽda essere attore, hauẽdo il S.Ces. dato mentite al S.Cagnino, dubbio nõ è che al S. Cagnino, come a mẽtito, nõ si cõuenga domãdare il S.Cesare a battaglia. Et tãto maggiormẽte, che uedẽdosi il S.Cagnino a quelle mẽtite nõ hauer risposto per quel suo silẽtio par che egli quelle uẽga a cõfermare per legittimamẽte date, poi che non ha hauuto che rispondere per iscaricarsi di quelle.

Appresso dichiarandosi per la patente del Re, che il S. Cesare ha sodisfatto al debito di caualiero, si uiene a dichiarare, che egli non ha da far piu auãti: che se a lui rimanesse cosa a fare, egli al debito di caualiero non ha=uerebbe sodisfatto. Et aggiungendosi che il S.Cagnino è stato di ragion mentito, non si ha da intendere altro, se non che secondo lo stilo de' caualieri mentiti egli debbia chiamare il S. Cesare a battaglia. Il che anchor piu chia=

ramente si uiene ad esprimer per quelle parole, che al S. Cagnino tocca il douersi risentire: Che quelle altro non significano se non che egli è l'attore. Et essendo questa determinatione del Re, & essi amēdue caualieri dell'ordine di san Michele, dal quale il Re è capo, quella si puo dire essere una autentica sentēza data dal loro giudice competente, dalla quale non ui sia alcuna appellatione.

Poi conformandosi con quella sentenza la openione dell'Eccellentiss. Marchese Prencipe principale dell'armi Imperiali in Italia, non si uede sopra che si possa disputare, perche al signor Cesare non rimanga la elettione dell'arme, insieme con la persona del reo.

Tanto par che in fauore del S. Cesar si possa dire. Et anchor che in prima uista cio possa altrui parere uerisimile, pur nōdimeno a chi piu diligentemente il tutto uorra esaminare, douera manifestarsi la uerita essere in contrario; il che speriamo di douer incōtanēte far apparire.

Et prima è da sapere, che per dispositiō di leggi gli abbattimēti sono cōceduti, et da' caualieri si debbono essercitare per giustificatione del uero: et per cagioni, che necessariamente cerchino giustificatione: Ne de alcuno condursi in proua d'arme se nō per graue, et espressa querela, Et cercando il S. Cesare di dar mētita sopra parole non espresse non opera nulla. Percioche essendo la mētita propriamente repulsa di ingiuria, a uoler quella ributtare è necessario che la ingiuria apparisca, accioche la risposta non sia fatta senza che si sappia la proposta. Et dando egli quella mentita sopra quāte uolte il S. Cagnino ha detto, o scritto, o fatto dire, o fatto scriuere in pregiudicio del suo honor, quella uiene a dar sopra paro

le generali: Et le mentite in tal modo date non obligano altrui ad alcuna risposta particolare. Che potendosi in diuerse maniere parlare in pregiudicio dell'altrui honore; Et potendo altri di altrui hauer parlato diuerse cose, delle quali altre potrebbono esser uere, & altre false: Et altre dette ad uno, & altre ad altro fine; Et altre potendosi ciuilmente prouare, et altre non si potendo: Et ad altre conuenendosi pruoua d'arme, & ad altre no; è necessario che colui, ilqual risentirsi uuole, si risenta di cosa particolare, & espressa, accioche l'aduersario si possa risoluere se egli uuol prendere la pruoua di quelle, et in qual modo di prenderla gli si conuenga. Et chi altramente fa stando in su la generalità, nõ ha da aspettar risposta spetiale. Anzi chi cosi scriue, se uuol perseguire la querela, ha da tornar a scriuere, & da dichiarare quale sia quella cosa, sopra la quale egli intende di dar mentita, se non uuole che ella rimanga di niun ualore. Di che per queste ragioni io ho tal mentita per nulla, & di niuna forza da poter metter carico addosso al S. Cagnino.

Per una altra ragion anchora è nulla quella mentita. Che a uoler aggrauar altrui con mẽtite è necessario anchora di affermar che egli habbia detta cosa, laquale dicẽdo egli habbia mentito. Il che non fa il S. Cesare; ma il parlar suo è tutto con conditione. Che il dir quante uolte hai detto mal di me, tante hai mẽtito, uiene a significare, se dieci uolte hai detto mal di me, dieci uolte hai mentito; se quattro, quattro, se nulla, nulla. Con le quali parole non concludendosi, ne affermandosi nulla, la mentita medesimamente nulla cosa afferma, & cosi necessariamente nulla uien a rimanere.

Dopo la prima mẽtita generale, et conditionale ne ſeguita un'altra pur della medeſma natura. Et denegando ſimilmente mentite: che il dir denegãdo, & non eſprimẽdo che, fa il parlar generale. Et nõ uolẽdo dir denegãdo altro, che ſe denegate, o ſe deneghercte, queſto è parlar cõditionale. Oltra che dando la mẽtita ſopra quella negatiua, è fuori d'ogni ragione: che al S. Ceſare tocca di prouare che il S. Cagnino habbia, et nõ al S. Cagnino che egli nõ habbia detto, o ſcritto mal di lui; Et negãdo il S. Cagnino d'hauer detto o ſcritto mal di lui non gli fa ingiuria. Et ingiuria nõ gli facẽdo non puo eſſere mentito. Che dãdoſi le mẽtite per repulſa di ingiuria, nõ obligano altrui a proua ſe in tal modo date nõ ſono. Anzi dãdoſi altramẽte diuẽtano ingiurie, et cõ nuoue mẽtite poſſono eſſer ributtate. Eſſendo adunque tali le mentite date dal S. Ceſare; & nulla affermãdo, et a nulla reſtringẽdoſi, et dalla propria lor natura partẽdoſi, ſono di niũ ualore, et al S. Cagnino nõ poſſono mettere alcuna obligatione.

Ne dee giouar al Signor Ceſare che il S. Cagnino a quelle mẽtite non habbia altramẽte riſpoſto: che a quella generalità, & incertitudine di parole non ſi conuenniua far ſpetial ne certa riſpoſta. Et ſe il Signor Ceſare la uoleua tale, doueua eſporre, & dichiarar quello, ſopra che intendeua di dar quelle mentite. Et ſe uoleua che il S. Cagnino alcuna coſa negaſſe, egli la doueua affermare. Et non hauendo il S. Ceſare coſa ueruna affermata, il S. Cagnino non haueua che negare. Poi il S. Cagnino ha riſpoſto quãto ſi conueniua, dicendo. Al primo capo per hora non intẽdo far riſpoſta, giudicãdo non mi eſſer neceſſario: & diſſe per hora, come uolendo dire, quãdo uoi

esprimerete, o affermarete cosa particolare, & io particolarmente ui darò risposta. Et ben disse giudicando nõ mi esser necessario; che non essendo quelle mentite legittimamente date, risposta non ui si richiedeua.

Questo è quanto intorno alla prima parte del cartello del S. Cesare mi occorre à douer dire. Et alla seconda uenendo, doue egli parla di parlar con le arme in mano, Io non saprei che altro dirmi, se non chè a qualhora à Duello fra loro si douesse uenire, la elettion delle arme douerebbe essere del S. Cagnino. Et che il Signor Cagnino medesimamente hauerebbe a sostener persona di reo. Che non operando nulla quelle mentite: Et parlando il Signor Cesare di arme, & di uillanie, par che si oblighi à douergli dir uillania con le arme in mano. Poi eßendo due le uie del prouare, l'una ciuile, & l'altra dell'arme, certo è che all'attor si richiede di elegger qual giudicio piu gli piace. Et chi elegge il giudicio è attore, et chi chiama altrui in giudicio è attore: Et come altri elegge il giudicio delle arme, cosi all'aduersario suo tocca la elettion di quelle. Or qui il Signor Cesare elegge il giudicio, qual piu gli piace: che di arme parlando, uiene ad eleggere il giudicio delle arme. Et quel giudicio eleggendo, chiama il Signor Cagnino dal ciuile a quello de gli steccati. Et chiamando egli, al Signor Cagnino si appartiene di rispondere. Et essendo il chiamar proprio dello attore, & il rispondere del reo, egli uiene a farsi attore, & il Signor Cagnigno a rimaner reo: Et come reo dee aspettar di esser chiamato: Che il Signor Cesare non solamente nel cartello mostra hauere intentione di uolergli dir uillania, ma nel suo manifesto anchora dice hauer da dire,

& da combattere alcuna cosa di piu Hauendo adunque egli da dire tante cose,& da combattere; Ne sentendosi il Signor Cagnino hauere dá fare altro, che da udirlo, da rispondergli,& difendersi,ragioneuol cosa è, che come reo procedendo,habbia da aspettare,che egli lo chiami a quel prima proposto parlamento, & a questo nuouamente proposto abbattimento.

Or essendosi il Signor Cesare(si come di sopra si è dimostro)per se stesso obligato di quella cosi euidente obligatione,non ueggo di che la altrui auttorita, o le altrui scritture lo possano rileuare.Et per dir di quelle alcuna cosa.Primieramente per quella patente,laquale egli publica per patēte del Re,si mostra che facendo il Re fondamento sopra parole di esso Signor Cesare, che ha detto hauer testimonij, che il Signor Cagnino ha detto mal di lui,& sopra una lettera, che esso ha medesimamente appresentata per lettera del Signor Cagnino: Sopra cotali cose, dico facendo fondamento senza uedere altra esaminatione di testimonij, o giustificatione di cui quella lettera sia,par che il Re habbia dichiarato che il Signor Cagnino sia di ragione stato da lui mentito; & che ad esso Signor Cagnino tocchi di risentirsi. Di che è da dire. Che il parere del Re è stato tale,se uere sono le cose,che dal Signor Cesare sono state esposte. Et fin che quelle non si pruouano per uere,nõ si puo dir che quello sia ueramente suo pare: Et bisognaua che il Signor Cesare a quella patente soggiungesse la pruoua delle cose dette da lui, se uoleua fare autentico quel parere. Il che non hauendo fatto, non ueggo come egli di quella auttorita si possa seruire.

to il S. Cesare. Di quella riseruatione adunque, & di quella accettatione non ne fa parola il Re: Et per tanto non si puo ne anche dire che egli dichiari sopra quella cosa, della quale egli non parla: Et per la medesima patente del Re si mostra, che egli ha uisto il cartello del S. Cagnino: Et quello hauendo ueduto, non si puo dir che nõ habbia uisto il fondamento delle ragion sue esser quel la riseruatione del S. Cesare di parlar con le arme in mano: Et di quella mẽtione non facendo uiene ad approuar per buone le ragioni del S. Cagnino, che la elettione del le arme sia di lui: Che quando altramente hauesse sentito, hauerebbe anchora dichiarato che non ostante la riseruatione dell'uno, & la accettatione dell'altro, la elettione delle arme al S. Cesar si appartenesse.

Ne solamente il Re, ma l'istesso S. Cesare alle ragioni del S. Cagnino uiene a consentire; Che nõ hauendo in tanto tempo mai risposto al Cartello del S. Cagnino: Et hora mandando fuori patenti, & iscritture, di quella riseruatione, & accettatione non ne dice parola. Il che altro non uiene a significare, senon che non ha trouato risposta alla risposta del S. Cagnino: Et nel uero quãdo esso Signor Cesare uolesse ben legare il suo cartello, et hauesse la mentita legittima, et congiungesse la mentita con la riseruatione del parlare con l'arme in mano, che potrebbe egli dire, che si intendesse per lo suo scriuere? senon che il S. Cagnino ha mentito, & che egli gliele uuol prouare? Or se facendogli buone le sue ragioni, le ragioni del Signor Cagnino uengono ad esser tali, che la elettione delle arme ha da esser sua, Quale debbiamo noi dir che elle siano, essendo le mentite del Signor Cesare

non solamente non legitimate, ma nulle?

Et per non mi parere anchora dal parlare di quella patente, dico che essendo il nome di patēte nome di cosa aperta, & manifesta, par che il Signor Cesare l'habbia procurata per uia a patente non molto conueneuole, procedendo piu secretamente, che egli ha potuto, accioche non forse il Signor Cagnino sentendolo facesse al Re intendere le sue ragioni. Et di cio ne fo io argumēto dalla forma della espeditione di essa patente: che essendo stata spedita col sigillo secreto contra ogni stilo, dimostra che il tutto secretamente sia passato.

Questa cosa ho io da confermare anchora per una altra ragione, che essendo stati al tempo di quella patente il Signor Cagnino, et il Signor Cesare amendue cauallieri dell'ordine di S. Michele, delquale è capo il Re, ne'capitoli di quella religione ue ne è uno di questo tenore: che nascendo alcuna differenza, o contesa fra caualieri, o officiali dell'ordine, per la quale dubitar si possa che debbiano tra loro uenire in proua delle loro persone, hauendone il superior notitia, egli debbia per sue lettere uietar alle parti il passar piu oltre. Et alla prossima prima congregatione insieme co'suoi fratelli caualieri determinar sopra le loro differenze, hauendogli prima fatti richiedere a douer o personalmente, o per procuradore far intendere le loro ragioni, comandando loro appresso, che debbiano osseruare quello, che sopra cio sara stato determinato. Et questa patente è di forma tutta contraria al capitolo della loro religione, che non solamente non si uieta, ma si incita per quella il passare auanti: Et senza aspettare ne ragunāza, ne con=

figlio de' fratelli, il superiore fa dichiaratione da se: Et la fa senza udir le parti, & senza farle richiedere. Di che è da dire di quella patente non solamente che ella sia stata procurata per uie celate & torte, ma che in modo alcuno ella non debbia esser del Re. Et quando anche ella pur sia sua, io non diro mai che ella al Signor Cagnino faccia alcun pregiudicio. Che non hauendo hauuto il Re altra auttorita sopra il Signor Cagnino, che quella della caualleria dell'ordine, il Signor Cagnino non doueua esser sottoposto a quelle cose, che sono contra i capitoli dell'ordine di quella caualleria. Et se allhora non gli poteua far pregiudicio, meno gli puo pregiudicare hora ne quella ne altra tale dichiaratione, che hauendo rimandato l'ordine, & renunciato quel grado, egli al Re di Francia non ha piu alcuna soggettione. Et tanto sia detto di quella patente.

Del parer ueramente del Marchese non diro altro, se non che io anchor sono della medesima openione, che hauendo il Signor Cesare scrittura autentica che il Signor Cagnino habbia detto mal di lui, egli lo ha giuridicamente mentito. Ma quella parola Hauendo è conditionale, & non afferma nulla: la onde è di mestiero di Signor Cesare di mostrare che egli habbia quella scrittura autentica, se uuole che la mentita sua sia conosciuta per legittimamente data. Et poi il Marchese non fa mentione niuna di riseruatione, ne di accettatione di parlar con le arme in mano: per uigor delle quali (come di sopra detto habbiamo) anchor che il Signor Cesare la sua mentita legittimasse, non sarebbe percio che la elettione delle arme al Signor Cagnino non si appartenesse,

Et per tanto mi risoluo a dire che quel parer del Marchese di nulla pregiudica al Signor Cagnino.

Ma percioche il Signor Cesare dice, che egli ha fatto recapito a Re, & a Prencipe rimossi da ogni sospitione; a questo rispõdendo dico, che per lo Signor Cagnino si puo dire, che egli non si è curato di andare a cercar pareri fuori di Italia: Et che egli contentar si puo di hauer il parere di chi in simili casi ha consigliato il Re, et che il Re ha approuato per buono il suo parere. Et che egli ha pareri di tali, di cosi honorati, di cosi ualorosi, et di cosi eccellenti Prencipi, Caualieri, & Dottori, che non ha cosi eccelsa corona, che al parere di cosi fatti consultori non douesse degnar di conformare il suo. Et sono i pareri dati al Signor Cagnino sopra le mentite, & sopra le arme, fondati sopra i certi cartelli di amendue le parti: Et non sopra relatione di una parte sola, che ella habbia testimonij, & iscritture senza producere quegli, o quelle lasciar uedere. Il che quanto debbia ualere altro non diro, douendo da tanto essere la auttorita reputata, quanto ella è fondata sopra il diritto, sopra la ragione, & sopra le leggittime giustificationi.

Io ho proposti i cartelli, & le ragioni dell'una & dell'altra parte: Et appresso diligentemente ho esaminato la patente, & la lettera produtta dal Signor Cesare in fauor delle sue ragioni. Hora per risoluermi in conclusioni, torno a dire, che per quanto insino ad hora apparisce in queste scritture, non ueggo cosa, che ragioneuolmente possa inducere abbattimẽto. Quando ueramente nelle parole, che il Sig. Cesare mostra di hauer da dire al Signor Cagnino ui sia cosa, che richiegga pruoua,

di arme, non par che si debbia dire altro, senon che egli habbia come attore da prouare la intentione sua cõ quelle arme, che dal Signor Cagnino gli saranno date. In caso poi che egli dichiari che il Signor Cagnino habbia parlato in dishonor suo, & che specifichi quello che egli ha detto, & che a quello egli applichi le sue mentite, si come io credero che il Signor Cagnino rimanga legittimamente mentito, cosi tengo che hauendosi il S. Cesare in nominando le arme, fatto pregiudicio nella elettion di quelle, al S. Cagnino douera conuenirsi di prouare il detto suo, et di eleggere anchora le arme, cõ le quali egli hauera da farne la pruoua. Ma infin che il S. Cesare non legittima le sue mentite di altra maniera, che egli si habbia fatto infino ad hora, il Signor Cagnino per mia openione puo starsi con l'animo quieto, da che il mondo puo conoscere sopra quali fondamenti di ragione, & di auttorita egli tenga fermato l'honor suo.

Et questo dico essere intorno a questo caso il mio parere: Rimettendomi &c.

RISPOSTA SECONDA.

TRA il Signor Cornelio Bentiuoglio, & il Conte Giouan Iacomo Triulcio passano alcune cose: per le quali il Conte Giouan Iacomo con opera di un mascherato fa un suo risentimento contra il Signor Cornelio, che è medesimamente mascherato: & questo fat-

to gli dice che cio gli ha egli fatto fare in cambio di quel lo che egli fece a lui. Et sfodrata la spada salua il suo mascherato: Et dimandando il Signor Cornelio arme, & soccorso, il Conte Giouan Iacomo col suo mascherato uolti i caualli se ne uanno con Dio. Et questo si fa in Ferrara, la quale è patria del Signor Cornelio; & doue il Conte Giouan Iacomo è forestiere.

Il Signor Cornelio scriue un cartello al Cõte Giouan Iacomo, & dice che cio che esso fece, egli lo fece come prouocato da lui, & che lo fece scherzando; Et che hauendo il Conte quelle cose tolte da scherzo, & datogli parole di non gli douer fare altro che piacere, si come ne ha autentica esaminatione, ha poi fatto il tale effetto, & appresso si è fuggito, anchor che egli arme nõ haueße. Et che per tanto intende di prouargli che si è portato uilmente, & ha fatto male a fargli quella ingiuria non guardandosene egli per le sue parole.

Il Conte Gio. Iacomo dice che ne le cose paßate fra loro furono da scherzo, ne da lui è uscita parola, per la quale egli da lui non si doueße guardare.

Or a questo cartello si uuol rispondere, & si uuole accettar la battaglia; & si domanda come cio far si possa senza alcun pregiudicio di ragione.

Sopra queste cose rispondendo dico primieramente che, per quãto dallo scriuere del S. Cornelio si comprende, tutta la intention sua è di dare a uedere altrui, che egli prende la battaglia per giusta querela; & la forma in parte di maniera, che ella da se medesima si uiene a prouar per giustißima: che se è uero che le cose siano paßate da scherzo; & che il Conte Gio. Iacomo gli

habbia ſotto la parola fatta ingiuria, chiara coſa è che egli ha fatto male; & hauendone egli autentichi eſami=nationi uiene a prouare la ſua intentione: & di qui ne ſe gue, che prouando egli la intention ſua ciuilmente, non gli rimane attione di prender querela per uia di arme ſo pra queſta parte, non eſſendo lecito de uenire ad abbat=timento per coſa, di che per uia ciuile ſe ne poſſa uenire in dichiaratione.

Et ſe mi ſi diceſſe; adunque il Conte Gio. Iacomo ſen za altro combattere rimarrà conuinto di hauer opera=to male, & contra la parola ſua, Io riſpondo, che anchor che il S. Cornelio habbia ſue pruoue, & le approui per autentiche, elle non percio prouano alcuna coſa in pre=giudicio del Conte Giouan Iacomo, non eſſendo ſtate fat=te legittimamente, per non eſſere ſtata richieſta la par=te. Ne operano altro, ſe non che leuano la occaſione al S. Cornelio di uenire a Duello, eſſendo determinatio=ne delle leggi, che non ſolamente per coſe che ciuilmente ſiano ſtate prouate, o che ciuilmente ſi poſſano prouare, ma anche che per quelle, le quali pur ſiano ſtate tentate di prouare, a Duello non ſi poſſa uenire. Et dicendo il Si gnor Cornelio che ha autentica eſaminatione, moſtra che ha tentato di prouar ciuilmente queſta cauſa: & hauen=do quella pruoua tentata, la pruoua delle arme piu non gli dee eſſer conceduta.

Tanto ſia detto quanto al fondamento delle ragioni che adduce il S. Cornelio per ſua giuſtificatione.

Or uenendo alla forma della querela, che egli propo=ne, le parole ſue ſono queſte. Intendo di prouarui che ui ſete portato uilmente, & hauete fatto male a farmi que=

sta ingiuria, non mi guardando io da uoi per le parole uostre: Delle *quali parole l'un capo è che gli s'è portato uilmente;* Et *l'altro, che egli ha fatto male,* Et *l'essersi portato uilmente par che si riferisca a quello, che egli dice poco dauanti, che il* S. Gio. Iacomo *fuggi da lui, che nõ haueua arme:* Et *l'hauer fatto male risponde a quello, che gli habbia fatta ingiuria non si guardando.* Sopra *il primo capo io nõ disputero se di uno, che straniero uada ad assaltare nell'altrui città un nobile di quella, & fatto l'effetto si salui, si debbia dire che egli si sia portato uilmente, o ualorosamente: ma cio lascero che si diffinisca fra loro con le arme, se pure a tal diffinitione si eleggera di douer uenire, secõdo, che è stato proposto di douer fare, & che del modo di poterlo fare si risponda.* Ne *del secõdo capo diro altro al presente, hauẽdo quel tãto detto, che ho scritto di sopra.* Ma *quello, che mi occorre a dire intorno a tutta questa querela, è che ella è di due capi, & di capi diuersi: & si fattamente diuersi, che l'uno puo star senza l'altro; & che l'una cosa puo esser uera, & l'altra falsa.* Che *potrebbe essere che il* Conte *hauesse fatto uilmente a fuggire, & non hauesse fatto male a fare quello, che egli fece.* Et *potrebbe essere, che hauesse fatto male a far quello atto, & nõ uilmẽte a saluarsi.* Di *che ne seguirebbe, che se in su questa querela si uenisse a pruoua di arme, & l'una parte et l'altra uerrebbe a combattere per la ragione, & per lo torto; & contra il torto, & cõtra la ragione.* Et *per tanto per fuggire un tal disordine dico, che per due cose di natura cosi diuersa nõ si ha da uenire alla diffinitione con uno abbattimẽto:* An*zi ciascuno di questi due* Capi, *douendosene uenire in*

proua

pruoua, richiederebbe la sua battaglia particolare; che gli abbattimenti si hanno a dare sopra semplici querele, & che non implichino alcuna contraditione.

Non mi rimarrò di esaminare anchora una parola di questa querela, la doue si dice, che ha fatto male a fargli questa ingiuria: che se uorremo interpretar questa uoce ingiuria per la sua uera significatione, & che il Conte Gio. Iacomo uoglia confessare di hauergli fatto ingiuria uiene a confessare di hauer fatto male: che ingiuria non è altro, che cosa fatta a torto, o uogliam dire contra ragione. Et chiara cosa è, che chi fa torto altrui, fa male. Et il dire, Tu hai fatto male a farmi ingiuria, è come se altri dicesse, tu hai fatto male.

Dalle cose dette di sopra si uiene in questa conclusione, che al Signor Cornelio non rimane attione di richiedere il Conte Gio. Iacomo sopra quello, di che ha tentata la pruoua ciuile: & che la querela formata da lui, per essere di due capi di diuersa natura, non merita che sopra quelli insieme si uenga ad abbattimento: & ultimamente che col confessare di hauerli fatto ingiuria si uiene medesimamente a confessare di hauer fatto male. Et per tanto il cartello suo, come impertinente, & mal formato, par che ragioneuolmente debbia essere ributtato.

Ma percioche si ricerca il modo di pure accettare la battaglia, Io non ueggo altro, doue l'huomo si possa con alcuna ragione attaccare, se non di difendere il Conte Gio. Iacomo, che egli non ha uilmente adoperato.

RISPOSTA TERZA.

Ogliono i piu di coloro, a' quali da altrui si usa di ricorrer per cõsiglio, tenere una cotal maniera, ch'eßi con tãta affettione abbracciano la protettione di quella parte, dalla quale a scriuere sono richiesti, che uogliono, che ella sola da tutte le parti habbia ragione & si sforzano con tutte le forze de' loro ingegni di mostrare, che ragioneuoli siano anchora quelle cose, nelle quali euidentisßimo torto si discopre il che a me par, che sia non tanto dire il parer loro, quanto scriuere all'altrui piacere. Et per openion mia douerebbe ogniuno che in alcuna materia risponde, non tanto mirar di fauorir la parte di chi a rispondere nel richiede, quanto a quello che l'honore di lui, & la ragion richiede; ilche si come io per adietro ho continuamente fatto, cosi al presente nella quistion nata per li cartelli passati fra il Conte Thadeo de' Manfredi, & il Conte Gio. Thomaso Pico dalla Mirandola intendo di fare: che quantunque per la parte del Conte della Mirandola sia stato ricercato a douer dir parere, per dir liberamente la openion mia non mi rimarrò di dire anche di quelle cose, nelle quali io sento contra di lui. Et in questo caso non formerò altramẽte il caso, percioche i cartelli medesimi lo formano; et il uolerli recitar qui tutti sarebbe troppo lunga impresa, per essere et molti, et di parole, & di sententie copiosi. Perche di mano in mano le parti necessarie trattãdo, sopra quelle dirò quale sia il mio parere.

Il Conte Thadeo adunque fa affigere un cartello del

la sententia che in quello si contiene: & il Conte della Mirandola risponde: Mi fu letto i giorni passati il principio di un uostro cartello, nel quale in sustantia si conteneua che io mi era faticato, & faticaua in calunniar uostro figliuolo morto,& uoi,partendomi dalla uerità: & ch'io ui haueua date false imputationi: il che udito da me, non permisi leggere piu oltra. Et sopra queste cose esso Conte Gio. Thomaso da mentita al Conte de' Manfredi.Et con questa cautela di dire,che non ha udito piu auanti di quel cartello, pretende di essere primo ad hauergli data mentita:ilche a me non pare che di nulla lo rileui: anzi istimo io che la mentita data al Conte de' Manfredi in quanto per ragion di tempo habbia ogni uantaggio: conciosiacosa che come un cartello è publicato, di quello,che in publico è noto, colui,a cui cio spetialmente si appartiene,non dee pretenderne di ignorantia,che quando cio fosse lecito,anche de gli editti,che tutto di si publicano dalle corti, & si affigono, altri se ne farebbe ignorante. Ilche, si come le leggi ciuili non permettono, cosi non lo permettono quelle dell'honore. Anzi come una mentita è publicata, cosi incontanente si intende esser incaricato colui, contra cui ella è publicata: & publicandosi da due, dell'uno contra l'altro, & dall'altro contra l'uno, mentite, si guarda qual cartello prima sia stato affiso: & pretensione di ignorantia non uale,ne dee ualere.Che quel tutto,che in quella scrittura è publicato per affißione ad un punto ci si appresenta senza alcuna eccettione,Et se altra uolta altri ha usato questa cautela quando gli sono stati portati cartelli da mandatarij legittimi,& quegli gli sono stati eletti, in

quel caso la cosa è dirittamente passata, percioche il dar mentite sopra parole lette, auanti che altri alla mentita peruenga è cosa conueneuolmente fatta, che quella non è anchora uscita ne publicata. Ma qui essendo stato publicato il cartello, non siamo in caso pari: & essendo i casi non eguali, sono anchora diseguali le ragioni.

Vna altra cosa uoglio aggiungere io, che delle parole dette in altrui biasimo fuor della presenza sua, le mentite date fuor dell'altrui presentia sono di ualore. Di che dico io, che il Conte Thadeo da quelle mentite, come per parole a lui state referite. che il Conte Giouanni Thomaso habbia dette di lui da lui lontano. Et pertanto puo legittimamente dar mentite ad esso Conte Giouanni Thomaso anchor lontano. ilche ha fatto piu che pienamente hauendo quel cartello publicato. La onde io conchiudo, che per cagione di cautela usata quella mentita non puo essere schifata.

Ma che diro io, che per lo scriuere del Conte della Mirandola si comprende che egli ha udito, o uisto anchor piu auanti di quel cartello: che dopo le prime mentite, il Conte Thadeo soggiunge che il Conte Gio. Thomaso si è dimostrato alieno dalla professione di honorato caualiero. Et il Conte Gio. Thomaso sopra queste parole gli da una mentita. Di che non par che possa negare di hauere hauuto notitia di quelle mentite. Et quando anchor uedute non le hauesse, & la cautela da lui usata, gli giouasse, haurei io per una altra cagione il Conte Gio. Thomaso legittimamente mentito, quando le mentite del Conte de' Manfredi non hauessero altra oppositione. Che leggendosi in quel cartello quelle parole, Vi

sete faticato, & faticate partẽdoui dalla uerita, di darne calunnia; Io non ho dubitatione alcuna, che il dir che altri si parta dalla uerita non sia mentita. Et recitando esso Conte Giouan Thomaso quelle parole, non puo dire di non hauer notitia di mentita.

Habbiamo uisto quanto uaglia quella cautela di rispondere, hora ueggiamo quanto uagliano le mentite. Il Conte de' Manfredi dice che da persone, che egli reputà degne di fede, egli ha hauuto notitia delle tali, & delle tali parole del Conte della Mirandola; & che di quelle ne mente. Et che negando hauerle dette, o fatte dire mente. Et il Conte della Mirandola risponde, che il Conte Thadeo mente che egli habbia quelle cose dette. Et il Conte Thadeo replica che hauẽdo quelle cose dette di notitia, & non affermate, non puo esser mentito. Sopra le quali cose dette, risposte, & replicate dico io primieramente, che se il Conte de' Manfredi non ha quelle cose affermate, non dee ne anche hauere affermata la mentita; che la risposta non puo eßere certa, non essendo certa la proposta: & non hauendo quelle cose affermate non doueua domandar patenti di campo per combattere, non douendosi ad abbattimento uenire per querela che fondamento non habbia; & mẽtita alcuna non è legittima, se nõ si mostra in prima che le parole, sopra le quali ella si da, siano state dette. Che eßẽdo la mẽtita propriamente repulsa di ingiurie, non puo fare il suo officio, se la cosa, laquale ha da essere repulsata non apparisce. Et per tanto a uolere il Conte de' Manfredi autenticare le sue mentite, è necessario che pruoui le parole delle ingiurie esser state dette, non conuenendosi hauer

per legittima la risposta, della quale anchora non è stata intesa la proposta. Et cosi quanto alla prima mentita, Poi che il Conte della Mirandola non consente di hauer quelle parole dette, al Conte de' Manfreddi si conuiene di prouare che egli dette le habbia, altramente quelle mentite rimangono del tutto nulle, & di niun ualore, et possono hauer piu nome di ingiurie, che di repulse. Et alla seconda uenendo, doue dice, che negando di hauerlo detto, mente; dico questa essere una impertinentissima mentita: che se ella fosse autentica, con questa sola sarebbe aperta la strada a chiunque uolesse far carico altrui, imaginandosi che che sia, che altri di lui hauesse detto, et dicendo tu menti, ch'io sia tale, et negando di hauerlo detto menti. Ma ne legge, ne ragione alcuna lo comporta. Che negando io di hauer detto, o fatto cosa ueruna non tocca a me il prouare di non hauerla detta ne fatta: ma la proua tocca a chi mi da quella imputatione. Poi essendo (come detto habbiamo) la propria natura della mentita il repulsare, se altri da a me imputatione di Calunniatore, a me tocca repulsarla, & non a lui di biasimarme, & di uoler preuenire la repulsa. Anzi in questa maniera la mentita sua, non facendo officio di repulsa diuenta essa ingiuria, & cō un'altra mentita puo essere ributtata. Che ad alcuno non dee esser tolta la ragione di ributtar le ingiurie. Et di qui segue, che per questa seconda mentita, il Conte Gio. Thomaso rimane non tanto incaricato, quanto ingiuriato, & puo hauere con la sua legittimamente ritorta quella mentita.

Veduto quanto poco siano legittime le mentite date dal Conte de' Manfredi, habbiamo hora da uedere quan=

to pesino quelle del Conte della Mirandola. & dico che per mia openione senza dubbio alcuno il Conte Thadeo rimane leggittimamente mentito. Vera cosa è, che quando egli non hauesse quelle parole affermate, la mentita datagli dal Conte Gio. Thomaso nõ potrebbe esser, se nõ conditionale, & per conseguente di poco ualore. Ma a me par che manifestamente habbia affermato, che il Conte della Mirãdola habbia detto tal cose, quando egli disse, & negando di hauerle dette mentite. Ilche non dee inferire altro, se non che non puo negar con uerita di hauerle dette; & dicendo che negar non puo, uiene ad affermare che egli le ha dette. Et come puo dir che mente negandolo, se non afferma, che egli dette le habbia? Et questa pare a me si chiara affermatione, che non ci ueggo alcuna contradittione. Et hauendogli il Conte della Mirandola data quella mentita, a me sembra che non solamente lo habbia legittimamẽte mentito, ma che anchora hauerebbe potuto dire, che mentiua di non hauer affermatiuamente dette quelle parole.

Poi dando il Conte Thadeo imputatione al Conte Gio. Thomaso di esser mancato al douere di honorato caualiero; & queste parole nõ apparendo che siano se nõ affermattiuamente dette; & sopra di esse hauendogli il Conte Gio. Thomaso data la mentita, non ueggo, perche quella leggittima non debbia essere riputata.

Dalle cose di sopra dette io raccolgo, che si come io ho per nulla la cautela del Conte della Mirandola, cosi ho per nulle le mentite del Conte de' Manfredi, non producendone gli certa pruoua delle parole, sopra le quali egli di darle si affatica. Et quanto ho quelle per nulle,

tanto ho per legittime quelle del Conte Gio. Thomaſo. Et per conſeguente dico, la openione mia eſſere, che egli in queſta querela ſia il reo, & il Conte Thadeo lo attore. Rimettẽdomi nondimeno ſempre al parere di ogni perſona, che di coſe tali habbia piu intelligentia, & piu eſperientia.

RISPOSTA QVARTA.

RE *ſi poſſono dire eſſere le mentite, delle quali nel caſo eſpoſtoci ſi è fatta mẽtione. L'una è quella: Che M. Gio. Iacomo diſſe, che colui non haueua detto il uero. Che quanto al carico, tanto è dire: Tu non di il uero, quanto tu menti; & la differenza è del parlare piu & meno modeſtamente. La ſeconda è, quando M. Borgognа fuggendo diſſe a M. Gio. Iacomo, che mẽtiua di hauerlo fatto ſtare alle ſtecche. Et la terza è quella, che diede M. Gio. Iacomo à M. Borgogna, che gli haueua detto, ch'egli haueua delle macchie.*

Hor a uolere intendere in qual grado di honore ſi truoui ciaſcuno di eſſi due, è di meſtiere di eſaminar ciaſcuno delle tre mentite di ſopra eſpreſſe.

Dico adunque, che à uoler che alcuna mentita ſia legittimamẽte data, è neceſſario che ui ſiano parole di ingiuria eſpreſſe, allequali la mentita ſi poſſa applicare. Che eſſendo la natura della mentita di repulſar la ingiuria, ogni uolta che ella non fa queſto effetto, non è mentita, ma ingiuria.

In questo caso ueramẽte nõ si uede parola ingiuriosa. sopra la quale M.Gio.Iacomo *douesse dire a* M.Borgo=*gna,che non diceua il uero*. Et *parole ingiuriose non ci essendo, la mentita non ha forza di mentita.*

Quãto alla seconda dico ch'ogni uolta ch'altri dice parole di ingiuria, ha da fermarsi per mantenere il det to suo; & o fuggendo, o nascondendosi non aspettando la risposta, le parole sue non fanno carico a colui,a cui elle sono dette. Et *medesimamente qual da altrui si sente inguriare,& gli risponde con mentita,dee fermarsi do po quella, & mostrarsi di esser huomo per difenderla, altramente non obliga l'aduersario a risentimento.* Che *la risposta uuole essere fatta cosi honoreuolmente; co=me è stata fatta la proposta, saluo se colui, che ha dette le parole della ingiuria non fosse in essere di poter far soperchiaria a colui,che desse la mentita. che in tal caso lecito gli sarebbe di saluarsi in quel miglior modo che gli fosse possibile: & essendo questo il diritto di caual leria,& di legge di honore,se* M.Gio.Iacomo *si truoua ua in essere di poter far soperchiaria a* M. Borgogna; *anchor che esso se ne fuggisse,quella mentita fa carico a* M.Gio.Iacomo. *Se erano ad egual partito,ella è di niu-no ualore,&* M. Borgogna *uiene anzi ad hauer cõdan=nato se medesimo di uilta.* Dal *potere adunque, & dal non poter fare la superchiaria si ha da giudicare se que sta mentita sia stata legittimamente data,o no.*

Vẽgo hora alla terza, della quale dico, che ella è sta ta data in leggittima forma, percioche le parole della ingiuria ci sono,& sopra quella ella fu dirittamente ap=plicata. Ma *percioche quale è primo in tempo, e mi=*

gliore in ragione, è da ueder qual ſia la mentita data da M. Borgogna, & ſecondo quella di queſta ſi ha da giu dicare. Che ſe M. Gio. Iacomo (come habbiamo detto) poteua fargli ſoperchiaria, la mentita di M. Borgogna è leggittima, & il carico è di M. Gio. Iacomo: ma ſe non era ſoſpetto di ſoperchiaria, quella è nulla, & queſta è di ualore, & il carico ne rimane a M. Borgogna.

Et tanto mi occorre di dire in queſto caſo per uia di parere, rimettendomi nondimeno al giudicio di chi meglio intende.

RISPOSTA QVINTA.

L Capitano della guardia del caſtello di Firenze uiene a morte: & allo Alfiere ſuo chiamato Giouanni di Valle ne rimane il gouerno: Et quiui eſſendo caccia di quella guardia Pietro di Rozzas capo di ſquadra come auttor di quadriglie. Poi eſſendo rimeſſo il caſtello in altre mani, Pietro cerca l'amicitia di Giouanni di Valle, & la ottiene, & uſa della ſua domeſtichezza. Giouanni intende che Pietro cerca di aſſaßinarlo, & gliele fa ſapere in forma di chiarirſi del uero. Et Pietro publica un ſuo cartello contra lui dicendo che mente che egli foſſe auttor di quadriglia: & gli da alcune imputationi, alle quali Giouanni di Valle riſponde con mentite, & ſecondo chel preſente diſcorſo ſara trattato piu particolarmente.

In queſto caſo ſi domanda in qual grado di honore ſi

truoui ciascuno di loro.

Sopra questa domanda rispondendo potrei comincia re a parlar del Cartello di Pietro, il quale essendo scritto in nome di una persona priuata senza testimonij, & senza alcuna fede autentica, non so quanto debbia obligare altrui alla risposta: Ma posto che sia pur di colui, uenendo alla sustanza della materia dico; Che a uoler conoscer quali parole oblighino altrui a risentimento; non tanto è da guardare alla significatione di quelle; quanto alla conditione delle persone; che le dicono: & al modo, col quale elle uengono dette. Che altra cosa è; se altri mi dira cosa alcuna per ingiuriarmi, & altra se per ammonirmi: Et altro è che un mio pari cerchi di farmi carico, & altro che un mio superiore mi ripren da, & mi castighi. Che; si come all'un modo l'honor ci obliga ad honoreuole risentimento, cosi all'altro il douere, & la giustitia uuole che il tutto comportiamo in pa ce: Giouanni di Valle era superiore a Pietro de Rozzas quando gli disse quella parola; & gliele disse come suo capitano, & per interesse dello officio, che egli teneua; Là onde è da dire che Pietro douerebbe anzi da altrui esser ributtato per tale, per quale egli fu dal suo Capitano dannato; che potere egli risentirsi contra il suo capitano: Che male anderebbe la disciplina militare, se ogni Capitano ad ogni fante finita la guerra ha uesse da render ragione con le arme di ogni sua parola, & di ogni sua operatione. Doueua Pietro se si sentiua aggrauato d'alcuna cosa ricorrer al S. Duca per giustitia: et tãto maggiormente, che, secõdo che esso medesimo dice, et noi appresso tratteremo, si trattaua dello interes

*se di quel Signore; & non aspettare hora fuor di tem=
po di uoler richiedere Giouanni di Valle come priuato,
di quello, che fece come capitano. Potrebbe auuenire
che alcuno essendo superiore facesse ad uno inferiore in
giuria di cosa, che fosse fuori del suo officio; & in tal ca
so sarebbe da hauere altra cōsideratione, come per esem
pio, Se io in maestrato essendo facessi dar bastonate ad
un mio nimico, a colui finito il Maestrato, secondo lo sti
lo de' caualieri sarebbe lecito di risentirsi contra me di
tale ingiuria per uia di abbattimento. Ma se per giusti=
tia haueßi fatto mettere alcuno alla tortura, quando egli
di questo si uolesse risentire, non hauerebbe da ricorre=
re alle arme, ma da portarne la querela al superiore, &
proceder per uia ciuile. Et cosi dico, che eßendo lo at=
to, del qual Pietro si lamenta, stato fatto da Giouanni
di Valle non come da Giouanni, ma come da Capitano;
& non per cosa sua particolare, ma per interesse del=
l'officio, con Gio. di Valle non si ha da prender querela
di quello, che ha fatto il capitano della guardia del ca=
stello. Et hauendo colui tentato di prenderla, è da di=
re che è proceduto contra ogni douere, & contra ogni
regola di caualleria.*

*Per quello, che fin quà ho detto, par che chiaramen=
te si possa conchiudere che a Giouanni di Valle non ri=
mane alcuna obligatione, & che lo scriuer di colui è sta
to nullo. Ma pur essendo tra loro passate diuerse pa=
role; sopra quelle anchora hauremo breuemente con=
sideratione.*

*Nel cartello di Pietro si dice, che egli scriue a Gio=
uanni di Valle come a priuato, & che ha querela cō esso*

lui sopra le parole che gli disse, che era autor di quadri glie. Et Gio. di Valle gli risponde, *che mente che habbia con lui querela.* Questa mentita è si legittimamente data, che a quella non si richiede altra giustificatione: prima percioche (come di sopra detto habbiamo) il soldato contra il capitano non puo risentirsi. Et contra il priuato non si ha da prender querela di quello, che ha fatto il Capitano, Poi Giouanni di Valle produce testimonianza di chi lo ricercò da parte di Pietro alla pace, & che fra loro fu fatta amicitia: & che insieme mangiauano, & beueuano, & andauano datorno, offerendo l'uno all'al tro l hauere, & la persona. La onde è da dire, che o querela non fosse tra loro, o che Pietro si confeßi per traditore. Et cio par che si possa trarre anche da quel lo altro atto suo; che poi che Giouanni di Valle gli hebbe fatto sapere che haueua sentito che egli lo uoleua assaßinare, esso senza fare altra scusa, se ne andò, & publicò quel suo cartello, mostrando che dapoi, che per quella uia non gli era riuscito il disegno, uoleua esser gli nimico palese.

Non uoglio passar con silentio che Giouanni di Valle essendo capitano cacciò colui; Et che uscito di quello officio lo raccolse in amicitia. Il che dimostra, che quello, che egli fece fu per debito del grado, che egli teneua: & che fuor di quello non haueua da partir cosa con lui.

Dice Pietro che Giouanni di Valle gli uoleua male; percioche esso lo haueua ammonito di cosa, che era peri colosa da perdersi il castello per hauer leuate due sentinelle. Et sopra questo Giouanni gli da mentita; Et giustifica che ne leuò solamente una: & che cio fece per la

moltitudine de' soldati ammalati,& per quattro, o cinque giorni soli, et poi la rimise. Et produce testimonianza, che hora quel castello si gouerna co' medesimi ordini, co' quali esso lo teneua. Perche è da dire, o che falso sia quello che Pietro appone al suo Capitano, o che se quel pericolo ui era, egli mancasse del douer suo, non lo facendo intendere al Prencipe, a cui egli era obligato per fede.

Allega anchora Pietro altre ragioni, perche Gio. di Valle lo odiaua;& esso le nega, & gli da mentite. Di che a Pietro ne toccherebbe la pruoua, quando tra loro Duello ne hauesse a seguitare. Ma apparendo la sua falsità manifesta,& comprendendosi per lo proceder suo la sua infidelità,& essendo esso dal capitano suo stato cacciato dalla guardia del castello per delitto militare, non solamente da persona di grado, come è Gio. di Valle, il quale tuttauia in testimonianza delle sue uirtù dal Signor Duca di Firenze tocca prouision di Capitano, ma da ogni priuato soldato di honore potrebbe esser ragioneuolmente ributtato. Il che dico magiormente, quando uere siano le cose, che di lui mi sono state esposte, come notorie in Siena,& in Firenze: Cio è che esso in Firenze da un soldato della squadra di uno detto Caluaccio fu ferito,& mentito, ne mai ne ha fatto dimostratione di risentimento: Et che essendo nella guardia di Siena se ne fuggi con le paghe senza hauer seruito: Et che il medesimo ha fatto ultimamente in Firenze essendo stato rimesso in quella guardia. le quali cose per publico infame lo uengono a condannare.

Ora stanti le cose di sopra scritte, si puo concludere

che a Gio. di Valle con Pietro di Rozzas non rimane alcuna obligatione: Et che il cartello di Pietro per nullo et di niun ualore merita di esser ributtato.

Et percioche Gio. di Valle sentendo forse che colui non da se, ma spinto da altrui per metterlo in disgratia del suo prencipe si è condutto a publicar quel tale suo cartello: Questo dico sentendo Gio. di Valle nella risposta sua si offerisce a difender contra ogni suo pari con qualunque arme, che sia a legge di buon soldato, che Pietro ha mentito delle cose che egli gli ha opposte. Di questo non dirò altro; se non che si come egli nõ haueua obligatione alcuna di uenire ad una cosi larga offerta; cosi quella è da essere riceuuta per testimonianza della innocenza sua, & del suo ualore.

Et tanto mi occorre a dire in questa materia della mia openione, quella sempre rimettendo ad ogni persona di piu isperienza, & di piu purgato giudicio.

RISPOSTA SESTA.

Ntorno al caso narratomi rispondo, che primieramente nel proceder de gli huomini si ha da guardare alla lor intentione. Et hauendo colui che diede la mentita, detto, che chi diceua tal cosa mentiua, & che egli haueua fatto questa medesima risposta a de gli altri, uiene a dimostrare, che diceua quelle parole per colui che era lo auttore di quella fama, che egli fusse inamorato, et non per colui che lo diceua allhora. Il

che dichiarò medesimamente dicendo, che diceua per lui se esso il uoleua dire, & per ogni altro che dire lo uolesse. Et piu chiaramente *l'espresse, aggiungendo, che parlaua in comune: & che diceua per lui, se da se diceua di saperlo*: Et *se diceua di hauerlo inteso da altrui, parlaua per chi detto gliele haueua*. Et *l'altro rispondendo, che parlaua per hauerlo udito dire, ne affermandolo da se, si uede chiaro, che tal mentita non cade sopra di lui, ne la intention di chi la diede fu di darla a lui. Che se egli a lui l'hauesse uoluta dare, hauerebbe detto*. Tu *menti, sentendo che colui in sua presenza lo diceua, & sapendo che il diceua allhora*. Ma *egli rispose, chi il dice mente; come dicendo*. Io *non dico che menti tu, che so che non lo dici da te, ma per hauerlo solamente udito dire; ma chi da se il dice mente*.

Poi *lasciando stare qual fosse la intentione di colui, chiara cosa è che questa mentita è di forma tale, che ella non obliga alcuno risentimento, per esser generale*. Et *se ella alcuno hauesse ad obligare, prima sarebbono obligati a risentirsi coloro, iquali primi fossero stati mentiti; secondo che egli disse di hauer fatta a de gli altri la medesima risposta*. Ma *ne essi, ne egli a resentimento alcuno sono obligati, non obligando la mentita per la generalità sua alcun particolare, anchor che la intentione di chi la da ad alcun particolare hauesse risguardo*.

Et *percioche si potrebbe dire che la mentita si ristrinse al particolare in quelle parole; per te il dico, se uuoi dirlo*. Et *in quelle altre*. Se *dite che lo sapete uoi come uoi, parlo con uoi; Si risponde che queste sono parole dette con conditione*. Et *non si uerificando la condi-*

tione,

tione,le mentite che cosi fattamente date sono nõ piu aggrauano, che le generali. Et quell'altro, non parlando da se,la conditione non uiene a uerificarsi, & per conseguente la mentita uiene a rimaner nulla.

Poi hauendo ultimamente dichiarato colui, che diede la mentita che cio non haueua detto per fargli carico, mostra che quelle parole haueua detto non per lui, ma per altrui,pensando, come anche di sopra detto s'è,ch'egli da altrui hauesse tali cose intese.

Si che per tutte queste cose io mi risoluo che per parer mio, si per la intentione di colui che diede la mentita,come per la generalita, & per la conditione di quella,che ella non sia di carico alcuno a colui, a cui fu fatta tal risposta:Et che conseguentemente non ci sia querela, ne occasione alcuna di risentimento.

RISPOSTA SETTIMA.

PAssano alcune differenze, & cartelli tra il Signor Carlo, & il Signor Vicino Orsini: & il Signor Maherbale fratello del S. Vicino diuulga che il S. Vicino a Monterosoli ha data una mentita al S. Carlo. Il S.Luca Ceruara Cugino del S. Carlo, il quale insieme col S. Carlo si era trouato a Monterosoli, scriue al S.Maherbale,che si come senza fondamento,& senza cagione ha publicata la detta mentita, cosi senza uerita uanamente parlando mente.Et il S. Maherbale gli risponde,ch'egli mente, che esso habbia uanamente parlato.

Hora si domanda qual di queste due mentite sia legittima, & per conseguente qual de' due caualieri con carico ne rimanga.

Prima che io alla proposta domanda faccia altra risposta, auuiso che sia da considerare, se uerisimile sia, che il Signor Vicino al Signor Carlo habbia dato mentita: Et se appresso il S. Maherbale, habbia tal cosa detta. Et quando alla prima consideratione dico, che dapoi che que' Signori furono stati a Mõterosoli fra loro passarono alcuni cartelli; & essendo tra essi differenza di attore, & di reo, ne apparendo parola di carico, quando il S. Vicino hauesse data altra mentita al S. Carlo, non è da dubitare, che egli ha fatta nõ ne hauesse mentito ne; percioche chiara cosa è, che con una mentita il S. Carlo sarebbe stato dichiarato attore; ma non ne hauendo il S. Vicino detta parola alcuna, par che sia da concludere, che mentita non sia passata tra loro. Anzi mostrando per li cartelli suoi il S. Vicino che egli credeua che il S. Carlo uolesse briga con lui, in un cartello fatto dopo l'essersi insieme trouati a Monterosoli dice, che per quello che ha uisto a Monterosoli, & per lo suo scriuere, gli pare che l'animo suo sia diuerso da quello, che si credeua. Ilche uuol dire, che il parlar del S. Carlo fu tutto lontano da parole ingiuriose, di che ne seguita, che non diede occasione da douergli esser risposto con mentita. & non ci essendo stata occasione, conseguente è che nõ sia stata data; et non essendo stata data, Quando altri habbia detto che ella fu data, non si puo negare, che egli non habbia uanamente parlato.

Se ueramẽte il Signor Maherbale habbia diuulgato o

no, che il S. Vicino diede mentita al S. Carlo, non mi par che sia da dubitare: che dandogli sopra cio mentita il S. Luca, ne negando egli in alcun de suoi cartelli hauere tal cosa detta: anzi per lo scriuer suo facendo dimostratione di uolersi ualer piu tosto di ogni altra risposta, che di negar quello, che gliè apposto, il silentio suo, & il suo scriuere possono essere riceuuti per una tacita anzi pur quasi espressa confeßione. Et cosa ragioneuole sarebbe stata, non hauendo egli detto cosa tale, che la douesse hauer negata: che in tal modo sicuramente si sarebbe rileuato da ogni carico: Et poi hauerebbe potuto o ritorcere, o dare una altra mentita all'aduersario suo, senza mettersi fuor di ogni ragione a disputar sopra il ualor delle mentite.

Da quello, che fin quà s'è discorso ci par di poter passare alla esaminatione delle due mentite. Sopra le quali ci occorre a dire, Che il Signor Maherbale non sentēdosi perauentura poter negare di hauer dette quelle parole, ha uoluto disputar sopra la forma della mentita, istimando che quella fosse tale, che potesse se non in tutto, almeno in parte esser ritorta. Et per tanto, come tal ritorcimento sia dirittamente fatto ci conuiene cō siderarlo: ne questo si puo far compiutamente, se non si intende che significhi quella parola: uanamente; Là onde questa cosa habbiamo principalmente da inuestigare. Tre adunque trouo io esser le significationi, che a questa uoce Vano, sono state date da gli scrittori; che uano è quanto uoto. Vano uiene a dire stolto; Et uano è quel medesimo, che è bugiardo: Et con questa ultima significatione puo dire il Signor Luca, che il Signor

Maherbale bugiardamente parlando, ha mentito. Ne *altramente mentir si puo, se non bugiardamente parlando: di che si uede quanto male sopra quelle parole mentita si possa accommodare, Che tanto è dir in questo luogo, tu menti che io habbia uanamente parlato, quanto tu menti che io habbia mentito. il che non so come qui si possa applicare.* Et *una altra cosa diro io anchora, che le tre significationi, le quali ho pur dianzi dette, in una si possono anchora ristringere, & tutte insieme ridurcersi sotto la mentita: che uoti di senno sono gli stolti: & gli stolti dicono le menzogne: che consistendo la sapienza nella cognition della uerita, la stoltitia come contraria alla sentenza, ha per suo oggetto la falsita.* Ne *so come huomo possa dir bugia, che non parli uanamente: che coloro mentono, i quali dicono cose uote di uero sentimento; coloro mentono, che dicono cose stolte:* Et *coloro anchora mentono, che dicono cose false, essendo la uanita, la stoltitia, & la falsita si fattamente insieme congiunte, che io non intendo in qual modo l'una dall'altra possa essere separata.* Hauendo adunque *scritto il* Signor *Luca al* Signor Maherbale, *che egli senza uerita uanamente parlando ha mentito, non ha detto niente piu che se egli hauesse scritto semplicemente;* Voi *hauete mentito.* Che *il dire;* Voi *uanamente parlando mentite, è come se altri dicesse,* Voi *mentendo mentite.* Ma *quello che il* Signor Luca *poteua dire in poche parole, lo disse in molte;* Il *che per mio parere, non è altro, se non hauere detto il medesimo per diuerse uie.* Et *è anchora da notare, che hauendo detto il* Signor Luca. Voi *uanamente parlando, hauete mentito; tutte que-*

ste parole sono pronuntiate sotto una sentenza; Et il S. Maherbale *questa sentenza intera in parti smembrando ne piglia una particella; & non nega hauer mentito, ma dice non hauer uanamente parlato.* Et cio è come *se altri dicesse: mentendo non hauer parlato uanamente: o uero mentendo, non hauer mentito; le quali cose in alcun modo non possono stare insieme.*

E *per aggiungere anchora alcuna cosa di questa materia.* Dico *stando in su la diuisione delle tre significationi, che puo alcuna uolta auuenire, che altri parli uanamente senza mentire: ma che menta senza parlar uanamente, questo non credo io che si possa trouare. che altri potra dir la uerita, ma per poco auuedimento dirla in luogo, o in tempo, che ella si doueria tacere.* Al*tri dirà delle cose che saranno fuori del suggetto, che si trattera.* Et *altri dirà in commendatione, o in biasimo di se quello, che, con tutto che sia uero, meglio sarebbe stato tacerlo.* Le*quali cose facendosi per mancamento di prudenza, non si puo dire, che non siano per uanita; che uoti di senno sono gli imprudenti.* Et *cosi uanamente si uerrà a dire il uero:* Ma *che altri menta senza uanamente, questo non mi so io imaginare come si possa fare.* Perche *hauendo il* Signor Luca *dato al* Signor Maherbale *mentita, il* Signor Maherbale *non la puo ritorcere contra di lui per hauere egli detto, che esso ha parlato uanamente, non potendo la menzogna esser separata dalla uanita.* Quanto *a quelle mentite adunque io mi risoluo, quella, che è stata data al* Signor Luca*, esser leggittimamente data; & l'altra non esser di alcun ualore.*

Ma percioche il S. Maherbale par che uoglia poi nel terzo, & nell'ultimo suo cartello fondar la sua mentita sopra quelle parole, che il Signor Luca dice nel suo primo; che egli senza fondamento, & causa ha publicata quella mentita; rispondo che a quelle parole la mentita sua non si puo accommodare; che per quelle il Signor Luca significa, che esso ha publicata quella mentita senza esprimere sopra che ella sia stata data; & non quello, che interpreta il Signor Maherbale; oltra che quando bene a quelle mentite applicar si potesse: chiara cosa è che la data dal Signor Luca, e prima in tempo, & per conseguente migliore in ragione. Et l'esser quelle parole scritte auanti, o dopo la mentita in un medesimo cartello non fa nulla, essendo uenuto a notitia tutto il cartello. Ne si hà da guardare quando altri habbia detto, o scritto cosa, sopra la quale si dia mentita; ma al giorno che dall'uno, & dall'altro è stata data la mentita. Et dal S. Luca la mentita fu auuentata a XII. *di Febraio; & dal Signor Maherbale fu tentata di dare a* XXIIII. *del detto mese, & poscia ritentata a* XV. *di Aprile, si che tanto è prima in tempo la mentita data dal Signor Luca, quanto sono prima i* XII. *che i* XXIIII. *di Febraio, & i* XV. *di Aprile. Et tanto è ella migliore in ragione, quanto ella è in tempo primiera.*

Ne al Signor Luca pregiudica quello, che dice il S. Maherbale, che egli s'è intromesso in causa, che principalmente non tocca a lui, che si come se il S. Vicino si fosse uantato esso di hauer data la mẽtita al S. Carlo, al S. Carlo sarebbe principalmente conuenuto rispondere,

così dicendo quelle parole persona, che non era principale, da persona non principale gli puo eßer risposto; maßimamente che participando tutta la compagnia di quel carico, ilquale uiene fatto ad uno della compagnia, ad ogniuno della compagnia dee eßer anche lecito di risentirsi.

Dalle ragioni adunque dedutte par che si poßa conchiudere in fauor del Signor Luca,& che al S. Mahcrbale il carico ne rimanga.

Et cio sia detto per uia di parere, rimettendone il giudicio a chi meglio intende.

RISPOSTA OTTAVA.

L Capitan Ventura Amerini da Lucca riprende Nicolo de gli Vngheri, il quale sta alle spese sue, di alcuni suoi mali portamenti. & gli dice che non uuole che pratichi con Romano Chiariti da Lucca. Et soggiunge, Se ci foße alcuna gallina bagnata che ti uoleße fauorire, uenga qui in questo prato, che gli sostenterò, che non è huomo da me, ne da fauorirti,& se ce ne è, cali à baßo: Et mostra uno prato, che è dauanti una hosteria oltra la strada. Romano è in parte, che puo udir queste parole. Et ua a trouar il Capitan Ventura, Et gli dice. Capitan Ventura che ui ho fatto io, che non uolete che Nicolo pratichi meco? Et quegli risponde, Non mi piace. Et Romano replica, E' ben honesto dandogli uoi il pan uostro, che pratichi con chi ui piace. A' me non si

mi fa niente, ſe non pratica con meco. Et queſto detto ſe ne parte. Et poco ſtando eſſendoſi il Capitan Ventura poſto a paſſeggiar con un gentilhuomo Vinitiano, Romano torna, & lontano dal detto Capitano piu di trenta paßi con alta uoce dice. Ventura da Lucca tutte le parole, che tu hai detto, ſe ce ne è niuna che pregiudichi al l'honor mio, tu menti per la gola. Il Capitan Ventura mette mano alla ſpada, & ua alla uolta di colui, & quegli correndo ſi mette a fuggire; & chiamandolo tuttauia il Capitan Ventura lo ſeguita intorno a cento, et quaranta paßi, ne uoltandoſi colui, ne potendolo eſſo aggiungere, ſe ne torna. Et di queſte coſe ſecondo, che elle ſono narrate ſe ne fa autentica fede di piu teſtimonij.

Hor eſſendo queſte coſe coſi paſſate, & eſſendone tra loro anchor dapoi paſſati alcuni cartelli, ſi domanda coſi ſopra il caſo eſpoſto, come ſopra i cartelli quello, che ne ſia il diritto di caualleria.

Sopra queſta richieſta douendo io riſpondere, dico primieramente: che hauendo detto il Capitan Ventura quello che diſſe; Et ſopra quelle parole eſſendo andato Romano a trouarlo, & detto che era honeſto che Nicolo faceſſe la ſua uolunta, & con queſta concluſion partitoſi, non ueggo, che gli rimãga piu occaſione di prender querela con lui; che Romano non fu nominato ſe non nel praticar di Nicolo. Et a queſta parte hauendo creduto, piu non ne ha da parlare: che cio che gli è una uolta piaciuto piu non gli puo diſpiacere. Nelle altre parole non fu ſpecificata perſona, ma ſolamente detto in generale, ſe alcuno uoleua fauorir Nicolo; Et non lo uolendo Romano fauorir, per mia openion egli non douea

fare altro, & tutto quello che fece fu di souerchio.

Appresso dico, che essendo la natura della mentita di ributtar le parole ingiuriose, doue non ci sono parole di ingiuria, la mētita non fa carico: ne basta dire, se hai parlato in pregiudicio dell'honor mio, tu hai mentito; che a questo modo ogniuno potrebbe dar mentite ad ogniuno. Ma è mestiero che si giustifichi che altri habbia dishonoratamente parlato, altramente la mentita e nulla; che buona risposta non puo esser giudicata quella, la quale non si uede come si accommoda alla proposta. E la mentita di Romano è, che se c'è parola, che pregiudichi allo honor suo; il Capitan Ventura mente; Et percio essendo data sopra la conditione, infin che la conditione non si uerifica, la mentita non lega. oltra che quelle parole furono da Romano dette poco auuedutamente, che dicendo. Tutte le parole che tu hai detto, se ce n'è alcuna che pregiudichi all'honor mio tu menti, par che uoglia dir, che mente nō solamente di quelle che ha detto in suo pregiudicio, ma anchor di tutte quelle altre che ha dette.

Poi quando la mentita data da Romano hauesse hauuto alcun fondamento, hauendola data come la diede, & hauendone fatto il Capitan Ventura il risentimento, che fece, essendosene colui fuggito, che ci è da dire altro, se non, che egli non è huomo per difenderla, & che cede alla querela? Che hauendo dette il Capitan Ventura cosi apertamente quelle parole, & doppo quelle fermatosi per difenderle, se Romano se ne sentiua offeso, doueua medesimamente rispondendo difender la sua risposta: che i carichi tanto sono carichi, quanto sono fatti honoratamente; Et chi dishonoratamente gouernandosi cerca dis-

honorare altrui,dishonora se stesso.

Si che quanto alle cose di sopra esposte,io mi risoluo, che Romano *nõ ha hauuto occasion di querela,che la mẽtita non è stata legittimamente data:* Et *quando egli hauesse hauuto cagion di querela, & la mentita fosse stata leggittima,egli non hauerebbe sodisfatto al douer suo,ne carico alcuno ne rimarrebbe al* Capitan Ventura.

E *uenendo a cartelli,dice* Romano, *che egli mente il* Capitan Ventura *di tutto quello ha detto dice & dira in suo pregiudicio.* Laqual *mentita essendo della forma che di sopra habbiamo notato,senza chiarir,che cosa alcuna sia stata detta in suo pregiudicio, e di niun ualore, & per conseguente per nulla dee esser riputata.*

Et *percioche egli nel cartello suo primo afferma che il* Capitan Ventura *ha detto mal di lui,*Et *il* Capitan *risponde che mẽte che egli habbia di lui parlato altro, che quello, che nelle testimonianze si contiene, & in quelle male alcuno non si legge, questa mentita del* Capitan Ventura *fa* Carico *a* Romano,*infin che egli non pruoua che il male sia stato detto di lui.*

Poi non è uero quello, che dice Romano *nel cartello suo secondo,che il* Capitan Ventura *accetti di hauer detto mal di lui, che altro è dire,* Io *confesso hauer detto mal di te, & altro, non ho detto di te altro che quello, che apparisce in queste scritture, non apparendo masimamente in quelle male alcuno.*

Q*uanto ueramente a quello che il* Capitan Ventu*ra disse,se c'è alcuna gallina bagnata, che ti uoglia fauorire,cali a basso,*Et *che* Romano *sopra questa parola tenta di dargli mentita,* Io *non so se io udisi mai la piu im-*

pertinente: percioche quella particella, se non afferma di alcuna cosa ueruna, & non affermando, non puo esser ributtata con mentita. Et se il Capitan Ventura hauesse detto, Se Romano chiariti è una gallina bagnata cali a basso, sopra queste parole non hauerebbe luogo mentita, non che essendo state proferite in generale. Et questo non uoglio tacere io, che Romano istesso si uiene egli a condannar per gallina bagnata, & non il Capitan Ventura a dare a lui tal nome. Che se io dirò fra molti Christiani, oue sia un Giudeo, Se c'è alcun Giudeo si faccia auanti, certo è che alcun Christiano non si mouerà; ma il Giudeo intenderà, che quel parlar tocca a lui, Et facendosi auanti, si condannera per Giudeo, Così hauendo detto il Capitan Ventura tra molte persone, Se c'è alcuna gallina bagnata: Et intẽdendo Romano che questa parola tocchi a lui, per gallina bagnata si uiene a condãnare. Et per tale condennandosi egli, il Capitan Ventura intorno a cio non ha da prouare ne da riprouare cosa alcuna, dapoi che colui per la bocca sua medesima si è giudicato per tale.

Et percioche Romano dice, che fuggì per li fauori de gli amici, che hauea il Capitã Ventura: Sopra il qual particolare il Capitan Ventura gli risponde, che mente che quella compagnia fosse piu a fauore dell'uno, che dell'altro, dico che questa è mentita leggittimamente data, Et che Romano è obligato a prouare; che coloro fossero piu in fauore del Capitan Ventura, che in fauor di lui.

Or in quello che Romano dice, che lascia quello, che potrebbe dir contra que' testimonij, non so percio che cosa egli intẽda di significare, che il suo dire, Io potrei di-

re non dicendo nulla, di nulla lo rileua, & que' testi-monij rimangono fermi, & in suo uigore, non senza suo molto dishonore.

Et il parlar, & il producer testimoni di nobilta, & di uilta di sangue in questo caso mi par souerchio, oltra che quelle testimonianze parlando di udita, & non di scienza sono nulle. Poi facendo il Capitan Ventura nobile esercitio, & con grado, chi non sa che egli è nobile. Et quando fosse nato non nobile, & quell'altro nobile? potrebbe per auentura dirgli? la nobiltà mia cosi comincia da me, come la tua finisce in te.

Questo è quanto occorre a me di dire intorno al caso proposto, & a cartelli passati intorno a quello: donde io mi risoluo, che cosi nelle cose presentialmente passate fra il Capitan Ventura, & Romano, come nelle scritture, Il Capitan Ventura ha all'honore suo interamente sodisfatto; Et che Romano con carico ne rimane.

Et tanto sia detto per uia di parere, Rimettendomi nondimeno al giudicio di quale è delle cose di caualleria piu esperto, & piu intendente.

RISPOSTA NONA.

Ieronimo Altieri da bastonate a M. Bruto Capozucca. Papirio figliuolo di M. Bruto richiede Hieronimo a battaglia: & egli risponde, che per hauer Papirio piu fratelli figliuoli del medesimo padre: & per conseguente interessati egualmente nella medesima querela,

esso non intende di uenir con lui a battaglia, se gli altri in lui non rimettono la loro attione, & se la nimicitia delle case loro non si finisce con uno abbattimento. Et Papirio dice che esso non puo, ne è debitor di fare alcuna di quelle cose, ma che egli per honor suo lo richiede, & per suo interesse particolare; Et che colui essendo richiesto è debitor di rispondere, & di difendere per ben fatto quello, che egli per malamente fatto intende di douer prouare.

Sopra tal quistione si domanda se il richiesto senza altra remißione fatta da gli altri fratelli è tenuto, o no a combatter col richieditore.

A questa richiesta, & sopra questo articolo rispondendo dico, che se tale eccettione hauesse luogo, sarebbe cosa molto piu sicura l'offender molti che un solo: percio che altrui sarebbe tolto il modo da potersi risentire, non essendo atto di persona di honore il rimetter la querela sua nelle altrui mani, saluo se la età, o indispositione sua non lo scusa, o la disparita del grado a cio non lo priuilegia. Poi uno altro inconueniente ne seguirebbe anchora, che come altri hauesse oltraggiata una famiglia o una natione, con tutto che gli oltraggiati inchinassero a metter la querela in mano di qual che si fosse di loro, all'offenditor basterebbe di corrompere uno, che a tal remißione non douesse acconsentire, & cosi si torrebbe quel peso dalle spalle. Non pare adunque che questa risposta per ragioneuole debbia esser riceuuta; Et si come nõ pare che ella sia di ragione, cosi la cõsuetudine ne è in cõtrario: che hauẽdo gia alcun caualiero detto parole di biasmo di tutto uno esercito da un solo di quello esercito

gli fu risposto: Et per molte cose che in tal querela passassero non fu mai detto, che colui facesse che lo esercito in lui rimettesse quella querela; Et essendo tra caualieri di diuerse nationi nate querela per honor delle loro nationi, non fu mai domandato che le nationi a quelle battaglie douessero dare il loro consentimento.

Ad ogni offeso è lecito risentirsi per suo interesse particolare; Et si come huomo offeso puo far la pace senza participatione de gli altri offesi, cosi dee anche egli poter perseguir la ingiuria; che le ingiurie ad ogni ingiuriato si appartengono (come dicono i Giurecōsulti) in solidum. Et se altri dicesse che tutti i Mutij sono cornuti, o altra cosa uergognosa, non so perche non douesse esser lecito a meributtar questa ingiuria senza ragunar tutti quelli che hauessero questo nome, o cognome, & senza farne celebrar uno istrumento, che in me rimetessero le loro ragioni.

Gli abbattimenti non sono altro che giudicij criminali fatti per uia cauallleresca. che lo attore è lo accusatore; i cartelli delle disfide sono le cause; le patenti de' campi i bandi per li quali altri è chiamato a cōparire: il Signor del campo è il giudice; lo steccato è il tribunale; & le armi sono la tortura. Et per quella uia che nella tortura ciuile si regolano i giudicij per la medesima nella caualeresca gli abbattimēti si hanno da regolare, oue stilo di arme non ci sia ctraōrio, o diuerso. Et ciuilmēte procedendo ad ognuno che sia offeso è lecito di accusar lo offenditore senza cercare che tutti gli interessati in quel caso concorrano alla accusa: Et simigliantemente si douera dire che ne' Duelli solo che lo attore non sia tale,

che per leggittima cagione egli dalla pruoua delle arme debbia esser ributtato, il richiesto senza altri inquisitio ne habbia da prender la battaglia con colui, che lo richie de o sia solo offeso, o de gli altri con essolui.

Ne *qui ha luogo il dire che non uuol combatter con uno per douer poi aspettare che anche gli altri lo hab biano di mano in mano a richiedere, che conformandosi anche in questa parte i* Duelli *co' ciuili giudicij, ogni uol ta che altri ha combattuta una querela, egli sopra querel la non puo piu essere a battaglia ricercato; che se alcu= no ciuilmente si confessa debitor di cento ducati, & al pagamento di quelli si obliga in solidum a piu persone, si come egli è tenuto a pagarli a qual di loro in tempo de bito prima gliele domanda. cosi poi che una uolta gli ha pagati ad uno non è debitor di pagarli a gli altri.* Et *se altri è accusato dauanti al giudice ordinario alcun cri= minal mancamento, qual che si sia il primo accusatore, co lui è tenuto alla giustificatione, & alla purgatione se= condo gli ordini di quel tribunale;* Poscia *come egli ne è una uolta liberato, per quel medesimo caso non ui ha piu luogo a nouella accusa.* Non *altramente nel giudicio delle arme non dee persona per una mede= sima querela esser piu di una uolta costretto di anda= re alla pruoua dello steccato.* Se *l'Altieri adunque si conduce a combatter con* Papirio*, da alcuno de gli al= tri figliuoli per tal cagione non douera per inanzi po= tere essere a battaglia ricercato:* Et *al primo che alle arme lo richiede dee egli con le arme rispondere, che migliore è in ragione, che è in tempo primiero.* Et *si come fatto uno abbattimento, in caso che altri uoles=*

se rinouar la battaglia, egli potrebbe legittimamente ri= spondere di non esser tenuto a combatter piu di una uolta per una querela, cosi il domandare hora che tutti gli interessati nella medesima ingiuria rimettano in mano di uno la loro attione è da essere stimato lontano da ogni ragione, & da ogni legge di caualleria.

E tanto sia detto per uia di parere, rimettendomi al giudicio di ogni persona piu esperta, & piu intendente.

.RISPOSTA DECIMA.

L Signor Mario d'Abenante richiede a battaglia il Signor Don Francesco Pandone: Si conducono in campo: il Signor Don Francesco ferisce a morte il cauallo del S. Mario uicino alle corde dello steccato in parte, doue è un zio del S. Mario, il qual suo zio alzata la uoce tanto, che il Signor Mario puo udire, gli dice smonta Mario, smonta, che ti cade il cauallo addosso. la qual uoce udita il Signor Mario si uolta, uede il zio, & dismonta, di che prima non ne faceua segno: & subito smontato; il cauallo cade morto. Il Signor Mario da cauallo discesо ferisce a morte il cauallo del Signor Don Frãcesco; ne potendosi quello piu reggere, da anche al Signor Don Francesco tre ferite. La onde egli non uedendo al suo scampo altro riparo, dice che si arrende.

In questo caso si pruoua che i padrini del Signor Dõ Francesco erano lontani, & nell'altra parte dello steccato, di che non udirono quella uoce; ne il Signor medesimo

ſimo nel campo la udì. Anzi eſſendo ſtate dette quelle parole, un gentilhuomo gli fece cenno per fargliele ſapere: & egli ſi moſſe per andare a quella uolta; ma pur continuando coloro il combattere, ne uedendoſi altra alteratione, ſi fermò, facendo ſegno a colui, che ſteſſe cheto Et finita la battaglia, eſſendoſi ricorſo ad eſſo Signore, & allegato la ſicurezza dello ſteccato eſſere ſtata uiolata, fu richieſto che non doueſſe dichiarare ne il S. Don Franceſco uinto, ne il Signor Mario uincitore: aggiungendoſi che a quel fine era ſtato domandato. Et egli ſi ſcuſò dicendo non hauere quelle parole udite, & confermando, che uero fu che egli fu domandato: ma che non penſaua che foſſe per coſa tale.

Intorno al caſo propoſto ſi domanda ſe il Signor Dō Franceſco ſia dirittamente prigione del S. Mario, o no.

Prima che io uenga a riſpondere ſopra queſta richieſta, ho da dire che M. Paris nel lib. VIII. del ſuo Duello coſi nel latino come nel uulgare, recita uno abbattimento ſeguito nel campo di un Duca di Milano. Et ce ne uiene allegato uno altro ſotto Federigo Re di Napoli: de quali in quanto poſſono far a queſto propoſito auuiſo che non mi ſi diſconuenga a ragionarne. Et da quello di Milano incominciando, par che il caſo fuſſe tale. Che eſſendoſi condutti a battaglia un Napolitano, & un Fiorentino, il Fiorentino per uno incontro fu abbattuto: & non ſe ne auuedendo il Napolitano: & guardando intorno per lo campo, un ſuo fratello lo ſgridò che tornaſſe, & urtaſſe colui col cauallo, percioche egli era in terra: Ilche colui fece, & ne hebbe uittoria: & da poi dimandandolo al prencipe per prigione, & negando l'altro di

esser prigione per le ragioni, che anchora da M. Paris son addute, il Duca dichiarò, che il Fiorentino fosse prigione, & il fratello sgridatore (secondo la forma del bando) douesse esser decapitato. Sopra il qual giudicio par che M. Paris senta del tutto in contrario. Cio è che ne il Fiorentino douesse esser prigione, ne decapitato il Napolitano. Et dapoi che grandi sono le auttorità de' Prēcipi, et grādi quelle de' dottori, là doue fra due gran di auttorità si uede openione diuersa, ad ogniuno dee esser lecito di accostarsi a quella, che a lui ditta il suo parere. Dico adunque, che piu tosto consentirei io, che il Fiorētino nō douesse esser prigione, che nō direi che il Napolitano non douesse esser punito secōdo la pena nel bando contenuta, che facendosi una tale trasgressione cōtra i salui condutti, contra i bandi publici, in pregiudicio dell'altrui honore, & dell'altrui uita, & nella presenza, & con disprezzo del Prencipe, non ueggo che iustitia, ne che ragione ricerchi che un cotal transgressore seueramente non debbia essere castigato. Ne le ragioni ch'allega M. Paris mi par che siano bastanti a difendere la sua openione: le qual io lascerò di recitar qui, & di far loro risposta si per fuggir la souerchia lunghezza, non facendo cio al proposito del nostro caso, come per hauer lo gia fatto in altro luogo piu opportuno. Del Fiorentino ueramēte, ch'egli non fosse prigione le ragioni allegate da quel dottore sono approbabili, et uere: Et quanto a me, non ueggo che altra cosa possa fare in contrario, se non che hauendo colui gridato, & (come ne libri uulgari è scritto) ad alta uoce, potè essere da tutto lo steccato ageuolmente sentito. Et se fu sentito dal Signore, & da

padrini, non hauendo alcun intorno a cio fatto motto, par(non so come)che uenissero a consentire, che il gittare non ostãte il pregiudicio fattoli da quella uoce hauesse a continuare la battaglia: et che per conseguente fosse bene stato uinto. Di che la sentenza di quel Prencipe do*uerebbe in tutto esser approuata.* Ma la mia openione è, *che gli la desse tale non tanto con intentione che ella douesse essere esequita, quãto che ne hauesse a seguitar quello, che ne seguì:* Et cio è, *che il fratello non douesse permettere che fosse priuato di uita quel suo fratello, ilquale per acquistar a lui uittoria s'era post'a rischio di perderne egli la sua uita.* Et tanto *sia detto del caso di que' due; & della sententia di quel S.* Illustrisimo.

Et *passando a* Napoli *si cõta che sotto il* Re Federi*go cõbattendo un* Romano, *& uno* Spagniuolo, *& hauẽdo il* Romano *allo* Spagniuolo *date alcune ferite, et mal trattãdolo, un'altro* Spagniuolo *gridò in lingua sua, punte, et riuersi; ulla qual uoce leuatosi il romor fu posto fin alla battaglia; et da quel* Re Sereniß. *il reo fu dichiarato uincitore.* Et *che poi al gridatore* Spagniuolo *fu per gratia donata la uita.* In *cosi fatto giudicio io non so uedere se non cose laudabili: che ragioneuol cosa fu che la battaglia fosse finita tosto che la fede del cãpo si trouò esser uiolata: et ràgioneuolmente fu dichiarato uincitor chi nel dispartimento della battaglia si trouaua superiore.* Et *clemẽtia a quel colpeuole si potè usare, la cui uoce non haueua pregiudicato altrui, rimanendo perditore colui, in cui fauore egli haueua il mancamento commesso.*

Dalla *esaminatiõe de' casi di sopra allegati uenẽdo a regolare il caso nostro dico, che quãdo il* S. *del cãpo haues-*

se udite queste parole, a lui si sarebbe appartenuto di por fine allo abbattimento, secōdo l'esempio del Re Fede*rigo, il cui atto usato in quella diuisione, fu unà dichiaratione, che quel di piu che hauessero cōbattuto, non sarebbe stata legittima battaglia.* Et *sono sicuro io, che per la uirtu, & per l'esperienza de gli abbattimenti, che ha lo Illu.S.Sigismondo da* Esti, *il qual fu il* Signor *del campo, che egli haurebbe imposto fine alla battaglia, quando hauesse udite quelle parole, ma udite non l'hauendo, & confessando esso di nō le hauer udite, ne hauēdo hauuta alcuna tale openione, si come mostrò non andando doue fu domandato, percioche (come egli testifica) non pensaua che ui fosse cosa tale, non ne pote fare altra prouisione: ne si puo dire, ne presumere che egli habbia consentito, che non ostante la sicurezza uiolata, la battaglia douesse passare inanzi.* Et *meno si puo dire, ne presumere del consentimento de'* Padrini: *che essendo essi dall'altra parte dello steccato (come uiene referito) & lontani di là donde uscì la uoce, non la poterono udir piu che si facesse il* Signore. Et *quando udita la hauessero, se ne sarebbono cosi richiamati, come fecero dapoi; & hauerebbeno fatta la debita instantia, che la battaglia non si lasciasse procedere piu auanti.* Et *cosi di loro si dee presumere: che in cio consisteua il loro honore, & la uittoria del loro principale, essendo egli stato il reo, & non hauendo prouato l'aduersario la sua intentione.* Si *che in alcun modo non è da dire, che essi ad un tale atto consentendo al* Signor Don France*sco habbiano fatto alcun pregiudicio.* A*nzi il cenno, il quale fece quel gentilhuomo uerso il* S.*del* Campo, *puo essere come una protesta fatta*

in fauor del S.Don Francesco.Et questa si puo dire che per lo richiamarsene che s'è fatto dapoi sia stata approuata.Ne del Signor Don Francesco si puo dire che egli habbia cõ silentio consentito;che prima nello ardor della battaglia uedendosi uincitore è da credere che egli intendesse piu ad ogni altra cosa, che ad ascoltare cio che altri dicesse:& che conseguentemente non udisse cosa, che fosse dettta.Poi hauendo per istrumento riposto in mano de' suoi padrini la uita,& l'honore,a lui piu si richiedeua il combattere,che il piatire.

Da quello,che fin quà s'è detto, si uiene in questa cõclusione,che al S.Don Francesco nõ si puo far quella oppositione,la quale di sopra habbiamo detto, che si poteua fare al Fiorentino abbattuto. Et che per giudicio di Re il fine della battaglia doueua esser alla uoce del zio, & che quanto è stato di piu non merita approbatione.

Hor hauendo cosi regolato il nostro caso habbiamo noi da dire certa,cosa essere che il S.Don Francesco ricercato dal S.Mario s'è condutto a battaglia sotto la fede di quelle patenti, le quali a lui hanno promesso campo franco,libero, & sicuro. Et se la franchezza, se la liberta,se la sicurezza gli è stata osseruata, dubbio non è che hauendo egli detto di arrendersi non sia del S. Mario legittimo prigione.Ma quando a quelle si sia mancato,& quando non gli siano inuiolabilmente state osseruate,chiara cosa è,che tutto quello, che è passato dopo tal mancamento,& tale inosseruanza,dee essere hauuto di ragion nullo, & di niun ualore. Sotto la fede della patente mandata, & accettata si conducono i caualieri allo abbattimento.Et quel consentimento di combattere

l'uno con l'altro in quel campo sotto le clausule nella patente contenute forma il contratto della inuiolabile sicurezza: & a quello intercede per pegno, & per istabilimento la fede del Signore. Ilquale *per far manifesto che la promessa sicurta è non solamente di potersi offendere, & occidere l'uno l'altro senza incorrere nella giuriditione sua in pena di homicidio, col publico bando dichiara che quella si intende anchora per li circostanti:* Et *i caualieri a questo consentendo, & sotto la fede di quello in pruoua di arme conducendosi, si puo dire che uengono a stipulare il contratto col* S. *del campo, che sotto la fede di tal sicurezza uengano a cōbattere.* Or *a questo tal contratto come l'una parte manca, certo è che l'altra non ui è piu tenuta, che mancando la conditione, altri non è piu obligato a quello, a che egli sotto la conditione si è condutto.* Il *contratto tra il Si*gnor Mario, *&* il Signor Don Francesco *celebrato fu di combattere a tutto transito in campo sicuro dalla persona dall'uno a quella dell'altro: & di potere in tal modo conquistare ciascuno di loro il suo aduersario:* Alla *sicurezza del campo si uede essersi mancato, che contra il bando del* Signore *il* Sign. Don Francesco *è stato offeso dalla uoce del zio del* S. Mario, *la quale indusse lui a fare in pregiudicio del* Signor Don Francesco *quello, che auanti quella uoce non daua segno di douer fare.* Et *contra la forma della patente, & della capitolatione par che habbia anche operato il* Signor Mario *non hauēdo dalla persona sua sola a quella del* Signor Don Francesco *combattuto; che due si possono dire di essere stati contra uno, hauendo egli seguitato il consiglio del zio,*

ne ualendo spesse uolte nelle battaglie meno il consiglio, che la forza. Essendo adunque mancate le due conditioni & della sicurezza, & del combattere ad egual partito, non si puo dire il conquisto fatto dal Signor Mario essere stato legittimamente fatto. Che oltra le cose dette non si sono seruati gli ordini de' Duelli, i quali sotto il silentio de' circonstanti per costuma uniuersale si sogliono celebrare. Poi se inarmandosi i caualieri dall'una, & dall'altra parte si danno i confidenti, accioche non si possa fare, o dire cosa, che habbia da pregiudicare alle parti. Et se auanti il bando, & auanti che entrino ne gli steccati questa regola si osserua, molto piu si ha ella da osseruare dopo la grida, & dapoi che i caualieri nel campo si sono condutti, & che si truouano a disputare con le arme per la diffinitione del uero. Ne qui ha luogo quella risposta, che comunemente si suole allegare, che nelle battaglie a tutto transito è lecito anchora con ogni frode, & con ogni uantaggio uincere il nimico; che questa frode, & questo uantaggio si intende di quello, ch'altri da se sa adoperare, & acquistarsi dalla persona sua à quella dello aduersario, & non con la opera altrui. che con quella la sicurezza del campo rimane franco, & da questa uiene ad essere uiolata. Et in tanto tengo io essere stato uiolato quel campo, & la franchezza di quello con quelle parole, che se il S. Mario hauesse ucciso il S. Don Francesco, egli (al parer mio) di homicidio hauerebbe meritato di esser condannato. Che la patente non saluaua piu lui, non essendo obligato il Signore alla osseruanza di quella, da che quella, & la sua grida a lui

non erano state osseruate. Et *passero anche un passo piu oltre(cio non dico percioche io presuma alcuna cosa tale del Signor Mario,ma per dir quello , che a me occorre di scriuere in questo proposito)Quando caualiero en= trasse in isteccato hauendo dato ordine con alcuno de' suoi,ilquale di fuori lo douesse ammonire , secondo che egli uedesse essere il bisogno,qual hora di un tal tratta= to se ne potesse hauer certa fede,quel tale(secondo il giu dicio mio)per tristo caualiero,et per traditore mentireb be d'esser cōdānato.* Or *si come io ho il S. Mario ueramē te in tutto netto da questa colpa,cosi ho da dire , che si come egli non merita pena di una tal trasgressione, cosi non dee hauer beneficio di hauer seguitato il consiglio del trasgressore.*

Non uoglio hora discorrere,ne argomentare da quel lo,che sarebbe potuto auuenire. Et *cio è che se non fosse ro state le parole del zio , ritrouandosi il S .* Mario *nel termine,che si truoua in su quel cauallo , ilquale come egli ne fu disceso,traboccò a terra morto, uerisimile era che gli douesse cadere addosso,ilche quando fosse segui= to rimaneua in mano del S.* Don *Francesco , & gli con= ueniua o arrendersi, o morire.* Queste *cose non intendo io di allegare; ne da queste(come ho detto)intendo di ar gomentare.* Ma *dirò bene,che non si dee di ragion con = cedere altrui quello,che contra gli ordini si acquista.* Et *chiara cosa è,che il* Signor Mario *si ha questa uittoria acquistata contra ogni ordine,contra ogni patto,& con tra ogni conditione.* Et *legittimo possessore non si dee dir colui,che con non legittimi mezi entra in una pos = sessione.* Et *chiarissima cosa è, che il uiolar le patenti,*

& le capitolationi, & l'operare contra gli ordini cauallereschi, & contra i bandi de' Signori non sono mezi legittimi a diuenir possessore del suo aduersario. Poi a' mali esempij non si dee in alcun modo aprir la porta; ne si dee comportare che i caualieri in querele di honore con modi meno che honoreuoli conseguiscano le loro uittorie. Et quando ad una tal cosa si cominciasse a consentire, ogni giorno si uederebbono uiolar le fedi publiche; romper le capitolationi, leuar le franchezze de' campi; disprezzare i bandi de' Signori, & hauer per nulla la loro auttorità. Alle quali cose tutti i Signori de' campi; & per honor del grado della caualleria, & per conseruatione della loro giuriditione seueramente hanno da prouedere.

Et per non istendermi in questa materia con piu parole, raccogliendo in una conclusione le cose di sopra dette, dico che hauendo bene esaminati i casi proposti, la fede delle patenti, la forma della capitolatione, & la sicurta del campo per lo bando publicata: & da queste cose considerato sotto qual patto, & sotto qual condítione i caualieri si siano alla battaglia condutti: Et che hauendo il Signor Mario uinto per le parole del zio, ha uinto contra i contratti fatti, & contra ogni regola di duello. Et ueduto appresso che ne'l Signor del campo, ne i padrini, ne esso Signor Don Francesco, a tal forma di proceder disordinato non si possono dire di hauere in alcun modo consentito: Et per non ne hauere hauuto notitia non ui hanno potuto porgere altro rimedio, se non quanto tentò di far quel gentilhuomo, da cui non mancò di fare la debita protesta. Per queste, & per altre ra=

gioni di ſopra allegate,& che allegar ſi potrebbono:& per lo publico honore,& intereſſe de' Signori & de' caualieri dico,il parer mio eſſere,che il fine della battaglia nel preſente caſo propoſta ſi debbia determinare dal punto,che il zio del Signor Mario parlò : Et che non ſi poſſa,ne ſi debbia di ragione dichiarare che il Signor Don Franceſco ſia prigione del Signor Mario , ſe non come egli era allhora che fu ſentito dire,ſmonta Mario ſmonta.Et queſta è la openion mia,Rimettendomi nondimeno ſempre al parere di piu approuati giudicij.

Queſto uoglio io pure aggiungere , che il Signor Mario non puo negare di hauere udito il zio, eſſendoſi uolto a quella uoce. Et quel uoltarſi fu inditio non ſolamente di hauere udito, ma che quantunque alle orecchie ſue foſſero quelle parole peruenute , non ſapeua riſoluere,ſe il conſiglio del douer diſmontare foſſe buono , o reo,ſe prima non uedeua da chi egli era uſcito : & ueduto il zio , & conoſciuto che egli ne era lo auttore , quello accettò come da perſona confidente , & nel miſe incontanente in opera . Di che manifeſtamente ſi conchiude,ch'egli fece quello atto di ſmontare non da ſe , ma conſigliato da altri .

DELLE RISPOSTE CAVALLERESCHE DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO.

LIBRO TERZO.

RISPOSTA PRIMA.

NASCE *querela in* Praga *al la corte del Serenissimo* Re *de* Romani *fra due caualieri, de' quali l'uno è Spagniuolo, chiamato Signor* Don Francesco *l'asso, & l'altro è* Vnghero *detto Signor* Giouanni Balasso: *& il caso è tale.* Il Balasso *disuia uno staffiere al Signor* Don Pietro *fratello di* Don Francesco. Don Francesco *con lui se ne duole con aspre parole, alle quali l'*Vnghero *non risponde: ma si scusa; che egli non ha indutto lo staffiere a partirsi, ma che esso da se si è partito da* Don Pietro *per uenire a seruirlo, & che poi che la loro uolunta non è, che gli lo tenga, non lo terrà; il seguente giorno douendo il* Re *caualcare in campagna, & essendo la corte piena di caualieri,* Don Francesco *fattosi ad una finestra che guarda nel cortile del palagio, uede che il cauallo dell'*Vnghero *è tenuto da uno staffiere uestito di*

nuouo,ilquale tutto si somiglia a quello di suo fratello: & mostratolo ad altre persone, ogniuno rafferma quel lo esser desso; Perche *alterato ua a trouar* l'V*nghe= ro, che siede ad una tauola; & assettataglisi appresso gli dice;* Balasso *non ui dissi io hieri, che non doueste pigliare il seruidor di mio fratello?* Perche *lo hauete tolto?io ui prometto di fargli dar dugento bastonate in presenza uostra.* Il Balasso *risponde, io lo uoglio tene re;fate uoi quello che ui pare.* Don Francesco *replica, se lo terrete, non farete da caualiero, ma da gran uil= lano.* Il Balasso *soggiunge,* Voi *mentite.* Et *inconta nente si leuano amendue in piedi, si come erano giunti spalla a spalla.* Don Francesco *gli dà uno schiaffo, & mette mano alla spada senza trarne punto fuori.* L'*un= ghero non fa altro mouimento, ma rimane come intro= nato.*Amendue *escono di dietro la tauola, & si metto= no l'uno di quà, & l'altro di là tra caualieri.* Il Re *ca ualca.* L'V*nghero porta la querela di questo atto al* M*aestro di casa del* Re. Q*uegli lo fa intendere ad esso* R*e, il quale manda per fare arrestare* Don Francesco. Et *egli sentendolo fugge alla corte dello* Imperadore, *& serue in su la guerra aspettando che l'aduersario suo si risenta, o che tra loro segua pace, passando= ne in quel tempo alcun trattato.* Dopo *sedeci mesi ca= ualcando* Don Francesco *con la corte fra due caualieri,* l'V*nghero galoppando gli uien dietro senza auuederse ne egli; & come gli è uicino, stretto il cauallo con gli sproni correndo con un bastone lo ferisce in su la testa, di che egli ne rimane stordito: & esso tuttauia corren do se ne fugge.*Don Francesco *risentitosi,& ueduto fug*

gire il nimico, gli ſi mette appreſſo: & per buono ſpatio lo ſeguita ſenza che colui mai gli uolti il uiſo; al fine condutto in parte doue piu oltra paſſando è da temer che colui non gli faccia ſoperchiaria, ſe ne ritorna in dietro.

Si domanda hora paſſando le coſe in queſta maniera, ſe il Balaſſo è ſodisfatto, & iſcaricato dello ſchiaffo; Et ſe Don Franceſco è incaricato per la baſtonata: Et in qual grado di honore l'uno, & l'altro ſi ritroui,

A queſta domanda riſpondendo dico, che ſe noi uorremo intendere quale ſia l'officio, & quale l'honore del caualiero, ci conuerra primieramente conſiderare quanta ſia la dignità del grado della caualeria: laquale non ſi puo dire che ſia ſe non eccellentisſima, eſſendo quella ſtata inſtituita per difeſa della giuſtitia, per ſolleuamento de gli oppresſi, & per conſeruatione de' Regni. Le quali coſe eſſendo tutte in mano di Dio, non indegnamente la ſcrittura chiama Dio S. degli eſerciti: Quaſi come a dire general Capitano di tutti i caualieri. Et di qui è che i prencipi, i Re, & gli Imperadori per grandi che esſi ſiano, non isdegnano di eſercitar con le loro perſone la caualleria, & ſi gloriano di chiamarſi caualieri. Or ſi come honoreuole è queſto eſercitio, coſi honoreuolmente ſi dee eſercitare: Et chi altramente adopera, di adoperare arme dee eſſere ſtimato indegno. Et di qui è introdutto, che per delitti militari ſi leuano per ignominia le arme a' ſoldati: Et nel digradare i caualieri per mancamenti commesſi, ſi priuano della ſpada. Or l'honor caualereſco in due coſe principalmente pare a me che conſiſta, cio è nella giuſtitia, & nel ualore. Et (ſi come io

ho altra uolta detto, a quale una di queste due uirtu manca, non gli si conuiene di essere tra caualieri annouerato. Che atto non sara a difender la giustitia chi sara di uil cuore; Et uirtuosamente non adopererà la spada chi alla giustitia non hauerà risguardo. Con questo fondamento se noi uorremo uenire alla consideratione del caso proposto, haueremo da uedere qual de' due caualieri habbia giustamente, & quale ualorosamente adoperato, Et colui piu honorato doueremo riputare, ilquale trouaremo all'officio del caualiero hauere piu interamẽte sodisfatto.

Per l'Vnghero adunque diremo noi primieramente, che essendo cosa manifesta, che lo staffiere, ilquale teneua il cauallo suo, non era quello di Don Pietro, manifesta cosa è anchor, che Don Francesco hebbe torto a prenderne con lui querela; & che egli si mosse contra il uero, ilche uuol dir contra la giustitia. Si che uiene ad hauere operato contra il diritto, & contra il douer di uirtuoso caualiero.

Et della mentita diremo, che hauendo hauuto la querela dalla parte di Don Francesco falso fondamẽto, quella è stata da Balasso legittimamente, & per conseguente giustameute data. Si che da tutte le parti si uede l'Vnghero esser giustamente proceduto: Et cosi essendo, Don Francesco ne uiene a rimanere ingiusto.

Poi quanto al ualore, diremo noi, che l'Vnghero con rispondere di altra maniera a Don Francesco, hauerebbe potuto schifar questa querela, facendosi conoscere che si ingannaua, & che lo staffiere non era quello, che egli si auuisaua. Ma accioche nõ paresse che egli cio hauesse fat

to per uiltà, uolle anzi così rispondere, che in altra guisa. Et che appresso hauendogli data quella mētita di faccia a faccia, il proceder suo nō è stato se nō honoreuole, Ne in quel luogo si richiedeua che egli mettesse mano ad arme, ne facesse piu auanti. Et hauendogli Don Francesco in luogo doue non si conueniua, & per ingiusta querela dato quello schiaffo, a lui fu lecito in qualunque modo gli pote uenir fatto dargli il castigamēto della sua temerità, Ne la fuga sua gli dee essere apposta a biasimo essendo quella stata non tanto per Don Francesco, quanto per gli altri caualieri, in compagnia de' quali egli si trouaua: che sentendosi essi per quello atto da lui offesi, hauerebbono potuto fargli superchiaria. Et così giusto, & ualoroso diremo essere stato il prouedere dell'Vnghero, et conseguentemente lui douerne rimanere honorato.

Per Don Francesco diremo dall'altra parte, che il suo in sul principio fu bene errore, ma che l'error suo per le parole dell'Vnghero prese giusta querela, hauendo colui risposto che uoleua tener lo staffiere. Che sopra queste parole riusciron poi quelle altre, che tenendolo hauerebbe fatto non da caualliero; Et sopra queste fu la querela fondata: Et sopra queste fondata essendo: & essendo fondata conditionalmente sopra le parole del Balasso: Et sopra quelle hauendo con la mentita il Balasso contestata lite, si uede che uiene ad hauer presa ingiusta querela. Che hauendo prima disuiato il seruidore, & appresso detto non uolerlo tenere contra la loro uolontà, dir poi di uolerlo tenere, chi non sa che questo è piu tosto atto uillano, che caualleresco? Poteua l'Vnghero leggiermente sgannare

Don Francesco, & metter fine alle differenze: ma egli con la bugia confermandolo nel gia preso errore, diede cagione a lui di nuoua, & giusta querela, condannando se stesso per bugiardo, & per ingiusto. Che se noi uorremo considerar le intentioni dell'uno, & dell'altro, troueremo diritta, & giustificata essere stata quella di Don Francesco: Là doue di quella del Balasso sara da dire tutto il contrario: perche anche di lui si dira, che egli ha ingiustamente adoperato, et che per ingiusto caualiero merita di esser dannato.

Della mentita altro non dirò, se non che essendo (come gia detto s'è) stata data sopra le conditionali, & giustificate parole di Don Francesco, ingiustamente uiene ad essere stata data; ilche maggiormente condanna lo Vnghero per ingiusto.

Ne migliori sono quelle ragioni, le quali si dicono del ualore, che usò il Balasso; che non è da commendare quella risposta sua fatta come si allega per non mostrare uiltà, che il parlar contra il uero, & il prendere auuedutamente querela contra il douere nõ è da stimar ualore, ma temerità. Et essendo stato tale il caso, che incontanente si poteua far chiaro l'errore, non era da temer che il giustificar se stesso per huomo seruante della parola sua a uiltà gli douesse essere attribuito. Di che si come temerario si puo dire che fosse il proceder suo, cosi ualoroso diremo che fosse quello di Dõ Francesco, prima cõ parole risentendosi della offesa, che gli pareua riceuere; & appresso dandogli quello schiaffo per discarico della mẽtita; et ultimamente mettendo mano all'arme per difendere come bẽ fatto quel che egli haueua fatto, et nõ fuggẽ

do,come fece l'Vnghero,dopo la bastonata,La qual nõ si puo dire che lecito gli fosse di darla in quel luogo per alcuna ragione. Et gia dimostrato habbiamo che Don Francesco giustamẽte gli diede quello schiaffo,per che à quello argumento di ingiustitia non rispõderemo con piu parole.Ma quanto si parla del luogo,dico che degni sono di godere de' priuilegij de' luoghi coloro, che non rompono i priuilegij di quelli.Nõ è lecito nelle corti dare schiaffi. Non è lecito ne anchor dar mẽtite. Et hauendo in quel luogo il Balasso data la mẽtita,non doueua aspettar, che quello ne'l saluasse dallo schiaffo. Quando Don Francesco gli disse quelle parole,che egli si tenea ad ingiuria, egli douea o rispondere à lui. Se fuori di qui mi direte tali parole,io ui farò la risposta, che ui si conuerrà; o in altro modo simigliantemente: o uero,uolendo dar mentita,à frãchezza di luogo pensar non douea.Et si come Don Francesco per conseruation dell'honor suo non hebbe risguardo al luogo, cosi non doueua egli esser piu rispettoso ne' fatti, che fosse stato nelle parole.Ma egli piu pronto di lingua,che di mano dimostrandosi,uenne à commetter uiltà. Et Don Francesco fece il debito suo;& quando altramẽte fatto hauesse,hauerebbe commesso mancamento. Adunque ne per la qualità del luogo,ne della querela nõ fu lecito risentimẽto quello del Balasso.Et meno si dee dire che lecito gli fosse di fuggire per rispetto di quegli altri caualieri;che questa scusa hauerebbe luogo,quãdo de gli altri dopo quello atto ne fossero soprauenuti in fauore dell'offeso. Et il douere era,o che egli presente coloro nõ lo hauesse percosso,o che presente coloro difendesse

Luoghi di rispetto.

per ben data quella percossa, il che fatto nõ hauẽdo, mi par che cõchiuder ueramẽte si possa che si come temeraria cosa fu nel Balasso *il prender quella querela; cosi in perseguirla di uiltà si sia per se medesimo cõdãnato.*

Duello.

Et perciochè in materia di Duello *altri potrebbe dubitare con qual modo tra que' due caualieri proceder si douesse, et quale incaricato ne rimanga,* Dico *che il* Duello *da prima fu istituito per giustification di uerità in quistioni, alle quali necessaria giustification si richiedesse:* Et *à nostri tempi è stato ridutto à determination di honore.* Et *perciochè in questo caso non c'è querela, alla quale per alcuna legge pruoua si richiegga per giustification di uerità, essendo ricercato à rispondere in quistion di honore, all'uso moderno accommodandomi parlerò di quel modo, che ne risentimenti per conto di honore da altrui si dee tenere.*

Risentimenti.

È *adunque da sapere, che à quale hora altri da altrui si sente offeso, o sia di parole, o di fatti à uolersene honoratamente risentire si conuiene che il risentimento sia fatto cosi cauallerescamente, come fu fatta la offesa; come per esempio;* Se *altri dirà à me in faccia da pari à pari che io sia traditore, & che io non gli risponda medesimamente ad egual partito, & poscia lontano da lui dica, o scriua che egli mẽte; o essendo io ad una finestra, & colui, che mi ha dato quel biasimo nella uia, io gli dia una mentita, questo non è honoreuole risentimento; ne percio mi sono scaricato del carico, che colui mi ha fatto;* Ma *se non ci essendo io, altri dirà di me che io sia un mancator di fede,* Io *risapendolo potrò in presenza di caualieri dar la mentita à colui, anchor che egli pre-*

sente non ui sia; che eguale sarà stato il modo della mia risposta à quello della sua proposta. Et *così se altri scri= uerà in mio dishonore, io in iscrittura con mentita mi potrò difendere.* Et *in somma se il risentimento non è così honoreuole, come la maniera della offesa, l'offeso non si puo dire essersi legittimamẽte discaricato.* Si *po= trà bene honoratamente passare il termine della offesa; come se apponendomi altri lontano da me alcun manca mento, io in faccia gli risponderò che mente; che questo sarà honoratißimo modo di procedere, solo che si fac= cia senza alcuna soperchiaria.* Ma *peccando un caualier nel meno, fa graue errore, & cõ carico ne rimane.* Con *questa regola, che data habbiamo alle offese delle paro le potremo medesimamente regolar quelle de' fatti:* Che *se per una mentita datami ad egual partito, io darò al- trui cõ soperchiaria una bastonata, io farò bene ingiu- ria à colui, ma nõ rileuerò me del carico.* Et *in qualun= que modo che colui si uẽdichi, sarà ben uẽdicato: ma io se honoreuolmẽte non mi risento, non sono del carico li berato: Anzi con quello atto hauerò fatto uergogna à me stesso.* Che *quãte uolte io farò atto alcuno non caual leresco, tante ne uerrò io à riportare il biasimo, et non colui, à cui egli sarà stato malamente usato.* Che *quale è colui, che non possa essere con mali modi offeso?* Et *il nõ guardarsi da quello, da che altri non si puo guarda= re, non dee fare altrui uergogna,* Ma *la uergogna dee esser di colui, che dall'atto brutto guardar potẽdosi, nõ se ne guarda, non conuenẽdosi à caualiero (come gia det to s'è) adoperar le arme se non honoratamẽte.* Et *queste maniere di ferire dopo le spalle; di far le superchiarie;*

Chi cõ mali modi offende.

Soperchiaria per soperchiaria.

di dar bastonate, et fuggirsene incontanente; et le altre cose simiglianti sono tutti atti uituperosi, et da mal caualiero, à quali risentimento di honore non si richiede, condannandosi colui, che ha fatto l'atto dishonoreuole per persona uile, & che non ardisce di uenire alle mani col nemico suo à fronte à fronte. Et *in tali casi* Duello *non si richiede; che essendo manifesto il mancamẽto, non è necessario di uenir in pruoua di quello.* Et *al malamẽte offeso, & à colui, che ha malamente offeso, ogni uolta che con altrui occorresse nuoua querela, direi io sempre che colui, il quale hauesse fatto l'atto dishonesto, potesse essere da gli steccati ributtato; & che l'altro legittimamente ui douesse esser riceuuto; essendo antica sentenza, che l'huomo da bene non ha da guardarsi, se non da cometter difetto.* Et *noi diremo il medesimo del caualiero, che à lui basta non hauer commesso atto, che meriti biasmo à douere egli honorato rimanere.*

Officio di huomo da bene & di caualiero.

Dalle *cose dette di sopra potremo noi adunque conchiudere, che* Don Francesco *caualerescamente si sia gouernato, essendosi prima da faccia à faccia con parole risentito contra l'*Vnghero *della offesa, che riceuer gli pareua; & appresso hauendo con lo schiaffo risposto alla sua mentita: & ultimamente hauendolo dopo il dishonesto assalto per buono spatio seguitato.* Ne *hauẽdo egli in punto alcuno fatto mancamento all'honore, obligatione non gli rimane; & obligation non gli rimanendo, non si dee dire, senon che egli si stia con l'honor suo immaculato.* Dell'Vnghero *poi diremo, che il risentimento suo non è stato conueneuole, ne da caualiero: et che per tanto egli dal carico dello schiaffo non è punto*

rileuato. Et percioche chiara cosa è che uno atto dishonorato nõ puo honorare chi lo fa, essendo dishonorato stato lo atto suo, non si puo dire che egli per quello honorato habbia à rimanere. Qui si potrebbe aggiungere, che hauẽdo egli lasciato scorrer tanto tempo dopo lo riceuer dello schiaffo senza risentirsene, ha passata ogni prescrittione di legittimo risentimento. Et dire si potrebbe che quel ricorrere al Maestro di casa del Re nõ fu punto atto cauallaresco. Ma le altre cose gia dette à me sembra che bastino assai per dimostrare come egli in tutte le maniere sia poco honoratamẽte proceduto.

Chi cõ mali modi offende.

Tempo scorso.

Atto nõ cauallaresco.

Et tanto sia detto per uia di parere, Rimettendomi sempre al giudicio di ogni persona piu esperta, & piu intendente.

RISPOSTA SECONDA.

NELLA querela gia proposta fra il S. Don Francesco Lasso, & il S. Gio. Balasso sono allegate alcune cose in fauor del Balasso, alle quali hauendo io hauuta consideratione, risponderò quello, che mi occorre, accio che da' caualieri si possa far piu chiaro giudicio di quello, che alle leggi dell'honore si conuenga.

Del medesimo.

Dicesi adunque, che due essendo le uie di procedere, L'una di querela, & l'altra di briga, il Balasso ha presa la uia della briga, & che per quella ne rimane sodisfatto. Alla quale opinione quanto si debbia acconsentire, lascerò giudicarlo altrui. Io dirò ben tãto, che à me nõ pare, che ne i caualieri la habbiano da seguitare, ne

i Prencipi da approuare: percioche se questa per regola cauallerescа fosse riceuuta, ogniuno si uerrebbe à fare lecito di far de gli atti dishonesti; ne distintione ui sarebbe da opera honoreuole, à dishonoreuole. Che come altri si sentisse alcun carico, cercherebbe di assaßinare lo aduersario suo; & direbbe di hauer presa uia di briga: et cosi cosa honoreuole sarebbe il far le cose dishonorate. Il che se sia da dire non è mestier che se ne fauelli.

Ma come si habbiano ad intēdere queste materie di querele, & di brighe; & di honore, & di dishonore, io sommariamente dirò quello, che io ne sento. La briga intendo io che sia una cosa tumultuaria, nella quale senza ordinario procedere gli huomini per cagion di nimicitie uengono alle arme: & hoggi l'una, domane l'altra parte fanno nuoue uendette, secondo che loro si offeriscono le occasioni. La querela ueramente è un procedere ordinario di caualieri per cagion di honore, per lo quale uengono in pruoua di arme, & con una ultima diffinitione si ha honoreuolmente da determinare.

Briga.

Querela.

Or questo caso, del qual si tratta, se egli per uia di briga, o di querela si habbia à trattare, assai ageuolmente si puo discernere. I caualieri da noi gia nominati non per nimistà sono uenuti à questa differenza, anzi essendo eßi amici, per cagion di honore sono caduti in questa nimistà: che à D. Fran. non pareua di poter con honor suo comportare, che colui hauesse disuiato il seruidore del fratel suo, & promesso di non tenerlo, & poscia che egli pur lo si tenesse. Il Balasso riputò che dishonore gli fosse, che D. Fran. con cosi ardite parole à trouare ne'l fosse uenuto: & percio disse uolerlo tene=

re. Et D. Fran. giudicando, che cio di dishonore esser gli douesse, gli rispose, che hauerebbe, tenendolo, fatto non da caualiero, ma da uillano. Et il Balasso sentendosi nel l'honor punto, per discarico suo gli diede quella mentita. Et D. Fran. per rileuarsi da quella gli diede lo schiaffo. Le quali cose tutte di mano in mano furono per gradi conuenienti fatte per rimordimento di honore, & fatte cauallerescamente. Et essendo le cose in questa maniera procedute, in forma di querela sono procedute: per conseguente per uia di querela si conuenia seguitare al Balasso. Ilquale o allhora incōtanente doueua con mano armata scaricarsi, o dapoi honoratamente risentirsi, Il che fatto non hauendo, con carico ne rimane. Percioche ne gli atti simiglianti, doue le mani si adoperano, due cose sono da considerare: l'una è la percossa, l'altra il modo di quella. La percossa offende la persona: il modo tocca l'honore. che si come altri offende, o è offeso honoratamente, o uergognosamente, cosi la opinion de' caualieri dee essere, che egli con l'honore, o cō la uergogna se ne rimanga. Della percossa puo ben essere, che il Balasso, come di uēdetta, nell'animo suo stia sodisfatto. Ma del modo della percossa, non hauendo ne al tempo dello schiaffo à faccia à faccia fatta alcuna dimostratione caualleresca, ne dapoi mostrato honorato risentimento, non ha sodisfatto à quella opinione, che debbono di lui hauere i caualieri, che egli sia huomo per difendersi da pari à pari da D. Fran. Lasso; che questo è il carico, ilquale egli ne uiene à riportare. Si che anchora che egli perauuentura della percossa si tēga uendicato, non ha percio sodisfatto all'honore. Là onde se

Consideratione di querele.

Carico.

bene si uorrà dire che egli habbia presa con D. Fran. *nuoua briga, questa non percio puo tor uia la querela: che essendo piu nobile, & piu honoreuole la querela che la briga, la briga non puo cancellar la querela: ma la querela puo ben mettere honorato fine alla briga.* Per *essere adunque sopravenuta briga non sarà leuata la querela.* Et *se si uorrà forse dire, che tra loro essendo querela, & briga, non meno è obligato* D. Fran. *alla briga, che il* Balasso *alla querela,* Io *risponderò, che per essere prima stata la querela, che la briga, essendo di ragione, che quale è prima in tempo, preceda anche in ragione, alla querela si dee prima intendere, che alla briga.* Di *che il* Balasso *è tenuto di sodisfar prima à quella, che* D. Fran. *non ha da pensare à questa.* Et *percioche alla briga non è statuito tempo, ne modo di perseguir la ingiuria,* D. Fran. *in ogni tempo, & in ogni modo, che si uendichi sarà ben uendicato.* Et *per essere alla querela prefisso tempo, & modo, non si risentendo, o non si essendo risentito il* Balasso *in tempo conueniente, ne secondo il proceder cauallaresco, con carico ne rimane.* Et *essendo cosa propria della briga offendere, & della querela incaricare, si potrà dire che* D. Fran. *sia offeso, & il* Balasso *incaricato.* Et *alla offesa conuenendosi uendetta, & al carico honoreuole risentimento, quella hauerà da fare* Don Francesco *secondo l'arbitrio suo, & secondo le occasioni.* Et *questa si ha da far dal* Balasso *honoratamente, & secondo le leggi, & lo stilo de' caualieri.*

Briga.
Querela.

Ma *percioche à uoler dimostrare che l'atto del* Balasso *sia stato honoreuole si dice, che egli andò ad as-*

frontare D. Fran. da solo à solo in mezo di molta gente, & con pericolo, Rispondo che io non dirò mai, che altri assaltando altrui dopo le spalle, si possa dir che lo affronti, essendo questo uerbo composto da fronte & non da spalle; ma istimerò io, che piu tosto dir si possa assaßinare. Et si come lo affrontare altrui ad egual partito è atto honoreuole, così lo assaßinare in qualunque modo che si faccia è uergognoso; Et di D. Fran. chiara cosa è, che egli affrontò il Balasso da solo à solo; ma che il Balasso habbia affrontato D. Fran. questo per opinion mia non si puo dire. Et se il Balasso fece quello atto in mezo di molta gente, D. Fran. non fece il suo in mezo di poca, essendo in una città Reale nella corte del Re piena di caualieri. Anzi si come all'atto uergognoso del Balasso molti furono i testimonij, così piu molti ne furono all'atto honoreuole di D. Fran. Poi quanto al pericolo, non minor fu quello di D. Fran. che quello del Balasso, essendo questi stato à cauallo, & in una campagna aperta, & uenuto proueduto per fuggire; Et quegli à piedi, & in un palagio di un Re senza hauere hauuto particolar pensiero di uenire à tale effetto, & essendosi dopo il dar dello schiaffo fermato, & entrato nella camera medesima del Re, come è manifesto, che egli fece. Si che quanto al pericolo, maggior fu quello di D. Fran. & maggior fu la moltitudine, in mezo della quale fece lo atto. Poi D. Fran. percosse lui da uiso à uiso, non senza essersi il Balasso prima proueduto, come colui, che per la contesa in piè s'era leuato. Et dopo la percossa D. Fran. stette fermo, & nel luogo medesimo per buono spatio si ristret-

Affrontare.

Comparation di risentimenti.

te ; Là doue il Balaſſo *uenne con intention di fuggi-re, ferì* Don Franceſco *dopo le ſpalle non ſe ne auue-dendo egli, & ſe ne andò prima che* Don Franceſco *lo poteſſe uedere,* Or *ſe queſto ſia atto honoreuole, & riſentimento pari, & al carico conueneuole, io me ne rimetto all'altrui parere.*

Et *à quanto uien detto, che l'hauere il* Balaſſo *aſ-ſalito* D. Fran. *all'improuiſo non pregiudica à lui, ne rileua* Don Franceſco *; percioche chi ha nimicitia dee andar proueduto,* Dico *in riſpoſta,* Che Don Franceſco *ſapeua di hauer querela di honore; & cre-deua di hauerla con caualier di honore; & come di riſentimento honoreuole andaua proueduto aſſai; il che egli ben dimoſtrò hauendo dopo la percoſſa arditamen-te per buono ſpatio ſeguitato il ſuo nimico.* Ma *ſi co-me* Don Franceſco *dal* Balaſſo *ſi guardaua come da ho-norato caualiero, coſi il* Balaſſo *doueua guardarſi egli da fare atto, che ad honorato caualiero non ſi conue-niſſe.* Et *fatto hauendolo, ne ha rileuato ſe, ne pregiu-dicato all'honor di* Don Franceſco*;* Non *hauendo* Don Franceſco *commeſſo mancamento;* Et *eſſendo di co-lui ſtato uituperoſo il riſentimento.*

Non *uoglio mancar di riſpondere à quella parte, do ue ſi aggiunge, che il* Balaſſo *ſe uoleua poteua ammaz zare* D. Fran. *hauendo l'archibugio à rota carico allo arcione.* Et *che qui ha luogo una regola, che quando l'offeſo ha in podeſtà ſua il ſuo nimico, & ne puo fare quel che uuole, ſe bene non gli fa mal niuno, o ne piglia poca ſodisfattione, in ogni modo ſi intende eſſerſi no-bilmente uendicato, & iſcaricato.* Queſta *règola ſi co-*

Eſſere in potere al-trui.

me io la approuo per buona,cosi dico che in questo ca= so non ha luogo: percioche (per quello che intendo io) altro è hauere uno in suo potere, & altro poterlo as= sassinare. Che in poter mio è uno, che si rimette nelle mie forze;che à me si arrende; cui io ho fatto prigio= ne; ilquale io ho in terra sotto i piedi: & simigliante= mente. Et *in tali casi la opinion mia è, che anche piu honoreuole sia il perdonar liberamente, che il pigliar= ne alcuna sodisfattione,o uendetta.* Ma *perche io possa assassinare altrui,non dirò di hauerlo in mio potere,ne di poterne far quello,che io uoglio,saluo se io non dirò di uolerlo assassinare;* Che *à questo modo non è* Pren= *cipe,et non è* Re *alcuno,cui io non possa hauere in mio potere,& farne quello,che io uoglio,potendo con uno archibugio ferirlo,o in cãpagna, o da una finestra nel la schiena.* Et *cosi ogniuno,che si sentirà offeso,o inca= ricato potrà, senza fare altro, rimaner sodisfatto, & iscaricato,dicẽdo di hauere il nimico suo in suo potere; ma che di tanto si contenta di poter far di lui cio che uuole.* Ma *la cosa sta in altra maniera.* In *mio potere sono quelle cose,delle quali sicuramente secondo il mio beneplacito,& senza contrasto io ne posso fare la mia uoluntà;* Et *altro è dire,* In *mio potere è di ammaz= zar* D. *Fran.* Altro D. *Fran. è in mio potere.* Et *se* D.*Fran.fosse stato in suo potere, egli non sarebbe fug= gito dauanti à lui,seguendolo egli come fece.* Si *che que sta regola à me sembra (come ho gia detto) che à que= sto caso mal si possa accommodare,& che ella non fac= cia punto in beneficio del* Balasso. Et *quando il* Balas= *so hauesse malamente ucciso* D. *Fran. egli si sarebbe*

macchiato di uita perpetua, & irremediabil nota di infamia. Benche, *se uoglio anche dir quello, che io ne sento, io penso che egli adoperò anzi il bastone, che l'archibugio, non perche la uoluntà sua non fosse di ucciderlo, ma percioche temette che il tratto non riuscisse uano, et dubitò di rimanere maggiormēte inuiluppato.*

Habbiamo *detto come non debbia essere altrui lecito sotto nome di briga uolere abbattere le leggi dell'honore: & appresso dimostrato diuersa essere la querela dalla briga, et in quelle douersi diuersamente di ragion procedere.* È *stato aggiunto da noi anchora come in alcun modo il risentimento del* Balasso *non è stato pari al carico, che egli ha riceuuto; & che lecito non gli è stato di assalir di dietro persona, con cui egli hauesse querela di honore.* Et *ultimamente habbiamo fatto manifesto come dir non si puo che* D. Fran. *sia stato in potere del* Balasso. Col *qual discorso nostro ci pare di hauere pienamente risposto à quelle cose, lequali contra* D. Fran. *ueniuano allegate.* Di *che si puo ben uenire in conclusione, che ne il* Balasso *è discaricato, ne à* D. Francesco *rimane obligation di honore.* Et *se in questa peruersità di opinioni, nella quale io ueggo nelle uolgari corruttele il mondo essere inuolto, lecito mi fosse dire quello, che io ne sento, hauendo risguardo alla nobiltà del grado della caualleria, la quale con honoratissime, & religiosissime leggi douerebbe essere esercitata, & regolata,* Io *direi che il* Balasso *non tanto per lo schiaffo riceuuto, quanto per la percossa data, atteso al uergognoso modo di quella, rimanesse uituperato.* Et *che egli, si per punitione del suo mancamento, come*

per altrui esempio da chi ha la auttorità delle leggi in mano meritasse di essere digradato.

Digradar si douerebbe chi dishonoratamente procede.

Et questo dico per diritto, & per legge di honore esere il parer mio, rimettendolo al giudicio di chi meglio intende.

RISPOSTA TERZA.

Caso di chi non si conduce al cãpo.

DON Francesco Laßo manda tre patenti di campo à Gio. Balasso; & lo sfida à battaglia, & fa publicar questa disfida in Possonia città di Vngheria, doue è il Re; & ad esso Gio. Balasso fa appresentare le patenti. Gio. Balasso ne le acceita, ne le rifiuta; ma fa domandar licenza al Re di uscire à questo abbattimento. Il Re gli risponde, che per esser costitutione di quel Regno, & consuetudine, che alcuno non esca à combattere fuori della sua giuriditione, non uuol dargli tal licenza; ma che è ben contento, che accetti tale abbattimento, & che ogni uolta che D. Fran. gli domanderà patente di campo franco, gliele darà; & di questa risposta se ne fa una autentica patente, della quale Gio. Balasso ne manda copia à D. Fran. scriuendogli che procuri di hauer campo dal Re, secondo la sua offerta; che esso accetterà la battaglia. Don Francesco gli risponde, che hauendogli esso gia mandate tre patenti di campo, ne hauendone colui accettata alcuna, egli non intende di domandar campo al Re; ma che esso procuri di hauerlo, che egli lo accetterà, pur che gli sia permesso di combattere à tutto transito; o che essendo lo abbatti-

mento interrotto, non percio sia pregiudicato allo ho= nor suo, ma che il tutto cada in pregiudicio del Ba= lasso. Et il Balasso replica, Che D. Fran. o impetri campo dal suo Re, o licenza che egli possa uscire in luoghi stranieri à combattere; che esso non è per pren= dere altramente con lui battaglia. Et queste cose da lo= ro sono dette con diuerse ragioni, le quali da noi sa= ranno tocche qui sotto à luoghi piu opportuni.

Sopra questo caso si domanda di qual de' due ca= ualieri siano migliori le ragioni, & quello che di far loro si appartenga.

Legge di honore.

Essendo questa querela di honore, con le leggi dello honore mi sforzerò di farne conueniẽte risposta. Et di= co, che ne' casi di caualleria per legge ha da esser tenu= ta la opinione, & la consuetudine de' caualieri. Et la opinione de' caualieri è, che legge alcuna ne di patria, ne di Prencipe, ne interesse di hauere, ne di uita à l'ho= nore non debbia essere anteposta: & che non ostante al cuna costitutione, ne pericolo di perdita, i caualieri alla legge dell'honore debbiano obedire; la quale è, che do= ue altri è chiamato per uia ordinaria in pruoua di ar= me, là se ne debbia incontanente con prontezza di ani= mo caminare; & che quale altramente fa non sia degno di essere annouerato fra caualieri honorati. Et questo, che dico essere di opinione di persone di honore, è etian dio dalla consuetudine cõfermato; che anche in altri re= gni sono statuite le pene, che allega il Balaso eßer nel regno di Vngheria, per disturbar gli abbattimenti. Et pur, cio non ostante, di quelli escono i caualieri per dif= finire le loro querele, et da altrui chiamati, et per chia=

Non si ha da obedire a' Prencipi in querela di honore.

mare altrui, Il che si è ueduto à nostri dì & di Spa=
gnuoli, & di Napolitani, & di Siciliani,& di sudditi
de' Signori Vinitiani, & di altri: Et non che altro si è
uisto da noi,ma uscire delle città assediate, abbandonar
le imprese cominciate, & lasciare il seruigio de' loro
Prencipi,et seguitar chi in querela di honore gli ha sfi
dati à battaglia.Di che uengo à dire io,che nõ so quan-
to honoreuole sia stato l'atto del Balasso à uoler cõ quel
suo souerchio chieder di licenza, sottomettendosi alla
legge di una patria,pretendere di esser libero da quel=
la superior legge, alla quale per opinione uniuersale di
caualieri, & per consuetudine hanno da cedere tutte
le altre leggi. I ualorosi caualieri, come intendono di
sfidare altrui,o come sanno di douere essere sfidati,co=
si incontanente abbandonano le patrie loro, & le loro
nationi; & uanno in parti lontane, accioche i Prenci=
pi loro,o le corti,o i maestrati non interrompano i lo=
ro disegni.Et così testifica Messer Paris nel primo Li=
bro al capitolo XIII. del uolume latino, essere antica
consuetudine. Ne senza gran biasimo rimarrebbe co=
lui,ilquale con la sua tardità desse occasione che il com
battere gli fosse uietato; anzi sarebbe stimato che allo
honore suo hauesse mancamento commesso.Et Gio.Ba=
lasso non solamente ha aspettato alla corte del suo Re
di essere à battaglia ricercato, ma dopo la publicatio=
ne della disfida, & dopo la apprefentatione delle pa=
tenti de' campi,quiui si è pur anchora fermato; ne es=
sendogli da alcuno impedito l'accettar la battaglia,sot=
to pretesto di domandar licenza di uscire, ha procu=
rato di non uscire. Et senza altro arresto che di pa=

Legge di honore.

Stilo de caualieri.

role in quel regno se ne rimane arrestato dalla sua propria uolontà. Là onde non so come si possa dire, che egli all'honor suo in alcun modo intēda di hauer sodisfatto. Che qui non lo rileua quel lungo discorso, che egli fa, che si dee obedire a' Principi, & che si ha da seruar la militar disciplina. Che queste cose in questo luogo non hanno luogo. A' Principi si dee obedire; ma non nelle cose dishoneste. Et qual cosa è piu dishonesta, che mancare all'honore? Ne in quelle cose, doue la ragione statuisce una legge uniuersale si hanno da opporre costitutioni particulari. Et si come uana cosa sarebbe se alcun Prencipe uolesse far determinatione, che altrui fosse honore fuggir dauanti il suo nemico, & che il far lo fuggire fosse uergogna; o che di carico fosse il dar bastonate, et di sodisfattione il riceuerle; cosi lo statuire che altri non esca, nō leua la uergogna à chi nō esce, essendo di maggior autorità la legge della opinione uniuersale, che il comandamento particulare. Et della disciplina militar non ueggo à che gioui il farne mētione in questo caso. Anzi dico io, che militar disciplina è, che si come nelle guerre si hāno da usar le leggi delle guerre, cosi ne' Duelli si seruino quelle de' Duelli, de' quali propia disciplina è, che senza hauer rispetto ad altro, che alle leggi dell'honore, i caualieri là si debbiano conducere, doue per difesa di honore si sentono esser chiamati. Il che quanto bene dal Balasso uenga osseruato, sēza altro dirne, ad ognuno puo esser manifesto. Io questo solamēte anchor dirò, che in tutti que' luoghi, doue sono uietati gli abbattimenti, intorno alle mentite si sogliono anchora statuir le leggi, & specialmēte che nelle

A' Prencipi quando si dee obedire.

Legge uniuersale.

Militar disciplina.

corti

corti de' Prencipi non si debbiano dare;E il Balasso nella corte del Re non hebbe rispetto di dar mentita a Don Francesco contra ogni legge,& contra ogni approuato costume,& contra la degnità del suo Re:& nello uscire a battaglia uolle essere sottoposto alla legge,& al Re, & rendergli obidienza, & riuerenza. Ilche non so quãto meriti commendatione.

Ma percioche il Balasso cerca di difendersi, et di mostrar che la uoluntà di combatter, pur che l'aduersario suo impetri campo dal suo Re;Et dice che hauendogliele il Re offerto,gli sara ageuole ottenerlo,oltra che questo non iscusa quello,che gia di sopra si è detto: pur anche di questa parte non mamcheremo di parlare. Dico adunque primieramente,che nella supplication porta al Re da parte di Balasso si dice,che quello, che fece Don Francesco contra il Balasso,fu contra sua Maestà,& cõtra la dignità della sua corte;Et che ha fatto medesimamente contra la degnità di sua Maesta a fare affiger cartelli alle porte del palagio al tempo, che la dieta si celebraua sotto il saluocondutto di quella. lequali cose cosi stanti è da dire, che l'animo del Re non possa esser se non mal disposto contra Don Francesco. Et anchor che di una tanta Maestà non sia da presumere se non cosa giusta,pur non so come possa star quieto l'animo di colui, che si conduca a combatter nel campo di quel Prencipe, ilquale egli sappia,che habbia l'animo alienato da lui: Il che tanto maggiormente mi par da dire, quanto quella cosi cortese offerta del Re a me sempre metterebbe suspitione. Il Balasso domanda licenza di andare a combattere con Don Francesco. Et il Re non da licen-

za a colui, che gliele domanda, & fa a Don Francesco offerta di quello, che egli non domanda. Et se nelle li ti di pochi danari habbiamo per ogni minima cagione i giudici sospetti, che doueremo noi fare in quelle cause, doue & la uita, & l'honore in un punto si mettono in bilancia? Et per tanto dico io essere il mio parere, che don Francesco non solamente non è tenuto a domandar tal patente, ma che quando il Balasso gliele hauesse mandata non so quanto egli fosse stato obligato ad accettarla, se da se a cio fare non si fosse offerto. Ma da poi che egli ui si è pur proferto con le conditioni di sopra dette, è da uedere, douendosi ottenere quella patente dal Re a qual di loro si appartenga di procurarne la espeditione.

Dice Don Francesco che il Balasso non ha potuto rifiutar di accettare alcuna di quelle patēti, che egli gli ha mandate, percioche, si come le leggi danno al Reo la elettion delle arme, cosi danno allo attore la elettion del campo. Il che se cosi non fosse, il reo potrebbe sempre dire di nō trouar campo, & mai non si uerrebbe a diffinitione. Et che pur nōdimeno anchor che egli tenuto nō ui sia accettera la patēte del Re, se il Balasso gliele māderà. Et dice il Balasso, che egli nō uuole fuori dello stilo de' caualieri mandar patenti a Don Fran. perdendo delle sue ragioni, douendola egli da lui aspettare: Et che le leggi degli abbattimenti sono piu chiare, che se ne conuenga dire molte parole: Et conchiude che o Don Francesco gli mandi la patente del Re; o dal Re gli faccia hauere licenza che egli uada a combattere in paesi forestieri. Sopra le quali proposte et risposte dico, che ne le leggi dan

noallo attore la elettion del campo; ne è contra lo stilo de'caualieri che il reo mandi patenti all'attore. Anzi legge, & consuetudine antica è stata, che il reo mandasse le patenti allo attore: Et era prescritto il tempo, nel quale egli mandar le douesse; Et passato quello allo attore era lecito di mandarle; Et cosi non era tolto il uenire a diffinitione. Poi i Rei per disgrauarsi di questo peso di cercar campi hanno lasciato il carico a gli attori; & hoggi gli attori sogliono ordinariamente mandar le patenti; le quali se sono tali, che al reo paia di eleggerne una, elegge qual piu gli piace: Quando non gli piacciano, prende la cura di mandarne altrettante allo attore: il quale ha da farne esso elettione. Et queste sono le leggi del mandare i campi, le quali poi che il Balasso dice essere cosi chiare, doucua specificare, & hauerebbe conosciuto non esser fuori dello stilo de'caualieri, che il reo mandi patenti allo attore: Et che mandandole non perderebbe delle sue ragioni, anzi in quelle si conseruerebbe. Don Francesco ha mandato a lui tre patenti di campo, dopo le quali il Balasso da lui non ha da aspettarne altre, ma dee o accettarne una, o mandarne esso tre altre a Don Francesco: Conciosia cosa che non si usa fra caualieri dapoi che altri gli ha procurati una uolta i campi dire, io non uoglio accettare niuno di questi: prouedimi del tale, o dell'altrettale: Ma o ne accettano uno de'mandati, o ueramente ne mandano essi de'nuoui. Di che io ho da cõcludere, che dapoi che Don Francesco gli usa questa cortesia di disporsi a combatter nel campo del suo Re, a lui tocca di mandargli le patenti di quello, & di mandar=

gliele in forma tale, che egli sia sicuro che non gli hab=bia ad essere interrotta la battaglia. Che il proceder del Balasso non è fuori di sospittione di hauere egli procura to quella offerta del Re, *per esser sicuro di douer pas- sar la giornata senza diffinitione.* Et *questa è la uera conclusione in questa materia.* Et *fuori di proposito è la richiesta del* Balasso, *che* Don Francesco *gli proueda della patente, o della licenza del suo* Re, *che a lui toc=ca di procacciarsi la patente;* Ne Don Francesco *ha da esser procurador del suo aduersario, ne ha da procurar gli quella licenza, laquale egli domandando ha fatto cosa souerchia, & fuori delle leggi dell honore, non sen za suo pregiudicio; percioche offerendosi il* Re *di dar campo per tale abbattimento, uiene a dichiarare, che a tal querela abbattimento si richiede.* Ilche *obliga maggiormente il* Balasso *ad uscire per tutte le uie.* Ben=*che ne' suoi cartelli dicendo il* Balasso *che questa quere=la non era tale, che battaglia le si richiedesse, par che uoglia dannare il* Re *suo, il quale a dar per quella abbat timento si offerisce.*

Q*uesto è quanto mi occorre a dire intorno le cose fin quà passate, nelle quali anchor che* Don Francesco *sia ho noratamente proceduto, non è per cio da dire ch' egli al lo officio dello attore habbia interamente sodisfatto: che poi che egli pure a richieder colui si è condutto, non ha da rimanersi da seguitar infino al fine la cominciata impresa;* Et *con piu ragione poteua starsene senza ri=chiedere il* Balasso, *che non puo hora starsi nel termi=ne che si truoua.* Q*uello ueramente, che (per mio pare=re) a far gli rimane è, che ha da tornare a scriuergli,*

& da rimandargli le patenti di campo, richiedendolo ad accettarne una, o mandarne esso tre altre, o quella del Re; & non si risoluendo in uno di questi modi, Don Francesco ha da eleggere uno de' tre campi, & in tempo conueniente condurcersi a quello, Et proceder contra il Balasso in contumaccia. Et la forma del cartello hauerebbe da esser nel modo che segue.

Signor Gio. Balasso, I passati mesi io ui ricercai a battaglia, & ui mandai tre patenti di campo, & uoi non ne uoleste accettare alcuna, sotto protesto di non poterne hauer licenza dal Serenissimo Re, al qual sete soggetto: ilche non so quanto ui scusi fra caualieri di honore, essendo la consuetudine in contrario. Ma percioche uoi dite che sua maestà ui ha data licenza di combatter sotto la sua giuriditione, & che mi concedera patente di campo domandandola io, ui rispondo, che ne io sono obligato a domandarla, ne quando la intention mia fosse di domandarla, mi asicurerei di poterla ottenere quale alla diffinition della nostra querela si richiede, per hauer uoi procurato quãto piu hauete potuto di metter mi in disgratia di quella, come apparisce per la supplicatione porta in nome uostro, nella quale si espone che io ho cõmesso cotante cose contra la sua degnità. Si che stãdo le cose in questo modo, ui dico, che ui ho mãdato tre patẽti di cãpo, delle quali per istilo di caualleria uoi sete obligato ad accettarne una, o mãdarne tre altre a me: Et uoi piu desideroso di stare in su le parole, che di uenire a gli effetti, fuggite la cõclusione. Perche da capo torno a mandarui tre patenti di campo, dãdoui termine di accettarne una tanto in tempo, che sessanta giorni dopo

la publicatione di questo cartello mi habbiate mādata la lista delle arme, Et quarāta giorni appresso, che sarà cento giorni dopò detta publicatione, cōducerui al cāpo per uoi eletto; o uero in detto tempo di risoluerui à mandarne tre altre a me sufficienti, & a tutto transito, o quella del Sereniß. Re, che sia pure a tutto transito, o con le cōditioni gia da me proposte: che io quella accetterò con ogni riuerenza, & piu uolentieri che alcuna altra fidandomi piu nel ualore, & nella giustitia di sua Maiesta, che dubitando delle inique uostre accuse. Et in caso che fra detto termine non pigliate alcuna di queste risolutioni, infino ad hora io ui notifico, & protesto che io accetto, & ho per accettata la patente, &c. Et nel termine di cento giorni gia assegnati mi cōducerò al campo con quelle arme, che parranno a me piu conuenienti: Et o comparendo, o non comparendo uoi, io procederò alla infamia uostra per quelle uie, che per legge, o consuetudine mi saranno permesse: Et cosi ui protesto, & riprotesto. Le originali delle patenti saranno in mano &c. Et io starò in Roma aspettando la lista delle arme in casa &c.

Questo è il parer mio in questo caso, al quale aggiungero anchora, che bisogna bene esaminar quelle patenti di campo, per ueder se elle sono accettabili; che in quella del Conte di Pitigliano ui è una clausula, che ella debbia ualere quattro mesi dopò la appresentatione, Ilqual tempo dopo la appresentatione fattene al Balasso è piu che trapassato. Et con tutto che egli non ne facesse elettione, nō si puo dire che ella non si sia appresentata. Et per tanto chi hauerà questa cura douerà prouedere, che non si dia occasione da disputare.

RISPOSTA QVARTA.

A Conoſcer tra il Mazzocco, & il Girondo qual ſia Reo, & quale attore, biſogna prima uedere qual ſia la mentita legittima; & a uolere intendere quale ella ſia, è meſtiero di uedere qual di loro formi dirittamente le parole, ſopra le quali ella è ſtata data. Et dicendole uno ad un modo, & altro ad altro, non ſi puo parlar di ragione, ſe non ſi intende le uerita di quelle. Dice il Mazzocco, che il Girondo ha detto di lui, che quando eſſo ammazzò Iacomo Zimatore, lo ammazzò malamente, & lo aſſaßinò; & ſopra cio gli da mentita. Et dice il Girondo; che parlandoſi della morte del Zimatore ſi diſſe, che il Mazzocco haueua detto, che quando eſſo lo ammazzò, colui fu primo a dar gli una pugnalata: & che ſopra cio egli diſſe, che il Mazzocco mentiua. Or ſe le parole ſono ſtate come dice il Mazzocco, chiara coſa è che il Girondo douerebbe eſſere attore. Quando coſi ſtate non ſiano, la coſa hauerebbe da paßare in altra maniera. Et dapoi che le parole furono nella anticamera del Signor Duca di Ferrara; douendoui eſſere ragioneuolmente ſtate piu perſone, ageuole coſa douerà eſſere il uenire in cognitione di queſta uerita. Et ſe luogo alcuno ci ha a conìettura, io per quanto poßo comprendere dal conteſto de' cartelli giudico, che quando l'una delle due mentite ſia ſtata legittimamente data, la data dal Girondo ſia legittima. percioche il Girondo nega di hauer

dette le parole che gli ſono appoſte dal Mazzocco, & *il* Mazzocco *non ſolamente non pruoua che egli dette le habbia,ma non allega ne teſtimonianza, ne argumento, per lo quale ſia ueriſimile,che egli le habbia dette.* Et *fin che queſto non appariſce,la mentita ſua non ha fondamento.* Et *dall'altra parte dicendo il* Girondo,*che la mentita ſua fu ſopra l'hauere il* Mazzocco *detto, che il* Zimator *fu il primo a dargli una pugnalata, il* Mazzocco *non pur non nega hauer detta coſa tale, anzi nel primo cartello dice che eſſo amazzò il* Zimatore*, uolendo colui ammazzar lui.* *Là onde è uerisimile,che la mentita, la qual dice il* Girondo *di hauer data al* Mazzocco*, habbia fondamento di uerità.* Ma *pogniamo, che le due mentite o non habbiano fondamento, o per legittimamente date non ſi poſſano giuſtificare;* Il Girondo *per lo ſuo primo cartello da una ſua mentita particolare ſopra quello che ſcriue il* Mazzocco*, che il* Zimatore *lo uolle ammazzar lui.* Et *queſta mentita eſſendo certa, & ſpetiale, chiara coſa, è che ella uiene a far carico al* Mazzocco,& *per conſeguente douerebbe egli rimanere attore,ſaluo ſe non prouaſſe, che il* Girondo *haueſſe parlato nella maniera,che da lui è ſtato detto.* Che *a quel modo ſe la mentita ſua foſſe ſtata legittimamente data,eſſendo prima in tempo, ſarebbe anche migliore in ragione.*

Non *parlo della mentita generale tentata di dare dal* Mazzocco,*ne di alcune interpretationi di parole fatte ne' ſuoi cartelli,che quelle non ſono altro,che uane cauillationi:& appreſſo perſone intendenti non hanno biſogno di eſaminatione.*

Ho detto sopra le mentite quello che mi occorre: hora aggiungerò una altra cosa: Et *dico che quando anchora fosse chiarito qual di loro fosse il mentito; & per cõseguente qual douesse essere attore, nõ percio si douerebbe combattere sopra questa querela:* Ne Signore *alcuno hauerebbe ragioneuolmente da dar loro campo;* Che *il* Mazzocco *dice nel suo primo cartello, che può ciuilmẽte prouare come passò il fatto tra lui, & il* Zimatore: *et che è noto in* Ferrara. Et *il* Girondo *scriue da persone degne di fede essere stato certificato del caso. Se adunque si può ciuilmente prouare, & si può certificare, & è notorio, non ueggo come di cosa, doue ci sia pruoua ciuile si habbia da metter mano ad armes ne perche dalla uia certa si habbia da discendere alla dubbiosa: ne perche sopra una cosa notoria si debbia cercarne un giudicio incerto;* Determinandosi *per le leggi di caualleria, che doue ci è pruoua ciuile, alle arme non sia lecito di ricorrere.* Questa *querela adunque tra loro si ha da diffinir per uia di testimonij: & quando per quelli la cosa sia fatta chiara, altra appellatione non ne rimane. Se ueramente ci fossero di qua, & di là testimonij tali, che lasciassero la quistione dubbiosa, la differenza cesserebbe tra' principali, & si conuerrebbe uenire ad abbattimento da' testimonij, eleggendosene dall'una parte l'uno, & l'altro dall'altra, secondo che è ordinato nella legge* Longobarda *sotto il titolo de' testimonij alla legge decima, & alla undecima, hauendo da'* Longobardi *in* Italia *i* Duelli *hauuto cominciamento.*

Et tanto dico essere il parer mio in questo caso, Rimettendomi *sempre a migliori giudicij.*

RISPOSTA QVINTA.

Opra il caso proposto a me occorrono alcune difficulta, per le quali io non posso cosi incontanente risoluermi in fauore del Magnifico Gritti. Che primieramente quanto alle mentite, io non ho ne l'una, ne l'altra per tale, che faccia carico ueruno, percioche hauendo il Gritti detto; Qualunque ha tratto per farmi carico, ha fatto male; Et il Bonfadino risposto: Io sono stato colui, che ui ha tratto, però se uolete dire ch'io habbia fatto male, mentite, questa mentita a quelle parole male si accommoda. Che il Gritti disse: Chi ha tratto per farmi carico: Et il Bonfadino rispose solamente; Io ho tratto, ne disse: per farui carico. Et il Gritti uoleua prender querela con chi gli hauesse uoluto far carico, & non con chi lo hauesse tocco a caso. Appresso il Bonfadino non disse: Voi mentite che io habbia fatto male; ma se uolete dire ch'io habbia fatto male, sospendendo la mentita con quella conditione, se uolete, & quasi aspettando che il Gritti scoprisse la sua intentione. Che il dir. Si uolete dire, è modo di parlare, che piu al futuro, che al passato si puo accommodare. Si che per tutte queste ragioni non ueggo, che questa mentita in alcun modo leghi. Et di quella del Gritti dico anchora il medesimo. hauendo egli detto, Tu menti di hauere fatto bene. Che se bene il Bonfadino negaua di hauer fatto male; non percio affermaua di hauer fatto bene. Ne è di necessita conseguente, che come altri nega di ha=

uer fatto male, dica di hauer fatto bene. percioche tre sono le maniere delle operationi; Buone, ree, & mezane. Et per non essere una cosa rea, non è percio incontanente buona. ne per non esser buona, è incontanente rea. Et percio potẽdo l'atto del Bonfadino essere una di quelle opere di mezo, il suo negar di hauer fatto male non soggiace alla mentita dell'hauer fatto bene. oltra che l'ordinario delle mentite è che si diano sopra parole che altri dica; & non sopra sentimento, che da quelle si tragga in contrario, secondo che qui è stato fatto. Si che quanto alle mentite, io non ueggo che ne rimanga carico ne all'una, ne all'altra parte.

Ne quell'altra mentita data al Bonfadino sopra la offerta delle arme opera cosa alcuna in questo caso. Che hauendo il Bonfadino tentato di prouare il detto suo per testimonij, o prouato che egli lo habbia, o no, non si ha per tal pruoua da ricorrere ad arme, non essendo lecito di uenire ad abbattimento per cosa che ciuilmente sia gia stata tentata di prouare. Et percioche si fa fondamento sopra quella richiesta, che fece fare il Bonfadino da Messer Troiano al Gritti di andare a far quistione: Et si dice, che se non si fosse sentito incaricato, non lo haurebbe mandato a domandare: Rispondo che il medesimo si puo dir del Gritti, il quale domandò licenza al Signore di far quistione col Bonfadino: che se nõ si fosse sentito incaricato, non hauerebbe fatta quella instãza: oltra che poi cercò patente di campo pur per fare quistione con lui. Et il Bonfadino dir potrebbe. Io non mandai a domandare il Gritti per carico, che da lui mi sentissi, ma hauendo sentito, che egli haueua uolunta di

far questione meco,& che ne haueua domandato licẽza al Signore, io gliene uoleua trar la uoglia, & gliene offersi la commodità. La qual risposta sua non ueggo che potesse hauer replica, Si che ne anche per questa cagione io non intendo perche si possa dire che gli sia attore,ne che le arme debbiano essere piu del Gritti che di lui.

Or non essendo ne per le mentite,ne per lo uoler far quistione molto chiaro di cui debbia esser la elettione delle arme,ci resta da dire,ch'essendo stato il Gritti percosso da quel sasso,& hauendo detto il Bonfadino di essere egli stato colui,che lo trasse, & sopra questo uenuti essendo essi alle mani,dal sasso si ha da cominciar la querela, la qual non puo essere senza ingiuria del Gritti. Et dopo le ingiurie de' fatti il uoler parlar di mentite non so quanto sia a proposito.il Bonfadino disse di hauer tratto egli,& il Gritti uẽne ad accettar quella percossa come da lui hauendo sopra quella uoluto mentirlo,che haueße fatto bene, & sopra quella hauendo messo mano, si uiene a dinotare che quello,che detto ho è la lor querela.Et del Bonfadino non è da credere che egli sia per dire, che egli tirò quel sasso, senon per fargli carico,dapoi che essendo gia cessate le parole, che sopra quello erano state fatte,& potendo egli star cheto,uenne a dire,che egli lo haueua tratto.Et qual fosse la intentione sua, altri che egli non ne puo far fede.La onde stãti le cose in questa maniera,ne uedendosi che il Bõfadino habbia fatta cosa da poi,per la quale si habbia fatto tal pregiudicio,che la querela debbia hauer mutata natura, io non so come risoluermi con ragione che la elettio-

ne dell'arme al Gritti si appartenga. Io in questo caso prenderei un camino molto diuerso da quello, per loquale ueggo andare il Gritti: che dalla forma della querela si comprende, che M. Troiano, & non il Bonfadino tirò il sasso, che se gli tratto non l'hauesse, non accadeua a lui dir di hauerlo tratto, per uolersene poi scusare. Et per tanto io cercherei per uia di esaminatione dichiarir questa cosa ciuilmente, & autenticamente. Et quando io prouasssi M. Troiano essere stato quel desso, per uia di un manifesto publicherei il caso, & darei una mentita al Bonfadino sopra quello, che esso hauesse detto di hauermi tratto, & cosi mi scharicherei di ogni carico. Et quando io non potessi hauer questo fauore di giustitia; metterei fuori una altra scrittura, nellaquale facēdo pur mentione delle cose passate, direi che hauendo detto M. Troiano di hauermi esso tratto quel sasso, & hauendo il Bonfadino detto di essere egli stato desso, ne essendo quel sasso potuto uscir di piu che di una mano, uno di loro si ha mentito. Et come tra loro sia chiarita questa uerità, io mancherò da fare quanto mi sarà conueniente, ilche prima non posso fare, percioche potrei prendere ingiusta querela prendendola con colui, da cui io non fossi stato offeso. Cosi farei io, & mi starei aspettando che la cosa fra loro si risoluesse, & secondo che la fosse risoluta, cosi appresso prenderei partito.

RISPOSTA SESTA.

Esser Pompeio Conforto ua in casa di Messer Faustino Lunghena dottore a rimettersi liberamente in lui per sodisfattione di una ingiuria fattagli per adietro. Messer Faustino gli da una bacchettata a trauerso il uiso, dicendo che fa cio per un certo romore, che si era diuulgato, che tal remißione non fosse libera: & poi soggiunge: se tu ti senti hora offeso uien fuori adesso adesso, che io ti faro dare una spada, & ti daro buon conto di me. M. Pompeio risponde, io son contento; M. Faustino gli da di mano, & torna a dire, Vien fuori che io ti faro dare una spada. Vn gentilhuomo uenuto col Conforto si interpone per interromper tal contrattatione; & un parēte del Lunghena gli dice che lasci parlare a Messer Pompeio. M. Pompeio uolto a M. Faustino dice, sete uoi sodisfatto di me? Et egli risponde non uolere altro: Et M. Pompeio se ne parte: & iui a dieci giorni scriue un cartello a M. Faustino, richiedendolo alla osseruatione della sua offerta.

Sopra questo caso si domanda se M. Faustino sia obligato a uenire con M. Pompeio alla pruoua della spada offerta, come di sopra.

A questo rispondo che pare in prima uista che sia da dire (secondo che nel cartello di sopra allegato anchor si scriue) che hauendo M. Faustino fatta, & M. Pompeio accettata l'offerta, a M. Faustino non sia piu lecito ritirarsene: & anche non hauendogli fatto dare la spada

allhora, gliele debbia far dare hora; Et che trouandosi M. Pompeo in casa M. Faustino, il quale era circondato dalla moltitudine de i suoi parenti, non lo poteua sforzare a mantenere la sua offerta, & per tanto ragioneuolmente non passò piu auanti, riseruandosi a fare il douer suo a tempo, & luogo piu conueniente. le quali cose stanti in questo modo si uiene à concludere, che Messer Faustino, saluo l'honor suo, non puo mancar di condurcersi a difender con una spada l'atto della bacchetta data a Messer Pompeio.

Ma poi piu maturamente ogni cosa considerando, entro in opemione, che la uerita sia in contrario. Et per lasciare il parlare della significatione di quelle parole, io sono contento; le quali non piu si possono applicare alla offerta fatta da M. Faustino, che alle altre cose passate auanti: dico che le offerte, le quali altri fa per sua cortesia, si uogliono accettar con le medesime conditioni, con le quali elle sono proposte; ne è lecito alla parte contraria ristringerle da se, ne ampliarle, ne diminuirle, ne alterarle; percioche a stabilire il patto, il comune consentimento si richiede. Or la offerta fatta da M. Faustino si uede essere stata ristretta fra quel tempo, che espressero le sue parole. Se tu ti senti hor offeso, uien fuori adesso, adesso. Et si come se M. Faustino hauesse detto, Se ti senti offeso mi offerisco fra otto di, o un mese, o fra uno anno a difenderti cō la spada l'atto mio per ben fatto, Messer Pōpeio hauerebbe hauuto termine di otto di, o un mese, o di uno anno a richiederlo alla osseruanza della sua offerta: ne passato quel termine per uirtu di quella lo hauerebbe piu potuto chiamare con la spa-

da cosi essendosi obligato M. Faustino nel termine di adesso, quello essendo scorso, è insieme trascorsa la obligatione della offerta: ne a M. Pompeio per uirtu di quella ne rimane ragion di attione contra di lui.

Ma risoluto io adunque quanto a questo capo, ch'anche quando M. Pompeio habbia accettata la offerta fattagli da M. Faustino, non potendo egli a quella in alcun modo hauer data nuoua forma, il termine ne è gia spirato, & M. Faustino uiene a rimanere libero, & sciolto da ogni obligatione.

Ne solamente quanto alla uirtu di alcuna accettatione è Messer Faustino libero da ogni obligatione: Ma ardisco io a dire, che fra' loro non è stata fermata alcuna conuentione; anzi che Messer Pompeio non ha mai quella offerta ueramente accettata: Che se ben pare che le parole debbiano stabilire i contratti, questo è uero quando la intentione dello huomo non si puo prouare per altra uia che per parole: ma doue i fatti bisognano, le parole non bastano: Et M. Faustino disse, se tu ti senti offeso uien fuori, che ti farò dare una spada, & gli diede di mano per andar fuori con lui: Et se M. Pompeio si sentiua offeso, & uoleua usar della spada offertagli, doueua andar fuori, secondo la offerta: Et là doue i fatti alle parole sono contrarij, a fatti si attende, & non alle parole; secondo che dalla dottrina di Paris si raccoglie: il quale trattando il caso di colui, che in isteccato combattendo, disse mi rendo, & nel medesimo tempo uccise il suo nimico, conchiude, che allo atto, & non alle parole si dee hauer risguardo. Ma & maggiormente è stabilita questa sentenza nel santissimo Vangelo: Che in

quello

quello è scritto, che al padre obedì quel figliuolo, il qua
e haueua ricusato di uolere andare alla uigna, & po-
ui andò; & non colui che haueua detto di douerui anda
re, & non ui andò. A Messer Pompeio adunque si ri-
chiedeua uolendo usare del beneficio di quella offerta ac
cettarla con opere, & non con le sole semplici parole:
& consistendo la accettatione nello uscire, non essendo
egli uscito al tempo nella offerta specificato, non ueggo
come dir si possa, che quella sia da lui stata ueramente
accettata.

Non lascerò di dire, che quando anche si debbia pur
dire che Messer Pompeio habbia accettata quella offer-
ta, dal proceder suo si mostra, che egli non so come pen-
tito quella sua accettatione habbia renunciata; Che do-
mandando a Messer Faustino se era sodisfatto da lui,
diede segno di non uolere parlare di offesa, ma di uo-
lere terminare quello, per il che egli si era quiui con-
dutto. Quasi significando che se non era ben bene so-
disfatto egli era per dargli, o per lasciar che egli si prẽ-
desse la intera sodisfattione. Et che quando haueße tale
officio adempiuto, a lui non rimaneua altro che fare, co
me a colui, che perauentura si riceueua quella bachetta-
ta, & era per riceuer ogni altra cosa che a Messer Fau
stino fosse stata in grado, non per offesa, ma per giusta
retributione: che così a me par che suonino le parole di
quella sua interrogatione.

Ne qui hanno luogo quelle scuse, che non gli fosse da
ta la spada; che Messer Faustino disse che egli uscisse,
che gli haurebbe fatta dar la spada. Et appresso gli die

de di mano ritornando a fargli il medesimo inuito. Et essendogli la spada offerta sotto la conditione dell'uscire, non uscendo egli, & non hauendo adempiuta la conditione, M. Faustino non haueua altra obligatione; Ne a Messer Pompeio era lecito riuoltar l'ordine della offerta fattagli; ma secondo quella la doueua accettare, & haueua da uscire, & uscito che fosse stato, da domandare la spada; la quale quando nõ gli fosse stata data, haue rebbe poi potuto dire quello, che egli scriue nel cartello: che essendo M. Faustino circondato dalla moltitudine de i parenti, non lo poteua sforzare a mantenere la offerta: Et hauerebbe potuto dire anchora, che Messer Faustino alla parola sua, & all'honor suo fosse mancato. Ma hauendo Messer Faustino fatta quella offerta così hono reuole, & così honoreuolmente inuitatolo alla esecutione di quella: & appresso rinfrescato lo inuito: ne apparendo in parte alcuna che di uenire a quella per colpa di lui si sia mancato: Et non hauendo M. Pompeio mostrato quella prontezza di risentimento, che in tal caso pareua che si richiedesse, par che egli non di M. Faustino, ma di se stesso ragioneuolmente si possa dolere.

Stante adunque che il tempo di quella offerta sia trapassato: Et che M. Pompeio o quella non ha accettata, o accettata hauendola quella ha renuntiata; Ne in M. Faustino apparendo segno di sospitione, che egli nel tẽpo offerto non fosse per mantenere la sua offerta; a me ditta la ragion, che egli habbia all'honor suo compiutamente sodisfatto, & che per occasione di tale offerta con M. Pompeio a lui non rimanga alcuna obligatione.

Et questo dico essere il parere mio intorno al caso di sopra proposto, rimettendomi sempre ad ogni piu maturo giudicio.

RISPOSTA SETTIMA.

Iuulgasi per Napoli nel mese di Agosto del M. D. XLVI. che al Signor Cesare Pignatello sono state date bacchettate da un creato dello Illustre, & Reuerendo Signor Don Fabritio Pignatello Bagliuo di Santa Euphemia. Quattro, o cinque giorni dopo il di, nel quale si diuulga tal uoce, il Signor Fabritio Pignatello a richiesta del S. Cesare ua a trouare il S. Don Fabritio, & si duole da parte del Signor Cesare, che di casa dell'Illustriss. Signor Duca di Monteleone fratello di esso Signor Don Fabritio sia uscita una tal fama, non essendo uero che a lui sia accaduta cosa tale; aggiungendo che egli è sempre stato, & uuole essere amico, & seruidore di esso S. Don Fabritio. Et dapoi incontrandolo per uia lo saluta, & insieme trouandosi tiene conuersatione con lui. Poi sotto il di XXX. di Giugno del M. D. XLVII. publica un cartello indrizzato al S. Don Fabritio, nel quale dice che nel mese di Agosto sopra notato il Creato del S. Don Fabritio uenutogli di dietro corrẽdo a cauallo gli fece offesa: et che esso S. Dõ Fabritio fu di quello atto auttore; & che per tanto lo richiede a battaglia, offerendosi di prouargli che ha fat-

to officio da mal gentilhuomo, & da tristo caualiero ii soggiungendo anchora, che negando esso di esserne stato auttore, con le arme gliele uuol prouare, & che tristamente lo nega. Et con *questo cartello insieme publica copie di quattro patenti di campo dandone al S.* Don *Fabritio la elettione.* Il *Signor* Don *Fabritio gli rispon de, che per non essere bene espressa la querela, non essen do specificata ne la persona, ne l'atto fatto, non si puo risoluere a fargli spetial risposta:* Et *che per tanto par li chiaro, che gli rispondera.* Il *Signor Cesare replica che ha specificata la querela, dicendogli che gli uuol prouare che ha fatto officio da mal gentilhuomo, & da tristo caualiero:*Et *che gli uuol mantenere negando lo, secondo che nel primo cartello si contiene.* Et *nel fine lo richiede ad honorata conclusione, protestandogli che a quella non uenendo, procedera contra di lui in tut to quello, che per istilo di caualleria gli sara conceduto.* Il *Signor* Don *Fabritio torna pur a dire che specifichi il nome dell'offenditore, & la qualita dell'offesa, se uuole che si risolua alla risposta;* Et *gli soggiunge che non uolendo uenire ad altra specificatione, gli propone sopra quel punto, che è in quistione tra loro, giudicio di caualieri.* Il *Signor Cesare non lo accetta, anzi gli notifica hauere accettato il campo concedutogli da' Signori Sanesi, il quale è l'uno de' quattro proposti.* Et *gli manda una citatione di que' Signori a douer comparire il sessantesimo nono giorno per dichiaratione della querela se è combattibile, o no: & il settantesimo per la diffinitione con le arme.* Alla *quale cita=*

tione non consentendo il Signor Don Fabritio, & rifiutando quel giudicio, & per sospetto allegandolo, il Commissario de' Signori Sanesi procede a sentenza dichiarando la querela combattibile, & il Signor Don Fabritio per conuinto.

In questo caso si ricerca in qual grado di honore si ritruoui l'uno, & l'altro de' caualieri di sopra nominati.

HAuendo io uisto il caso proposto dallo Illustriss. et Reuerendo Signor Don Fabritio Pignatello, & con quello insieme il libro publicato dall'aduersario suo, a me pareua di uedere, che quanto sono grandi le ragioni del Signor Don Fabritio, tanto grande è la auttorita di coloro, che hanno scritto per la parte contraria. Et per cioche molti piu sono quelli, che si muouono per auttorità, che per ragione, per essere il diritto giudicio appresso pochi ho lungamente meco pensato se io douessi prendere in mano la penna per difendere la ragione contra tante auttorita, temendo di non hauere dalla moltitudine la sentenza contra. Ma poi hauendo trouato che la causa del S. Don Fabritio è non solamente dalla ragione sostentata, ma dalla auttorità anchora accompagnata, per hauere egli pareri de' medesimi, & di altri Prencipi, Signori, caualieri, & dottori, da' quali la uerità delle sue ragioni si manifesta (si come nel discorso dello scriuer mio farò palese) ho preso ardire di douere sotto lo scudo delle auttorità loro adoperare le arme delle mie ragioni. Le quali se con animo libero da passione saranno intese, io sono sicuro, che & dalla moltitudine, & da'

pochi elle uerranno ad essere approuate. Et *per nõ perdere molto tempo in lunghi proemij, terrò nello scriuere mio un tale ordine, che prima parlerò della forma della querela dal Signor Cesare proposta, appresso del procedere tenuto da esso Signor Cesare, & nel fine della sentenza de' Sanesi anchora dirò alcuna cosa.*

Dice Messer Paris *nel libro primo al cap.* IX. *che il giudicio del* Duello *non è differente dal giudicio ordinario, se non nelle pruoue; percioche nel* Duello *si fanno con la spada di uolunta delle parti.* Et *conferma questa sentenza* Messer Claudio Tolomei *scriuendo per lo Signor Cesare.* Tutto *questo giudicio, dice egli è formato, & composto di leggi, eccetto che la pruoua, la quale ne' giudicij ciuili si fa con le scritture, & in questo si fa con le arme.* Alle *quali sentenze si come io mi conformo, cosi dico, che il formar la querela è altro che la pruoua, & percio secondo le leggi si dee regolare.* Or *i cartelli certo è che sono i libelli caualereschi: & dice pure il* Tolomei, *che nel giudicio ciuile la domanda col libello si fa al giudice, ma nel militar col cartello si fa alla parte.* Douendosi *adunque questo giudicio regolar secondo il ciuile, la domanda caualeresca douerà prender forma dalla domanda ciuile: & essendo i libelli generali nulli, per conseguente i cartelli generali ueranno ad esser nulli.* Necessario *è uenire alla espression de' particolari, & che secondo la qualità delle cause si specifichino i luoghi, i tempi, le cose, & le persone, sopra lequali habbiamo da fondar le nostre richieste, & le nostre accuse, accioche il richiesto, & lo*

accusato si possano risoluer delle risposte. Che per discen dere al particolare delle querele di arme, Tal forma potrà hauere la imputatione, che mi uerrà data, che io negherò il fatto: potrà anche essere che io mi risoluerò a cõfessarlo, & a difenderlo per ben fatto: & potrà esser il caso tale, che riconoscendomi hauer mal fatto, uorrò sodisfare all'offeso: & potrà anche auuenire, che ciuilmente mi offerirò di giustificar il caso mio, o farò alcuna altra diuersa risposta. Et per tãto accioche altri si possa risoluere, & uenire alla risposta speciale, che intende di muouer querela ha da uenire alla specialità del caso, se non uuole mostrare hauer piu uolunta di disputare, che di combattere. Et uergognosa cosa è a chi si fa attore andare appresso alla generalità, & alle dispute, come par che sia andato il Signor Cesare, non hauendo specificata querela. Ma percioche si dice che hauendo egli detto che il Signor Don Fabritio lo ha fatto assaltare, & che essendo assalto offesa, essendosi di assalto fatto mentione, la ingiuria è espressa. Io rispondo che il Signor Cesare dice che lo ha fatto assaltare, & offendere; & se lo assalto è quella cagione, per la quale esso intendeua di richiedere il Signor Don Fabritio, non accadeua far mentione di altra offesa. Se lo richiedeua per altra offesa, per la mentione fatta dello assalto ella non è percio espressa. Et quando per quel nome di assalto sia bene espressa alcuna ingiuria, non è specificata per cio ingiuria, che meriti abbattimento. Che per uenire a battaglia la ingiuria uuole esser graue, & che apporti dishonore; che cosi testificano Paris, l'Alciato, & Iaco-

questa generalissima: & tutte sono nome di offesa si comprendono: che & il transfuga, & l'abbutinatore, & il traditore offendono coloro, da chi fuggono, contra chi si abbutinano, & á cui fanno tradimento. Si che per essersi combattuto per quelle querele si chiaramente espresse, & specificate, non é perciò da conchiudere che meritasse abbattimento questa confusa, & generale. Et se bene (come uien detto) non si dee uenire alle minutie di tutti i particolari, & non si dee discendere alle specie specialissime, non perciò si ha da stare in su i generi generalissimi. Ne bisogna disputare, se questa espressione si habbia da fare al giudice, ó alla parte, che a me dee specificare chi uuol combatter con me, sopra qual cosa egli uuol combattere. Et non il giudice, ma io ho da risoluermi se mi sento colpeuole, o no; & se io uoglio combattere, o cedere; & gia s'é detto che il cartello é il libello cauallerescо: & dice il Tolomei, che le parole si dirizzano alla parte, & non al giudice; alla parte adunque si ha anche da specificare la querela: & tãto maggiormente che (si come diremo nel secondo campo) prima che patenti di campo habbiano luogo, la querela ha da esser contestata. Non uoglio dire io che non si sia alcuna uolta combattuto senza la debita espressione delle ingiurie: Ma ad ogniuno é lecito partirsi dalla sua ragione, cedere á quella, & pregiudicare á se medesimo: Ne perciò la altrui temerità dee alterare il uero ordine di caualleria: Et il Signor Don Fabritio nel primo suo cartello non dice, che alcuno non sia mai inconsideratamente entrato in battaglia, ma che niun caua-

liero dee entrare in gaggio di battaglia senza uero fondamento di certa, & chiara querela. Si sono combattute anche delle querele, che non erano combattibili, & si è combattuto senza querela: Et altri ha espressa ne' cartelli una querela, & ha hauuto intentione di combatterne una altra. lequali tutte sono cose contra ogni legge, contra ogni ragione, & contra ogni diritto stilo di caualleria. Et dice Paris che le tali cose non hanno da essere tirate in esempio per procedere gli huomini di guerra alcuna uolta piu da fiere, che da animali rationali.

Et per uenire a dire quali siano le leggi, & quale il diritto stilo de' caualieri; Recita Vlpiano l'Editto del Pretore che chi muoue attione di ingiuria dica cosa certa, quale ingiuria gli sia stata fatta. & soggiunge che quale muoue attione di infamia non dee andar uagando con pericolo della altrui fama; ma dee disegnar cosa certa, & dire specialmente quale ingiuria egli uuol prouare di hauer riceuuta. Per questa legge doueua il Signor Cesare esprimer cosa certa, & ispeciale; & egli è stato cosi in su l'incerto, & in sul generale, che non ha pur dichiarato se la offesa è stata di fatti, o di parole; come ho mostrato per lo detto del Torniello. Et se bene altri uuole che si intenda che ui sia stata percossa; questa uariatione de' suoi cōsultori mostra la incertitudine della querela, laquale se fosse stata formata certa, eßi non sarebbono uarianti, come sono in questo, & in quello anchora, che quale forma la querela in su lo assalto; quale in su la offesa di fatti; quale in su lo ani-

mo di offendere; quale in su la temerità: & qual sopra una cosa, & qual sopra altra; segno manifestißimo della incertitudine di quella. Et alle leggi tornando, Paris nel suo libro primo al Cap. II. dice che l'offeso incontanente nel cospetto dell'offensore dee spiegare la offesa, dicendo che egli ha fatto, o procurato la tal cosa particolare tristamente, & non giustamente: & al Cap. XII. del medesimo libro scriue, che quando i caualieri Napolitani sono offesi di alcuna ingiuria di fatti, o di parole, dicono nelle loro richieste, Tu hai detto, o fatto il tal particolare, Tu mi hai chiamato traditore, o mi hai data la fede, & se mancato facendo la tal cosa. Et in ogni parte, doue gli accade recitar querela formata, la recita specificata, & espressa. Et a queste cose che io ho fin quà dette, si conformano anchora le sentenze de' caualieri: che il Signor Luigi Marchese di Gonzaga sopra la querela del Signor Gio. Battista da lo Tufo, & del Signor Thomaso Gargano scriue in un suo parere in questa forma. Non osta che habbia specificate alcune parole, per le quali uenga a stabilire una querela, per non esser lecito che la specifichi a modo suo, ma secondo che sta in fatto. in fin qui il Signor Luigi. Et certo è, che il Signor Cesare ha formata la querela a modo suo, & non la ha specificata secondo che sta in fatto, non hauendo espressa la qualità della offesa. Et il Signor Giouan Iacomo de Leonardi Conte di Montelabbate dice queste parole. Giusta domanda fece il Gargano di uoler saper la querela. Et se giusta fu quella domanda sopra querela di cose, che erano paſ-

sate tra essi querelanti, giustissima fu quella del Signor Don Fabritio *trattandosi dell'atto fatto da una terza persona.Soggiunge esso Signor* Gio. Iacomo. *Se hauesse hauuto a combatter la insolenza, era necessitato il* Tu*so a chiarir quale.* Et *se la querela fondata in sul nome di insolenza richiedeua necessaria dichiaratione, non ueggo perche al nome di offesa, sotto ilquale anche la insolenza si comprende, & dichiaratione, & ispecificatione non si richiedesse.*

Non *lascierò di dire, che nella querela, laquale passò tra il Signor Cesare* Fregoso *& il Signor Cagnino* Gonzaga *per sentenza di dottori, & di* Principi *fu dichiarato, che mentita generale non obliga altrui a difesa:* Et *de pareri di* Prencipi *ne è stampata una lunga lista:nella quale non ci ha alcuno de' maggiori Signori di* Italia, *che non sia compreso.*

Ma *tra gli altri chiarissima è la dichiaratione di Cosimo* Duca Illustrissimo *di* Firenze, *in una lettera scritta Signor* Cagnino; *nella quale queste sono sue parole.* Come nel giudicio ciuile, *che è leggerissimo peso rispetto al* Duello, *doue si tratta di honore, interesse che ciascun caualiero suol preporre alla uita, par che si richiegga la espressione del particolare, che muoue: accioche la parte possa determinarsi in cedere, o in litigare, altramente per uolgarissima regola il mouimento pare anchora nullo, cosi la mentita, che comparisce in* Duel*lo a similitudine del giudicio ciuile fondata sopra generalità, non ristringendosi a termini speciali par egualmente di nessun momento, atteso che fa che l'aduersario*

non possa, ne sappia diliberarsi per conuincerla a ualersi delle arme; o della istessa uerita. Il fondamento adunque generale della mentita, che il Signor Cesare fa a V. S. senza allegar la causa particolare, nella quale si sente offeso, come non mostra efficacia, cosi non par che necessiti la S. V. alla defensione. Fin *qui il Signor* Duca. Da *questo scriuere molte conclusioni si traggono, & prima quella che habbiamo detta della generalita de' cartelli: appresso che se nelle cose ciuili si ha da uenire alla specificatione, molto piu si ha da uenire nelle caualleresche per essere l'interesse maggiore;* Et *se le mentite per rispondere a proposte generali sono nulle, molto piu debbono esser nulle le proposte generali.* Et *se le mentite si hanno a dare sopra parole espresse, accioche altri intenda a che si risponde, non meno dee uenire a particolari chi è primo a parlare, accioche altri si possa risoluere, a che cosa egli habbia da far risposta.* Poi *regola di ragione è che allo attore non è lecito quello, che non è lecito al reo.* Et *se il reo con parole generali non puo obligare l'attore a battaglia, meno dee potere l'attore obligare il reo, essendo maßimamēte piu fauorabile il reo, che non è l'attore.* Si *che per tutte le uie si uiene a concludere, necessaria essere la espreßione del particolare;* Ne *basta dire,* Tu *sai bene perche io ti richieggio: che quando cio bastasse, a questo modo si potrebbe richiedere, & constringere a battaglia ogni persona senza cagione, & senza ragione, & dirgli,* Tu *sai di che mi hai offeso.* Il *che è troppo piu disconueneuole, che si conuenga con molte parole dimostrarlo.*

Aggiungasi alle cose dette che hauendo gli anni passati il Signor Giouan Battista da Loffredo scritto al Signor Don Giouanni Caraffa sopra la forma di una querela generale (come apparisce per un libro da lui fatto stampare). Egli dopo alcuni giorni tornò a specificarla, dicēdo che era tornato a scriuergli per dargli occasione di piu deliberata risposta, uedendo che egli non rispondeua. Il che non è da dir che egli facesse per altro, senon che si auuedeua che a quella querela non espressa il Signor Don Giouanni non era pur obligato a rispondere.

Ne uoglio passar con silentio lo esempio del Signor Cola allegato in fauor del Signor Cesare: Il quale richiedendo a battaglia il Barone di Locomiso per una ingiuria fattagli da Monserrato formoso, nomina Monserrato, & ispecifica la ingiuria, che fu un pugno: & fu egli offeso nel cospetto del Barone. Di che è da dire che maggiormente doueua uenire alla espreßione il Signor Cesare, che richiedeua il Signor Don Fabritio per offesa fattagli da un terzo, non essendo egli presente. Et se, come alcuno dice, il Signor Cesare forse non sapeua il nome di colui, che lo offese, doueua dire che non lo sapeua, & esprimere la offesa, la quale non è da dire che egli non sapesse quale ella stata fosse. Et tanto mi basti hauere detto in generale sopra questa parte, essendo le ragioni allegate tali, che per quelle (al parer mio) uengono compresi tutti gli altri particolari che si allegano in fauor della parte contraria.

Passo hora al secondo capo; Et dico che il Signor Cesare in questa querela non ha seruato ne legge, ne con-

ſuetudine di caualieri. Che prima egli ha richieſto il Signor Don Fabritio per una offeſa, dopo la quale (ſecondo il tempo allegato da lui) per otto, o dieci meſi ha conſeruata la amicitia con lui ſenza far dimoſtratione alcuna di eſſere ſtato offeſo. Et ſe ſecondo il detto del giuriſconſulto altri per infingerſi, & per non moſtrare incontanente riſentimento uiene ad hauer la ingiuria rimeſſa, maggiormẽte ſi ha da dire, che la habbia rimeſſa chi la ha negata; o dopo quella ha mandato am baſciate di amicitia, o ha ſalutato, o amicheuolmente ragionato con colui, da cui egli pretende di eſſere ſtato offeſo.

Poi ha egli richieſto il Signor Don Fabritio per una offeſa fattagli da un terzo, & non ſolamente non ha fat to apparir della commiſſione, ma non ne ha pur produtti inditij, quaſi come il ſolo dire, che altri habbia ſoſpetto di altrui lo faccia atto con ogni carico, & con ogni mac chia a richiedere ſenza altro fondamento ogni honorato caualiero. Et dice Paris nel libro primo al cap. xxiii. che gli indicij ſi hanno da prouare, & che altramente ogni deſperato richiederebbe altrui a battaglia ſenza cagione. Et in piu luoghi conferma egli la pruoua de gli indicij eſſere neceſſaria. Et nel lib. viii. al ca. xxxiii. ſcri ue, che ſe alcuno ſi conduceſſe in iſteccato, et che per for za di arme di bocca ſua ſi cõfeſſaſſe colpeuole di quello, che gli foſſe ſtato appoſto, ſe prima gli indicij non foſſe ro ſtati prouati, quella confeſſione ſarebbe nulla.

Et che diro che oltra le contradittioni, le quali dal S. D. Fabritio ſono ſtate notate ne' ſuoi cartelli, egli ne nel

mandar di quelli, ne nello assegnare i termini, ne nel mā-dar le patēti de'campi non ha seruato ne forma, ne ordi-ne di caualleria? Et cio ad ogni persona che habbia lume di queste materie puo chiaramente apparire.

Il proceder suo anchora contra il Signor Don Fabri-tio dauanti il tribunal di Siena è stato fuor di ogni leg-ge, & fuor di ogni usanza: che chiara cosa è, che lo at-tore ha da seguitar il foro del reo: & certissima cosa è, che il S. D. Fabritio per legge alcuna a quel foro non è soggetto, & che a quello non ha consentito.

Appresso essendo nata differenza sopra la espressio-ne della querela, il Signor Don Fabritio ha proposto giudicio di caualieri, secondo la usanza, & il Signor Cesare ha quello ricusato; & ha fatto elettione di un giu-dice da se contra ogni legge, & contra ogni usanza. Et che il Signor Don Fabritio habbia proposto il giudicio secondo la usanza lo testifica M. Claudio auuo-cato del S. Cesare, il quale nel primo articolo confessa es-sere costume, & usanza de'querelanti, che quando nel corso della causa non si accordano in qualche articolo, sogliono le piu delle uolte rimetterlo al giudicio di qual-che Signore; il quale si intenda di caualleria, o almeno propongono di rimetterlo, come ha fatto il Signor Don Fabritio; & queste tutte sono parole di esso M. Claudio. Et nouellamente si è ueduto nella querela del Sauorgna-no, & del Fuzzacarini, che essi si rimisero nel giudi-cio dell'Illustrissimo Duca di Ferrara: &, che ne nacque notabilissima sentenza: Et hora in Milano pēde il giudi-cio di una querela rimessa nel Signor Marchese di Ma-

rignano

rignano, & nel Signore Conte Philippo Torniello, come in caualieri cosidenti. Et tutto di si sentono delle cosi fatte remissioni. Et io saro contento di ricordarne una sola, che hauendo il Signor Don Giouan Caraffa mandato al Signor Giouan Battista da Loffredo patenti di campo con protestatione che ne accettasse una, o che esso hauerebbe eletto, il Signor Gio. Battista rispondendo gli propose giudicio di caualieri sopra alcune sue difficulta. Et il Signor Don Giouanni cio ueduto, dal per seguir quella sua elettione si rimase: ne questo è da dir che facesse per altro, se non perciochè doue giudicio di caualieri si propone da essere eletti da amendue le parti, non dee esser lecito ad una ne parlar di campi, ne formarsi i giudici a modo suo. Di che si uiene in chiara conoscenza, che si come il Signor Don Fabritio si è gouernato secondo l'usanza, cosi il Signor Cesare è proceduto contra ogni ordine di quella.

Et per ragionar particolarmente di quella elettione da lui fatta del campo, & del giudicio di Siena, ho da dire; Certissima cosa essere, che da principio in Italia i giudici ordinarij dauano Duello in alcuni casi permessi, & speciali a coloro, i quali non haueuano modo da prouar ciuilmente la loro intentione. Poi mutandosi gli stati, ampliandosi le querele, & hauendosi il Duello per cosa odiosa, negando campo i Signori a sudditi loro, si è uenuto da' caualieri a questa forma, che l'attore propone tre cāpi al reo, che de proposti ne elegga uno, o ne proponga tre altri; & in caso, che la querela, o la persona non patisca eccettione, questo partito non si puo ricusare, & il reo ha termine di sei mesi o di eleggere esso

uno de'nominati, o di nominarne tre altri: & non nominandone in quel termine, & richiedendolo poi lo attore ad accettarne uno de'nominati da lui, il reo ha da far di uno di quelli elettione: Et *nõ lo facendo, lo attore con le debite richieste, & protestationi ne fa egli la elettione.* Q*uando ueramente nasce alcuno articolo da disputare, il costume è di rimetterſi à giudicio di arbitri, ſi come ho dauanti detto.*Et *dopo la determinatione delle differenze ha da cominciare à correre il termine de' sei mesi.* Ne *sono quelli assegnati per diffinire dubbij, & quistioni, & articoli, che nascono(come par che uogliano dire alcuni)che questo è contra ogni ragione, & contra la dottrina della schuola de'caualieri, Che prima, se i sei mesi corrono per colpa dell'attore, che ricusi il giudicio(come è nel caso nostro)non è ragioneuole che il tempo trapassi in pregiudicio del reo.* Poi *dice* P*aris al cap.* XIX. *del libro primo, che di cõsuetudine è dato al reo tempo di sei mesi di elegger giudice.* Et *il medesimo replica egli nel lib.* III. *al cap.* II. Et *nel trattato suo uolgare al lib. primo, & al cap.* XIIII. *dice che di consuetudine di caualleria è conceduto al reo tempo di sei mesi da prepararsi, & da esercitarsi.* Non *dice egli, che i sei mesi siano per far diffinire articoli, ma solamente per esercitarsi, & per trouar giudice, presupponendo sempre che la querela sia contestata.* Che *scriue il medesimo al libro* II. *nel cap.*X.*che hauendo un gentilhuomo sfidato uno altro à battaglia per essergli mancato di fede, colui rispose non esser uero, che gli fosse mãcato. fin quà la querela è contestata.* Et *dopo tale contestatione il richieditore tornò à scriuere, che in termine di sei mesi do*

uesse eleggere arme,luogo,& giudice cōpetente. A *que sto che dico io consente anchor il* S. Luigi Marchese *di* Gonzaga *nella querela del* Tuffo,& *del* Gargano, *che egli dice queste parole.* Il *termine de' sei mesi non aggra ua il sudetto.* S. Thomaso, *ilqual termine sono io di pa= rer in cōformita di* Paride *del* Pozzo, *come appar nel.* II. C. *del terzo lib.ilqual nō prefige il termine di sei me si,ma dice di sei,& di otto,secōdo la distanza del luogo & la esigenza del tempo;il qual termine si dee credere, che in cominci dal di che la parte non ha altro peso, che di dar il campo,& non mentre che contende della quali= ta della querela.* Et il S. Bartholomeo Martinengo *Con te di* Villachiara *pur sopra la medesima querela scriue in questa forma.* Il *termino comincia passar formata la querela,& quando non resta altro che mandare i cāpi: & non so anche come bē siano ne sei,ne otto mesi.* Et M. Honofrio Buonuncio *scriue cosi.* In *questo caso io nō ueg go doue sia cōtestata la lite:ne credo che incominci à cor rere istanza mentre che le parti sono incontrouersia del la querela;ma quando non resta piu altro che mandare i campi. le quali cose par che propriamēte siano scritte sopra il caso nostro.* Et *sona queste sentenze anchora sta bilite dal* S. Iacomo Conte *di* Montelabbate; Il *quale pur sopra quella querela afferma non esser in arbitrio altrui di poter stabilire que' termini,che piacciono à lui, & non uolere anche chiarir le querele.*

Da *queste cose tutte si raccoglie che il.*S. Cesar *nō ha in modo alcuno potuto far tale elettione,& che tēpo al cuno non puo esser corso in pregiudicio del* Signor Don Fabritio, *ne poteua cominciare à correre se non dapoi*

che sopra la nata difficulta fosse stato giudicato. Oltra che per una altra cagione dir si puo che non sia corso tẽ po alcuno, che il Signor Cesare doueua prima mandar le patenti originali in luogo cõmodo al Signor Don Fabri*tio, secondo il costume de' caualieri, & non ritenerle a* Firenze: Et *poi doueua mãdargliele a lui dapoi che egli seppe lui essere uenuto a* Beneuento, *essendo quel luogo libero & atto a potersene fare la appresentatione: che cosi usano di fare i caualieri.*

Per le ragioni gia dette è stata nulla quella sua elettione, & per una altra anchora: che quando egli fosse stato in termine di potere eleggere (come non è stato) non ha seruata la forma della elettione usata da caualieri: che a lui si cõueniua tornare a mãdare (quando anchora le hauesse una altra uolta mandate) le patenti de' campi, & richiedere il Signor Don Fabritio *ad accettarne una con protesta che non la accettando fra un certo termine fara la tale elettione:* Il *che si pruoua con la testimonianza di que' medesimi caualieri, i quali da chi scriue per lui sono allegati. Si uede ne cartelli del Signor Cola* Mont'aperto, *che egli haueua da Milano mandate a* Genoua *tre patenti di campo, richiedendo il* Barone *di* Locomiso *a mandarne a pigliar una, per non essere stato lecito mandare ad appresentarle in Sicilia: & il* Barone *scrisse al* Mont'aperto, *che mandasse le sue risposte a* Roma, *perche egli in questa maniera gli rispose.* Ha*uendomi uoi scritto che io ui debbia mãdar le mie risposte a* Roma, *a* Roma *ho mandato le patenti originali de' campi & sono in mano del* S. Hieronimo *di* Philiberto *in casa dell'*Ill.S. Prencipe *di* Macedonia: Et *ui protesto,*

& riprotesto che in termine di trenta giorni cõtinui dopo la publicatione di questo cartello in Roma, de quali uene assegno dieci per primo, dieci per secondo, & dieci per ultimo, & perẽtorio termine, che uoi debbiate accettarne una, dãdone insieme la lista delle arme, che siano da gentilhuomo à colui, che darà la patente: Et cio *facendo uoi, io aspettero di conducermi al campo ottanta giorni dopò la accettation uostra: et non accettandone uoi, io insino ad hora accetto, & ho per accettata la patẽte dello Illust. S. Carlo Gonzaga.* Et *quel che segue.* Qui *si uede che il Signor Cola haueua gia una uolta mandate le patenti, & che tornò à mandarle, & richiede l'auuersario da capo ad accettarne una, protestando in caso che non accetti di douere accettare, & di hauere per accettata la tale.* Et *li Signor* Don Francesco *Lasso pur nominato dalla parte contraria, hauendo prima mandate le patenti originali al suo aduersario, tornò pur à mandargliele richiedendolo, che o ne accettasse una di quelle fra un certo termine, o ne gli mandasse delle altre.* Et *in fine conchiude.* In *caso ueramente che fra detto termine non pigliate alcuna di queste resolutioni, insino da hora io ui notifico, & protesto, che io accetto, & ho per accettata la patente dello Illu. Signor Conte di S.* Fiore. Tale *è dunque lo stilo delle accettationi cauallaresche.* Et *questo aggiungerò, che le patenti de' campi mandate dal Signor* Don Francesco *furono prima appresentate al suo aduersario à* XVIII. *di* Febraio *del* XLVI. *& la elettione del campo fu fatta al fine di* Luglio *del* XLVII. *Il che fu piu di* XVII. *mesi dapoi; accio che si intenda che il solo corso de' sei mesi senza altro*

non è quello, che doni incontanente la elettione senza ser uar regola, ne stilo. Or *che il* Signor *Cesare non habbia seruata la dritta forma della elettione si comprende dal suo cartello. che queste sono le sue parole.* Poi *che ui ho mandati quattro campi franchi, & che alcun di essi per uoi nõ è stato accettato, ui chiarisco che io ho fatto elettione di quello de gli eccelsi Signori* Dieci *Conserua tori della libertà, & dello stato della* Republ. *di Siena.* Questa *è la sua accettatione, nella quale nõ ci è ne nuoua richiesta, ne nuoua protesta, ne nuoua intimatione, o pur notificatione de campi, ma la sola incompetente elettio= ne del giudice, oltra che secondo quello, che gia s'è detto, non si puo dire che i campi siano mai stati mandati.* Ve= *ro è che con questa sua accettatione ui era una citatione come se propriamente lo hauesse richiesto in giudicio da uanti il* Reuerendiss. *gran Maestro della sua religione.* Ma *il* Tolomei *suo difensore confessa la forma del pro= ceder cauallerescho esser quale io ho detto.* Che *parlãdo egli nello articolo nono dello scriuere del s.* Cesare *dice, poteua dir da principio nel suo primo cartello: & non eleggendo uoi uno de' quattro campi, o non ui mandãdo i uostri in tempo debito, io eleggerò il tal cãpo, doue sa= rò; ma non lo hauendo fatto da principio ragioneuolmen te lo ha fatto dapoi.* Ecco *la forma, che egli haueua à te nere:* La *quale se egli habbia tenuta o no, credo che sia ageuole à giudicare.* Io *in alcun luogo non lo so uedere.* Se *egli potesse, o nõ potesse far tale elettione nel suo pri mo cartello, qui non accade disputare.*

Da *chi nomina in fauor del s.* Cesare *i due caualieri di sopra allegati uiene nominato anche un* Cesare *da* Na=

poli:del quale per non hauerne io mai uiſto il proceſſo non ne parlo: ma eſſendo & con quelli inſieme, & dal medeſimo nominato, è da credere che il procedere ſia ſtato il medeſimo, eſſendo ſtato il Signore di quel campo caualiero Illuſtre & di ualore. Ne à me accade intorno queſto ſecondo capo dire altre parole, apparendo manifeſtamente che il proceder del Signor Ceſare è ſtato tutto lontano dalla uia, per laquale uſano di caminare i caualieri, che ſono ueramente geloſi, & diſideroſi di honore.

Io propoſi di douer nel terzo luogo parlar della ſentenza de' Saneſi, laquale à me par che per molti riſpetti ſi poſſa dir ueramente nulla, & i principali ſono; la qualità della perſona dello attore; di quella del reo; & di quella de' giudici; Il proceder dello attore; & il proceder de' giudici; la recuſatione fatta di quel giudicio: la appellatione interpoſta; & la forma della medeſima ſentenza. De' quali tutti tratteremo di uno in uno, & dal primo incominciando.

E' da dire che per legge di caualleria il Signor Ceſare non era perſona atta à richiedere il Signor Don Fabritio à battaglia: percioche eſſendo egli ſtato offeſo da altra perſona, ſe la offeſa fu tale, che meritaſſe abbattimento, egli doueua richiedere colui, che gli haueua fatta la offeſa; che come altri è da altrui incaricato, non gli è lecito richiedere à battaglia altro caualiero di honore, in fin che con colui, da cui ha riceuuto il carico, non ſi è diſcaricato. Ma percioche egli dice che richiede il Signor Don Fabritio come auttore della offeſa; Riſpondo che la offeſa per ſua confeſſio-

ne è certa: & che non apparisce che il S. Don Fabritio ne sia stato auttore. Et certa cosa è che dal non liquido al liquido non si fa compenso: Hauendo egli adunque macchia di honor doueua richiedere colui, che tal macchia gli haueua impressa, se si uoleua mondare: & contra colui risentendosi; & à lui dando castigamento, era certo di douere hauere all'honore sodisfatto, o lo hauesse colui offeso come principale, o per ordine altrui: ma risentendosi contra altra persona, non apparendo euidentemente del mandato, l'offensore puo sempre dire hauergli esso fatto quello atto per suo interesse particulare, là onde ogni suo tentamento uiene à rimaner nullo.

Oltra di questo se il Signor Cesare prendeua la querela per la offesa, che si diuulgò per Napoli essergli stata fatta da un creato del Signor Don Fabritio, uolendo egli stare alla ambasciata uenne à mētir nel cartello; & uolendo stare al cartello menti nella ambasciata; di maniera che in ogni maniera egli si uiene à condannare per mentito: & essendo la mentita macchia di infamia, non so come egli habbia uoluto richiedere persona di honore.

Non poteua il Signor Cesare richiedere il S. Don Fabritio, ne poteua il S. Don Fabritio essere à battaglia richiesto, che essendo esso religioso, et frate, certo è che per gli stabilimenti della sua religione non può entrare in Duello, & che à secolari giudicij non sottoggiace. Di che atteso alla qualità della persona sua, & il S. Cesare lo ha mal prouocato, & il tribunal Sanese ha mal giudicato. Et per piu che per un capo si uede esser nulla quella sentenza che prima giudice secolare ha giudicato del re=

ligioso; poi ha condannato il religioso di quello, che gli è del tutto interdetto. Et intanto gli è interdetto; che quando egli uolesse à tal priuilegio renunciare, far non lo puo per esser quello dato nõ alla persona sua, ma alla degnità, & alla religione. Et questo aggiungerò anchora: che se altri secolare essẽdo, hauesse accettato di uenire à Duello, & poi si facesse religioso, pur che cio non fosse fatto in fraude, contra di lui per uia cauallaresca piu non si potrebbe procedere. Ilche essendo, che si douerà dir del Signor Don Fabritio; ilqual si truoua in religione per ben dicesette anni auanti questa prouocatione?

Quanto ueramente alle persone de' giudici antico prouerbio è:

Adopri ogniun quell'arte, in che egli è esperto;

In materia di querela di arme si ha da ricorrere al giudicio di persone, che di quelle habbiano scienza, & esperienza, & così è lo stilo. Et Paris nel libro primo al cap. XVI. dice che giudici de' Duelli debbono hauere esperienza della arte della guerra, & hauer nella corte loro copia di caualieri nella militar disciplina lungamente esercitati. Se tale è uno stato popolar Sanese, come è stato quello di quel giudicio, lascierò giudicarlo altrui. Et per non dirne altro, solamente allegherò quello che essi dicono nella loro citatione: che si offeriscono di proceder con consulto di persone nobili, perite, & honorate: Il che (al parer mio) uuol dire che essi tali non sono; & che in queste cosi fatte materie di consulto hanno bisogno.

Del proceder del Signor Cesare s'è parlato di sopra copiosamente, che ne nel formar, ne nel mandar i car-

telli nel mandare i campi, ne in quella sua elettione egli non ha seruato ne legge, ne stilo, & per tanto qui non acade farne altra mentione.

Ne il proceder de' Sanesi è stato piu leggittimo di quello del S. Cesare, che hanno dato patēti di campo senza indicij: & hauendo dato patente di diffinitione di arme à richiesta di una parte, si hanno ampliata la giuriditione a giudicio ciuile: & hauendo assegnato per la patente termine 40. giorni, ad instanza pur della parte, cō tra ogni stilo lo hanno prolungato à 69. & 70. Oltra di cio, se bene il S. Don Francesco Lasso & il S. Cola sono andati al campo, & hanno accusata la contumacia de gli auuersarij, non percio sono corsi i Signori di que' cāpi à condannar per sentenza i caualieri, che non ui sono uenuti. Che il S. Cola corse bene il campo, ma non ne pote riportar sentenza. Il S. D. Fran. non ne riportò ne sentēza, ne fu lasciato correre il cāpo, cō tutto che ne l'uno, ne l'altro di que' Signori de' cāpi fusse stato giurato sospetto; ne fosse stata interposta appellatione. Vero è che quelli sono caualieri Ill. per ualor d'arme notabili; et che di leggi di honore, & di caualleria hāno cognitione.

Vengo hora alla recusatione fatta dal S. Don Fabritio. Et dico che l'hauere egli recusato, allegato, & giurato sospetto quel tribunale, impediua la loro giuriditione in modo, che in fin che sopra tal sospitione nō era dichiarato, à loro era uictato il passar piu auanti. Et cio essendo di ragione, tutto quello, che hanno fatto stante tale allegatione di sospitione di ragione uiene à rimaner nullo. Ma percioche da alcuno de' consultori del Signor Cesare si dice che il giudice non si puo allegare

sospetto, io credo che così si dica piu per fauorir la parte, che per hauerne tale openione. Che se ne' giudicij ciuili, doue si trattano uilißime materie à comparatione dell'honore, hanno luogo le recusationi de' giudici, & le allegationi delle suspitioni, maggiormente debbono hauerlo ne' cauallereschi, doue si tratta di cosa, che sopra i tesori, & sopra la uita è tenuta cara, & pretiosa. Ne *in questo caso uale lo esempio addutto che il* Signor Luigi Gonzaga, *essendo allegato sospetto, procedesse à sentenza: che chi lo allegò sospetto lo haueua prima accettato per giudice:* Et *si come quello, che una uolta è piaciuto non puo piu dispiacere, così al* Signor Don Fabritio *è potuto dispiacere quello, che mai non gli è piaciuto.* Et *alla quistione, che uiene allegata di* Paris *di un nobile prouocato rispondo, che colui non mandò ad allegare ne sospitione, ne incompetenza di luogo, ne di giudice:* Et *il giudice nō si sentendo fare oppositione alcuna, non haueua da sospendere il giudicio.* Si *che quanto il caso sia diuerso, è piu manifesto che sia mestiero di disputarne.* Senza *che il comparare questo à quel giudicio è un far comparatione da una confusa ragunanza di un populo seditioso, al legittimo tribunale di un* Re *supremo, & glorioso.* Poi *dice* Paris *nel lib. primo al cap.* XVI. *per istilo di arme douersi elegger giudice competente, che à niuna delle parti sia sospetto.* Et *il* Tolomei *scriuendo pur per lo* S. Cesar *dice, che si propōgono tre giudici dall'una parte, de' quali l'altra se ne elegge uno, se gia nō hāno tutti qualche cagion legittima di poterſi rifiutare.* Et *se proponēdosene piu si posson rifiutar tutti, maggiormēte se ne dee poter rifiutare uno, essendo ma*

ſimamente propoſto ſolo, contra ogni ſtilo. Et ben dice anchora il Tolomei, che ſi puo rifiutare il giudice, ma non il giudicio: che coſi ha fatto il S. Don Fabritio, ilquale ha rifiutato il giudice, non legittimamente eletto, hauendo egli gia offerto giudicio ſecondo il coſtume de' caualieri. Nulla adunque uiene a rimanere quella ſentenza per eſſere ſtata pronunciata ſenza che ſopra le cagioni della ſoſpitione ſia ſtato giudicato. Ma percioche riſpondono, che non ui hauea ſoſpitione legittima, anche a queſto faro riſpoſta. Et dico che ſoſpitione legittima diede al Signor Don Fabritio quel proemio della patente de Saneſi. Doue ſi dice, che per far coſa grata allo Illuſtriſsimo Signor Duca di Fiorenza amico, & confederato loro diedero quel campo. Ne con queſto mio dir liberamẽte quello, che io ſento, temo di offender quel magnanimo Prencipe, al quale io non ſono meno ſeruidore, che molti altri, iquali ne fanno profeſsione. Et per dire alcuna ragione del detto mio, dice il Tolomei queſte parole: Il Signor Duca interuiene in queſta cauſa, come auuocato, et fauoreggiatore. Et quanto all'auuocato, dico certa coſa eſſere che gli auuocati difendono molte uolte delle cauſe di coloro, a quali quando eßi ſedeſſero in tribunale, darebbono la ſentenza contra. Et quanto al fauoreggiatore, Sciocco ſarebbe ſtato il Signor Don Fabritio quando non haueſſe penſato che il fauor di un tanto Prencipe doueſſe a lui far pregiudicio, & giouamento alla parte contraria. Gran differenza è nella perſona di un Prencipe da conſiderarla come di Signore, & giudice, & come di amico, & parte; che ſi come nel giudicare l'occhio è uolto alla giuſtitia, coſi nel fauorire

intento a fare a' suoi beneficio. Et io sempre al S. Don Fabritio hauerei dato per cōsiglio che nelle mani di uno Prencipe cosi uirtuoso egli douesse hauer rimessa la co=gnitione di tutto questo giudicio: ma che come di parte egli douesse hauer temuto uno auuersario cosi potēte. Et se mai in alcun tempo fu da temere il suo fauore appres=so Sanesi, fu al tempo di questa protettione presa del Signor Cesare: che sapendo quello stato popolar di Sie=na di quante colpe egli fosse reo appresso lo Imperado=re: & non hauendo Prencipe della cui intercessione piu si fidassero, ne delle cui forze piu temessero, che di quel le del Signor Duca di Firenze, non si doueua aspettar da loro senon un giudicio tale, quale poteuano pensare, che nella gratia di lui gli potesse conseruare. Or se que=sta fosse cagione di sospitione legittima, non credo che sia da mettere in disputa.

Vna altra cagione anchora di sospitione legittima è stata quella, che a richiesta della parte si uede essere sta ta formata la citatione con nuoue forme, con nuoue pro rogationi di giuriditione, & secondo che dalla parte medesima fu prescritto. là onde si poteua argomentare, che secondo il uoler di questa sarebbe nata la sentenza: la quale io stimo che fu data scritta al commissario pri=ma che egli si partisse da Siena. Et cio dico, percioche nel la commißione sua stampata si fa mentione che egli ha=ueua in nota, cio che haueua da fare. Et di quella nota nō ci è apparita altra dimostratione.

Non lascero di dire anchora che a richiesta del Si=gnor Cesare uien citato il Signor Don Fabritio per la decisione, se la querela sia combattibile a comparir per

*fondalmente.*Del *che poi che il* Tolomei *si è faticato assai per renderne la ragione, si risolue a dire che non sa la mente di quei* Signori,*ne qual cagione gli habbia mossi: il che non so che uoglia dire, se non che si sono mossi sen za ragione.* Et *soggiunge egli anchora, che ageuol cosa sarebbe stato far moderare tal citatione: ilche significa che era ingiusta; che le cose giuste non ageuolmente si ri muouono.* Et *se della ingiustitia incominciauano, giusta cagione hebbe da dubitare il* S. Don Fabritio,*che con in giustitia douessero terminare.*

Le *sospition adunque erano legittime, & hanno al* S. Don Fabritio *data cagion legittima di appellatione; & quella stante non doueano passar piu oltra ad atto alcuno: & essendo proceduti ogni atto uiene a rimaner nullo.* Et *piu diro che per tale atto non solamente la sen tenza uiene ad esser nulla, ma la auttorita dello* Impera= *dore ne uien ad esser stata offesa; che la appellatione è un ricorrere alla protettione di colui, a cui si appella: & quella riuerenza della quale* Sanesi *sono debitori a tan= ta* Maestà *non gli ha potuti ritenere, che nõ siano uolu= ti passare auanti con la altrui ingiuria.* Vero *è che non tanto mi marauiglio di questa poca riuerenza del popo lo* Sanese, *quanto di quella del* Signor Cesare, *che per conseruarsi in quello iniquo giudicio a tale appellatio= ne si oppose, come a non legittima negando la superiori tà dello* Imperadore: *quasi come* Sanesi *da lui nõ ricono scano la libertà per priuilegio; o come ad essi debbia es= ser lecito farsi giudici tra due sudditi dello* Imperado= *re, & essi allo* Imperadore *non possano ricorrere: o co= me al popolo di* Siena *sia lecito giudicar di cosa di ca=*

ualleria, & lo Imperadore, che è supremo Prencipe di caualieri, non possa esso farne giudicio. Cauallerescamente ne parla l'Illustrißimo Duca di Vrbino nel parer suo dato pur in fauore del Signor Cesare, che contra una ingiusta sentenza si puo hauer ricorso anche ad alcuni de' piu principali caualieri della religione dell'honore. Et se anche ad altri caualieri si puo hauer ricorso, maggiormente si dee potere hauere al Signore, & superior legittimo delle parti, & del giudice. Ma & la appellatione del Signor Don Fabritio da Paris nell'ultimo libro uiene approuata: & la opinione, che ho pur dinanzi recitata del Signor Duca, uiene chiaramente confermata.

Vengo hora alla sentenza, nella quale si giudica la querela esser combattibile. Et lasciando da parte le leggi, & costitutioni canoniche, per lequali à gli abbattimenti è dato del tutto bando, dico che io non so trouare ne nelle leggi ciuili, ne nelle costitutioni di Federigo, ne in quelle di Othone, & di Corrado, ne in tutta la longobarda, o in altra legge scritta, che ne' cartelli passati fra questi due caualieri ui sia querela cõbattibile. Et se della consuetudine uorremo parlare, faremo questa diuisione, che di tutte le querele, le quali uengono in pruoua di arme, due sono comunemente le forme: che si combatte o il fatto, o la qualità di quello. Il fatto, quando altri nega hauer fatto quello che gli uiene apposto. Et la qualità, quando il fatto si confessa, & si nega hauer mal fatto. Esempio della prima forma è. Tu hai ucciso Antonio; Non l'ho ucciso. Della seconda hai fatto tristamente à percuotermi: Non ho fatto

tristamente. Sotto queste forme si comprendono tutte le querele. Ne *anchor si sa quale sia la forma della querela proposta dal Signore Cesare. Che il Signor* Dō Fabri*tio non ha anchora negato ne il fatto; ne la qualita di quello; & a tal risposta non essendo uenuto, la querela non è anche contestata, & contestata non essendo non si puo dire tra loro combattibile.* Ne *qui ha luogo quello che alcuni, dicono, che il Signor* Don Fabri*tio non hauendo negato di hauere offeso il Signor Cesare, lo ha tacitamente confessato, che non si puo dire che altri tacitamente confessa quello, di che rispondendo ne domanda la dichiaratione.* Due *querele ha proposto il Signor Cesare. Che il Signor* Don Fabri*tio lo ha fatto offendere; & che ha fatto male a farlo offendere.* Et *uorrei sapere io dal giudice qual delle due sia la cōbattibile.* Certo *è che egli non puo giudicare l'una esser piu combattibile dell'altra, infin che il Signor* Don Fabri*tio non uiene alla contestatione dell'una, o dell'altra.* Ne *si puo dire che amendue siano combattibili, che nel contestar l'una, l'altra uien tolta uia.* Et *che non si possa dir che tra loro sia stata querela combattibile, si pruoua con la auttorita dello* Eccellentissimo *Vicere di* Napoli, *il quale nel parer suo dato nella querela del Signor* Cagnino, & *del* Fregoso *dice, che per non hauere il* Fregoso *ben dichiarate, & specificate le parole sue, & per non hauere il* Cagnino *ne accettato, ne negato, non si forma contesa; Che è apunto il nostro caso:* Nel *quale non hauendo il Signor Cesare bene specificata la querela, ne il Signor* Don Fabri*tio accettato, ne negato, non si forma contesa; & contesa non formandosi, non si uiene a*

contestar

contestar querela; & querela non contestandosi, non si puo dir combattibile. Il che essendo come è ueramente, per concludere anche questa parte non mi rimane altro da dire se non che aggiungendosi à tante nullità che di sopra ho allegato questa anchora di hauer dato sentenza auanti la contestatione della lite, la medesima sentenza per se stessa si dichiara esser nulla & di niun ualore.

Dalle cose di sopra dette io mi risoluo che stante la forma dello scriuere, & del procedere del Signor Cesare, & stanti le tante nullità, che in quella sentenza si ueggono esser cosi manifeste, non si puo dire che ne il Signor Cesare sia rileuato da offesa, o carico, che egli habbia riceuuto; ne che all'honore del Signor Don Fabritio sia in parte alcuna pregiudicato. Et questa dico intorno le cose dette di sopra essere la mia openione, Rimettendomi, &c.

DELLE RISPOSTE CAVALLERESCHE DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO

LIBRO QVARTO.

RISPOSTA PRIMA.

AL S. MARCHESE DEL VASTO

Ignore Eccellentißimo ho riceuuta la lettera uostra de li VIII. & con quella le altre ſcritture inſieme eſpedite; dalle quali io raccolgo, che trattandoſi pace fra il Conte Hercole da Sarego; & M. Marſilio Lauagniuolo ſopra le coſe fra loro paſſate; & eſſendo ſtate propoſte parole di ſodisfattione da douerſi dire dall'una parte, & dall'altra, M. Marſilio uorrebbe che il Conte diceſſe che egli è ſuo pari: & el Conte Hercole non pare che di dirlo gli ſi conuenga. Queſta(ſe io non mi inganno)è tutta la ſomma;& ſopra queſto mi comandate che io riſponda.

Or occorrẽdo tutto di delle coſi fatte differenze, nel le quali dell'eſſer pari & non pari tra'caualieri ſi ſuol dubitare, Io primieramente diro alcune coſe in generale à queſta materia appartenenti:& appreſſo della propoſta quiſtione tornero à ragionare. Et per cominciar da un capo, dico che à me non par molto probabile quella

openione, la quale quasi per uniuersale consentimẽto uie ne ad esser confermata, che come alcuno è nato di nobile famiglia, per priuato che egli si sia, cosi uuole esser incontanente tenuto pari di nobilta anche a coloro che seg guono nelle altezze de' Prencipati; & dice se esser tanto gentilhuomo, quãto il Re, et quanto lo Imperadore. Que sta sentenza come che ella sia assai uulgata, & da priua ti gentilhuomini uniuersalmente abbracciata, non percio io (anchor che priuato) mi rimarrò di dire che per uera non la posso approuare. Percioche non so con qual ragione dir si possa che per esser alcun nato gentilhuomo debbia essere tanto gentilhuomo, quanto que' Signori i quali dãno altrui priuilegij di nobilta, & titoli, et gradi a' quali i nobili uẽgono ad essere sottoposti. Noi ueggia mo in questo nostro uiuer ciuile molte essere le cõditioni et i gradi delle persone. Ci sono i cõtadini; ci sono gli artefici; ci sono i cittadini: & ci sono i gentilhuomini: Et di tutti questi che ho nominati i gentilhuomini senza alcun dubbio tẽgono il piu alto luogo. Et quãdo alcuni de' piu bassi a loro si uogliono agguagliare, essi hãno molta ragione di nõ lo douer cõportare. Ma dall'altro canto han no anchor da cõsiderare, che essi non sono nel sommo gra do della nobilta costituiti: anzi sono come un mezano sta to fra gli oscuri et gl'Ill.: et di quãto uogliõ che a loro sia ceduto da gli inferiori, di altretanto debbono anche essi cedere a' superiori. Ma per passar un passo piu auãti: io saro notato gẽtilhuomo, & co' miei studij, o col mio ualo re mi hauro acquistato il grado del dottorato, o della ca ualleria. Cõ questi titoli douero io dire che alla mia nobil ta naturale ci sia fatto accrescimẽto, o che io sia pur rima

so fra que'termini,ne'quali io era prima che io gli hauesſi conseguiti?Io fermamente mi istimero di essere molto piu nobile con quelli,che senza. Che se uno non nato nobile con que'gradi uiene a nobilitarsi, non so per che io con quelli alla nobilta del mio nascimento non debbia aggiungere esaltatione.Et per uenire anchora a piu certa determinatione di questa quistione; Chiara cosa è che altro non chiamiamo nõ gentilhuomo, se non quello,che latinamẽte è detto nobile. Et nobile altro non uuol dire, che degno di essere conosciuto.Or che dirãno qui nostri gentilhuomini? Diranno forse che ogn'uno è tanto degno di esser conosciuto,come ogn'uno? Questo non potranno essi dire:che pur è piu degno di essere conosciuto colui,il quale essendo nato nobile con le opere uirtuose si hauera acquistato honore,& pregio;& il quale con gli esempij suoi risueglierà de gli altri al bene operare, che quello altro,il cui nome non sara mai uscito fuori de domestici parenti, ne altro hauera di nobile, che il nascimento. Se adunque negar non si puo, che uno piu di uno altro sia degno di essere conosciuto,sara conseguente anchora, che chi sara degno piu di essere honoratamente conosciuto,sara piu nobile,& piu gentil'huomo. Et perche non dee egli esser cosi? Noi in tutte le cose,che di altrui usiamo di dire con lode,o cõ biasimo, habbiamo per usanza di farle o maggiori,o minori,secondo i meriti di coloro, di chi parliamo. Che diremo di uno,che egli è dotto; & di altro,che egli è piu dotto; Diro di costui che egli è piu ignorante di colui. Altri hauera pregio di ualente, & altri di piu ualente. Lodero come uno liberale, o lo dannero come auaro: Et di uno altro diro che egli è piu

o meno liberale, & piu, o meno auaro. Et cosi de gli altri di mano in mano. Il che se è ueramente detto, & conueneuolmente detto, non intendo perche non mi sia lecito di dire, che un'huomo di uno altro huomo sia o piu o men gentile: & che questa uoce non patisca ne alteratione, ne diminuitione. Io dirò pur questo liberamẽte, che con tutto che io non sia de' piu ambitiosi huomini del mõdo, pur si come per la grandezza de titoli, per la degnità de' gradi, per la chiarezza delle famiglie, & per le molte loro uirtù io mi conosca a molti essere di nobiltà inferiore, cosi da altra parte io soglio sentire consolatione, istimando che nõ men molti siano quelli, a' quali se io mi crederò di esser superiore, nõ forse douerò esser biasimato di alcuna temerità, o presontione, hauẽdo io uisto per proua, che molti per nome hauendomi conosciuto, uedendomi appresso hanno mostrato di sentirne consolatione. Et sapendo anchora che molti senza hauermi ueduto mi amano, & mi disiderano. Il che altro non è, se nõ essere stimato degno che altri lo conosca. Nella qual cosa il nome del nobile uiene ad essere adempiuto. Et il proposto ragionamento seguitando; con sicuro animo ardirò io di affermare, che non tanto si debbono contentar gli huomini di esser nati nobili, quanto hanno da faticarsi non solamente di mantenersi tali; ma di accrescer la nobiltà loro con le loro uirtù. Che pur douerebbono sapere, che la nobiltà non è cosa, laquale in alcuna spetial famiglia sia, dirò, come un carattere impressa; & che da quella non si possa cancellare, & in altre non si possa imprimere. Che noi pur ueggiamo molti nati nobili per li loro

difettti essere come nõ nobili ributtati: & de gli altri da' principi con perpetua infamia di nobiltà digradati. Et molti allo incontro usciti di famiglie non nobili, cosi per la loro uirtù, come per testimoniãza di Signori anchora fra piu nobili essere annouerati. Et perche non dee poter la nobiltà mancare in una parte, & germogliare in una altra? Grande è la forza della uirtù nella esaltatione della gloria; & non piccioli sono i riuolgimenti della fortuna. La natura da principio tutti eguali ci produsse. Et la uirtu fu quella, che di nobili, & di non nobili cominciò a fare distintione. A questa si aggiunse appresso la fortuna usurpandosi la Signoria delle humane prosperita. Or se la uirtu con la auttorita sua tolse di mano alla natura (diro cosi) lo scettro della egualita, & ci fece diseguali: Et se dapoi la fortuna co' suoi fauori seguitò in far di quelle operationi, che ella con ragione uedeua farsi dalla uirtu. Se, dico, quella come Reina, & questa come Tiranna hebbero forza di insignorirsi fra gli buomini con le disaguaglianze de' nobili, & de' non nobili, quanto maggiormente si douerà concedere, che dapoi che elle insignorite se ne sono, debbiano anchora la loro giuriditione andar continuando? Quella inalzando coloro, che di honor ueramente sono degni, & i non degni abbassando; & questa in alto leuãdo quelli, che ella ha piu per amici? & de gli altri al fondo della instabile sua rota facendo traboccare? Questo non mi pare che si possa con ragione negare, uedendosi maßimamente molte famiglie, che furono un tempo alte, et copiose; hora essere abbassate, & distrutte; & molte signo=

reggiare, che gia seruirono; & molte inalzarsi che gia giaceuano. Et cio non solamente per quelle ragioni, che dette si sono, si puo pruouare, ma con quella anchora, con laquale si considerano tutte le alterationi, & tutte le mutazioni delle cose, che da' Cieli sono contenute. Che essendo i corsi celesti circolari, secondo le rote de' loro giri si leuano, salgono, s'inchinano, & uanno in ruina tutte le cose elementate. Con que' mouimenti hanno principio, mezo, & fine le città, & i regni: con quelli le religioni con quelli le scienze; con quelli le lingue; & con quelli tutte quelle altre cose, che piu al mondo sono tenute in pregio. Perche ad alcuno nõ dee parere cosa strana, se la nobiltà delle famiglie à quella legge sottogiace, alla quale tutte le cose, che sono nel mondo, & il mondo istesso si truoua sottoposto. Percioche anche egli ogni giorno si uaria, si altera, si inuecchia, & alla fine aspetta di douere perire insieme con tutte le altre cose mortali.

Ma io per auuentura in questo suggetto mi sono distesо uie piu che la quistione proposta non richiedeua. Benche non tanto per la proposta quistione (come di sopra ho detto) sono io entrato in questo ragionamento, quanto per dire quello, che io sento di questa uolgare openione di uolersi ciascuno istimare nobile al pari di ogni nobile. Poi allargandomisi non so come il campo dalla materia ho lasciato alquanto correre la penna à suo diporto.

Douendo hora uenire al trattar della pace, Dico che dalle cose, che in questo mio discorso sono state tocche, quella fra l'altre si raccoglie, che per essere altri gentil

huomo, egli non uiene incontanente ad esser pari ad ogni grande; Perche essendo i gradi delle maggioranze diuersi, colui che è nel grado minore, non dee uolere agguagliarsi al maggiore. M. *Marsilio è gentilhuomo:* Et *lo aduersario suo è gentilhuomo: sin quà sono pari.* Poi *l'aduersario suo è* Conte, *il che non è* Messer *Marsilio.* *Là onde ne uiene a rimaner non pari, ma inferiore.* Et *cio che dico io si mostra per confessione di esso* Messer *Marsilio, il quale in una lettera sua dice, & nelle parole della sodisfattion conferma che egli è* Conte; & *gentilhuomo; & nello scriuer loro.* M. *Marsilio chiama lui* Conte: Et *il* Conte *chiama lui gentilhuomo.* Oltra *che in una lettera.* M. *Marsilio dice hauer tenuto il* Conte *da padrone.* Per *le quali cose tutte si mostra la disaguaglianza:* Et *si mostra anchora che.* M. *Marsilio domanda cosa souerchia, & cosa che al* Conte Hercole *fare non si conuiene, nè per honor suo, nè per non pregiudicare a de gli altri, che di titolo di* Conte *sono illustrati.* Et *questo uoglio io aggiungere, che ò.* M. *Marsilio tiene che un gentilhuomo sia pari di un* Conte, *o no.* Se *tiene di si, gli dee bastare che il* Conte *dica che egli è gentilhuomo.* Se *tiene di no, non dee cercar cosa, la quale egli istimi non conueneuole.*

Ma *forse.* M. *Marsilio si muoue per quelle parole che egli scrisse al* Conte, Che *esso gli haueua mandata una lettera da non mandare ad un pari suo. & che poi il* Conte *nella risposta disse, che uolendo dir di essere suo pari ne mentiua.* Et *per esser fra loro passate queste parole, gli par di sentirne alcun carico.* Al *che io rispondo che per hauer esso detto che quella non era lettera da*

mandare ad un pari suo, non ha percio detto di esser pari del Conte. Che essendo le qualita, & le conditioni de gli huomini diuerse, non che gli altri, ma i Signori anchora scriuono a seruidori a qual con piu rispetto, a qual con meno. Et potra auuenire che seruidore si dorra che il Signor suo gli scriua non come a pari suo sarebbe conueniente. Ne percio sara da dire che colui dica di esser pari al suo Signore. Voglio io adunque dire, che M. Marsilio non ha detto di esser pari del Conte: Et non hauendolo detto, non puo esser mentito: & mentito non essendo non ne sente carico: & carico non ne sentendo, non dee cercarne sodisfattione. Et se bene il Conte ha detto, che se uuol dire di esser suo pari mente, questa mentita è nulla, che le mentite non si danno ne sopra le uolunta, ne auanti che altri parli. Et quando le parole del Conte fossero legittima mentita, nelle parole della sodisfattione uerrebbe a riuocarla, & a mentir se medesimo, chiamando M. Marsilio gentilhuomo honorato, non potendo essere honorato chi rimane mentito. Non ci essendo adunque mentita legittima, ne parola affermatiua di alcun carico, non ueggo perche anchor con piu lieui parole di quelle, che sono state proposte, non possano ritornare amici. Et mi par che & l'uno, & l'altro possa dir quelle, & di quelle contentarsi senza che un minimo carico ad alcuno ne rimanga.

Questo mi è occorso al presente in questo suggetto: nel quale io non so Signor mio come ui hauro ben sodisfatto, che dal di, che ultimamente mi uedeste insino al riceuere della uostra lettera, sono quasi di continuo stato in letto, Ne so nella debolezza del corpo quanto possa

l'animo essere stato gagliardo. Vi bacio con ogni riuerenza le honoratissime mani.

RISPOSTA SECONDA.

AL SIGNOR MARCHESE DEL VASTO.

Ra il Signor Giouan Battista dallo Tuffo & il Signor Thomaso Gargano nasce differenza per cagione di giuoco. Se ne domanda il giudicio ad un seruidore del Signor Paolo dallo Tuffo intendente di giuoco: & egli dice che la ragione è del Signor Gio. Battista. Da poi meglio informato, dice che il Signor Giouan Battista ha torto; Et il Signor Paolo gliele torna à dire. Quindi passate alcune parole il Gargano domanda i danari del giuoco: & il Tuffo non gliele uuol dare. Et dicendo colui; me li darai o uogli, o no; l'altro rispõde; certa meglio; Et il Gargano prende lo Tuffo per lo braccio, & dice andiamo, & ua fuori; il Tuffo non lo seguita: il Gargano torna dentro; il Tuffo dice ricordateui bene di quello che hauete detto; risponde il Gargano; quando uorrete. Come? non sono io huomo da hauere il mio da uoi? & da qualũque persona? Et uoi hauete detto non me lo uoler dare il Tuffo soggiunge. Nõ ho detto cosi; & il Gargano. Se uuoi dir che non hai detto cosi, menti per la gola; & il Tuffo dice a quello, che prouar si puo, non ui ual mentita: & dapoi richiede il

Gargano, & gli manda patenti di campo dandogli termine di tre giorni di accettarne una, o pigliar egli il carico di mandarne delle altre; & il Gargano risponde che rispondera in termine conueniente a cose tali.

Hora si cerca di conducer questi due gentilhuomini alla pace, & si domanda il modo che si haurebbe da tenere.

Sopra questo caso rispondendo dico che primieramente si dee, per parer mio considerar la qualita della querela, & appresso in quel grado di honore, & di dishonore si truoui l'uno & l'altro, per uedere se di questo, & di quello se ne possa far compenso.

Dico adunque, che quanto alla causa principale, essendosi essi una uolta rimessi nell'altrui giudicio, altra uia prender non si conuiene; percioche dopo il giudicio ciuile, quello delle arme non si concede.

Quanto ueramente alla mentita, essendo la natura di quella di ributtare le ingiurie, quella di ragione obliga tanto altrui alla pruoua delle arme, quanto è graue la ingiuria, & quanto a quella pruoua di arme si conuiene. & qui non ci è parola di alcuna euidente ingiuria, di che non ci dee ne anche essere obligatione di uenire a battaglia. Potrei io dir qui, che ella fu data anchor sopra quella negatione, & con conditione, & sopra il uerbo uolere; le quali cose tutte le leuano la forza ma cio lasciando, diro solamente, che essendo di ragione, che quelle cose, le quali ciuilmente prouar si possono, non si debbiano ridurre in pruoua di arme: & hauendo il Tuffo al Gargano fatta questa medesima risposta, Et potendosi assai ben giustificar (secondo che il medesi-

mo Gargano confessa)con testimonianze se il Tuffo disse quelle parole, nõ ueggo che in modo alcuno quella mẽtita debbia obligar altrui ad abbattimento. Oltra che nõ douendosi combatter se non per quelle cose, alle quali necessaria pruoua si richiede, se il Tuffo habbia, o nõ habbia quelle parole dette, non ci è ueruna necessità, che costringa a cercarne.

Piu dirò io anchora, che della mentita in questo caso è souerchio parlarne, che il Tuffo non richiede il Gargano come mentito, ma solamente sopra quella promessa di uscire ad ogni sua richiesta: & quella fu prima che la mentita. Et se egli sopra la mentita hauesse hauuto intentione di richiederlo, nõ bisognaua che facesse mẽtione della promessa, che quella non obliga sopra quello, che è passato dapoi. Si che hauendo egli la mentita passata, come quella, laquale egli ha per nulla (secondo che ci mostra la risposta che fece a quella) ne da noi dee ella esser posta in consideratione. Et per tanto passeremo alle altre cose, che possono parere di alcuno interesse di honore in questa querela.

Sono adunque da considerare quelle parole del domãdare i danari; l'atto del chiamare; il non andare; il dir che si ricordasse; l'obligarsi all'altrui richiesta; & che parendo al Tuffo che in quello atto ui andasse dell'honore suo, si è condutto a richiedere il Gargano. Et sopra queste cose tanto ne dirò io, che se colui si sentiua obligato a douere uscire, sentendosi chiamare non doueua trouare scusa per li circõstanti; che questo è un uolere esser sauio là doue bisogna essere animoso. Egli uscir doueua; & se ne fosse nato impedimento, per lo quale alla diffini=

tione non fossero potuti uenire; egli nõdimeno all'honor suo hauerebbe sodisfatto : & al Gargano sarebbe rimasa obligatione di tornare a domandarlo a tempo, & in luogo piu commodo; là doue non essendo uscito, la obligatione uenne a rimaner sopra di lui. Or à questa ha egli del tutto sodisfatto hauendo richiesto il Gargano & richiestolo liberamente come egli ha fatto. Di che mi par che sia da concludere che a lui altro carico non debbia rimanere.

Or si come alla chiamata del Gargano par che il Tuffo non interamente sodisfacesse al douere, cosi alla richiesta del Tuffo la, non par che il Gargano si sia risoluto come douea, che essendosi obligato di andare a richiesta dello aduersario, mandandogli colui patenti di cãpi, & prefigendogli termine di uenti giorni a risoluersi, egli non doueua risponder, che in termine conueniente a gli ordinarij abbattimenti gli hauerebbe risposto: che questo non ha da andar per termini ordinarij, dapoi che ha da andare alla richiesta altrui; ma nel termine de' uenti giorni prescritti doueua o accettare una delle patenti a lui mandate, o prometter di mandarne egli delle altre. Il che non hauendo fatto, & essendo passato quel termine, è conseguentemente passato il termine di ogni obligatione, che fosse tra loro di uenire alle arme; che il Tuffo non è piu tenuto a richiedere il Gargano: Et quando il Gargano uolesse hora o accettare alcuna delle patenti de' campi statigli mandati, o mandarne di nuoue, il Tuffo non sarebbe piu obligato a perseguir la querela: che come è passato il tempo prescritto alla obligatione, cosi è passata la obligatione. Et se di questo per

uuentura il Gargano alcuno carico se ne sentisse, & risentir se ne uolesse, ne questo gli si douerebbe concedere, che altri gli fa, & non di quelli che si fa egli medesimo; Et se egli in tempo nō ha fatto quello, che gli si conueniua, a lui dee essere imputato. perche io dico, che di questo il Tuffo non ha da rispondergli, ne da dargli sodisfattione.

Stando adunque il caso proposto, & le ragioni di sopra dette, & uedendosi che la dichiaratione del giuoco fu fatta prima in fauor dell'uno & poi dell'altro: Et che l'uno tiene i danari, & l'altro ha data quella mentita, qual che ella si sia: Et che uno non è uscito alla chiamata, & l'altro alla richiesta non s'è resoluto, mi par che di queste cose insieme si possa farne compenso, et che col dimostrare a ciascuno il uantaggio delle sue ragioni si debbiano poter condurre alla pace, non essendo maßimamente fra loro querela ne di cosa che richiegga necessaria inquisitione di uerita; ne di ingiuria, alla quale risentimento di arme si conuenga.

O ho infino a qui Signore Eccellentißimo considerato le cose passate fra que' due caualieri, secondo che da uoi mi è stato comandato: Et mi sono risoluto, cosi dittandomi la ragione, che tra loro si possa uenire a quella pace che si disidera; della quale prima che io uenga a dire altro particolare,

dapoi che la benignita uostra mi è cosi larga in uedere, & in commendare le mie scritture, non intendo in alcun modo di douergliene io essere auaro. Et per tanto io diro alcune cose, le quali à me occorrono degne di consideratione in generale nelle materie delle paci; lequali poi che da me saranno state esposte, ritornerò al caso gia proposto. Et in cio faro io quello, che si suole assai spesso fare: che altri potendo riducersi allo albergo per una uia brieue, & battuta, uago della uerdura si prende diletto di dare una uolta per torti, & herbosi sentieri.

Si come molti sono quegli abusi, i quali per regole di honore sono stati introdutti, & in gran parte si usano fra cauallieri in diffinir con le arme le differenze loro, cosi non poche sono quelle openioni, che nel trattar delle paci per cauallaresche sono riceuute, anchor che in loro fondamento non ui sia di alcuna ragione. Et cio non altronde procede, se non percioche queste cose lungo tempo senza alcun consiglio, & senza la superiorita di alcuna grande auttorita col giudicio del uulgo, il cui parere le piu delle uolte è ingãneuole, sono state gouernate. Et anchor che & quegli abusi, & queste openioni sieno in fresca osseruatione, non percio istimero io mai che da persone intendenti à quelle si debbia andare appresso: saluo se non uogliamo anchor dire, che accorgendosi chi che sia in un uiaggio, che persone, le quali auanti di lui siano passate, habbiano la strada smarrita, & conoscendo egli la buona, debbia dietro à quegli altri andar in dispersione; Io si come sẽpre dir i che coloro si douerebbono piu tosto richiamare, che se

guitare, cosi nelle cose dell'honore istimo essere molto lo deuole con lume della ragione dimostrare a' caualieri la uera uia, che le altrui fallaci pedate seguitando star si insieme con glialtri inuolto in una perpetua notte di errore. Per questa uia ho io adunque in queste ma terie meco proposto di uoler caminare. Et anchor che piu uolte in questo proceder mio mi siano uenute trouate alcune strade perauentura non cosi battute da ogniuno; pur mi sembra di hauer sempre scorto, che quanto piu da eccellenti intelletti sono state esaminate, tanto maggiormente sono elle state approuate. Poi tan to piu uolentieri mi parto io dalla compagnia del uul go, quanto io truouo, che quello, che la ragion mi dita ta esser piu honoreuole, la conscienza mi mostra esser piu da Christiano. Or perciochè la uolgare opinione è da ogniuno intesa, ma della ragione forse ogniun non è capace, o se pure altri la intende, uuole anzi errar co' molti, che tener co' pochi il diritto sentiero, per tan to ho io detto alcuna uolta Signore Illustrissimo, che in trattando le paci alle parti non si debbono dir tutte quel le cose, che nelle loro differenze si ueggono: anzi che ben fatto è talhora lo ingannargli. Che se io uor rò consigliare altrui à douer fare contra quello, che comunalmente si tiene, con tutto che io gli mostri, che la ragione il porti, egli percio non uorra cosi di leggieri acconsentire, come se io faro buone le sue ragioni, & fortifichero quelle in modo, che io gli dia à uedere, che per la commune openione egli sia in su. lo honore: che questo se bene è un modo di ingannare, è lodeuole, & salutifero inganno; non altramente che si

sia

sia quello del dare le medicine a' fanciulli ungẽdo la bocca del uaso con alcuna cosa dolce. Ne so qual miglior comparatione di questa à questo proposito si possa addu cere in mezzo;che molti quãtunque graui di anni in far distintione del bene,del male, dell'honesto dal dishonesto, & del giusto dallo ingiusto,sono cosi poco giudiciosi,che ueramẽte dir si possono fanciulli. Si come adũque in dar la salutifera medicina à coloro,pur che ella si dia loro, non si ha da fare differenze del modo, cosi per ri ducere questi altri alla sanita non dee l'huomo rimaner si da far loro ogni piaceuole inganno, che questo è un trasuiargli dal loro cattiuo camino,& riducergli à buo no albergo. Nelle materie cauallaresche io non so ueder cosa ueruna di piu fatica,che il trattar delle paci; & si come in difendere una parte in Duello perauuentura mi aßicurerei di douerlo far senza lasciarla perdere punto delle sue ragioni, cosi in trattar cõcordia io confesso libe ramente,che io non ho quella bilancia, la quale in tale opera uien richiesta:cioè di fare,che la openione dell'ho nore dell'uno, & dell'altro ui rimanga eguale. Ma se bene io mi sento tale, douerò io percio rimanermi da trattar delle paci? Non ueramente, che prima questa è santa, & honoreuole fatica: poscia honesta cosa è,che quale ha altrui offeso, debbia dar conueneuole sodisfattione:& diritta cosa è,che à colui, ilquale è stato ingiuriato, si habbia piu rispetto, che al facitor della ingiuria, accioche In giusta parte la sentenza cada. Et quando io fo quel,che la ragion mi mostra douersi fare, io sono sicuro di far piu il douer mio,che se io cercaßi di proceder pur secõdo la openion del uulgo; ilche non so se in

cento anni io il mi sapeßi fare; giudicando che honoreuole sia all'huomo non quello, che la plebe istima che sia ben fatto, ma quello che la maestra ragione ci prescriue. Anzi diro io piu, che molto piu ageuolmente si possono trattar le paci ad honor di amendue le parti con le leggi della ragione, che con la commune openione. Comunalmēte si tiene che come alcuno ha detta, o fatta cosa, o buona, o rea che ella si sia; egli dee anzi con armata mano mantenerla, che reuocarla. Et cō questa legge chi hauera fatto oltraggio non douera uoler dare alcuna sodisfattione, & per consequente non si potrà uenire à pace. Et la ragion ci insegna, che il caualiero dee far professione di difender la uerita, & la giustitia; & per tanto sentēdosi hauer detto, o fatto cosa rea douera piu tosto riconoscersi, & rimanersene, che uoler nella mala openion continuare. Et cosi doue il uulgo istima cosa dishonoreuole il sodisfare altrui, la ragione ci dimostra il cōtrario. Et la doue io lodero per atto honoreuole che altri uoglia amēdare il suo fallo, da altrui uerrà tenuta opera di uilta. Fra queste due uie adunque uolēdosi caminare ci fa mestiero di esser bene accorti: & à uoler per uenire sicuramente al destinato fine, non si conuiene andare con la faccia scoperta, ma mascherato, ricoprēdo la ragione sotto la maschera della openion uulgare, & con ragioni di fuori apparēti persuadere altrui à quello, che ueramēte si richiede. Et questo che dico, ho da applicare io alla differenza del Tuffo, & del Gargano. Nella quale se si uolesse dire; La quistiō uostra è per cagiō di giuoco; & si come delle cotali differenze il tribunale ciuile non se ne impaccia, cosi nō se ne de uenire alla diffe=

nitione per uia di arme; & per tanto potete liberamente uenire alla pace. chi cosi dicesse loro, & delle altre cose, che in tal materia si potrebbono dire, ancor che loro si dicesse il uero, essi perauuentura ne farebbono le risa. Bisogna adunque mettersi la maschera, & all'uno, & al l'altro separatamẽte mostrare, che lo honore è dalla parte sua: Et *che egli puo uenire alla pace.* Che *allo* Tuffo *si hauera da dire quanto alla remissione fatta; che essendo una uolta stato dichiarato in suo fauore, egli non era obligato à stare alla seconda sentenza :* Et *oltre à cio, che hauendolo il* Gargano *domandato fuori, & da poi obligatosi ad uscire ad ogni sua richiesta, non poteua con nuoue mentite alterare la querela; senza che quella mentita non è di ualore per le molte ragioni che gia, trattando il caso, habbiamo toccate:* Poi, *che tenendogli egli i danari, mentita non ha luogo di carico ; & appresso si douerà aggiungere, che hauendo egli richiesto il* Gargano, *& quegli non si essendo in tempo risoluto, egli non ha altra obligatione; & per tanto con honor suo alla pace puo acconsentire.* Al Gargano *poi si potrà dire, che dapoi che il giudice meglio informato fece la dichiaratione per lui, si uede chiaramente la ragione essere dalla parte sua: & che hauendo domandato fuori il* Tuffo, *& non essendo egli uscito, esso honorato ne rimase :* Poi *che se bene colui tiene il danaio, egli ha anchora il peso della mentita; la quale hauendo egli data al* Tuffo, *il* Tuffo *non piu sopra la chiamata, ma sopra la mentita doueua richiederlo : ilche fatto non hauendo, esso non è obligato à prendere altra resolutione ; & puo honoratamente uenire alla*

pace. & cosi à ciascuno facendo conoscer le ragioni sue, & quelle dell'aduersario nascondendo, si puo con lodeuole inganno uenire allo effetto della mascherata, la quale io ho di sopra proposta. Et questa per parer mio si dee senza risparmio usare in cosi fatte differenze, doue non è atroce ingiuria, ne cosa, à cui inquisition di uerità necessariamēte si richiegga: che in quelle si ha nō da ugnere il uaso di mele; ma il fuoco, o il ferro è mestiero che ui si habbia ad operare.

RISPOTA TERZA.

AL SIGNOR GOVERNADOR DI COMO.

HIERI hebbi la lettera uostra de XXIX. del passato, & hauuta diligente consideratione sopra il caso mandatomi, ho da dire prima, che se di quelle persone, tra le quali la cosa è accaduta, uno facesse professione di arme, & altro no, si douerebbe hauere risguardo alla diuersita delle loro conditioni, hauēdo sempre piu rispetto alla qualita di colui, di cui cosa propria fosse l'essercitio delle arme. Ma da poi che quello nō è mestiero ne dell'uno ne dell'altro, si de hauere una simil consideratione, come se fossero amendue soldati. Che secondo che altri dice, che per non essere huomo da arme lo offeso non dee cercar cosi sottilmēte la intera sodisfattione; cosi dir si puo che l'offenditore per non esse

re egli huomo di arme non dee assottigliarsi cotanto in dargliene. Che essendo in pari grado, quello che dir si puo dell'uno, si puo anche dir dell'altro. Appresso a me pare, che non in ultimo luogo sia da considerare il principio, & fondamento di tutta la querela. Che secondo che altri ha cognitione della giustitia, & della ingiustitia delle parti; & chi sia lo auttore della discordia, cosi si uiene a piu giustificata deliberatione del modo, ilquale si habbia a tenere in far dare la sodisfattione, dando fauore a colui, dalla cui parte si troua essere la ragione. Di questo punto non ne hauendo io particolare informatione, non posso cosi sicuramente risoluermi, come io uorrei; ma pur rispondendo sopra le parole proposte dico, che per sodisfattione di Alfonso a me parrebbe, che douerebbono esser piu gagliarde. Et o si dicessero con quelle molte risposte, o in un tratto solo, io non ne farei molta differenza, ma uorrei che in somma fossero tali.

Mi duole che la colera mi trasportasse i giorni passati a farui ingiuria. & quando io la hauessi fatta fuori di colera, hauerei fatto malamente. Et se noi ci fossimo trouati nell'essere che ci trouiamo al presente, non sarei stato huomo da farui offesa. Hora come di cosa mal fatta dolendomi, ui prego che ui piaccia riceuere questa mia confessione per sodisfattione, & perdonarmi. Et quando di questa non ui contentiate, mi offerisco di rimettermi al giudicio del S. Tale, per fare quanto egli mi ordinera. Queste parole uorrei almeno che si dicessero, lequali quantunque portino alquanto piu di sodisfattione allo offeso, non percio sono tali, che l'offenditore non le possa dire senza dishonore.

RISPOSTA QVARTA.

Ve ſono le conditioni a caualieri principalmente appartenenti, & queſte ſono la giuſtitia, & la magnanimita. Ne ualoroſo caualiero dirittamente ſi puo chiamar colui, nel quale una di queſte uirtu ſi ſenta mãcare;che eſſendo ſtata la caualleria inſtituita a difeſa del douere,& della ragione, & eſſendo l'huomo animal di ragione, come ſi potra dire che non manchi al grado del caualiero colui,il quale contra la ragione,& contra il diritto prende le armi in mano? Et richiedendoſi molte uolte per difeſa della giuſtitia adoperar la forza, come ſi douera dire,che habbia fatto l'officio ſuo colui,il quale per uilta di animo di porre mano alla ſpada non ſara ſtato ardito? Arme di giuſtitia, & di fortezza è la ſpada;la onde è da dire, che chi quella ingiuſtamente, o uilmente adopera, contra l'honor cauallereſco commette difetto. Con queſto fondamento è il parer mio che di tutte l'operationi de' caualieri ſi poſſa fare diritto giudicio. Et percioche in querele di ingiurie ſono ricercato a douer riſpondere,diro con breuita quello, che in altre mie ſcritture ho gia detto piu copioſamente,pur in conformita della ſentenza, la quale di ſopra ho propoſta. Dico adunque che è da conſiderare quale ſia colui,il quale habbia ingiuſtamente,o uilmẽte adoperato:che potro io in alcun modo hauere hauuto ragione, & eſſermi dimoſtrato uile:& potro da altro canto hauere hauuto il torto, & hauer dato ſegno di generoſo cuore,et potro anchora ha

uere usato tale atto, che per ingiusto, & per uile meritero di esser condannato. Et come altri in uno di questi mãcamenti è caduto, il uoler difender l'error suo per cosa ben fatta dee essere estimata opera di iniquo, et di mal caualiero, & di colui, ilquale non si ricordi la istitutione della caualleria essere stata fatta per difesa della giustitia, dapoi che egli contra la giustitia intende di prender l'arme. Anzi si come l'huomo per uilta nõ dee rimanersi da difender le cose giuste, cosi per uoler mostrarsi coraggioso non dee combatter contra le giuste; che quello, che altrui forse potrebbe parer magnanimita, è temerita manifesta; conciosia cosa che la magnanimita contra la giustitia non opera, non essendo le uirtu una ad altra contrarie, ma piu tosto insieme congiunte, & catenate, anzi pur una cosa istessa. Come adunque altri hauera alcuna cosa o uilmente, o ingiustamente adoperata, egli douera uolere anzi cõfessando il fallo suo rimaner giusto, che in quello continuando diuenire ingiusto. Et la giustitia uuole che se io hauero alcuna cosa uilmente adoperata, io non debbia cercar da altrui sodisfattione del mio mancamento. Ma se altri a torto, o con mal modo mi hauera offesa di questo mi douera ben egli dar la conueniente sodisfattione. Or percioche nelle querele delle ingiurie due sono le cose, che possono uenir in consideratione, & queste sono il carico, et l'offesa, anche di questo diremo alcune poche parole, hauendone copiosamente ragionato altroue. Ogniuno sa che sia offesa; che sia carico non forse è cosi inteso da ciascuno, & io il diro in due parole. Carico in ingiuria di fatti è obligation di prouar, che altri altrui offendendo ha malamente adoperato; Et colui, a cui è fatta

l'offesa, de'prender l'arme per mostrare che esso nõ ha mancamento commesso, anzi che l'aduersario suo ha fatto atto cattiuo. Et ogni uolta che cosa manifesta è, che egli non ha adoperata cosa degna di biasimo, & che l'altro nõ è caualleres camente proceduto, carico alcuno, cioè obligation di pruoua non gli rimane. Che il uoler uenire alle arme per cosa chiara sarebbe uoler prouar la cosa prouata. Il che in alcun modo non dee esser comportato che si habbia a fare. Adunque, doue sopra altrui non cade sospitione che egli habbia commesso mancamento, ne atto uile, carico alcuno non gli rimane: Et carico non gli rimanendo, non gli rimane obligatione di risentirsi per cagione di honore. ma solamente gli rimane la semplice offesa: Della quale io soglio dire, che se Domenedio per tante offese, che noi uilissimi uermini tutto di gli facciamo, si contenta, che noi pẽtendoci gliene domandiamo perdono, non ueggo perche noi tra noi domandandoci altro perdono, di questo atto di humilta non debbiamo rimaner sodisfatti. Questo mi occorre di dir sommariamente in materia di ingiurie di fatti in generale. Et al caso particolar uenendo de' due cugini, de' quali l'uno al l'altro ha fatto affronto di bastone, dico che per rileuar di carico l'offeso, l'offenditore ha da dire in qual modo lo ha offeso, & appresso domãdergliene perdono, aggiũgendoui di quelle parole, che per istilo di caualieri si soglion dire in somiglianti casi. Et percioche il caso è stato contato a me, che essendo tra loro passati alcuni motti alquanto acerbi, non hauendo alcun di loro fatto dimostratione di sentirne carico, essendo per adietro stati congiuntissimi di amore non meno che di sangue, l'uno di essi

uno altro giorno be a cauallo fece all'altro la offesa che detta s'è, non si pẽsando colui che egli gli fosse nimico: Et che l'offeso nõ mancò di far dimostration di cuore. Direi io che l'offenditor douesse dire, Io confesso che nõ bauendoui io fatto segno, per loquale uoi da me guardar ui doueste, io ui feci la ingiuria che fatta ui ho: Et che quando come da nimico da me io foste guardato, sareste stato non meno per offender me, che io uoi: Et per tãto conoscendo ui caualier di honore, ui priego, che mi perdoniate. Et stã do il caso secondo che io lo ho qui sopra formato, che in duello condurcerlo uolesse sarebbe per rileuar l'offeso da sospition di uilta, & per mostrar che l'offenditore nõ fosse cauallerescamente proceduto; Et le parole da noi proposte uengono a rileuare l'offeso da ogni obligation di pruoua; Perche le parole da noi proposte par che a bastanza facciano per questa pace. Che l'offenditor ne in questo, ne in altro caso non ha da ritirarsi da confessare il uero: Et dell'offeso il parer mio è, che egli debbia di tal sodisfattione contentarsi, essendo egli in tutto liberato da ogni opposition di mancamento, & essendogli della offesa chiesto perdono. Et quando anchora per piu intera sodisfattione dell'offeso si ricercasse che l'offenditore aggiungesse: Et ui priego che uoi di questa sodisfattione siate contento: Et quando questa non ui basti, mi offerisco di darui tutta quella, che da honorati caualieri sara giudicata conueniente. Queste parole si come all'offeso possono esser di conforto, cosi all'offenditore non debbono esser di noia, ilquale quando sopra quelle facesse difficulta ueruna, parrebbe che fuggisse la ragione ne sarebbe perciò necessario di ricercarne altro giudicio.

Et questo è sopra questo caso il mio parere, rimettendomi nondimeno sempre a piu purgati giuditij.

Nell'altro caso ueramente, doue l'un caualiero ha detto all'altro che è per castigar lui, & cento pari di lui: Et sopra queste parole l'altro ha data mentita; Et si uorrebbe che colui, ilquale data ha la mentita dicesse non hauerla data: Et che l'altro poi gli desse sodisfattion di quelle parole, io rispondo, che non darei mai parere, che altri senza macchia di honore potesse mentendo negar la sua mentita: che ogni altra cosa a me par che far si debbia da caualieri, prima che parlar contra la uerita. Et quando io hauessi data mentita altrui, uorrei piu tosto dir di hauerla data male, che negar di hauerla data. Ma pur per non passar questo caso senza alcun rimedio, diro quello che mi occorre. Il che se parrà approbabile, si potra o seguitare, o da questo prendere una miglior forma. Il dator della mentita per uia di domanda potrebbe dire all'altro, Io hauerei caro di intender da uoi con qual animo mi diceste i passati giorni le parole, sopra le quali io ui risposi con mentita: Et colui haurebbe a rispondere, Io le dissi trasportato dalla colera, & non per intentione che io hauessi di farui carico. Et il primo douerebbe tornare a dire. Da poi che quelle parole furono da uoi dette in colera, io dichiaro che la intention mia non fu di darui mentita, se non in caso che uoi dette le haueste con animo deliberato di farmi carico. Et dico che la mentita mia non lega, & che ella è nulla, & di niun ualore: Et che quando hauessi saputo che uoi non haueste hauuto animo di incaricarmi, hauendomi data mentita, ui haurei mal mentito. Con que=

sto scambiamento di parole si potrebbe perauuentura per uenire alla pace, che si cerca senza che carico ne rimanesse ad alcuno. Et *intorno a quelle non penero a far lungo discorso per non hauer piu tempo : & percioche il peso dell'une, & delle altre mi par che da intendenti caualieri ageuolmente possa esser compreso.*

RISPOSTA QVINTA.

ESSER *Gio. Battista Gazaro porge al Signor Marchese una supplicatione di accusa contra il Capitano Gio. Battista Cruciano. Se ne forma processo, & auanti che si uenga a sentenza, Il Gazaro uuol dir di hauer fatto male, & domandar perdono al Capitano Giouan Battista: Si domanda se egli con honor suo possa perdonargli, & far con lui la pace.*

A *questo rispondo, che essendo certa, et espressa l'accusa, si come nel processo è manifesto, per dire il Gazaro semplicemente di hauer fatto male, & domandar perdono, non percio il Capitano Gio. Battista puo con honor suo uenire alla pace; se prima contra di esso accusatore non ne nasce sentenza, o che esso per la confession sua non si condanni. Percioche altri puo ben dire di hauer fatto male, hauendo data alcuna cosa, anchor che ella sia uera: che ci sono de' rispetti, i quali fanno che anche la uerita dicendo si puo far male. Et altri nelle altrui forze trouandosi puo per timore domandar perdono. Perche ne segue che il dir di hauer fatto male, & il*

*domandar perdono non è fermo argomento,che uere non siano le cose,le quali sono state apposte altrui.*Et per tanto *a giustificatione dell'accusato è necessario che ui sia (come detto s'è) o la sentenza del giudice,o la libera , & espressa confessione dello accusatore.*Et *dico libera,che si conuiene che l'accusatore senza conditione, ne conuentione,che gli debbia esser perdonato,la habbia a fare.*Et *dico espressa,per richiedersi che mentione si faccia delle cose,le quali egli confessa. Che se il* Capitano Gio. Battista *tenesse hora trattato col Gazaro, che douesse disdirsi,che egli gli perdonera, questo sarebbe quasi un dimostrare,che egli hauesse paura che se ne uenisse alla cognitione del uero;& l'honore suo non so come ci potesse essere intero.*Et *se il Gazaro dicesse solamente , io ho detto il falso,& ui prego che mi perdonate ; potendosi intendere quel falso di diuerse cose , & di cose da questo caso separate , il* Capitano Gio. Battista *non percio ne uerrebbe a rimaner giustificato. Si uuole adunque , che egli liberamente , & giuridicamente confessi false esser quelle accuse, che nel processo si leggono essere state apportate contra esso* Capitano Gio.Battista;& *uere quelle cose,che contra esso Gazaro sono state addutte.* Et *fatta questa confessione , & domandandone perdono,la openione mia è, che il* Capitano Gio. Battista *possa con honor suo perdonargli non meno,che se in uno steccato l'hauesse cõdotto a disdirsi, & à chiederne perdono.*

RISPOSTA SESTA.

LVCIANO uenuto à differenza con Hortensio gli da una mentita,et mette mano dicendo che gliele uuole sostenere. Hortensio allhora non fa altro motto, ma dopo passati alcuni giorni,essendo Luciano con un altro gentilhuomo,uiene con alcuni altri in compagnia,& di dietro gli da una bastonata,& se ne fugge. Sopra questo caso si cerca se si possa uenire alla pace:& come.

Per hauer io in altro luogo copiosamente trattato di quello,che a questo proposito si puo accommodare, con breuita mi risoluero in quel ch'io sento in conclusione. Et dico, che l'officio dell'huomo da bene, del gentil huomo, & del caualiero è di guardarsi da commetter mancamento,& che uergogna non gli puo uenire se non da quelle cose, che egli malamente adopera. Et dico che è in me il potermi guardare da fare alcuna opera uergognosa: Ma non è gia in me il guardarmi che altri con soperchiaria,o in altro modo tristamente non mi offenda.

Appresso dico,che essendo fatto altrui carico per cōto di honore,a uoler l'honor suo seruare, honoreuolmente si dee risentire. Et chi con uno atto uergognoso pensa di discaricarsi di carico, che honoratamente gli sia stato fatto, di gran lunga si inganna: percioche egli con quello non solamente non si rileua dal carico, che gli è stato fatto, ma sopra quello si aggiunge nuoua uergogna.

Con questi fondamenti uengo io ad inferire, che Luciano nella differenza proposta non si uede, che in alcuna parte habbia fatto cosa, onde dishonor gliene possa uenire. Che prima (secondo la scrittura a me produtta) ragioneuolmente si mosse à dar quella mentita; & appresso potendosene star di tanto con suo honor sodisfatto, mise mano alla spada per uolere incontanente, & senza cercare altro uantaggio difender la sua parola. Di che si dee dire che egli non solamente non ha commesso cosa, che meriti biasimo, ma che ha adoperato anchor più di quello, che gentilhuomo sia tenuto di operare per cagion d'honore.

Dapoi hauẽdo egli quella bastonata riceuuta nel modo detto di sopra, quella à lui non puo far uergogna, per non hauer egli uergognosamente adoperato. Che la uergogna è di colui, che fa la opera uergognosa, & nõ di quell'altro, uerso ilquale ella è fatta; potendo il facitor della ingiuria, & douendo tanto guardarsi da farla, quanto in arbitrio dell'altro non è il poterseне guardare. Et ad un Prencipe, non che ad un priuato gentilhuomo, è in podestà di ogniuno di fare una cosi fatta offesa.

A queste cose aggiungo, che hauendo Luciano data Ad Hortensio quella mentita cosi leggitima, & hauendogli offerto commodita da potersene honoratamente risentire: & hauendo appresso Hortensio di dietro data à lui quella bastonata, & poi fuggitosene, non si puo dir che egli di quella mentita si sia discaricato. Che con uno atto malamente fatto si uendica bene un'atto fatto malamente, & con una soperchiaria si uendica una so=

perchiaria: ma ad'un carico fatto honoreuolmente, & ad egual partito, una opera honoreuole, & di partito eguale ui uuole à douerlo rileuare.

Da queste cose tutte io mi risoluo, che per quello che è passato fra i due gentilhuomini di sopra nominati, à Luciano non ne rimane ne carico, ne obligatione di honore. Non dico gia che egli ingiuriato non sia, ma dico che per cagione di honore egli non è tenuto ad alcuno risentimento. Et si come la ingiuria è quella offesa, che si fa senza ragione; così il carico è quella obligatione, che si mette altrui adosso. Che tra la ingiuria, & il carico questa differenza ui è, che l'una porta offesa, & l'altro porta uergogna. Et ogni Caualiere di honore, uorrà prima rimanere offeso, che incaricato. Et la ingiuria senza biasimo & con laude si puo perdonare, là doue del carico per legge di caualleria altri senza esser ne scaricato non puo uenire à pace, ne à compositione. Et nel trar di concordia sopra le ingiurie quantunque graui, basta confessar la qualita di quelle, & domandar ne perdono. Et percioche openione di alcuni è, che di ingiuria di fatti non si possa dar sodisfattione di parole, coloro per openione mia molto s'ingannano. Che se bene par che habbiano piu peso i fatti che le parole, nondimeno altri piu si dee uergognare di hauer malamẽte operato, che di essere malamente stato offeso. Poi humiliandosi l'offenditore & confessando il suo mãcamento, questa humilta, & confessione cancella, & leua uia tutta quella macchia, che ne gli animi altrui potesse cadere openione, che all'offeso rimanesse per cotale offesa.

Io ſo che ne'trattamenti di pace per conto di i. giurie di fatti ſi ſuol domandare che l'ingiuriante ſi rimetta liberamente nelle mani dello ingiuriato, laqual remiſsione ogni uolta che ſia libera in maniera che non ui ſia ſoſpitione, che fra le parti non ſia promeſſo di non ne fare altra uendetta, ella è coſi compiuta ſodisfattione, che nõ ui è ingiuria coſi horribile, che cõ queſta non ſi poſſa ſodisfare. Ma come à tal remiſsione ſi poſſa uenire, io non ſo di leggieri imaginarlo. Ben'è il parer mio, che anche ſenza queſta remiſsione la pace ſi poſſa fare, che dicendo Hortenſio di hauer data quella baſtonata à Luciano di dietro, & non ſe ne auedendo eſſo, & con ſoperchiaria, & che pertanto glie ne domãdą perdono; per parer mio egli ſi puo uenire alla pace. Concioſia coſa che conſeſſando eſſo il mancamento ſuo, rileua Luciano di ogni ſoſpittione di mancamento: & domandogli perdono, con tale humilta uiene à compenſar la offeſa.

Ma percioche fatta la ſodisfattione della ingiuria non percio è rileuato il carico di Hortenſio, anche à quello ſi dee hauer riſguardo, accioche nuoua querela non ne habbia à reſultare. Et percio ſtanti le coſe nel modo, che à me ſono ſtate produtte, Hortenſio douera pagare lo intero debito, confeſſando di hauere hauuto il torto; che in cotal guiſa ſi diſcarichera, dimoſtrando di uolere anzi dimoſtrar l'error ſuo, che perſeuerare in ingiuſta querela. Et Luciano potra dire che gli rincreſce di hauere hauuto occaſione d'hauergli data quella mentita, & che lo riconoſce per gentilhuomo da bene. Ne ſopra queſta parola ſi ha da far punto di difficulta. che non uiuendo alcuno ſenza difetto, quelli ſono da bene, che

ne, che de gli errori loro auueduti, ne fanno la ammenda.

Et tanto mi occorre di dire ſopra queſto caſo, concludendo tale eſſer la openione mia, & rimettendomene al giudicio di qualunque altra perſona è piu eſperta, & piu intendente.

RISPOSTA SETTIMA.

Ancilotto ſta appoggiato ad una fineſtra di una bottega cõ le ſpalle uolte uerſo la ſtrada: Triſtano uiene di dietro, et cõ la ſpada lo feriſce in ſu la teſta. Sopra queſto caſo ſi cerca di far la pace, et ſi domãda del modo.

A queſto riſpondo, che l'honore del gentilhuomo è in lui ſteſſo, & non in altrui. Et cio dico io per ſignificare, che ogni gentilhuomo uiene ad eſſer tanto honorato, & tanto ſuergognato, quanto egli fa opere honoreuoli, o uergognoſe. Et ſe io fo un'atto uituperoſo contra di alcuno, il uituperio è mio, et non di colui, a cui egli è fatto. Percioche io mi poſſo ben guardare da farlo, et nõ guardandomene opero uergognoſamente. ma egli perauuẽtura non ſi puo guardare, che io nõ gli uſi quello atto brutto, & per tãto a lui non dee eſſere uergogna, che gli interuẽga coſa, dalla quale nõ ſi poſſa guardare. Io ſotto la fede, o con tradimẽto fo altrui una ingiuria. Qui uorrei io ſapere da ciaſcuno, quale egli uoleſſe anzi eſſere: il mancator di fede, & il traditore, o uero lo ingiuriato. Certo ſono io, che ogni perſona honorata uorra prima-

riceuere la ingiuria, che esser uituperato di nomi di cotal biasimo. La uergogna adunque è di colui, il quale fà la mala opera, & a lui ne rimane la infamia; & all'altro la semplice offesa. Dico semplice, percioche non ui è carico, ne obligatione di risentirsi, chiamando colui alle arme. Che questi risentimenti si hanno da fare nelle cose dubiose, et che hãno bisogno di proua. Et come chiara cosa è che l'atto sia stato mal fatto, ꝑ quello nõ si ha da cõbattere, che cio sarebbe ũ uoler prouare la cosa prouata.

Stãti le cose dette di sopra, dico che dubbio non è, che brutto non sia stato l'atto di Tristano, & che quello fu tale, che non so come dir si possa che Lancilotto se ne potesse guardare. Et per tanto di lui non si puo dire, che egli habbia cosa alcuna uilmente, ne uergognosamente adoperata. percioche a lui ne rimane la semplice offesa, et la uergogna è di Tristano: in maniera che ꝑ rispetto di honore, migliore è la conditione di Lancilotto, non rimanendo a lui alcun biasimo, ne carico. Et ritrouandosi egli in tale essere, a me pare che leggiermente possa fare honorata pace con honesta sodisfattione. Et honesta sodisfattione chiamo quella, per la quale altri non cerchi di aggrauare l'altra parte di cosa, che piu possa far uergogna a quella, che honore a se. Anzi mi pare che atto honoreuole sia ne' casi cosi fatti contentarsi che altri rimanga piu che sia possibile honorato, per far pace, & amicitia con honorata persona, & non con infame.

Viene adunque proposto, che Tristano debbia dire, che egli ha fatto male & tristamente. la qual cosa a me non sembra che sia necessaria, bastando a Lancilotto essere egli giustificato senza l'altrui dishonore. Et la giu-

stificatione sua è, che se intenda il modo, nel quale egli è stato offeso; che quello inteso, come di sopra habbiamo detto, egli è libero di ogni uergogna. Vorrei io adunque che Tristano dicesse non di hauer fatto tristamente, ma che stando Lancilotto come detto s'è, egli il ferì su la testa. Et confessando il modo, col quale egli lo offese, ognuno conosce senza altro se l'atto fu bello, o brutto. Et Lancilotto non hauēdo commesso atto alcuno uergognoso, & hauendo questa confessione per la bocca dello offenditore, egli senza alcuno carico ne rimane: & quello accrescere di hauer fatto tristamente non accresce giustificatione a Lancilotto, ma carica bene di uergogna Tristano. A questa dichiaratione del modo che detto ho, ui si puo dire appresso, che gli rincresce infino all'anima, & che ne è pentito, & che se fosse a farlo non lo farebbe, & che se lo hauesse incontrato a faccia a faccia non saria stato per offenderlo, se non come esso lui; & delle altre parole cosi fatte. Et tanto puo bastare allo honor di Lancilotto. Ma quanto alla sodisfattione della offesa, io direi che douesse essere assai, che Tristano solamente gliene domandasse perdono. che questo è uno atto di humilta tale, che è bastante a placare la ira di Dio contra di noi per mille offese che gli facciamo ogni giorno. Et tolti i piu ualorosi caualieri sono sempre stati al perdonar pronti. Et le piu generose fiere chi a loro si humilia non gli fanno alcuno oltraggio. Si che uedendosi questa prontezza di perdonare in Dio, et ne gli animali rationali, & ne' bruti, è da dire che per ogni legge di natura debbiamo riceuer per sodisfattione, che altrici domandi perdono.

Di Tristano ueramente dico, che l'esercitio delle arme è tanto honoreuole, quanto egli è honoreuolmente esercitato, & uirtuosamente lo esercita, chi per difesa del diritto della giustitia, della uerita, & della equita adopera la spada. Et percioche la terrena nostra natura è pure inchinata al male, et al far de gli errori; come ci sentiamo hauerne fatto alcuno, piu honoreuole atto nõ possiamo fare, che pentirsene, ritirarsene, & ammendarsene, & condannar noi medesimi di hauere errato. et chi cosi fa, fa opera di animo sincero, & innocente, mostrando che la intention sua per innanzi è di douersene guardare. Et chi uuole ostinato mantenere, che tutto quello, che egli ha detto, & fatto, è ben detto, & ben fatto, si mostra di essere di natura incorriggibile, & fa officio di mal caualiero, contra la giustitia adoperando la spada, la quale è arme di giustitia. Et pertanto Tristano non dee punto ritirarsi da riconoscere il suo errore, et farne la ammenda conueniente; essendo sicuro, che quanto egli dara piu piena sodisfattione allo offeso, tanto l'honor suo sara maggiore. Che il confessare la qualita dello errore, & dannarlo per errore, & come di errore domandarne perdono, laua & leua tutta la macchia di quello.

Tanto occorre a me di dire intorno à cio del mio pare; il che ho fatto piu breuemente, per hauere altre uolte, et in altri luoghi più a pieno discorso in simili materie. Il tutto rimettendo ad ogni meglio risoluto giudicio.

RISPOSTA OTTAVA.

Acciaca da Terani si appresenta in campagna dauanti al Signor Nicolo Secco luogotenēte dello Illustrissimo Signor Fabritio Colonna, & dice; Posso io dir due parole con licenza di V. S. Al quale egli risponde: Ditene quattro, chi ui tiene: ma parlate honesto. Et replicando colui, posso io dir con licenza; il luogotenente torna a dire, Dite: ma auuertite al parlare; Et soggiunge, Io non ho spada, & se ne fece dare una; poi disse. Hor dite, et auuertite a casi uostri. Allhora Pacciaca incominciò. Qui è un gentilhuomo che ha hauuto a dire, che io ho hauuto da far con un ragazzo; & cio disse con parole dishoneste. Gli rispose il Luogotenēte: chi ue lo ha detto? Disse Pacciaca; me lo ha detto costui, mostrādo un Messer Camillo Piscianfanti. Et Messer Camillo hauendo cōfessato di hauergliele detto, domandato dal Luogotenēte chi l'hauesse detto a lui, rispose che l'haueua udito da Nicolo da Reggio. Vn Capitano Bartolomeo Spiriti Zio di Nicolo disse a Messer Camillo. Non hauete fatto da buon gentilhuomo a riportare, et metter queste zizanie. Et Messer Camillo gli rispose; Tu menti per la gola; & mise mano alla spada. Et il Luogotenente subito anchor egli pose mano a quella, che si hauea fatta dare, Et uoltandosi Messer Camillo uerso un Prato (che erano in campagna) correndogli il Luogotenente dietro gli diede una coltellata nel collo, o nella spalla. Et nel medesimo punto che fu data la mentita, anche il Cap. Bartolomeo pose

mano alla sua spada, et fu appresso a Messer Camillo, et gli diede una altra ferita. Et corrēdo Messer Camillo, et dicendo, Ah Signor Nicolo, ah Signor Nicolo io ui sono seruidore. quegli rispose. Io ui sono stato buono amico. Et Nicolo Reggio corrēdo anche egli appresso a Messer Camillo, gli diceua, Tu menti per la gola che io ti habbia detto, che Pacciaca l'habbia fatto; fermati, uoltati, che io mi uoglio ammazzar con te. Et Messer Camillo si fermò impugnando la spada. Et correndo contra di lui anchora il Capitano Bartolomeo, il Luogotenente sgridandogli & minacciando, gli fece star quieti. Et si cacciò Pacciaca dauanti. poi hauendo ordinato che fosse incarcerato non si trouò. Et Messer Camillo fu posto in prigione. il quale promettendo di douer andare a trouare il Signor Fabritio, fu licenciato. Et uscito dello stato del Signor Fabritio cominciò a cartelleggiar contra li Secco richiedendolo a battaglia.

A tutte queste querele si uorrebbe metter fine: et per cominciar da quella di M. Camillo col Luogotenente, si domāda quale sia intorno a cio la ragione dell'una parte, et dell'altra: et come tra loro si possa uenire alla pace.

Sopra il proposto caso, & alla domanda di sopra fatta douendo io rispondere, procedero di questa maniera: Che primieramente dimostrero Camillo non hauere querela col Secco Luogotenente, alla quale abbattimento si conuenga. Appresso esaminero se il proceder del Secco è stato legittimo o no; & ultimamente diro quali siano que' modi, i quali per parer mio tener si possano per risolutione di ogni difficulta. Et il primo capo prendendo dico che.

In tutti coloro, iquali sostengono carico di maestrato, o di alcuna superiorita, & maggioranza, che da altrui sia stata loro commessa, due conditioni di persone uengono in consideratione: Et la una è la propria loro; & l'altra quella dello officio. le quali sono tra se molto diuerse, & differenti. Che se io saro da alcuno Prencipe posto a gouerno di citta, o di stato, mi trouero non solamente precedere, ma esser superiore a molti, i quali a me, come al Mutio, precederebbono di molti gradi. Et nondimeno se bene prendo la persona del maestrato, non percio mi spoglio di quella di me priuato, se non come farei, se io fossi mascherato; che sotto la forma di un Re, ò d'un Villano, o di una femina ci sarei pur io ne Re, ne uillano, ne femina. Or si come nello officio essendo, io sostengo due persone, cosi fo anchora due maniere di operationi: percioche quelle, lequali al gouerno si appartengono, le opero come gouernadore, & come publica persona; Et le bisogne mie priuate le opero come il Mutio, & come persona priuata. Et secondo che gran differenza è dalla publica amministratione alla priuata operatione, è medesimamente diuerso il modo del render ragione di quella, & di questa. Che di quella mi bastera assai il giustificarmi col Prencipe: et di questa saro debitore di sodisfare anche a coloro, co' quali hauero fatto alcun contratto, patto, o conuentione, che dir la uogliamo. Il che si come è uero nel reggimẽto ciuile, cosi nelle osseruanze de' caualieri ha da essere approuato; douendo lo stilo di caualleria essere secondo le leggi, et cõformi alla ragion ciuile, & naturale. Et io sopra questa regola fondãdone uno esempio dico; che qual hora auuenisse in una

compagnia di soldati, che alcun commettesse delitto militare; & che il Capitano con fatti, o con parole graui lo castigasse; anchor che a colui paresse che il castigamento fosse stato maggior del peccato, nõ percio gli sarebbe lecito di richiedere il suo Capitano a Duello, hauendo egli fatto quello atto come superiore, & per conseruatione della militar disciplina; ma douerebbe colui, offeso tenendosi, richiamarsene al superiore, & a lui domandarne giusticia. Ne percio sarebbe da dire, che il soldato fosse dishonorato; saluo se il delitto non fosse tale, che egli per quello ne uenisse a rimanere infame. Se ueramente un Capitano messo si giuocar con alcuno de' suoi soldati, per cagione di giuoco lo offendesse di fatti o di parole, essendo questa operatione fuor dello officio del Capitanato, ogni ragion uorrebbe che o il Capitano al soldato desse la debita sodisfattione, o che da lui richiesto per uia di arme gli hauesse a rispondere in quella forma, che per legge di Duello gli fosse prescritto. Che qui non sarebbe da far comparatione da Capitano a soldato; ma da giocatore a giocatore. Et facendo le carte & i dadi pari le ragioni di questo & di quello, non è da dire, se nõ che anche pari debbiano essere tra loro le attioni delle ingiurie. Et tanto sia detto in generale per le cose, che tutto di ci auuengono, o ci possono auuenire.

Hora al proposto caso discendendo dico; chiara cosa essere, che le cose in quello narrate passarono dauanti al Secco, & con lui, come con Luogotenente del Signor Fabritio Colõna; & come con superiore di coloro, tra quali si contendeua. Ne in quelle cose si uede che il Secco ne hauesse alcuno interesse particolare: anzi era pur quella

cognitione dello officio, che egli teneua; & propria del Luogotenente, & non del Secco. Ilquale anche haueua protestato che si parlasse honestamente: & haueua tolta la spada in mano per castigar chi altramente fatto hauesse: delle quali cose niuna si apparteneua a lui come a persona priuata. Et pertanto hauendo come Luogotenente castigato colui, che in presenza sua haueua usata quella liberta di lingua, & messo mani all'arme, quello atto suo non uiene in nome di carico, ma di punitione: della quale se egli si tiene in alcun modo aggrauato, al Prencipe suo ha da riportarne la querela, & da domandargliene giustitia.

A questo intẽdo che da Camillo si rispõde, che egli era gentilhuomo del Signor Fabritio, & non soggetto al Secco: Et che percio le ragioni, che della sua maggioranza si dicono, non hanno luogo contra di lui. La qual risposta non so quanto sia da approuar per buona. Che io non credo che la intentione di alcun Prencipe sia, che i gentilhuomini suoi possano andare per lo stato suo, & uiuere licentiosamente, & non rendere honore a suoi gouernadori, & officiali senza paura di essere da loro castigati. Che quando cio si permettesse, ogniuno che fosse gentilhuomo di un Prẽcipe potrebbe nello stato di quello farsi lecito il libito. Ma molta differenza è dal gentilhuomo al Luogotenente, che quegli è persona priuata; & questi publica. Et colui sostiene persona di gentilhuomo; & costui di Prencipe. Et per tanto mi risoluo io pur a dire che questa è querela da portare al Prencipe, & non da richiederne il Luogotenente.

Ma percioche dapoi sono passati cartelli, per li qua-

li Camillo ha richiesto il Secco a battaglia(lasciando hora da parte il disputare di cui debbia essere la prima querela con Camillo; hauendone egli in questo caso piu di una) Dico anchora che questo nō pregiudica a quello, che io di sopra ho detto, per esser la querela fondata sopra il caso, del quale la cognitione dirittamente al Prencipe si appartiene. Ne è lecito altrui hauendo un giudice ordinario, & leggittimo, uoler tirare una causa a uia straordinaria, & dannata dalle leggi: essendo maßimamente il Duello dato in difetto di giudice, & di pruoue, delle quali cose niuna ne manca nel caso nostro.

Al Prencipe adunque si conuiene di giudicare intorno a questa differenza. Sopra laquale ogni uolta che egli uoglia hauer diligente esaminatione, a me pare che habbia da conoscere che quello atto del suo Luogotenente in castigar colui fu piu da Capitano di guerra, che da giudice ciuile. Che fra gli eserciti, doue non sono i tribunali ordinarij, è lecito al Capitano per osseruanza della militar disciplina castigar con mano i suoi soldati. Ma tra le congregationi delle cittadinanze, et de' populi, oue i tribunali de' giudici secondo le leggi hanno da esser gouernati, et doue sono ordinate le prigioni, i ceppi, le funi, i sergenti, et gli altri ministri di giustitia p uenire i nocenti leggittimamente et cō maturo giudicio si ha da procedere. Là onde nō ueggo, come disender si possa, che egli in questa parte non habbia trapassati i termini dell'officio suo, et che egli dal Prencipe non meriti correttione.

A questo si aggiunge da parte di Camillo, che hauendo il Capitan Bartolomeo detto a Camillo, che nō haueua fatto officio da buon gentilhuomo, non si sa con qual

ragione egli si douesse anzi muouere contra Camillo,che rispose alle ingiuriose parole,che contra il Cap. Bartolomeo,il quale presente esso Luogotenente si uolle far giu dice con offesa di esso Camillo.Che si come esso Capitano saluo l'honor suo poteua starsene senza parlare,cosi Camillo saluo l'honor suo non poteua starsene senza rispondere. Et da che il Cap. Bartolomeo facendo ingiuria a Camillo non fu punito,meno douea esser punito Camillo che la ributaua,& che non era primo ad offendere; anzi che offeso si difendeua. Il che par che sia con ragion detto.Che quantunque questo nome dimentita paia altrui cosa cosi graue,non è ella percio per sua natura parola ingiuriosa,anzi è ripulsa di ingiurie. Et pertanto tanto è piu iscusabile colui,che con mẽtite risponde a chi gli dice ingiuria,di colui che gli dice la ingiuria,quanto è degno di maggior fauore chi si difende,che quale cerca di offendere altrui. Di che par quasi che si possa dire, che il Luogotenente sia anchora caduto in un'altro errore,che hauendo grauemente punito Camillo,non ha castigato colui, ilquale non meritaua minore castigamento di lui. Ma qui si puo rispondere che Camillo non solamente rispose con la mentita, ma mise anchora mano alla spada. il che fu forse anche quello, che indusse il Luogotenente a metter mano alla sua piu che la mentita.

Bene è uero che hauendo esso gia castigato Camillo,nõ doueua comportare che il Capitano Bartolomeo nel cõspetto suo lo assaltasse,ne ferisse. Che doueua ben bastare la punitione che egli data gli haueua, senza che colui di sua mano se ne hauesse a pigliare altra sodisfattione. Oltra di questo se per hauer Camillo data mentita, &

disfattione non si richiegga, dico questo esser uero, quanto per cagione del risentimento di Camillo: Ma dando il il Prencipe ... uogotenente suo questa punitione, tale atto ha da ... er esecutione di giustitia, al quale il Le il L... troua hauer errato, non dee ricusare ... e.

... per uia di parere sopra il caso di ... rimettendomi ad ogni miglior giudicio, ... di chi per ragione ne dee hauere tutta la cog...

IL FINE.

ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVXYZ
AA BB CC DD EE.

Tutti sono Quaderni.

IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL GIOLITO DE FERRARI E FRATELLI. MDLIIII.